

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. LXXVIII
n. 1

RELAZIONE

DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI SULLA TRASPARENZA
DELL'ATTIVITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(Anno 2007)

(Articolo 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Presentata dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

(LETTA)

—————
Comunicata alla Presidenza il 14 luglio 2008
—————

Doc. LXXVIII
n. 1

RELAZIONE

DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI SULLA TRASPARENZA
DELL'ATTIVITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(Anno 2007)

(Articolo 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Presentata dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

(LETTA)

INDICE

1. Il ruolo e l'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi	<i>Pag.</i>	3
2. Composizione	»	7
3. I ricorsi dinanzi alla Commissione	»	9
3.1. La procedura	»	9
3.2. I ricorsi nel 2006 e nel 2007 e il loro esito	»	9
3.3. I ricorsi alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi e le amministrazioni resistenti	»	14
4. Le funzioni consultive, di proposta e di impulso della Commissione	»	18
4.1. Interventi della Commissione	»	18
4.2. I pareri	»	18
5. Il diritto di accesso in materia ambientale	»	25
6. Il diritto d'accesso nel contesto internazionale	»	30
7. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi e il Garante per la protezione dei dati personali ...	»	33
8. La Commissione per l'accesso e il silenzio o l'inerzia della pubblica amministrazione	»	36
9. L'interpretazione del principio di trasparenza attraverso le decisioni più significative della giurisprudenza e della Commissione	»	38
10. Le banche dati	»	47
11. Informazioni su <i>internet</i>	»	48
12. Osservazioni conclusive	»	50
Pareri e decisioni	»	55

1. Il ruolo e l'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi


La legislazione comunitaria e la riforma del titolo V della Costituzione hanno modificato profondamente l'equilibrio di poteri tra Stato e Regioni e il rapporto tra cittadini e amministrazione. Anche la struttura e gli ambiti del diritto di accesso si sono sviluppati e al tempo stesso si è approfondita l'esigenza di preservare il delicato equilibrio con la tutela della riservatezza. Nel corso degli ultimi anni, dunque, impulsi provenienti dai diversi livelli di governo hanno contribuito a rilanciare il ruolo della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (di cui all'art. 27 della legge n. 241 del 1990 come modificato dall'art. 18 della legge 11 febbraio 2005, n. 15).

Il ruolo della Commissione si è ulteriormente rafforzato a partire dal giugno 2006, data di entrata in vigore del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, che attua le disposizioni degli articoli 22 (Definizioni e principi in materia di accesso), 24 (Esclusione dal diritto di accesso) e 25, comma 4, (Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi), in base a quanto stabilito nell'art. 23, comma 3, della l. n. 15 del 2005.

È stato infatti offerto ai cittadini un rimedio aggiuntivo, attraverso la previsione di una tutela amministrativa dinanzi alla Commissione, contro le decisioni di diniego, limitazione o differimento all'accesso da parte delle amministrazioni dello Stato.

A partire dal giugno 2006 pertanto, il lavoro della Commissione è divenuto particolarmente intenso, scandito da frequenti sedute plenarie.

Per l'anno 2007, si sono tenute 12 adunanze plenarie della Commissione; sono stati esaminati e resi **194 pareri** (di cui 24 richieste di parere su regolamenti) e decisi **361 ricorsi, nonché analizzate 5 richieste di intervento**. Le date in cui la Commissione si è riunita in seduta plenaria sono le seguenti: 18 gennaio, 12 febbraio, 14 marzo, 19 aprile, 17 maggio, 11 giugno, 9 luglio, 17 settembre, 15 ottobre, 8 novembre, 22 novembre, 17 dicembre.

Figura 1: le attività della Commissione dal 2006 al 2007

Da una comparazione tra l'anno 2006 e l'anno 2007, a partire dal 2005 possono essere tratte le seguenti considerazioni.

Per l'anno 2006, si sono tenute 7 adunanze plenarie. Sono stati esaminati dalla Commissione 67 pareri (tra cui 20 richieste di parere su regolamenti in materia di accesso) e 125 ricorsi. Nel corso dell'anno i cittadini hanno fatto pervenire alla Commissione 15 richieste di intervento, al fine di avere un riscontro sulle richieste di accesso. In questi casi la Commissione si è rivolta alle Amministrazioni competenti, invitandole a riferire entro trenta giorni sulle questioni sollevate in materia di accesso.

Nel 2007, il numero dei ricorsi è triplicato rispetto al 2006. In parte, ovviamente, il fenomeno è giustificato dalla circostanza che la normativa in materia di ricorsi è entrata in vigore nel mese di maggio 2006.

L'attività della Commissione in materia di decisione di ricorsi relativi al diritto di accesso è perciò entrata a pieno regime nel 2007. I ricorsi presentati alla Commissione sono stati infatti **361**. I ricorsi inoltre sono stati la parte più consistente del lavoro della Commissione poiché rappresentano il 66% del totale delle domande rivolte alla Commissione.

Il rimedio amministrativo, seppure aggiuntivo rispetto al ricorso giurisdizionale, è stato, dunque, considerato dai cittadini un efficace, economico e spedito mezzo per ottenere l'accesso ai documenti amministrativi.

Con l'incremento delle attività della Commissione, è stata avvertita l'esigenza di una razionalizzazione dei compiti e delle funzioni e si è manifestata, nel particolare momento storico – politico, la necessità del contenimento e della riduzione dei costi di funzionamento.

La legge finanziaria per il 2007 ha dunque previsto il riordino della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi attraverso l'emanazione di un regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400¹. Dopo una ricognizione delle attività, il regolamento di riordino (D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157) ha anzitutto disposto una semplificazione dei compiti attribuiti alla Commissione, eliminando alcune funzioni che potevano essere esercitate anche da altri organi. Il decreto del 2 agosto 2007 n. 157 ha perciò previsto la soppressione dell'ultimo periodo dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 241 del 1990, che stabiliva l'obbligo per le amministrazioni di comunicare alla Commissione per l'accesso le misure adottate per garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni, e l'abrogazione del comma 7 dell'articolo 27, che attribuiva alla Commissione il potere di adottare le misure previste dal comma 1 dell'articolo 18, in caso di prolungato inadempimento delle amministrazioni².

Per ciò che riguarda il contenimento dei costi poi, il D.P.R. n. 157 è intervenuto sui compensi dei membri della Commissione. Infatti, a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, non compete alcun compenso al presidente (nella

¹ L'articolo 1, comma 1346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce: "Con decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi prevista dall'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in modo da assicurare un contenimento dei relativi costi non inferiore al 20 per cento delle spese sostenute nell'esercizio 2006, e prevedendo un riordino e una razionalizzazione delle relative funzioni, anche mediante soppressione di quelle che possono essere svolte da altri organi".

² Si veda quanto riportato nel parere del Consiglio di Stato, Adunanza del 4 giugno 2007, sezione consultiva per gli atti normativi: "Si tratta infatti, precisa l'amministrazione, dell'unica competenza scarsamente esercitata dalla Commissione, in quanto non strettamente attinente al diritto di accesso".

persona del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio) ed al componente di diritto della Commissione (il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione), mentre i compensi dei componenti sono stati ridotti dell'8,855 per cento e quelli degli esperti (non più di 5) del 2,456 per cento.

2. Composizione

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, prevista dall'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata ricostituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 luglio 2005 e scadrà pertanto nel luglio 2008.

Con l'avvio della XV legislatura, essendo entrato in carica il 18 maggio 2006 il II Governo Prodi, è stato nominato di diritto, come presidente, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. dott. Enrico Letta. Sono state dunque acquisite le nuove designazioni per i due componenti della Commissione, in rappresentanza del Senato della Repubblica, nonché per gli ulteriori due componenti, in rappresentanza della Camera dei deputati e con D.P.C.M. 22 settembre 2006, la composizione della Commissione è stata aggiornata.

Nel corso del 2007, sono state operate due sostituzioni relative ad un senatore e ad un deputato, rispettivamente con D.P.C.M. 3 agosto 2007 e con D.P.C.M. 23 novembre 2007. La composizione del 2007 è pertanto la seguente:

on. Enrico Letta, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente della Commissione;

cons. Luigi Gallucci, capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione, membro di diritto;

sen. Gennaro Coronella, componente designato dal Presidente del Senato della Repubblica (in sostituzione del sen. Emilio Nicola Buccico);

sen. Edoardo Pollastri, componente designato dal Presidente del Senato della Repubblica;

on. Fabio Baratella, componente designato dal Presidente della Camera dei deputati;

on. Maurizio Bernardo, componente designato dal Presidente della Camera dei deputati (in sostituzione dell'on. Giancarlo Laurini);

cons. Tommaso Alibrandi, presidente di sezione del Consiglio di Stato, componente designato dal Consiglio di Stato;

avv. Ignazio Francesco Caramazza, vice avvocato generale dello Stato, componente designato dall'Avvocatura Generale dello Stato;

dott. Salvatore Russo, presidente di sezione del Tribunale di Nocera Inferiore, componente designato dal Consiglio Superiore della Magistratura;

cons. Giorgio Putti, consigliere della Corte dei conti, componente designato dalla Corte dei conti;

prof. dr. Claudio Franchini, docente ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'università degli Studi di Roma Tor Vergata, componente designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

prof. dr. Carlo Colapietro, docente ordinario di diritto costituzionale presso l'università degli Studi di Roma Tre, componente designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

dr.ssa Barbara Torrice, dirigente di seconda fascia del ruolo del Ministero della difesa, componente designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. I ricorsi dinanzi alla Commissione

3.1 La procedura

Nei casi di diniego, limitazione o differimento dell'accesso, i cittadini possono, entro trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta di accesso, presentare ricorso alla Commissione (oltre che al tribunale amministrativo regionale).

Il procedimento è piuttosto snello e richiede un formalismo minimo.

Esso deve, infatti, essere notificato ai controinteressati che possono presentare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni (art. 12 , c. 2 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184). Non è prevista, invece, la notifica all'amministrazione acceduta e sembra opportuno suggerire un'integrazione normativa in proposito.

In un breve periodo di tempo, pari a 30 giorni dalla presentazione del ricorso stesso, la Commissione decide.

Scaduti i termini senza una pronuncia della Commissione, il ricorso si intende respinto (cd. silenzio-rigetto). Sul punto, occorre segnalare come, nel corso di questi due anni di nuova attività, la Commissione si è sempre espressa nei confronti di tutti i ricorsi presentati e pertanto la fattispecie del silenzio rigetto non si è mai verificata.

3.2 I ricorsi nel 2006 e nel 2007 e il loro esito

La nuova formulazione della legge n. 241 del 1990 e il nuovo regolamento di attuazione rendono più agile e spedito il procedimento per l'accesso ai documenti amministrativi, nonché particolarmente snello il procedimento di decisione della Commissione per ricorsi presentati dai cittadini; ciò condurrà presumibilmente ad una riduzione del contenzioso per il tribunale amministrativo.

Peraltro la pubblicazione delle decisioni e dei pareri della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi costituisce un efficace strumento per diffondere il principio di trasparenza tra le amministrazioni e i cittadini. Le decisioni e i pareri infatti non soltanto costituiscono oggetto di pubblicazioni specifiche, ma sono consultabili sul sito web del Governo: (<http://www.governo.it/Presidenza/ACCESSO/index.html>).

Segnatamente la Commissione:

a) dichiara **irricevibile** il ricorso proposto tardivamente;

b) dichiara **inammissibile** il ricorso:


- proposto da soggetto non legittimato o comunque privo dell'interesse previsto dall'art. 22, comma 1, lettera b), della legge (per interessati si intendono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso);
- privo dei requisiti di cui al comma 3 (generalità del ricorrente; sommaria esposizione dei fatti; indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione) o degli eventuali allegati indicati al comma 4 (provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto; ricevute dell'avvenuta spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso);
- per incompetenza;

c) dichiara la **cessata materia del contendere tra le parti**, ove tale evento si sia verificato (ad esempio per rinuncia o per consentito accesso);

d) esamina nel merito e decide il ricorso, accogliendolo o rigettandolo, in ogni altro caso.

Va segnalato che la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta di accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.

Figura 2: l'andamento delle decisioni sui ricorsi negli anni 2006 e 2007




Nella figura 2 l'esito dei ricorsi nel 2006 e nel 2007 è stato messo a confronto.

L'andamento delle due curve è simile, ciò significa che la tendenza per i ricorsi accolti, respinti e considerati irricevibili è omogenea per i due anni considerati.

Si nota tuttavia un picco per i ricorsi considerati inammissibili. Come sopra evidenziato, l'inammissibilità è dichiarata in una pluralità di fattispecie (ricorso presentato prima della scadenza del termine di 30 giorni dalla richiesta di accesso, incompetenza della Commissione, documenti di cui si chiede l'ostensione non adeguatamente specificati e individuati).

La quantità di ricorsi respinti nel 2007 è pressoché coincidente con quella del 2006, nonostante il totale dei ricorsi sia triplicato in termini quantitativi (non percentuali) rispetto ai ricorsi respinti nel 2006. Ciò potrebbe essere un indizio del fatto che le questioni sottoposte alla Commissione siano state analizzate preventivamente e non abbiano nella maggior parte dei casi carattere dilatorio. La pubblicazione dei pareri e delle decisioni sul sito *web* del governo potrebbe essere un altro fattore che ha contribuito ad orientare i cittadini nella proposizione dei ricorsi.

Figura 3: esito dei i ricorsi nel 2007

La figura 3 mostra che la percentuale dei ricorsi respinti nel merito è piuttosto ridotta (8%) rispetto alla percentuale dei ricorsi accolti (41%). Considerevole è invece la proporzione di ricorsi respinti per vizi procedurali (irricevibilità, inammissibilità), che rappresenta circa il 30%. Nella maggior parte dei casi la Commissione ha rilevato la mancanza di legittimazione o dell'interesse a ricorrere, poiché in capo al soggetto ricorrente deve essere comunque individuato un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso³. In altri casi, il ricorso non è accompagnato dai documenti necessari per identificare l'atto (la copia del provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto) o dalle notifiche ai controinteressati, ovvero è stato proposto tardivamente⁴.

³ Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b), della legge 241 del 1990 per «interessati», si intendono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

⁴ In base all'art. 12 commi 3 e 4 del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, il ricorso contiene: a) le generalità del ricorrente; b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso; c) la sommaria esposizione dei fatti; d)

Indicativa appare anche la percentuale di ricorsi per i quali viene dichiarata cessata la materia del contendere (8%). Ciò evidenzia che in un significativo numero di casi le amministrazioni procedono all'esibizione dei documenti richiesti dal ricorrente, adeguandosi in anticipo ad una pronuncia della Commissione favorevole all'accesso.

Minore (3% del totale), e probabilmente destinata a decrescere con il passare del tempo, è invece la percentuale di ricorsi in cui la Commissione dichiara la sua incompetenza, in quanto il documento impugnato è di competenza di un'amministrazione territoriale. In questi casi infatti il ricorso per l'accesso al documento deve essere presentato al difensore civico competente per ambito territoriale.

Esigua è infine la percentuale di pareri che la Commissione decide di trattare come ricorsi, diversamente da quanto avvenuto nel 2006: nel corso del 2006 infatti la decisione di trattare i ricorsi come pareri è derivata dal fatto che a causa della discrasia temporale tra l'entrata in vigore della legge dell'11 febbraio 2005 n. 15 e l'entrata in vigore del regolamento del 12 aprile 2006 n. 184, i ricorsi presentati dopo l'entrata in vigore della legge, ma prima dell'entrata in vigore del regolamento, sarebbero stati considerati inammissibili, in mancanza dei requisiti previsti dall'art. 12 del D. P. R. n. 184. In modo da orientare i cittadini e le amministrazioni, la Commissione decise comunque tali ricorsi, considerandoli come richieste di pareri. Tale esigenza è venuta meno nel corso del 2007, quando l'attività della Commissione è entrata a regime.

3.3 I ricorsi alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi e le amministrazioni resistenti

Da una breve analisi dei ricorsi trattati dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, durante il 2007, soffermando l'attenzione in primo

l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione. 4. Al ricorso sono allegati: a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto; b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso.

luogo sulla natura dei soggetti resistenti, si evince che questi sono riconducibili essenzialmente a due principali categorie.

La prima, ben definita e circoscritta, è individuabile nelle amministrazioni centrali (e dunque nei ministeri) intese come le strutture di vertice di una branca dell'amministrazione statale (52 per cento, rispetto al totale dei ricorsi pervenuti). In questa categoria sono state inserite anche le strutture e i dipartimenti periferici che dipendono dal singolo dicastero (in questo senso, le aziende sanitarie locali⁵ o le direzioni provinciali del lavoro sono ricomprese, rispettivamente, nel ministero della salute e nel ministero del lavoro e previdenza sociale).

La seconda categoria invece è di natura composita e ricomprende vari enti pubblici, istituti, associazioni, consorzi e società; taluni di questi organismi sono di interesse nazionale (come, ad esempio, gli istituti INPS, INPDAP, INAIL) mentre altri hanno un'influenza ed una competenza strettamente locale (si pensi agli ordini professionali a livello provinciale o agli enti consorzi di bonifica).


Nel 2007, questa seconda categoria di soggetti resistenti è stata chiamata in causa in 100 ricorsi, mentre la prima categoria (quella dei ministeri) è stata oggetto di 181 ricorsi alla Commissione. Queste due categorie di soggetti resistenti coprono insieme circa il 78 % dei ricorsi presentati alla Commissione.

Un'osservazione più approfondita meritano i ricorsi contro le amministrazioni del c.d. comparto sicurezza, ed in particolare Arma dei carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza.


Nello specifico, queste tre amministrazioni sono una presenza relativamente esigua ma costante nelle sedute della Commissione; su un complesso di 50 ricorsi inoltrati nel periodo preso in esame 28 interessano l'Arma dei carabinieri, 14 la Polizia di Stato e 8 la Guardia di Finanza.

Nella figura che segue si riepilogano i soggetti resistenti interessati dai ricorsi.

⁵ Si segnala che nel corso del 2008 la Commissione ha cambiato orientamento in merito alla competenza sui ricorsi avverso i dinieghi all'accesso delle ASL, affermando la competenza del difensore civico competente per ambito territoriale.

Figura 4: amministrazioni resistenti rispetto al totale dei ricorsi

Come si può notare, la maggior parte delle amministrazioni resistenti è costituita dalle amministrazioni centrali, ma non mancano ricorsi nei confronti degli enti locali, per i quali la Commissione deve rilevare la sua incompetenza.

Figura 5: ricorsi suddivisi per amministrazioni statali resistenti

In questo quadro, si evidenzia come, tra le amministrazioni centrali, il Ministero della pubblica istruzione che conta il maggior numero di dipendenti, è l'amministrazione contro la quale sono diretti il maggior numero di ricorsi, seguito dal Ministero della difesa, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero del lavoro. Le richieste di accesso rivolte al Ministero della pubblica istruzione e al Ministero della difesa hanno ad oggetto, nella maggior parte dei casi, documenti necessari per la tutela in un giudizio di impugnazione del risultato di concorsi e di graduatorie.

4. Le funzioni consultive, di proposta e di impulso della Commissione

Non meno rilevanti tuttavia, ai fini della concreta conoscibilità dell'azione amministrativa, sono le funzioni consultive, di proposta e di impulso.

La Commissione esprime pareri su quesiti, istanze e regolamenti, al fine di assicurare che i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto di accesso siano applicate in modo uniforme sul territorio nazionale, propone al governo le modifiche ai testi legislativi e regolamentari e interviene presso le pubbliche amministrazioni per garantire la trasparenza.

4.1 Interventi della Commissione

Nel corso dell'anno sono pervenute 5 richieste di intervento, da parte di privati, per avere riscontro alle proprie richieste di accesso.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è intervenuta ai sensi dell' art. 27, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, attraverso l'inoltro di una propria nota alle relative Amministrazioni competenti, indicando l'obbligo di riferire alla Commissione in merito alle problematiche segnalate in materia di accesso entro trenta giorni dal ricevimento della nota medesima.

Sul punto va evidenziato come le richieste di intervento siano volte essenzialmente a garantire trasparenza e chiarezza nell'operato delle amministrazioni locali e periferiche.

4.2 I pareri

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, la Commissione esprime pareri, per finalità di coordinamento dell'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e per garantire l'uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'articolo

24, comma 2, della legge n. 241 del 1990⁶, nonché, ove ne sia richiesta, su quelli attinenti all'esercizio del diritto di accesso.

In linea generale, le amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali e gli enti pubblici hanno rivolto istanze alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sui soggetti legittimati, sul tipo di documenti e di dati accessibili, sulle modalità per garantire l'accesso. Le istanze riguardano in maniera pressoché omogenea tutte le amministrazioni pubbliche.

⁶ Art. 24, Esclusione dal diritto di accesso

1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;


b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

Figura 6: i pareri resi dalla Commissione suddivisi in base alle amministrazioni coinvolte.



Dalla figura n. 6 emerge che la maggior parte delle istanze sull'interpretazione del diritto di accesso, riguarda gli enti locali (in particolare i comuni).

Ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", infatti: *"Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese."*


2. *Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.*

3. *Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni”.*

La legge garantisce quindi la massima trasparenza all'azione delle amministrazioni comunali e provinciali in coerenza con il principio di sussidiarietà. Infatti il principio di trasparenza deve essere assicurato al livello decisionale più vicino ai cittadini, in modo da consentire un ampio grado di controllo e partecipazione democratici.

L'art. 22, comma 2 della legge n. 241 del 1990 stabilisce infatti che: *“L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela”.*

Le istanze sono nella maggior parte dei casi rivolte alla Commissione dall'amministrazione comunale, ma non mancano casi di richiesta di parere di privati cittadini. In genere tale richiesta precede il ricorso contro il diniego di accesso, che però nel caso delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali deve essere inoltrata al difensore civico competente per ambito territoriale.

Figura 7: Pareri sull'accesso dei consiglieri di Regioni ed enti locali


La figura 7 mostra che sul totale dei pareri resi agli enti locali la proporzione più rilevante riguarda l'accesso dei consiglieri comunali. Ai sensi del c. 2 dell'art. 43 del d. lgs. 18-8-2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali": *"I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato"*.

In generale, seguendo l'ormai costante indirizzo del Consiglio di Stato⁷, la Commissione ha interpretato il diritto all'accesso nella sua più ampia portata, poiché lo ha ritenuto esercitabile nei confronti di tutti gli atti e le informazioni in possesso dell'amministrazione, compresi i documenti rappresentativi di mera attività interna dell'amministrazione, a prescindere dal fatto che essi siano stati o meno concretamente utilizzati ai fini dell'attività con rilevanza esterna. Infatti l'interesse che si vuole tutelare è quello di consentire al consigliere comunale la

⁷ Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3825/02; n. 820/96; Sez. VI, n. 22/99; Sez. V n. 3253/00

possibilità di poter ricostruire l'iter logico- procedimentale attraverso il quale si formano le determinazioni della Giunta; il diritto di accesso è, quindi, esteso agli atti preparatori, propedeutici alla emanazione del provvedimento finale, in modo da rendere possibile una valutazione in ordine alla correttezza dell'operato dell'amministrazione.

L'amministrazione inoltre è tenuta a sopportare le spese di riproduzione, a differenza di quanto avviene nella richiesta di accesso di privati cittadini. Tuttavia, anche l'esercizio di questo diritto da parte del consigliere comunale e provinciale deve essere temperato con il diritto alla *privacy*, pur già tutelato dall'obbligo del consigliere di rispettare il segreto d'ufficio; in qualche caso pertanto si richiede l'oscuramento di dati sensibili. La richiesta di accesso del consigliere deve essere compatibile con il funzionamento dell'ufficio, per cui è ipotizzabile anche un differimento o un accesso frazionato, in modo tale che l'esercizio del diritto di accesso non interferisca con il normale svolgimento delle attività dell'amministrazione.

Figura 8: pareri sui regolamenti

Una parte rilevante dell'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi consiste nel rendere pareri sui regolamenti adottati dalle amministrazioni per garantire l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. La Commissione può dichiarare la conformità del parere alla normativa vigente in materia di accesso ed esprimere parere favorevole. In alcuni casi, il parere favorevole è condizionato all'adozione di modifiche alle disposizioni del regolamento, in altri, la Commissione suggerisce di espungere alcune disposizioni, quando siano considerate superflue o ripetitive della disciplina legislativa in vigore. Come si evince dalla figura 8, nel corso del 2007, i pareri sui regolamenti hanno rappresentato l'11 per cento dell'attività consultiva della Commissione.

5. Il diritto di accesso in materia ambientale

La normativa comunitaria e nazionale hanno garantito la più ampia tutela del principio di trasparenza nell'accesso alle informazioni che riguardano l'ambiente. La materia ambientale è stata oggetto di numerosi interventi e di un'opera complessiva di riordino e di razionalizzazione delle procedure attraverso l'approvazione del d. lgs 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), modificato con il d. lgs. 16-1-2008 n. 4.

In attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, il d. lgs. 19 agosto 2005 n. 195 ha lo scopo di *“a) garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio; b) garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”*

Con l'art. 3 del decreto legislativo n. 195 del 2005 è stata ampliata la categoria dei soggetti legittimati ad ottenere informazioni ambientali: *“L'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse”*. L'art. 3 del decreto legislativo n. 195 stabilisce i termini per l'accesso alle informazioni ambientali e ne definisce il tipo, il formato e le modalità di diffusione⁸.

⁸ 2. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 5 e tenuto conto del termine eventualmente specificato dal richiedente, l'autorità pubblica mette a disposizione del richiedente l'informazione ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l'entità e la complessità della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso l'autorità pubblica informa tempestivamente e, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano.

3. Nel caso in cui la richiesta d'accesso è formulata in maniera eccessivamente generica l'autorità pubblica può chiedere al richiedente, al più presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propria

Infine l'art. 3 del d. lgs. 16-1-2008 n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", inserendolo nel d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rafforza il principio del diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo, stabilendo che: *"In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale"*.

Riguardo a quest'ultimo intervento del legislatore, le decisioni del giudice amministrativo e della Commissione hanno avuto un ruolo non secondario.

Nelle sue attività, la Commissione ha tenuto conto delle innovazioni legislative e giurisprudenziali sia riferite all'individuazione dei soggetti legittimati all'accesso, sia alla nozione di informazione ambientale. del 2007. La disciplina di accesso in materia ambientale dell'art. 3 del d. lgs. 195/2005 è stata quindi interpretata come normativa speciale, rispetto al regime generale previsto nella l.

collaborazione, anche attraverso la fornitura di informazioni sull'uso dei cataloghi pubblici di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero può, se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c).

4. Nel caso in cui l'informazione ambientale è richiesta in una forma o in un formato specifico, ivi compresa la riproduzione di documenti, l'autorità pubblica la mette a disposizione nei modi richiesti, eccetto nel caso in cui:

a) l'informazione è già disponibile al pubblico in altra forma o formato, a norma dell'articolo 8, e facilmente accessibile per il richiedente;

b) è ragionevole per l'autorità pubblica renderla disponibile in altra forma o formato.

5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), l'autorità pubblica comunica al richiedente i motivi del rifiuto dell'informazione nella forma o nel formato richiesti entro il termine di 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa.

6. Nel caso di richiesta d'accesso concernente i fattori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), l'autorità pubblica indica al richiedente, se da questi espressamente richiesto, dove possono essere reperite, se disponibili, le informazioni relative al procedimento di misurazione, ivi compresi i metodi d'analisi, di prelievo di campioni e di preparazione degli stessi, utilizzato per raccogliere l'informazione ovvero fa riferimento alla metodologia normalizzata utilizzata.

7. L'autorità pubblica mantiene l'informazione ambientale detenuta in forme o formati facilmente riproducibili e, per quanto possibile, consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici".

n. 241 del 1990, poiché amplia il novero dei soggetti legittimati all'accesso e il contenuto delle cognizioni accessibili.

La Commissione ha ritenuto che le istanze per l'accesso debbano essere accolte, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 1, d. lgs. n. 195, 19 agosto 2005, per cui *“l'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse”*.

Quanto agli atti accessibili, facendo riferimento alla giurisprudenza prevalente in materia⁹, la Commissione ha ribadito che per l'accesso agli atti del procedimento amministrativo in materia di tutela ambientale non è necessaria la puntuale indicazione degli atti, *“ma è sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto, che deve essere specificato, per costituire in capo all'amministrazione l'obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dall'istanza, elaborarle e comunicarle al richiedente”*. Infatti l'art. 3 del d. lgs. n. 195/2005 estende il contenuto delle notizie accessibili alle *“informazioni ambientali”*, comprese le informazioni che devono ancora essere elaborate dall'amministrazione; ciò assicura al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall'art. 22 l. n. 241/1990, che invece è oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell'amministrazione¹⁰. A parere della Commissione inoltre, la documentazione richiesta non può essere ritenuta inaccessibile, neanche a fronte dell'opposizione dell'ente controinteressato, poiché nel bilanciamento degli interessi contrapposti è prevalente, quale diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), il diritto di difesa di interessi collettivi e diffusi in materia ambientale. Secondo la più recente giurisprudenza infatti¹¹, il diritto di accesso deve prevalere rispetto al diritto alla riservatezza, quando esso è rivolto a garantire il diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale, così come sancito dall'art. 24 Cost. L'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che

⁹ T.A.R. Lazio, Sez. III ter - 28 giugno 2006, n. 5272

¹⁰ La Commissione ritiene che la VIA (Valutazione di impatto ambientale) possa rientrare tra le *“informazioni ambientali”* di cui al d. lgs. 19 agosto 2005, n. 195, e come tale sia accessibile.

¹¹ T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923

“deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

In un caso, ad esempio, la Commissione, accogliendo un ricorso contro il diniego all’accesso ai documenti relativi agli “Interventi per la sistemazione idrogeologica”, presentato dal Comitato Civico per la Salvaguardia Ambientale e Storico-Artistica al Commissario di governo, ha considerato tale richiesta come esercizio del diritto d’accesso all’informazione ambientale. Infatti è stato sottolineato che per “informazione ambientale”, di cui al d. lgs. 195/05, deve intendersi qualsiasi “informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:

1) lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria, l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;

2) fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente, individuati al numero 1);

3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;

4) le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale;

5) le analisi costi – benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell’ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);

6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il

paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3).”

L'informazione può essere richiesta da qualsiasi persona fisica o ente senza che questi debba dichiarare il proprio interesse, ad ogni autorità pubblica che ne abbia il possesso “in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta”¹².

Pertanto, mentre generalmente il diritto d'accesso postula sempre un accertamento concreto dell'esistenza di un interesse differenziato della parte che richiede i documenti, nel caso dell'accesso ambientale i più ampi confini garantiti configurano una peculiare posizione del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. L'accessibilità all'informazione ambientale è quindi concepita come uno strumento di garanzia per un controllo sociale diffuso sulla qualità dell'ambiente.

Anche la nozione di documento amministrativo ostensibile risulta ampliata dalla normativa e dalla giurisprudenza. Il diritto all'informazione si estende infatti a qualsiasi misura amministrativa che incide sull'ambiente e a qualsiasi atto e attività anche informale della pubblica amministrazione¹³.

¹² Si veda anche la giurisprudenza del T.A.R. Veneto, Sez. III, 7 febbraio 2007, n. 294.

¹³ Si veda Caringella F., Garofoli R., Sempreviva M., (2007), L'accesso ai documenti amministrativi, Milano Giuffrè, p. 57 e ss.

6. Il diritto d'accesso nel contesto internazionale

Le organizzazioni internazionali hanno promosso la piena applicazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, incoraggiando gli Stati membri a rendere accessibili i documenti e le informazioni in possesso dell'amministrazione. A questo riguardo, si possono ricordare la Convenzione delle Nazioni Unite sull'accesso alle informazioni, la partecipazione pubblica al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia di ambiente (Convenzione di Aarhus, del 25 giugno 1998), il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio della Comunità europea n. 1049 / 2001 relativo all'accesso dei cittadini ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione.

Nel trattato sull'Unione europea la trasparenza costituisce infatti un principio fondamentale che guida l'azione amministrativa degli organi dell'Unione europea¹⁴.

I principi di trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accesso agli atti sono divenuti così parte dell'*acquis communautaire* e rappresentano a tutti gli effetti principi costituzionali riconosciuti da tutti gli Stati membri. La disposizione del Trattato che riguarda l'accesso ai documenti degli organi o delle istituzioni della Comunità europea da parte dei cittadini si attua anche attraverso il regolamento 1049 del 2001. L'art 2 del regolamento stabilisce che: “1. *Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha un diritto d'accesso ai documenti delle istituzioni, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel presente regolamento.*”

¹⁴ Ai sensi dell'art. 15 del trattato di Amsterdam infatti (ex articolo 255 del TCE):

“1. *Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile. (...)*

3. *Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma del presente paragrafo. (...)*”

Sull'interpretazione del diritto garantito dall'art. 2 del regolamento 1041 del 2001 si è pronunciata anche la Corte di Giustizia delle Comunità europee che ha stabilito: "Sulla decisione di diniego di accesso ai documenti amministrativi formulata dal Consiglio delle Comunità europee, in base a una delle eccezioni relative all'interesse pubblico di cui all'art. 4 n. 1 lett. a), del regolamento Parlamento e Cons. C.E. 30 maggio 2001 n. 1049, il giudice comunitario deve limitarsi al controllo di legittimità alla verifica dell'osservanza delle norme di procedura e di motivazione, dell'esattezza dei fatti materiali, nonché dell'assenza, sia di un errore manifesto nella valutazione dei medesimi, sia di uno sviamento di potere"¹⁵.

Per facilitare l'accesso alle informazioni e ai documenti in possesso degli organi della Comunità europea e risolvere eventuali controversie in materia, è stato inoltre istituito un Mediatore europeo e nel 2005 è stato adottato un codice europeo di buona condotta amministrativa¹⁶.

Nell'ambito del Consiglio d'Europa sono in corso i negoziati per una Convenzione europea sull'accesso ai documenti pubblici. Nel caso venisse approvata, la Convenzione sarebbe il primo strumento internazionale obbligatorio a sancire un diritto generale d'accesso ai documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche. A partire dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950, vi sono state infatti numerose raccomandazioni del Comitato

¹⁵ Sentenza n. 266 del 1 febbraio 2007; sul diritto di accesso vi sono anche numerose sentenze del tribunale di primo grado.

¹⁶ Si vedano gli art. 22 e 23 del codice europeo di buona condotta amministrativa. Articolo 22 (Richieste di informazioni): 1. Qualora sia competente per la materia in questione, il funzionario fornisce a membri del pubblico le informazioni richieste. Il funzionario fa in modo che le informazioni comunicate siano chiare e comprensibili.

2. Qualora una richiesta di informazioni orale sia troppo complessa o troppo estesa, il funzionario invita l'interessato a formulare la propria domanda per iscritto.

3. Se un funzionario, per motivi di riservatezza, non può fornire le informazioni richieste, egli, conformemente all'articolo 18 del presente Codice, indica all'interessato i motivi per i quali non può comunicare le informazioni.

4. Per richieste di informazioni su questioni per le quali non è competente, il funzionario indirizza il richiedente alla persona competente indicandogli nome e numero di telefono. Per richieste di informazioni riguardanti un'altra istituzione od organismo comunitario, il funzionario indirizza il richiedente a tale istituzione od organismo.

5. In funzione dell'oggetto della richiesta, il funzionario indirizza, se del caso, il richiedente al servizio dell'istituzione competente a fornire informazioni al pubblico.

Articolo 23 (Richieste di accesso del pubblico a documenti): "Il funzionario tratta le richieste di accesso ai documenti di maniera conforme alle norme adottate dall'istituzione ed ai principi generali e ai limiti enunciati nel regolamento (CE) n 1049/2001. Se il funzionario non può ottemperare a una richiesta orale di accesso a documenti, egli invita il cittadino a formulare tale richiesta per iscritto.

dei ministri sull'accesso alle informazioni e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni¹⁷. Il Comitato direttivo per i diritti dell'uomo, incaricato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa di redigere la Convenzione sull'accesso ai documenti amministrativi, ha individuato una base minima di tutela con disposizioni obbligatorie in materia di accesso, indicando anche alcune buone prassi applicative. Sono stabiliti anche meccanismi di controllo al fine di monitorare l'applicazione del diritto d'accesso ai documenti amministrativi. La bozza di Convenzione adottata dal Comitato direttivo per i diritti dell'uomo deve essere sottoposta al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

¹⁷ In particolare si veda la Raccomandazione (2002)2 sull'accesso ai documenti pubblici. Altri strumenti sono stati la Raccomandazione (81)19 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sull'accesso alle informazioni in possesso delle autorità pubbliche e la Dichiarazione del Comitato dei Ministri sulla libertà d'espressione e di informazione. Si vedano pure la Raccomandazione (91)10 sulla comunicazione a terzi di dati personali in possesso di pubbliche amministrazioni, la Raccomandazione (97)18 sulla protezione dei dati personali trattati a fini statistici, la Raccomandazione (2000)10 sui codici di comportamenti dei pubblici impiegati, la Raccomandazione (2000)13 sulla politica europea in materia di comunicazione e archivi e la Raccomandazione (2007)7 sulla buona amministrazione.

7. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi e il Garante per la protezione dei dati personali

In caso di trattamento pubblico di dati personali, il diritto di accesso ed il diritto alla riservatezza devono essere contemperati¹⁸ ed è quindi previsto un coordinamento tra la Commissione per l'accesso ed il Garante per la protezione dei dati personali, mediante il meccanismo della richiesta di parere obbligatorio, ma non vincolante. Infatti, il comma 4 dell'art. 25 della legge 241 del 1990 stabilisce: *“Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione”*.

Perciò, nei ricorsi presentati innanzi alla Commissione può essere richiesto il parere al Garante, e nel caso di ricorso presentato al Garante, può essere richiesto il parere alla Commissione.

Nel 2007 la Commissione ha fatto rinvio all'autorizzazione del Garante in quattro occasioni.

¹⁸ In particolare l'art. 22 della legge n. 241 del 1990 stabilisce che per controinteressati devono intendersi tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

In tre casi si trattava di pareri su una richiesta di accesso di un consigliere comunale ad atti giudiziari. La Commissione sottolineando che il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è disciplinato dall'art. 21 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) secondo cui: "Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili", ha ritenuto che l'autorizzazione del Garante fosse necessaria per l'accesso agli atti in questione.

Per ciò che riguarda l'accesso dei consiglieri comunali ai dati e documenti in possesso del Comune, il Garante per la protezione dei dati personali ha precisato che l'accesso a dati sensibili da parte dei consiglieri è consentito, in base all'art. 65 comma 4 lett. b del Codice in materia di protezione dei dati personali, quando è strettamente necessario alla funzione di controllo, di indirizzo politico, di sindacato ispettivo e di altre forme di accesso a documenti riconosciute dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per consentire l'espletamento di un mandato elettivo. Perciò i dati acquisiti devono essere utilizzati per le sole finalità pertinenti al mandato, rispettando il dovere di segreto nei casi specificamente determinati dalla legge e i divieti di divulgazione dei dati personali (si pensi al divieto contenuto nell'art. 22, comma 8 del Codice per la protezione dei dati personali che stabilisce il divieto di divulgazione di dati idonei a rivelare lo stato di salute).

Poiché l'amministrazione è in possesso di tutti gli elementi necessari alla ponderazione dell'istanza di accesso, sarà l'amministrazione stessa, destinataria della richiesta del consigliere comunale, ad accertare se la posizione di pretesa all'informazione *ratione officii* è qualificata, a verificare, nel caso della richiesta di accesso presentata ai sensi degli art. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'interesse e i motivi sottesi alla relativa istanza, e infine a valutare la sussistenza di una delle ragioni per le quali il documento può essere sottratto alla conoscibilità del richiedente. Le scelte dell'amministrazione sono sindacabili di

fronte al tribunale amministrativo regionale o al difensore civico competente per ambito territoriale¹⁹.

La Commissione ha altresì ritenuto necessario il parere del Garante in una richiesta di accesso a documenti relativi alla realizzazione di un impianto di rigassificazione, poiché l'esibizione dei documenti e l'eventuale diffusione di documentazione specifica e di natura tecnica, mantenuta riservata dalla stessa parte controinteressata per ovvie ragioni di natura concorrenziale, poteva pregiudicare la tutela dei diritti economici e commerciali di una terza parte estranea alle parti in causa.

¹⁹ Si veda la relazione al Parlamento per il 2006 e da ultimo la nota del 28 aprile 2008.

8. La Commissione per l'accesso e il silenzio o l'inerzia della pubblica amministrazione

Nel corso dei *plenum* del 2007, è emerso il tema dell'interferenza tra il silenzio rigetto in materia di accesso agli atti amministrativi, ex art. 25 della legge n. 241 del 1990 e la tutela penale ai sensi dell'art. 328 c.p. "rifiuto di atti d'ufficio. Omissione". Invero, le questioni sono riconducibili a due fattispecie e cioè il caso del silenzio rigetto sulla richiesta di accesso di cui all'art. 25 comma 4 e quello dell'inerzia della pubblica amministrazione a seguito di una pronuncia della Commissione favorevole all'accesso.

L'art. 25, comma 4, della l. n. 241 del 1990 prevede che decorsi trenta giorni dalla richiesta di accesso, questa si intende respinta. Contro le determinazioni di diniego espresso o tacito o differimento dell'accesso, entro trenta giorni, può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale, alla Commissione per l'accesso o al difensore civico competente per ambito territoriale. Il silenzio dell'amministrazione è stato perciò equiparato dal legislatore al provvedimento di reiezione.

Il termine di trenta giorni potrebbe però potrebbe anche essere configurato come una condotta omissiva, rilevante ai sensi dell'art. 328, comma 2, del codice penale.

Infatti l'art. 328 c. p. stabilisce che: *"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.*

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino

a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa”.

Sul rapporto tra quanto stabilito dall’art. 25 comma 4 della legge n. 241 del 1990 e dall’art. 328, comma 2, del c. p. si sono affermate due opposte interpretazioni giurisprudenziali. Secondo quella condivisa dalla Procura della Repubblica di Roma, il fatto che sia previsto un rimedio contro il silenzio non elimina la rilevanza penale del comportamento, quindi la qualificazione del silenzio come rifiuto non esclude la rilevanza penale della condotta omissiva dell’amministrazione²⁰. In base a tale interpretazione, ogniqualvolta venisse impugnato un silenzio – rifiuto, la Commissione dovrebbe provvedere, oltreché alla decisione, anche alla trasmissione di un rapporto alla competente Procura della Repubblica. Il che sembrerebbe francamente eccessivo.

Secondo altra giurisprudenza (che sembra più ragionevole), il silenzio qualificato dell’amministrazione, da interpretare anche alla luce del principio di certezza e non contraddittorietà dell’ordinamento generale, escluderebbe l’antigiuridicità della condotta omissiva, poiché la formazione del silenzio rifiuto equivarrebbe al compimento dell’atto²¹. La qualificazione espressa da parte della legge varrebbe come causa di esclusione dell’antigiuridicità del comportamento del funzionario responsabile del procedimento di accesso.

La delicatezza della questione e le sue complesse implicazioni, eccedenti la dimensione meramente giuridica, hanno peraltro indotto la Commissione a chiedere il parere del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, allo stato in corso di emanazione.

²⁰ Si veda Cassazione penale, sez. VI, 27 febbraio 1997, n. 1672 e 15 maggio 2001, n. 24567: “la natura di mera *factio iuris* del silenzio rigetto di cui all’art. 25 della legge n. 241 del 1990, non può considerarsi equipollente all’atto che il funzionario avrebbe dovuto adottare in base all’art. 328 comma 2, ma è un mero accorgimento che legittima esclusivamente l’interessato all’impugnativa giudiziale”.

²¹ Si veda Cassazione penale, sez. VI, 6 ottobre 1998 e 11 dicembre 1998, n. 12977: “il reato è da escludere quando la mancata risposta alla richiesta del privato e nel termine previsto dalla norma penale dà luogo a silenzio rifiuto, perché questo equivale, sia pure come presunzione, al compimento dell’atto.

9. L'interpretazione del principio di trasparenza attraverso le decisioni più significative della giurisprudenza e della Commissione

Le funzioni attribuite alla Commissione contribuiscono allo sviluppo della concreta definizione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, precisandone la natura giuridica, le posizioni legittimanti, l'oggetto, i limiti e il temperamento con altre situazioni giuridicamente tutelate, come il diritto alla riservatezza. Nell'attuazione del principio di chiarezza e trasparenza dell'azione amministrativa un apporto non marginale è stato dato altresì dalla giurisprudenza. Qui di seguito si riportano i contributi giurisprudenziali e le posizioni della Commissione, nel corso del 2007, riferite ad alcune tematiche più rilevanti in materia di accesso.

a. La legittimazione ad esercitare l'accesso

La Commissione ha più volte specificato quanto stabilito dall'art. 22 della l. 241 del 1990, secondo cui sono soggetti interessati: *“tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”*.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. La richiesta deve perciò essere fondata su interesse personale e concreto e non su mera curiosità²².

²² Parere formulato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella riunione del 19 aprile 2007 su richiesta della presidenza del Consiglio dei ministri – Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il principio della trasparenza amministrativa accolto dall'ordinamento non è affatto assoluto e incondizionato, ma subisce alcuni temperamenti, basati sulla limitazione dei soggetti attivi del diritto di accesso. La posizione legittimante l'accesso è costituita da una situazione giuridicamente rilevante e dal collegamento qualificato tra questa posizione sostanziale e la documentazione di cui si pretende la conoscenza; una semplice riunione di soggetti non legittimati all'accesso ad esempio non può creare di per sé creare la legittimazione in capo alla riunione stessa²³.

Tuttavia la qualificazione si atteggia diversamente a seconda del tipo di documenti richiesti o alla posizione del richiedente. L'accesso esoprocedimentale è stato distinto dall'accesso endoprocedimentale, in quest'ultimo caso infatti il soggetto che partecipa alla procedura amministrativa è portatore di un interesse *ex se* differenziato rispetto a quello della generalità, in funzione della tutela di una posizione che sicuramente ha rilevanza giuridica e non è perciò obbligato a motivare la sua istanza di accesso²⁴.

Pure semplificata appare la posizione di chi chieda l'accesso ad atti pubblicati, poiché nel caso di istanza di accesso, in primo luogo, non è necessario effettuare il riscontro, sull'interesse diretto concreto e attuale del richiedente. Inoltre, non è necessario, nel caso vi siano controinteressati sempre relativamente a documenti oggetto di affissione all'albo, effettuare la comunicazione di cui all'art. 3 del D. P. R. n. 184/06,²⁵.

La legge stabilisce limiti più o meno restrittivi al principio di trasparenza in relazione al bilanciamento dei vari interessi per i cittadini, sia singoli che associati, specialmente a livello locale, in coerenza con il principio di sussidiarietà. Il decreto legislativo n. 267 del 2000 garantisce una forma di accesso particolarmente penetrante ai consiglieri comunali e provinciali. L'interesse del consigliere comunale ad ottenere determinate informazioni o copia di specifici atti detenuti dall'amministrazione civica non si presta infatti ad alcuno

²³ Ricorso di una associazione spontanea di cittadini "scandalo italiano" contro Sviluppo Italia Basilicata deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi il 17 settembre 2007

²⁴ Ricorso di un privato contro il comando regione dei carabinieri deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi il 15 ottobre 2007.

²⁵ Parere formulato su richiesta del comune di San Miniato nella riunione del 12 febbraio 2007

scrutinio di merito da parte degli uffici interpellati, in quanto, sul piano oggettivo, esso ha la medesima latitudine dei compiti di indirizzo e controllo riservati al Consiglio comunale. Il consigliere può richiedere qualunque “informazione”, anche riservata, senza incontrare limitazioni neppure in relazione alla natura dell’atto richiesto, data la sussistenza del vincolo al segreto d’ufficio che grava sempre sul componente dell’organo elettivo²⁶. In definitiva, il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni; l’esistenza e l’«attualità» dell’interesse che sostanzia la speciale *actio ad exhibendum* devono ritenersi presunte *juris et de jure* dalla legge, in ragione della natura politica e dei fini generali connessi allo svolgimento del mandato affidato dai cittadini elettori ai componenti del Consiglio comunale²⁷.

Il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell’organo collegiale ma, essendo riferito all’espletamento del mandato, riguarda l’esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell’efficacia dell’operato dell’amministrazione comunale

Data la particolare vicinanza tra cittadino ed ente locale, il diritto di accesso dei cittadini agli atti amministrativi del Comune può essere esercitato anche in assenza di un interesse rilevante e qualificato all’ostensione, in linea con la disciplina contenuta nell’art. 10, d. lgs. n. 267 del 2000, il quale, di tale profilo non fa menzione, a differenza di quanto previsto per le amministrazioni statali dall’art. 22, legge n. 241 del 1990²⁸. Ad esempio il soggetto rappresentante di un gruppo portatore di interessi diffusi che abbia partecipato al procedimento per il parere di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune, ha diritto all’accesso all’autorizzazione e ad eventuali documenti ad essa allegati²⁹.

Le associazioni d’altronde sono considerate soggetti portatori di interessi. La Commissione ha in più decisioni riconosciuto ai sindacati un interesse

²⁶ Parere formulato dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella riunione del 19 aprile 2007 su richiesta di un consigliere del comune di Villa s. Giovanni (VT)

²⁷ Si veda Consiglio di Stato, sezione V sentenza 22 febbraio 2007, n. 929

²⁸ Parere formulato dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella riunione del 19 aprile 2007 su richiesta del comune di Lauria (PZ).

²⁹ Ricorso presentato da un privato contro la Sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici di Milano deliberato il 15 ottobre 2007

giuridicamente rilevante all'accesso agli atti e ai documenti amministrativi, sia in relazione alla posizione di singoli iscritti, con necessaria esclusione di ogni ipotesi di pur potenziale conflitto di interessi, sia in relazione a un interesse proprio dell'organizzazione³⁰. Tuttavia, il diritto di accesso riconosciuto dalla l. n. 241 del 1990 anche agli enti esponenziali di interessi diffusi e collettivi postula la titolarità di un interesse ad accedere che sia riferibile all'organizzazione sindacale in quanto tale. Qualora invece l'associazione di categoria faccia valere un interesse non proprio, ma di singoli iscritti alla stessa, la legittimazione all'accesso va esclusa³¹.

Le organizzazioni sindacali non possono considerarsi titolari di un potere generale di controllo sulla attività amministrativa, idoneo a consentire comunque l'accesso a tutti i documenti amministrativi, altrimenti si verrebbe ad estendere la latitudine del diritto di accesso previsto dall'art. 22 della l. 7 agosto 1990 n. 241 fino a configurarlo come una sorta di azione popolare diretta a consentire una forma di controllo generalizzato sull'amministrazione. Il sindacato è legittimato all'accesso in relazione a interessi superindividuali quando il diritto di accesso è esercitato per garantire la trasparenza della condotta della pubblica amministrazione, al fine di salvaguardare un interesse giuridicamente rilevante, nonché concreto ed effettivo³².

b. Il diritto di accesso e gli enti o le attività di diritto privato

Particolarmente interessante è il tema dell'esperibilità del diritto di accesso nei confronti delle attività di diritto privato di enti pubblici o nei confronti di enti privati che svolgano attività di interesse pubblico.

Per ciò che concerne le attività e i soggetti nei confronti dei quali può essere esercitato il diritto di accesso, l'art. 22 stabilisce che:

“per «documento amministrativo», si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del

³⁰ Parere deliberato dalla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi il 9 luglio 2007 su richiesta del Sindacato Autonomo Infermieri

³¹ Ricorso della federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche contro il Ministero degli affari esteri – direzione generale cooperazione alla sviluppo deliberato il 15 ottobre 2007

³² T. A. R. Lazio sentenza n. 13349 - 28 novembre 2006

contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

per «pubblica amministrazione», si intendono tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.”.

L'art. 23 stabilisce poi che: *“Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24”.*

La giurisprudenza sul tema ha avuto orientamenti diversi. Inizialmente era emerso un orientamento restrittivo, che tendeva ad escludere il diritto di accesso quando un ente pubblico agisse con il diritto dei privati senza godere di potestà particolari o di situazioni di supremazia³³.

Infatti, secondo il Consiglio di Stato la *ratio* della norma era quella di garantire la correttezza e il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione e non dei soggetti privati. Il diritto di accesso era interpretato come correlato ad attività in cui l'amministrazione utilizzava un potere di supremazia. Infine, a giudizio del Consiglio di Stato si sarebbero dovute valutare le conseguenze del riconoscimento di tale principio, poiché un ente pubblico economico sottoposto al diritto di accesso si sarebbe trovato in una posizione deteriore rispetto agli operatori economici privati.

Successivamente, si è affermato un principio opposto³⁴, secondo cui devono ritenersi documenti amministrativi anche gli atti di diritto privato, in quanto da un lato, l'art. 22 non specifica il soggetto che forma gli atti (che potrebbero perciò provenire anche da privati ed essere utilizzati ai fini dell'attività

³³ Consiglio di Stato Sent. 5 giugno 1995 n. 412.

³⁴ Consiglio di Stato Sent. 4 febbraio 1997 n. 82

amministrativa) e dall'altro, l'art. 23 include tra i soggetti nei confronti dei quali si può esercitare il diritto di accesso i gestori di pubblici servizi.

L'attività della pubblica amministrazione è stata pertanto assoggettata allo scrutinio di "funzionalità" che interpreta i poteri riconosciuti alla pubblica amministrazione (sia di tipo autoritativo sia di tipo privatistico) come funzioni riconosciute per il soddisfacimento di interessi pubblici. Il Consiglio di Stato inoltre ha precisato che l'accesso non può essere riconosciuto in presenza di attività privatistica del tutto disancorata dall'interesse pubblico di settore, istituzionalmente affidato all'apparato amministrativo³⁵ e in più occasioni è stato ribadito che il regime giuridico dell'attività è irrilevante quando il fine perseguito è la cura di un interesse pubblico nel rispetto del canone dell'imparzialità³⁶.

Secondo la più recente giurisprudenza, l'attività amministrativa nei cui confronti i cittadini possono esercitare il diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e 23 l. 7 agosto 1990 n. 241, deve essere valutata ricomprendendo nel concetto di attività amministrativa non solo quella di diritto amministrativo, ma anche l'attività di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi, quando pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità derivante, anche sul versante soggettivo, dall'intensa conformazione pubblicistica³⁷.

Pertanto il fatto che l'attività si svolga in regime di concorrenza e attraverso atti di diritto privato non è sufficiente ad escludere l'accesso, poiché l'attività dei gestori di pubblici servizi, quando si manifesta nella gestione di interessi pubblici, è esercitata, oltre che nell'interesse proprio, anche per soddisfare quelli della collettività e ha quindi rilievo pubblicistico³⁸.

In questa linea la Commissione ha ritenuto che la disciplina del diritto di accesso si applichi anche alle persone giuridiche di diritto privato, quando la loro attività è svolta per il raggiungimento di fini pubblici, secondo quanto disposto dall'art. 22 lett. e) della legge 7 agosto 1990 n. 241 che per "pubblica

³⁵ Consiglio di Stato sent. 15 gennaio 1998 n. 14

³⁶ Consiglio di Stato adunanza plenaria sentenze n.4 e 5 del 1999

³⁷ Consiglio di Stato, Sez. VI - sentenza 23 ottobre 2007 n. 5569 e T. A. R. Calabria – Catanzaro sentenza n. 25 - 24 gennaio 2007

³⁸ T.A.R. L'Aquila sentenza n. 415 - 2 luglio 2007

amministrazione”, si intendono “tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”³⁹.

La Commissione ha ritenuto che un consigliere comunale potesse accedere in virtù del proprio *munus* alla documentazione formata o detenuta da società per azioni a capitale pubblico partecipata dal Comune, sia pure in misura minoritaria. La documentazione riguardante una società per azioni a capitale pubblico è invece esclusa dal diritto di accesso quando non attenga al perseguimento del pubblico interesse, tenendo presente che dato il necessario collegamento tra intervento finanziario pubblico e perseguimento di fini d’interesse pubblico, quanto maggiore è la misura della partecipazione pubblica, tanto maggiore deve presumersi il vincolo di strumentalità dell’attività al perseguimento dell’interesse pubblico⁴⁰. Tuttavia l’accessibilità non è riconosciuta indiscriminatamente per tutti gli atti delle società partecipate dall’ente pubblico. Infatti i poteri particolarmente penetranti dei consiglieri comunali devono essere sempre riferibili – in via diretta o indiretta – all’esercizio delle funzioni del Comune, e a tutte le notizie e le informazioni “utili all’espletamento del proprio mandato”. Pertanto è stata negata l’accessibilità e l’acquisizione di notizie e di informazioni che non siano riferibili all’attività amministrativa propria del Comune e non rientrino quindi nell’ambito del mandato dei consiglieri di enti locali⁴¹.

c. Il diritto di accesso e la tutela della riservatezza

La posizione antitetica in cui possono trovarsi la trasparenza dell’azione amministrativa e la *privacy* del singolo cittadino rappresenta un altro dei temi su cui la giurisprudenza e la Commissione sono sovente chiamate a pronunciarsi. Per ciò che riguarda il rapporto tra la Commissione e il Garante per la protezione dei dati personali si veda il par. 7.

La notifica al controinteressato è del resto per l’amministrazione un obbligo la cui *ratio* è proprio quella di mettere il controinteressato in condizione di potersi esprimere su una richiesta di accesso, presentata da un terzo, che

³⁹ Parere deliberato il 17 marzo 2007 su richiesta della Regione Molise

⁴⁰ Parere deliberato l’ 8 ottobre 2007 su richiesta del comune di Bologna.

⁴¹ Parere deliberato il 17 marzo 2007 su richiesta del comune Cattolica.

concerne dati che lo riguardano. È l'amministrazione a valutare, in caso di opposizione del controinteressato, quale tra gli interessi contrapposti (accesso o riservatezza) debba ritenersi prevalente⁴².

Sia la giurisprudenza, sia la Commissione hanno ritenuto che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso, quest'ultimo prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati sensibili, o giudiziari, nel qual caso l'accesso è consentito nei soli limiti della sua stretta indispensabilità a fini di difesa. Ove, poi, la riservatezza attenga a dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale l'accesso è ammissibile solo se il diritto di difesa è strumentale sia di rilievo costituzionale almeno pari a quello tutelato dalla riservatezza (art. 60, d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196)⁴³.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha poi specificamente affermato che una valutazione di "parità di rango" dell'interesse del richiedente rispetto alla tutela della riservatezza ricorre quando la richiesta di accesso o di comunicazione di dati sia formulata dal difensore ai sensi della disciplina sulle investigazioni difensive introdotta dalla legge n. 397/2000 e, in particolare, dell'art. 391-quater del codice di procedura penale⁴⁴.

L'interesse alla riservatezza può cedere di fronte all'esercizio dell'accesso anche per la tutela di altre situazioni giuridiche. In effetti l'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 determina chiaramente il diverso rapporto di "durezza" fra accesso e riservatezza con riguardo, rispettivamente, al diverso spessore funzionale del primo ed al diverso grado di "sensibilità" della seconda, come già accennato. Ad esempio il diritto all'onorabilità personale può essere considerato

⁴² Ricorso di un privato contro Sviluppo Italia Basilicata deliberato il 17 settembre 2007

⁴³ Vedi Consiglio di Stato sentenza n. 6440 del 27 ottobre 2006 - Sez. VI, T.A.R. Marche sentenza n. 817 del 12 ottobre 2006 e ricorso di un privato contro il ministero della giustizia-direzione generale del personale deliberato il 19 aprile 2007.

⁴⁴ Ciò è confermato espressamente dall'art. 71 del Codice, che ha introdotto questo chiarimento il quale opera a prescindere dalla qualificazione che si intenda assegnare sul piano sistematico alla facoltà prevista da tale art. 391-quater, riguardato alla luce del generale diritto di accesso a documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni" (cfr., Provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali 9 luglio 2003 [doc. web n. 29832], intitolato 'Dati sanitari. Provvedimento generale sui diritti di "pari rango"').

di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza della persona cui si riferiscono i dati richiesti⁴⁵.

Tuttavia, nel contemperamento della riservatezza con l'accesso, l'amministrazione, non deve valutare in concreto il presupposto della necessità della documentazione ai fini della tutela delle posizioni giuridiche del richiedente, con una previsione circa l'esito di una futura causa fondata sulla base dei documenti richiesti. Alla pubblica amministrazione non compete sindacare il destino di eventuali azioni giudiziarie promosse dal richiedente in virtù della documentazione ottenuta, bensì valutare in astratto, ove il materiale richiesto contenga dati personali altrui, se esso possa o meno servire al richiedente per difendere proprie posizioni giuridiche, a prescindere dalle possibilità effettive di vittoria giudiziaria⁴⁶.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha, peraltro, precisato che “la valutazione sull'istanza di accesso o di comunicazione non deve essere circoscritta al raffronto fra i diritti coinvolti, ma deve basarsi anche sull'ulteriore verifica volta ad appurare – anche ai fini dell'accoglimento solo parziale dell'istanza – se i dati o tutti i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale oggetto di richiesta siano effettivamente “necessari” al fine di far valere o difendere gli equivalenti diritti in sede contenziosa⁴⁷”.

Infine, il diritto alla riservatezza non può ritenersi tutelato scorporando la presa visione dall'estrazione di copia degli atti, poiché in tal modo il richiedente avrebbe comunque, conoscenza del documento⁴⁸. Tenuto conto, poi, del fatto che l'istituto dell'accesso limitato alla presa visione (con estrazione di copia) è stato espunto dall'ordinamento con la novella del 2005.

⁴⁵ Ricorso di un privato contro il Ministero della difesa deliberato il 15 ottobre 2007

⁴⁶ T. A. R. Lombardia – Milano sentenza n. 21 del febbraio 2007; ricorso di un privato contro il ministero della Difesa deliberato il 15 ottobre 2007

⁴⁷ cfr., art. 16, comma 1, lett. b) d. lgs. 135/1999 ; Consiglio di Stato Sez. VI n. 2542/2002 e T. A. R. Emilia Romagna-Bologna n. 1207/2001

⁴⁸ Ricorso di un privato contro l'istituto di previdenza per il settore marittimo deliberato il 19 aprile 2007

10. Le banche dati

L'ufficio di supporto si occupa dell'attività di inserimento dei dati nell'archivio informatizzato dei regolamenti, nonché dei ricorsi presentati alla Commissione. Il *database* per questi ultimi è stato realizzato nel 2006 con lo scopo di agevolare la consultazione dello stato degli atti relativamente ai ricorsi pervenuti.

Il Dipartimento ha realizzato anche, in relazione all'obiettivo per la Direttiva generale per l'azione amministrativa per l'anno 2007 del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una banca dati per la gestione informatizzata dei pareri richiesti alla Commissione per l'accesso, in modo da consentire una più agevole ricerca di pareri già espressi su argomenti trattati nei vari *plenum*; ciò anche al fine di rendere possibile una più veloce trattazione delle richieste di parere.

Il *database* è realizzato attraverso un programma che consente di memorizzare i dati inseriti in appositi campi e recuperarli a seconda delle condizioni indicate. La scheda del *database* relativa ai ricorsi ad esempio riporta: il numero del fascicolo, l'anno di riferimento, l'esperto a cui il ricorso è assegnato, la data di deposito e la data di scadenza; il nome del ricorrente; il nome del resistente e i relativi recapiti; il nome del relatore in Commissione; la tipologia di atto impugnato; l'oggetto della richiesta; l'esito del ricorso; il nome e il recapito di eventuali controinteressati; la data di ricevimento della notifica al controinteressato; la data di scadenza; l'eventuale invio al Garante per la protezione dei dati personali; la data di richiesta del parere del Garante e la scadenza del termine; la data dell'assegnazione in Commissione; se la decisione è stata rilasciata; la data della decisione e il *link* con la decisione stessa

11. Informazione su internet

Al sito della Commissione si accede attraverso il sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri (<http://www.governo.it>) da un *link* (sotto la voce “l’attività”) nella pagina del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, che ha anche il compito di aggiornare la documentazione in materia di accesso.

Nel sito si segnalano i *link*:

- le “**Funzioni della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi**”;

- la “**composizione della Commissione**” con il relativo decreto del 15 luglio 2005 e l’ultimo D.P.C.M. del 22 settembre 2006;

i “**contatti**”, con numeri di telefono e l’indirizzo e-mail al quale inviare quesiti per la Commissione (commissione.accesso@governo.it);

le “**fonti normative**”, con gli atti di rango primario e secondario che disciplinano l’accesso ai documenti amministrativi e il funzionamento della Commissione.

- per il “**Regolamento interno**” è stato inserito il testo del nuovo regolamento interno, approvato nella seduta del 28 giugno 2006;

- le “**Sedute in ordine cronologico**” sono state aggiornate rendendo disponibili alla consultazione gli atti delle sedute svoltesi nel 2007;

le “**Massime giurisprudenziali suddivise per tipologia**”; con le quali si raggruppano, in relazione ad una serie di argomenti, le decisioni più significative in materia;

le “**Direttive**” con cui la Commissione fornisce indicazioni e chiarimenti su temi particolarmente rilevanti relativi all’accesso (ad es. il differimento dell’accesso, il pagamento dell’imposta di bollo);

le **“Relazioni sulla trasparenza”**, sottoposte al Parlamento a partire dal 2001 – 2002

per gli **“Atti del Garante per la protezione dei dati personali”** è disponibile un *link* che consente il collegamento diretto al sito del Garante.

Di particolare interesse è il *link* **“Guida rapida per l’accesso ai documenti”**, sotto la rubrica **“Documentazione”**, che dà informazioni sintetiche sul diritto di accesso, sulla formulazione della domanda di accesso, sul ricorso alla Commissione o al difensore civico in caso di diniego di accesso.

Infine, sono consultabili i prodotti editoriali più recenti realizzati dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo, con icone apposite per i volumi annuali sull’accesso ed il relativo supplemento quadrimestrale.

12. Osservazioni conclusive

Dai dati presentati si desume che in poco più di un anno la Commissione è diventata un riferimento primario in tema di garanzia della trasparenza dell'operato delle pubbliche amministrazioni, sia per i cittadini che per le amministrazioni stesse.

Trarre conclusioni univoche sullo stato di realizzazione del principio di trasparenza presso le pubbliche amministrazioni dall'analisi del numero di ricorsi decisi e di pareri emanati è però discutibile.

Da un lato infatti, il crescente numero di ricorsi potrebbe far ritenere che le amministrazioni si sottraggano alla realizzazione del principio di trasparenza, non dando seguito alle richieste di accesso dei cittadini e cercando per quanto possibile di limitare o dilazionare l'accesso ai documenti amministrativi.

D'altro canto, un incremento nel numero di ricorsi e richieste di pareri potrebbe indicare che il rapporto tra cittadini e pubbliche amministrazioni si evolve anche attraverso una maggiore consapevolezza dei diritti esercitabili e della disponibilità di diverse vie per la tutela dei diritti ed interessi. Inoltre, le istanze alla Commissione dimostrano che l'accesso si presenta intrecciato con altre situazioni giuridicamente qualificate con le quali è necessario trovare un bilanciamento. In alcuni casi, la pretesa si esercita verso documenti sottratti all'accesso, in altri, la richiesta presenta caratteri tali da essere considerata preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. Con le sue pronunce, la Commissione interpreta la normativa, definendo i limiti, le modalità di esercizio e il contenuto del diritto di accesso, anche attraverso un continuo dialogo con le pronunce giurisprudenziali in materia.

Dopo qualche anno di attività, soprattutto con riferimento alle ultime innovazioni legislative in tema di compiti e poteri della Commissione, si ravvisa tuttavia l'esigenza di alcuni ulteriori aggiustamenti nella disciplina legislativa e regolamentare vigente; infatti, attraverso limitati interventi si potrebbero affinare i meccanismi del procedimento e rendere più effettiva la tutela.

Sul punto occorre segnalare alcuni aspetti di prioritaria rilevanza.

Innanzitutto, sarebbe utile, come già accennato, prevedere un intervento legislativo che disponga la notifica del ricorso avverso il diniego all'accesso anche all'amministrazione resistente, al fine di consentire un rapido deposito delle relative controdeduzioni. La celerità del procedimento, che deve concludersi entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, comporta infatti che le memorie delle amministrazioni, alle quali i ricorsi sono notificati successivamente dalla struttura di supporto della Commissione, giungano spesso oltre lo scadere dei termini o comunque in tempi non utili alla definizione della questione da parte della Commissione.

Quanto agli esiti finali delle pronunce e all'effettiva accessibilità dei documenti amministrativi, alcune azioni restano ancora da compiere, da un lato, per migliorare il monitoraggio dei risultati e dall'altro, per rendere effettiva la realizzazione del principio di trasparenza, incentivando la collaborazione delle pubbliche amministrazioni (sul punto vedi anche il par. 8).

A questo proposito si rammenta infatti che l'art. 25, comma 4, stabilisce: *“Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità competente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito”* .

Pertanto, pur in seguito alla pronuncia favorevole all'accesso da parte della Commissione, l'amministrazione potrebbe restare inerte e in questo caso si avrebbe la formazione di un silenzio accoglimento, senza che tuttavia l'amministrazione provveda all'esibizione dei documenti.

In quest'ultimo caso, il cittadino si trova di fronte un silenzio accoglimento (non impugnabile), sulla base del quale può formulare una nuova richiesta di accesso e proporre l'azione giurisdizionale, a fronte del diniego. Soltanto il giudice può, a questo punto, ordinare l'esibizione dei documenti con

una sentenza⁴⁹. La Commissione dunque non ha di per sé a disposizione alcun mezzo per ottenere l'adempimento dell'obbligo da parte dell'amministrazione.

L'inerzia dell'amministrazione è perciò difficilmente superabile. Coerentemente con l'esigenza che ha portato all'istituzione del rimedio alternativo al rimedio giurisdizionale, un intervento correttivo del legislatore potrebbe dunque dotare la Commissione del potere di far seguire l'esibizione dei documenti alle pronunce favorevoli all'accesso o anche disporre adeguati deterrenti che favoriscano la cooperazione delle pubbliche amministrazioni in materia di accesso ai documenti amministrativi.

⁴⁹ Secondo una parte della dottrina l'azione penale potrebbe essere un mezzo di tutela del diritto di accesso ai sensi dell'art. 328 del c.p. Si veda Caringella F., Garofoli R., Sempreviva M. (2007), L'accesso ai documenti amministrativi, op. cit. p. 674.

PARERI E DECISIONI

PLENUM 18 GENNAIO 2007

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le innovazioni e le tecnologie
Ufficio Politiche per la digitalizzazione della P.A.
Servizio Politiche pubblica
amministrazione centrale
Via Po, 14
00198 ROMA
c.a. Capo del Dipartimento

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante il diritto di accesso di una società alla documentazione - concernente una procedura di scrutinio elettronico ed il relativo software - prodotta da altra società al Ministero per le Riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione

Con nota pervenuta alla segreteria della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in data 12 ottobre 2006, l'Ing....., Capo del Dipartimento per le Innovazioni e le Tecnologie, ha richiesto un parere alla scrivente Commissione in merito alla nota ricevuta dalla società S.p.A. (di seguito), per il tramite dei propri rappresentanti legali, contenente un'istanza di accesso.

Oggetto dell'istanza è la documentazione riguardante una procedura di scrutinio elettronico ed il relativo software, che la societàS.r.l. (di seguito) ha allegato a delle sue lettere trasmesse, in data 28 e 30 ottobre 2003, al Ministro pro-tempore Lucio Stanca ed al Ministero dell'Interno (rispettivamente all'attenzione del Prefetto Dott. e del Ministro pro-tempore Giuseppe Pisanu): in particolare, la ha chiesto di poter ottenere la copia di una presentazione della procedura di scrutinio elettronico (c.d. procedura e-voto) e di una relazione tecnica, illustrativi della predetta procedura e delle varie versioni del relativo programma informatico

L'istante ha motivato la propria istanza, asserendo la necessità della tutela giurisdizionale dei propri diritti in un giudizio - ancora pendente avanti il Tribunale di Roma - promosso nei suoi confronti dalla, per una presunta lesione dei diritti di esclusiva di quest'ultima sulla suddetta procedura e sul relativo software dalla stessa elaborato.

La, nella nota trasmessa al Dipartimento per le Innovazioni e le Tecnologie ha, altresì, evidenziato che la ha "omesso di depositare in giudizio i documenti necessari ad illustrare il contenuto della predetta procedura e delle varie versioni del relativo programma informatico, pregiudicando così anche l'individuazione della presunta condotta illecita posta in essere da.....".

Il Dipartimento istante si è, dunque, rivolto alla scrivente Commissione per conoscerne il parere, in particolare, in merito alla possibilità di consentire all'istante l'accesso ai documenti richiesti, conformemente alla tutela al diritto alla privacy industriale della società cui si riferisce la documentazione.

La questione posta dal Dipartimento per le Innovazioni e le Tecnologie impone alla scrivente Commissione alcune riflessioni preliminari in merito alla disamina dei problemi di cui si tratta, ed in particolare all'oggetto della documentazione di cui è stato chiesto l'accesso.

Si discute dell'accessibilità o meno alla presentazione di una procedura di scrutinio elettronico (c.d. procedura e-voto) e alla relativa relazione tecnica: documenti illustrativi di tale procedura e delle varie versioni del relativo programma informatico, da considerarsi documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 22, lett. d), della legge n. 241/1990, e che per il loro particolare oggetto, godono certamente della tutela particolare che la legge 22 aprile 1941, n. 633 dispone per il diritto d'autore¹. Tale legge dedica, infatti, un'apposita sezione, la VI, esclusivamente ai programmi per elaboratore, con gli articoli 64-bis, 64-ter, 64-quater, stabilendo anche le sanzioni, nel caso di violazione degli stessi, all'art. 171-bis.

Si stabilisce, infatti, che il segreto industriale trovi tutela in quanto espressione di un diritto tutelato dall'ordinamento, a prescindere dal rilascio di un brevetto.

Nello stesso senso, sotto il profilo della tutela della riservatezza, dispone il D.Lgs. n. 196/2003, codice sulla protezione dei dati personali, che all'art. 24, lettera f), prevede per questo settore una particolare tutela, non richiedendo il consenso degli interessati quando il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici "con esclusione della diffusione, è necessario, ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità o per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale."

Venendo ora al quesito in esame, si deve considerare che, in linea generale, lo strumento fondamentale dell'attività d'impresa è l'innovazione ossia l'idea, il bene o il prodotto da realizzare e immettere sul mercato: in questo caso una procedura elettronica con il relativo software.

E' chiaro che l'imprenditore, quindi, ha interesse non solo ad innovare, ma anche a mantenere in suo possesso tale innovazione, ossia ad evitare che altri, imprese concorrenti, possano copiare la sua invenzione e ciò, solitamente, gli è possibile grazie alla tutela che gli è garantita per la "paternità" dell'opera, secondo le norme di legge citate.

Nel caso in esame, infatti, si è posto il problema della salvaguardia del segreto industriale della società, parte controinteressata, e dunque della tutela dei conseguenti diritti economici e commerciali conseguenti ad un' eventuale diffusione di documentazione specifica e di natura tecnica, mantenuta riservata dalla stessa parte controinteressata.

Tuttavia, ad oggi, non vi è stato alcun riscontro ai diversi solleciti effettuati alla società da parte dell'amministrazione investita dell'istanza di accesso, per conoscere eventuali motivi e/o interessi della stessa in opposizione al rilascio della documentazione richiesta.

Pertanto, la Commissione, secondo un ormai consolidato proprio orientamento, e conformemente alla più recente giurisprudenza e alla legge n. 241/1990, così come novellata, ritiene di doversi esprimere nel senso dell'accessibilità agli atti in presenza di un'istanza di accesso che viene motivata dal richiedente con la necessità della tutela giurisdizionale dei propri diritti in un giudizio.

¹ L'art. 1, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633 dispone che "Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore". Inoltre, l'art. 2, al punto 8, stabilisce, altresì, che in particolare sono compresi nella protezione "i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso".

Per l'istante società è, senza alcun dubbio, sussistente un interesse diretto, concreto, attuale a conoscere la presentazione della procedura di scrutinio elettronico (c.d. procedura e-voto) e la relativa relazione tecnica, di cui si discute, per poter procedere in giudizio alla difesa dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: “Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni” (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Anche nella più recente sentenza n. 1896/2005, il Cons. di Stato ha affermato che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso “si è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16, comma 2, D.leg. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi” (in tal senso, anche il Consiglio di Stato, sentenza n. 6440, Sez. VI, 27/10/2006).

La giurisprudenza si è espressa sul tema, affermando, altresì, la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto di riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla tutela giurisdizionale, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Ed il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

In conclusione, considerato quanto sopra esposto, è da ritenere fondata l'istanza di accesso formulata dalla società al Dipartimento per le Innovazioni e le Tecnologie, poiché nel caso in esame il diritto di difesa – nel bilanciamento degli interessi contrapposti – è prevalente, quale diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), salvi gli eventuali diritti di privativa, esistenti sulla documentazione richiesta,

che saranno tutelati secondo le norme di legge speciali, nel caso di un loro uso improprio o una loro diffusione illecita da parte dei soggetti che ne sono venuti in possesso.

Roma, 18 gennaio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorrente: Associazione

Contro

Amministrazione Resistente: Comune di Bollate

FATTO

La sig. , quale rappresentante dell'associazione , presentava al Comune di Bollate un'istanza di accesso con la quale chiedeva svariata documentazione ed, in particolare, "tutti i tabulati del canile sanitario di tutti i comuni".

Il Comune di Bollate negava l'accesso ai documenti richiesti anche in considerazione della "genericità dei motivi a base dell'istanza".

La sig. ha proposto ricorso a questa Commissione, insistendo per l'accoglimento dell'istanza di accesso.

DIRITTO

L'art. 25 , comma quarto , della legge n. 241/1990 dispone che " decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta , questa si intende respinta . In caso di diniego di accesso il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero chiedere ...nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27".

Questa Commissione è, pertanto, incompetente a provvedere sul diniego di accesso da parte di un Comune .

P.Q.M.

La Commissione dichiara la propria incompetenza .

Roma, 18 gennaio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Croce Rossa Italiana- Comitato locale di Pompei

Fatto

Il Sig., nella sua qualità di socio della Croce Rossa Italiana, Comitato di Pompei, anche a seguito di alcune notizie riportate dagli organi di stampa, in data 6 novembre 2006 presentava tramite lettera raccomandata, richiesta di accesso ai verbali delle riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio direttivo del comitato locale della CRI di Pompei, nonché alle deliberazioni dello stesso consiglio relative allo stesso periodo. Ciò in quanto all'odierno ricorrente non risulta approvato il bilancio preventivo per l'anno 2006 e del consuntivo per il 2005. Non avendo ottenuto risposta alcuna alla domanda di accesso, in data 13 dicembre 2006, il Sig. ha presentato ricorso a questa Commissione, motivandolo nel senso di esercitare "un'eventuale azione in sede di autotutela in tutte le sedi competenti".

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Il ricorrente, invero, è socio della CRI, e quindi è titolare di una situazione giuridica soggettiva sufficientemente qualificata e differenziata rispetto a quella del quisque de populo, in virtù del rapporto associativo che lo lega all'articolazione locale della Croce Rossa Italiana di cui chiede di conoscere i verbali e le deliberazioni del Consiglio direttivo. Pur non essendo chiaro cosa intenda il ricorrente per "esercizio di autotutela" che legittimerebbe la richiesta di accesso, può sostenersi che l'istanza non sia preordinata ad un controllo diffuso e generalizzato sull'operato dell'amministrazione e che, pertanto, essa non ricada nella preclusione di cui all'articolo 24, comma 3, l. n. 241/90. D'altronde, la conoscenza delle ragioni che hanno portato alla mancata approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo del comitato locale di Pompei della CRI, rientra tra le prerogative proprie di un socio e, d'altra parte, costituisce un dovere per la CRI attesa anche la personalità giuridica di diritto pubblico che la caratterizza. Ciò anche in virtù del principio generale enunciato dall'articolo 2261, comma 1, cod. civ., secondo cui "I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

Roma, 18 gennaio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Liceo Artistico Statale “Via Ripetta 218”, Roma

FATTO

Il signor, docente a tempo indeterminato di discipline pittoriche, presso il Liceo Artistico Statale “Via Ripetta 218” di Roma, per provvedere alla difesa dei propri diritti, asserendo la lesione della propria professionalità e della propria immagine, in conseguenza di comportamenti di “mobbing” attuati nei suoi confronti, con note del 20 settembre 2006, del 6 ottobre 2006 e del 12 ottobre 2006, ha chiesto al competente dirigente scolastico l’accesso a diversi e specifici atti di suo interesse, ed in particolare la trascrizione e/o l'estrazione di copia dei verbali del collegio docenti (per il periodo intercorrente tra il 1 settembre 2000 ed il 13 settembre 2005), dei verbali del consiglio d'istituto (per il periodo intercorrente tra il 15 dicembre 2000 ed il 19 giugno 2006) e dei contratti di istituto relativi agli anni 2003/04, 2004/05 e 2005/06.

Il dirigente scolastico con nota del 20 ottobre 2006 ha negato l’accesso, precisando: che l’interessato poteva prendere visione solo della documentazione intercorsa tra lui e l’istituzione scolastica;

che i documenti richiesti sarebbero stati inviati alle sedi competenti alle quali l’interessato, in quanto cessato dal servizio presso l’Istituto da settembre 2005, avrebbe dovuto rivolgersi.

Contro il definitivo diniego del dirigente competente alla suddetta istanza, manifestato in data 23 novembre 2006, come risulta dal verbale di accesso redatto, il signor ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell’articolo 25, l. n. 241/1990, pervenuto alla stessa in data 21 dicembre 2006, chiedendo di ordinare al Liceo Artistico Statale “Via Ripetta 218” di Roma, in persona del dirigente scolastico competente, il rilascio delle copie richieste.

DIRITTO

Il ricorso è fondato, nei limiti che seguono.

Si rileva, infatti, la sussistenza, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, di un interesse diretto, concreto, attuale, dell'istante, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per i quali è chiesto l’accesso.

La tutela della propria situazione giuridica e dei propri diritti, infatti, legittima l’istante alla richiesta formulata, e trova l’avallo anche nell’ormai costante giurisprudenza, secondo la quale “il diritto di accesso ai documenti nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, pur non costituendo nè uno strumento di controllo generalizzato sull’azione amministrativa né un’ispezione popolare sull’efficienza dei servizi, è sempre ammesso qualora il richiedente intenda tutelare una propria posizione giuridica”, come da ultimo il T.A.R. Brescia, sent. n. 317 del 13 aprile 2005.

Non si condivide il diniego dell’amministrazione resistente alla suddetta istanza di accesso, poiché se la documentazione richiesta è in suo possesso, l’amministrazione non può rinviare l’istante ad altri uffici, e ove ricorrano i presupposti è tenuta a rilasciarli, a norma dell'art. 25, comma 2, della legge n. 241/1990, così come novellato, secondo cui la richiesta di accesso ai documenti, “deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente”, senza specificare il titolo o la giustificazione formale di tale detenzione.

Nel caso di specie, quindi, se l’istituto scolastico è in possesso della documentazione richiesta, l’istanza di accesso è da considerarsi legittima e fondata.

E', altresì, evidente un difetto di motivazione nel non voler soddisfare la richiesta di estrazione di copia degli atti di cui l'odierno ricorrente ha, comunque, preso visione in data 23 novembre 2006, non fornendo l'amministrazione resistente alcuna valida giustificazione a tale diniego.

Si deve, però, considerare che tra i numerosi documenti richiesti dal signorvi sono anche diversi atti, quali, ad esempio, le nomine degli assistenti di cattedra, che vedono coinvolti molti controinteressati, rispetto ai quali lo stesso ricorrente non risulta aver provveduto alla notifica del presente ricorso. Al ricorso non sono state, infatti, allegate "le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso", così come previsto dall'art.12, comma 4, lett. b), con la conseguenza che, per tali atti, il ricorso deve considerarsi inammissibile, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c).

Pertanto, la Commissione, con i limiti su esposti, si esprime in senso favorevole all'accoglimento della suddetta istanza.

PQM

La Commissione accoglie in parte il ricorso ed in parte lo dichiara inammissibile, nei limiti indicati in motivazione.

Roma, 18 gennaio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorrente: Sig.

Contro

Amministrazione resistente: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia, P.zza Plebiscito 1 – 80132 Napoli

FATTO

Il Sig., in qualità di proprietario dell'appartamento sito al piano rialzato della Palazzina denominata, situato in, ha inviato una nota alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia, con la quale ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

parere rilasciato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato relativamente al diniego opposto dall'amministrazione a concedere l'accesso ad alcuni documenti, precedentemente richiesti, per ragioni inerenti la tutela dei dati personali;

nota di consegna con la quale il predetto parere è stato acquisito dall'amministrazione;

relazioni tecniche, note informative e altra documentazione istruttoria prodotta dal personale della Soprintendenza medesima, con particolare riferimento ai documenti prodotti da coloro che si trovano in una posizione gerarchica superiore rispetto al responsabile del procedimento, architetto

La Soprintendenza, con nota del 13 novembre 2006, ha negato l'accesso al parere dell'Avvocatura dello Stato essendo il medesimo preordinato alla difesa della Soprintendenza nel giudizio in corso di svolgimento tra l'istante e l'amministrazione. Specifica, poi, l'amministrazione che, nel citato parere, l'Avvocatura ha fornito assicurazioni all'amministrazione, circa l'accessibilità, mediante presa visione, delle planimetrie dell'immobile di proprietà della soc.SERIV, e che, essendo stato tale diritto già esercitato, ritiene soddisfatta l'esigenza posta a fondamento della richiesta di accesso al parere in questione.

Prosegue la Soprintendenza con riferimento alla richiesta relativa alle relazioni tecniche interne, alle note informative etc. che, trattandosi di documentazione istruttoria di interlocuzione e confronto tra funzionario istruttore, altri funzionari e/o Commissione interna preordinata alla definizione di provvedimenti aventi rilevanza nei confronti dell'istante, la medesima non è accessibile. Afferma, infatti, l'amministrazione che i documenti richiesti, essendo composti da appunti, bozze di lettere, pareri istruttori interni, sono privi di efficacia nei confronti dell'istante, e, dunque, riservati.

Avverso tale diniego il sig., rappresentato e difeso dall'Avv., ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia, l'esibizione ed il rilascio delle copie dei documenti richiesti con la nota del 18 ottobre 2006.

Specifica il sig., nell'odierno ricorso, che è pendente innanzi al TAR Campania, Sezione IV, una controversia tra lo stesso sig. e la Soprintendenza BB.AA. di Napoli e Provincia avente ad oggetto l'autorizzazione allo svolgimento di lavori edilizi, rilasciata dalla stessa Soprintendenza alla SERIV s.r.l., inerente il giardino retrostante la palazzina denominata "Prima Casa Marotta", nonché il vano terreno di proprietà della SERIV s.r.l., posto sotto la verticale

dell'appartamento di proprietà del ricorrente. Il Ministero dei Beni Culturali, con decreto del 21 settembre 1996, n. 5508, aveva dichiarato integralmente sottoposto al regime vincolistico di cui alla legge n. 1089 del 1939 l'intero complesso, in considerazione del notevole pregio architettonico dal medesimo rivestito. La Soprintendenza BB.AA. di Napoli e Provincia, con provvedimento del 27 gennaio 2005, n. 2533, ha qualificato il giardino della palazzina Prima Casa Marotta, "area urbana scoperta" ed ha autorizzato la trasformazione del giardino in parcheggio per autovetture. In occasione dell'udienza di merito il ricorrente ha esaminato il fascicolo relativo al procedimento oggetto della controversia, ed ha preso visione di due relazioni a firma dell'arch., superiore gerarchico dell'arch., con le quali ha dichiarato errata la configurazione del giardino quale area urbana scoperta, esprimendo il proprio parere su alcuni punti controversi relativi alla configurazione del giardino, nonché su un elemento sostanziale, costitutivo della valenza stilistica ed architettonica tutelata dal vincolo.

DIRITTO

Nel caso in questione il ricorrente ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione, con relativa estrazione di copia, del parere reso dall'Avvocatura dello Stato, della nota di consegna del predetto parere, nonché delle relazioni tecniche redatte dal personale superiore in grado e/o anzianità di servizio, in ordine alla correttezza della gestione del procedimento ed in riferimento al merito tecnico dei provvedimenti e delle determinazioni.

Per quanto riguarda il parere dell'Avvocatura dello Stato si evidenzia che correttamente l'amministrazione ha negato l'accesso. In effetti, il d.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200, Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso, stabilisce che "Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti fra difensore e difeso" sono sottratti all'accesso i pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza, nonché gli atti defensionali (art. 2, comma 1, lett. a) e b). Inoltre, secondo la prevalente giurisprudenza, i pareri dell'avvocatura distrettuale dello Stato, si considerano accessibili nel caso in cui siano riferiti all'iter procedimentale e si innestino pertanto nel provvedimento finale; mentre i pareri risultano coperti da segreto professionale (art. 622 c.p. e 200 c.p.p.), e, quindi, sottratti all'accesso, quando attengano alle tesi difensive di un procedimento giurisdizionale (C.d.S., Sez. V, n. 1983 del 2001, TAR Veneto, Sez. I, n. 2124 del 2005). Nella specie, poiché il parere è preordinato alla difesa della Soprintendenza in un giudizio in corso di svolgimento, il medesimo è sottratto all'accesso.

Per quanto riguarda le suindicate relazioni tecniche si evidenzia che la legge sul procedimento amministrativo fornisce un'ampia nozione di documento accessibile. Stabilisce, infatti, la legge che sono documenti amministrativi anche "gli atti interni non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro natura sostanziale" (legge n. 241 del 1990, art. 22, comma 1, lett. e).

Si devono ritenere, pertanto, accessibili anche i documenti che attengano ai rapporti interorganici e le attività istruttorie discrezionalmente espletate dall'amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, nei limiti stabiliti in motivazione, e per l'effetto invita l'amministrazione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241, 7 agosto 1990, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 18 gennaio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Questura di Ancona

Fatto

La Sig.ra, in servizio presso la Questura di Ancona in qualità di collaboratrice amministrativa, con istanza datata 26 ottobre 2006 ha chiesto all'amministrazione di appartenenza di poter accedere "a tutti gli atti, documenti, relazioni, segnalazioni e quant'altro relativi alla richiedente" esistenti presso gli archivi della Questura. L'amministrazione, con nota del successivo 4 novembre, negava l'accesso, non rinvenendo in capo alla Sig.ra un interesse qualificato all'ostensione, e configurando la richiesta come preordinata ad un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione.

In data 16 novembre 2006, la ricorrente reiterava la richiesta di accesso, facendo questa volta riferimento al fascicolo personale detenuto dall'amministrazione, e ritenendo, rispetto a quest'ultimo, sussistere l'interesse ad accedere. Nonostante il riferimento al fascicolo personale contenuto nella richiesta del 16 novembre, quest'ultima si chiudeva con la mera riproposizione della richiesta di accesso ai documenti così come specificati nella precedente istanza del 26 ottobre.

L'amministrazione con provvedimento del 17 novembre negava nuovamente l'accesso, invitando l'odierna ricorrente a specificare i motivi della richiesta e i documenti oggetto della richiesta medesima. Avverso tale secondo diniego, la Sig. ra ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 4 dicembre (pervenuto il 20 dicembre 2006), adducendo l'illegittimità di entrambi i provvedimenti di diniego emanati dalla Questura di Ancona.

Diritto

Quanto al fascicolo personale, il ricorso è fondato e va accolto.

La ricorrente si duole del mancato accesso al proprio fascicolo personale e a tutti gli altri eventuali documenti relativi alla sua persona esistenti presso gli archivi della Questura. Ed invero la regolare tenuta dei fascicoli personali costituisce un preciso dovere dell'amministrazione; e i dipendenti hanno un correlativo diritto a controllare il contenuto del proprio fascicolo, al fine di verificare l'effettiva esistenza e regolarità dei documenti dovuti e l'inesistenza di documenti non dovuti, circostanze che potrebbero pregiudicare gli interessi giuridici dei dipendenti stessi.

Quanto invece agli altri documenti genericamente indicati ed in realtà semplicemente supposti il ricorso va dichiarato inammissibile; ciò perché ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. n. 184/2006: "Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato", mentre nella fattispecie la richiesta di accesso è del tutto generica nella parte relativa alle segnalazioni, agli esposti, alle denunce (tutte eventuali) contenute negli archivi dell'amministrazione e relativi alla persona della ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso limitatamente alla domanda di accesso al fascicolo personale, invitando per tale parte l'amministrazione a riesaminare il proprio diniego, e lo dichiara inammissibile per la parte relativa all'accesso all'ulteriore documentazione suindicata.

Roma, 18 gennaio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorrente: Prof.ssa

contro

Amministrazione resistente: Ministero della pubblica istruzione- Ufficio scolastico regionale per la Puglia- Direzione generale

Fatto

La Prof.ssa, in seguito alla mancata ammissione alla prova orale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto il 26 novembre 2004, ha presentato nel mese di aprile e di maggio 2006 richieste di accesso ai propri elaborati, alle buste contenenti gli stessi nonché ai verbali da cui risultavano le operazioni di correzione delle prove svolte.

La richiesta è stata soddisfatta dall'amministrazione scolastica, a quanto sembra, in data 2 e 22 maggio 2006. Dalla visione degli elaborati concorsuali e degli altri documenti richiesti, l'odierna ricorrente ricavava l'impressione che il numero identificativo apposto sui fogli fosse stato modificato e per questo, nonostante l'esito negativo del ricorso giurisdizionale nel frattempo proposto dinanzi al TAR, la Prof.ssa chiedeva in data 2 novembre 2006 di accedere nuovamente ai documenti di cui sopra, con ed alla presenza di un avvocato esperto di grafologia.

In data 1 dicembre 2006 l'amministrazione rifiutava il chiesto accesso, sostenendo di aver già dato corso alla relativa istanza precedentemente e affermando, infine, che il coinvolgimento di tecnici (nel caso di specie il legale grafologo) non è contemplato dalla normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla l. n. 241/90.

Avverso tale diniego la ha presentato ricorso alla scrivente Commissione (pervenuto il 20 dicembre) sostenendo l'illegittimità del diniego in quanto l'assistenza di un perito di parte non rientrerebbe tra le ipotesi che giustificano l'esclusione dell'accesso ai sensi dell'art. 24, l. n. 241/90.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

La ricorrente si duole della circostanza che l'amministrazione avrebbe negato l'accesso sul presupposto che tale diritto non può essere esercitato alla presenza di un perito di parte. In realtà, come si evince dal provvedimento di diniego allegato al ricorso, l'amministrazione solo incidentalmente fa riferimento a tale circostanza, fondando, viceversa, il proprio diniego sul fatto che i documenti richiesti il 2 novembre dalla ricorrente erano già stati esibiti alla stessa, la quale, a quanto risulta, di essi aveva anche estratto copia.

Tale motivo di diniego non è dirimente, atteso che l'interessato, trattandosi dell'esercizio di diritto soggettivo, ha facoltà di presentare nuove richieste di accesso relative a documenti precedentemente negati dall'amministrazione, adducendo nuovi motivi o, a seconda dei casi, semplicemente reiterando la domanda; la finalità di far visionare da un esperto grafologo gli originali dei documenti posseduti in copia dall'odierna ricorrente è meritevole di tutela e, d'altra parte, non costituisce un caso di esclusione ai sensi dell'articolo 24, l. n. 241/90. Infine, e ad ulteriore sostegno dell'accoglimento del gravame, va menzionato il comma 5 dell'articolo 7, D.P.R. n. 184/2006, ai sensi del quale: "L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono poi essere registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione".

PQM

**La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie.
Roma, 18 gennaio 2007**

IL PRESIDENTE

Ricorrente: Sig.....
contro
Resistente: Poste Italiane S.p.A.

FATTO

Il sig. ha presentato, con l'avv, alle Poste Italiane spa – Agenzia San Potito Ultra 06997 – Avellino - istanza datata 28.7.2006, con la quale, premesso di aver ricevuto dalla suddetta società comunicazione dell'esistenza di tre B.P.F. "ordinario" e di averne richiesto la duplicazione poichè non li aveva rinvenuti presso di sé, ha chiesto l'accesso alla documentazione inerente i suddetti tre buoni "anche al fine di verificare la firma apposta per quietanza nelle date del 13.11.1976 e 15.12.1976".

Le Poste Italiane hanno risposto all'istanza affermando "che i titoli de quibus risultano essere rimborsati rispettivamente il 13.11.1976 quelli da L. 500.000 presso l'Ufficio P.T. di San Potito Ultra e quelli da L. 1.000.000 il 15.12.1976 presso il medesimo Ufficio di cui sopra. Si precisa inoltre che i titoli secondo le disposizioni civilistiche vanno al macero dieci anni dopo il pagamento".

Il sig.ha proposto ricorso a questa Commissione insistendo per l'accoglimento dell'istanza per i motivi nella stessa indicati..

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

L'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, comma 6, dispone espressamente che "il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere".

Nel caso in esame, i documenti amministrativi oggetto della richiesta di accesso, dato il lungo tempo trascorso, non sono materialmente esistenti, come comunicato dall'amministrazione interessata (si veda, al riguardo anche l'art. 2, comma 2, del d.P.R. 12 aprile 2006 n.184).

Ferme restano ovviamente le facoltà dell'interessato di far accertare dalle competenti Autorità quale fosse l'oggetto degli avvisi di giacenza da lui ricevuti ed allegati alla documentazione presentata con il ricorso proposto.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso .

Roma, 18 gennaio 2007

Ricorrente: Sig.....

contro

Resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

Il sig., con ricorso in data 5.12.2006, pervenuto il 20.12.2006 prot. 12653, riferisce di aver chiesto, con istanza in data 31.10.2006, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Arma dei Carabinieri estrazione di copia della relazione del Ministero della Difesa in data 7.11.2001 e del parere interlocutorio del 15.5.2001 n. 664/2001 del Consiglio di Stato, riguardante un ricorso straordinario risultante dallo stesso proposto.

La documentazione oggetto del diritto di accesso, infatti, riguarda l'istruzione e la trattazione di un ricorso straordinario risultato 'anonimo e ignoto', avente per riferimento 'liquidazione onorari professionali', mai promosso dall'odierno ricorrente e dal quale è comunque scaturito un parere di rigetto del Consiglio di Stato 3' Sezione.

Avverso il silenzio serbato sull'istanza, il sig. ha proposto ricorso a questa Commissione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Il Sig. ha chiesto l'accesso a documentazione attinente un ricorso straordinario per la "liquidazione onorari professionali" che risulterebbe da lui proposto .

In base a quanto prospettato nel ricorso ed in assenza di una determinazione espressa da parte dell'Amministrazione, il ricorrente risulta, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti sopraindicati, di cui ha chiesto l'accesso .

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 18 gennaio 2007

IL PRESIDENTE

PLENUM 12 FEBBRAIO 2007

Al Comune di
Piazza

OGGETTO: Richiesta di parere in merito all'accessibilità da parte di un consigliere comunale alle relazioni riservate del direttore di lavori.

Il Comune di, con nota del 27 novembre 2006, ha chiesto il parere della scrivente Commissione riguardo alla richiesta di accesso di un consigliere comunale agli atti concernenti il soggetto esecutore di un contratto stipulato con il comune stesso per i lavori del lungomare, evidenziando che si tratta di un procedimento ancora in corso.

In particolare, il consigliere, nella nota presentata all'amministrazione comunale il 20 novembre 2006, ha chiesto - per l'espletamento del proprio mandato, così come previsto dall'art. 43, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000 e dall'art. 13, comma 6, dello Statuto comunale - le relazioni riservate del direttore dei lavori, Ing., pervenute e protocollate dal comune il 23 febbraio ed il 22 agosto 2005, e la relazione riservata del collaboratore, Ing., pervenuta e protocollata dal comune il 2 maggio 2005.

La Commissione, in generale, nei pareri espressi ha ritenuto che le richieste formulate dai consiglieri comunali rientrino nelle facoltà di esercizio del loro munus, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, conformemente alla giurisprudenza maggioritaria.

Tuttavia, nel caso di specie, la richiesta formulata dal consigliere comunale è volta alla conoscenza di documenti per i quali una specifica norma di legge esclude espressamente l'accesso a terzi.

Infatti, il D.Lgs. n. 163, 12 aprile 2006, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", all'art. 13, comma 5, lettera d), stabilisce che "Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretiati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:...alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto". Pertanto, atteso il carattere generale del divieto stabilito dalla suddetta norma, deve ritenersi che le relazioni in esame siano sottratte anche all'accesso da parte dei consiglieri comunali.

Città di

Area finanziaria

Servizi Ragioneria-Tributi-Attività produttive

.....

Oggetto: quesito sulla richiesta di accesso formulata dalla Confcommercio nell'ambito del procedimento di rilascio di autorizzazione commerciale per media struttura di vendita.

Con nota del 21 settembre 2006, la Città di ha esposto a questa Commissione, al fine di acquisirne il parere, di aver ricevuto una richiesta di accesso ai documenti amministrativi da parte del rappresentante locale della Confcommercio tesa a prendere visione ed estrarre copia di alcuni documenti. In particolare formavano oggetto della richiesta le istanze di apertura di medie strutture di vendita, i rogiti notarili per l'acquisizione di licenze da accorpate ed altri ancora, tutti inseriti nel procedimento generale di autorizzazione commerciale per media struttura di vendita.

Riferisce altresì l'amministrazione di aver differito l'accesso in quanto il procedimento da ultimo menzionato era ancora in corso al momento della presentazione della richiesta di accesso e ciò al fine di salvaguardare le esigenze di riservatezza dell'amministrazione nella fase preparatoria del provvedimento. Chiede, dunque, la Città di "un parere in merito al comportamento tenuto dalla scrivente".

Questa Commissione, in base agli elementi forniti dall'amministrazione richiedente, rileva quanto segue. Gli enti esponenziali di interessi come la Confcommercio, in generale sono legittimati ad esercitare il diritto di accesso, come si ricava sia dall'articolo 22, comma 1, lettera b), l. n. 241/90 che dal D.lgs. n. 267/00, art.10, comma 2. Ciò non toglie, tuttavia, che il soggetto portatore di interessi diffusi debba nella richiesta far constare il proprio interesse all'accesso attraverso l'indicazione dei motivi dell'istanza, al fine di mettere l'amministrazione in grado di verificare che la richiesta stessa non sia preordinata a un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione (vietato dall'art. 24, comma 3, l. n. 241/90). Inoltre, l'ente esponenziale di interessi può accedere a documenti amministrativi purché sia portatore in proprio di un interesse qualificato all'ostensione, non potendo, viceversa, ritenersi legittimato ad agire in "rappresentanza" dei propri associati.

Sull'opportunità di differire l'accesso, così come differito dall'amministrazione richiedente il parere, la scrivente Commissione rileva che tale facoltà è prevista dalla l. n. 241/90 e, in particolare, dal comma 2, art. 9, D.P.R. n. 184/06 che in questa parte si applica anche al sistema delle autonomie territoriali. L'articolo 9 al comma 3, tuttavia, dispone che l'atto che differisce l'accesso ne indichi anche la durata, per evitare che il differimento si trasformi in una esclusione dell'accesso. Pertanto, qualora non abbia già provveduto in tal senso, si invita l'amministrazione a indicare la durata del differimento.

Roma, 12 febbraio 2007

Al Comune di
.....
.....

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante istanze di accesso di consiglieri comunali.

Con nota del 17 luglio 2006, il Comune di ha chiesto il parere di questa Commissione su richieste di accesso, per l'espletamento del proprio mandato, di consiglieri comunali a "pratiche di condono ai sensi della l. 326/03".

Considerato che nella fattispecie le richieste di istanze di condono riguardano "atti di privati cittadini e di un consigliere comunale", il Comune diha chiesto a questa Commissione il seguente parere:

1. "chiarire se l'istanza di parte, ancora non oggetto di istruttoria, possa essere oggetto di rilascio di copia da parte del consigliere comunale";
2. "se l'obbligo della notifica ai controinteressati, prevista dall'art. 3 del d.P.R. 184/06, si applica anche ai consiglieri comunali che fanno richiesta di atti in presenza di controinteressati".

In merito ai quesiti posti, si osserva che la copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ormai adottato un'interpretazione estensiva del concetto di munus in capo ai consiglieri comunali, esprimendosi nel senso della loro accessibilità a tutti gli atti adottati dal Comune.

Come è noto, l'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dispone che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese".

Considerando ora i diritti dei consiglieri comunali all'accesso della documentazione da essi richiesta, si evidenzia una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, che ha affermato "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato".

Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Pertanto, il Consiglio di Stato ha individuato la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali come "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", e cioè come un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale", traendone la conseguenza che "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Ciò premesso, anche i dubbi che possono sorgere riguardo alla tutela della riservatezza dei dati richiesti dai consiglieri comunali perdono di fondamento di fronte alla lettera della legge, ed in

particolare dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, laddove stabilisce che “essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

Di conseguenza, l'istanza di parte di cui al quesito n.1 , come atto iniziale del procedimento , una volta presentata dal privato cittadino , viene a far parte degli atti del Comune e quindi ben può essere oggetto di istanza di accesso da parte del consigliere comunale.

Riguardo il quesito di cui al punto 2), si osserva che l'art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 non si applica ai consiglieri comunali, i quali esercitano il loro diritto di accesso in base alla specifica normativa di cui al d.lgs. n. 267/2000, più volte citato.

Roma, 12 febbraio 2007

Sig.
Via
.....

OGGETTO: Richiesta di parere sui contenuti di una motivazione resa da un'amministrazione in un provvedimento di diniego di accesso a documenti amministrativi.

Riferisce il Sig. di aver ricevuto in data 12 novembre 2005 copia del verbale di accertamento di infrazione all'articolo 142, comma 8, del codice della strada. Il 14 novembre successivo, pertanto, inoltrava formale richiesta di accesso ai documenti amministrativi preordinata all'acquisizione di diversi documenti detenuti dalla Sezione di Polizia stradale di e relativi all'infrazione contestatagli. In particolare chiedeva copia del certificato di taratura del misuratore di velocità utilizzato per elevare la contravvenzione; informazioni sulla manutenzione ordinaria del misuratore; verbale di messa in servizio ed attestazione delle prove effettuate attestanti la funzionalità dell'apparecchio; attestazione delle capacità tecniche degli agenti accertatori; copia delle risultanze fotografiche dell'apparecchiatura autovelox e verbale originale di accertamento dell'infrazione contestata al richiedente.

L'amministrazione rispondeva alla richiesta di accesso in data 15 novembre, concedendolo solo per la parte relativa alla documentazione fotografica richiesta; il diniego per gli altri documenti richiesti veniva motivato come segue: "...si precisa che il diritto di difesa si esercita ricorrendo nelle sedi amministrative e/o giurisdizionali competenti (Prefettura o Giudice di Pace), nelle quali potranno essere riproposte le istanze presenti nell'atto in riferimento che, al momento, non appaiono rilevanti".

In data 20 aprile 2006, il Sig. formulava richiesta di parere alla scrivente Commissione per conoscere, in particolare, l'orientamento della stessa in merito alla congruità della motivazione opposta dall'amministrazione e facendo presente di aver adito la via giurisdizionale a tutela dei propri diritti ed interessi.

La richiesta di parere, pertanto, attiene alla valutazione dell'iter logico seguito dall'amministrazione destinataria della richiesta di accesso, nell'esercizio della vigilanza attribuita dall'art. 27, l. n. 241/90 a questa Commissione sull'attuazione del principio di trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni.

Al riguardo si rileva come, nel caso di specie, l'amministrazione non abbia dato conto delle ragioni del diniego di accesso opposto al richiedente e sotto tale profilo, dunque, la motivazione è del tutto insufficiente. Il riferimento alla tutela amministrativa dinanzi al Prefetto e a quella giurisdizionale dinanzi al Giudice di Pace, invero, nulla dice sull'accessibilità dei documenti richiesti e sul fondamento del diniego.

Del resto, tra le altre finalità, il diritto di accesso è stato introdotto nel nostro ordinamento anche allo scopo di mettere in condizione gli amministrati di valutare preventivamente l'operato dell'amministrazione deflazionando al contempo il contenzioso sia giustiziale che giurisdizionale con l'amministrazione.

Nel caso di accesso a documenti collegati ad un verbale di accertamento per infrazione stradale, inoltre, l'ampiezza del diritto di accesso del contravventore è pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa: "Ai sensi dell'art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241, il destinatario del

verbale di accertamento di violazione del codice della strada è titolare del diritto di accesso ai documenti detenuti dal Comune, quale ente accertatore, anche per verificare l'avvenuta trasmissione al Prefetto, del ricorso presentato dallo stesso interessato” (T.A.R. Lazio, Sez. II, 27/11/2002, n.10822).

La scrivente Commissione, pertanto, ritiene che il provvedimento di diniego emesso dall'amministrazione nei confronti del Sig. non sia giustificato.

Roma, 12 febbraio 2007

Al Comune di
c. a. avv.
Via
.....

OGGETTO: Richiesta di parere

Con e-mail del 4 gennaio 2007, l'avv. del Comune diha posto a questa Commissione i seguenti quesiti:

1. “per i documenti amministrativi che sono stati affissi all’albo pretorio comunale (nel caso di specie determine e deliberazioni di Giunta e di Consiglio) devo ugualmente effettuare il riscontro - nel caso di istanza di accesso - sull’interesse diretto concreto e attuale del richiedente l’accesso”.
2. “ E ancoranel caso vi siano controinteressati (sempre relativamente a documenti oggetto di affissione all’albo) devo fare la comunicazione di cui al dpr 184/06 art. 3”.

In merito ai quesiti posti, si osserva quanto segue.

Questa Commissione ha in più occasioni precisato che per i documenti amministrativi che vengono pubblicati integralmente nell’albo pretorio o ricevono analoghe forme di pubblicità “deve ritenersi già realizzato il diritto di accesso.

“Rimane, quindi, soltanto l’obbligo della pubblica amministrazione di consentirne l’acquisizione di copia, qualora le modalità di pubblicazione, come nel caso di affissione, soprattutto se temporanea, non consentano di estrarre copia dei documenti”

Di conseguenza, per i documenti amministrativi che vengono pubblicati integralmente nell’albo pretorio o ricevono analoghe forme di pubblicità 1) non è necessario effettuare il riscontro, nel caso di istanza di accesso, sull’interesse diretto concreto e attuale del richiedente l’accesso stesso ; 2) non è necessario, nel caso vi siano controinteressati (sempre relativamente a documenti oggetto di affissione all’albo) , effettuare la comunicazione di cui al DPR n. 184/06, art 3.

Roma, 12 febbraio 2007

Al Comune di

Via

.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali.

Il segretario comunale del Comune di, con nota del 22 settembre 2006, ha chiesto alla scrivente Commissione di conoscere se l'esercizio del diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, riconosciuto ai consiglieri comunali ex art. 43 D.Lgs n.267/2000, sia ammissibile anche nel caso in cui la richiesta di accesso – mediante estrazione di copie - venga formulata per una considerevole quantità di documenti amministrativi (oltre un migliaio di copie), tra l'altro, già posseduti in larga parte dai consiglieri comunali istanti ovvero se la suddetta istanza possa, comunque, essere soddisfatta mettendo a disposizione dei consiglieri stessi, gli atti di cui volessero prendere visione, con estrazione di quelli ritenuti di particolare interesse ai fini dello svolgimento del loro mandato.

La Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene che le richieste formulate dai consiglieri comunali rientrino nelle facoltà di esercizio del loro munus, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del munus agli stessi affidato.

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Tuttavia, "quanto appena considerato non esclude che anche il "diritto all'informazione" del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l'interessato alleggi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (tra le molte, in tal senso, il Cons. di Stato, Sezione V, 13.11.2002, n. 6393)".

Di recente, il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, in merito ad eventuali limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, ha specificato che "qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente".

"D'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art.

24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)”: così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471.

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Infine, con riferimento alle ipotesi in cui i documenti richiesti dal consigliere comunale contengano dati personali, si ritiene che gli stessi siano accessibili, a condizione che sia preservata la privacy dei soggetti interessati (ad esempio, mediante oscuramento dei dati sensibili e strettamente personali), e fermo restando il disposto dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli stessi “sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

Roma, 12 febbraio 2007

Al Comune di
Via
COMUNE DI
.....
Alla cortese attenzione del
Dr.

OGGETTO: Richiesta di parere circa il diritto di accesso di un consigliere comunale

Con nota del 13.3.2006, il Comune di, nella persona del Presidente del Consiglio comunale, dott., ha chiesto un parere per conoscere la legittimità di una istanza di accesso presentata da un consigliere comunale volta ad ottenere le planimetrie del piano di assetto del territorio in corso di adozione da parte del Comune.

La Commissione ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo munus.

Com'è noto, infatti, a norma dell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000, i consiglieri comunali hanno il diritto di accedere a tutte le notizie e informazioni in possesso degli uffici utili per l'espletamento del proprio mandato. Con tale previsione, il legislatore ha presunto che la richiesta sia compiuta per perseguire un fine pubblico la cui cura è assunta con l'investitura del mandato, ossia con lo svolgimento di una funzione volta al soddisfacimento degli interessi della collettività amministrata.

Di fronte ad una richiesta di accesso da parte di un consigliere comunale, dunque, l'amministrazione non può negare o limitare il diritto, salvo il caso di evidente e palese sproporzionatezza e irragionevolezza della richiesta.

A nulla rileva la circostanza che, nel caso in esame, la richiesta si riferisca al piano di assetto del territorio, cioè a un atto di pianificazione, apparentemente escluso dall'accesso ai sensi della legge n. 241/1990, art. 13: innanzitutto, perché il diritto del consigliere è oggetto della disciplina speciale del citato T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che non esclude nessun atto dall'accesso in base al contenuto; in secondo luogo, perché la giurisprudenza ha ritenuto suscettibile di impugnazione il piano regolatore generale adottato e non ancora approvato e, conseguentemente la Commissione lo ha ritenuto accessibile sia nella forma della presa visione, che dell'estrazione di copia.

In conclusione, si ritiene che, nel caso di specie, il Comune debba accogliere la richiesta.

Roma, 12 febbraio 2007

Comune di

.....

.....

Alla cortese attenzione del difensore civico dott.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa il diritto di accesso di un privato cittadino alle dichiarazioni ICI.

Con nota del 3.5.2006, il Difensore civico del Comune di, dott., ha chiesto un parere per conoscere la legittimità di una istanza di accesso presentata da un privato cittadino volta ad ottenere la visione e, eventualmente, la copia delle dichiarazioni ICI. La richiesta di accesso è stata inoltrata dal cittadino ai fini della verifica della conformità delle dichiarazioni alle risultanze catastali e allo stato di fatto.

La Commissione ha già avuto modo di affermare che, relativamente al diritto di accesso avente ad oggetto imposte e tasse, i dati anagrafici e gli elenchi dei contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni non hanno nulla a che vedere con i documenti amministrativi la cui accessibilità la legge 241/1990 vuole garantire e che, quindi, esulano dall'ambito di applicazione di quest'ultima.

Oltretutto, nel caso in questione, la richiesta di accesso, essendo stata presentata per verificare la conformità delle dichiarazioni alle risultanze catastali, allo stato di fatto, appare impropria, perché risulta diretta semplicemente a effettuare un controllo sull'attività dell'amministrazione. Il diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione, infatti, non può essere trasformato in uno strumento di "ispezione popolare" sull'efficienza di un servizio pubblico, in quanto per esercitare tale diritto occorre una situazione giuridicamente legittimante, la quale, anche se non deve necessariamente assumere la consistenza di diritto soggettivo o di interesse legittimo, deve però essere giuridicamente tutelata, non potendosi identificare con il generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa.

In particolare, il diritto di accesso ai documenti amministrativi non ha trasformato la pubblica amministrazione in una sorta di "banca dati" alla quale chiunque può accedere, dovendo comunque il richiedente l'accesso essere un soggetto portatore di interesse qualificato nei confronti del quale la mancata conoscenza di un atto, di cui egli è destinatario o che abbia ripercussioni sulla sua sfera giuridica, si pone come suscettibile di arrecare un danno o di pregiudicarne la tutela.

Si aggiunga che, in merito ai requisiti necessari per ottenere in ogni caso l'accesso, l'interesse legittimante la richiesta di accesso deve essere personale e concreto, quindi non emulativo né riducibile a mera curiosità e ricollegabile alla persona dell'istante da uno specifico nesso: in sostanza, occorre che il richiedente sia titolare di una situazione comunque giuridicamente rilevante e, quindi, qualificata dall'ordinamento come meritevole di tutela.

Sotto il profilo della tutela della riservatezza, bisogna considerare che l'eventuale accesso alle dichiarazioni ICI comporterebbe la pubblicità di dati personali relativi a terzi contribuenti, quali i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero dei locali e, in riferimento a tali locali, i metri quadrati imponibili, l'imposta e l'importo da pagare, la cui conoscenza per il richiedente non appare necessaria in considerazione della mancanza di un proprio e serio interesse giuridico da curare o da

difendere. Infatti, i documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di altri soggetti sono accessibili qualora riguardino la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente: ipotesi questa comunque non ricorrente nel caso di specie.

Pertanto, la Commissione ritiene che la richiesta di accesso di un privato cittadino alle dichiarazioni ICI non possa essere accolta, perché contrastante con la tutela alla riservatezza dei terzi contribuenti, salvo che non ricorra un interesse giuridico concreto e tutelabile che la giustifichi.

Roma, 12 febbraio 2007

Ai Consiglieri comunali
.....
.....
Comune di
Piazza
.....

Oggetto: istanza di accesso ad atti e documento della Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

1. I sigg.ri, in qualità di consiglieri comunali ed ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 241 del 1990, hanno presentato, in data 14 agosto 2006, un'istanza di accesso alla Fondazione Monte dei Paschi di Siena avente ad oggetto gli atti e i documenti relativi all'attribuzione di finanziamenti al Comune diper il sostegno dei propri programmi e progetti (articolo 3 dello statuto della Fondazione), effettuati nel periodo 2001 – 2006. I documenti richiesti attengono alla fase istruttoria, di erogazione e di rendicontazione dei predetti finanziamenti. La Fondazione, con nota del 6 settembre 2006, lasciando impregiudicata ogni questione circa l'applicabilità della disciplina del diritto di accesso alle fondazioni, ha negato l'accesso ai predetti documenti atteso che nell'istanza non è specificato l'interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata. Argomenta, poi, il legale rappresentante della Fondazione che il diritto di accesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge n. 241 del 1990, non può trasformarsi, come nel caso in esame, in uno strumento latamente ispettivo, volto alla verifica della legittimità e dell'efficienza dell'azione amministrativa.

Nonostante tale diniego, i consiglieri comunali, hanno presentato una nuova istanza, con nota del 3 novembre 2006, nella quale specificano che anche alla Fondazione di origine bancaria si applica la disciplina sull'accesso limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario e che gli istanti, quali consiglieri comunali sono titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata dall'ordinamento. Ricordano, inoltre, che la disciplina speciale sul diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali garantisce il loro "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato" (articolo 43 d.lgs. n. 267 del 2000).

La Fondazione Monte dei Paschi di Siena, con nota del 17 novembre 2006, ha ribadito il proprio diniego affermando che l'istanza non è adeguatamente motivata con riferimento all'interesse concretamente fatto valere, non rilevando, a tal fine, il generico riferimento ad un interesse diffuso, la cui titolarità da parte dei consiglieri è, comunque, opinabile. Osserva, poi, il presidente della Fondazione che il riferimento alla disciplina del diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali non è pertinente; infatti, il medesimo è esercitabile solo nei confronti degli uffici del comune, della provincia e delle loro aziende ed enti dipendenti, mentre la Fondazione Monte dei Paschi di Siena è una persona giuridica privata, la quale gode di "piena autonomia statutaria e gestionale" (articolo 2, d.lgs. n. 153 del 1999).

2. Nel caso in questione i due suindicati consiglieri del Comune di hanno chiesto ad una fondazione di origine bancaria, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, di potere accedere agli atti ed ai documenti relativi all'attribuzione di finanziamenti al Comune di per il

sostegno dei propri programmi e progetti (articolo 3 dello statuto della Fondazione), effettuati nel periodo 2001 – 2006. I consiglieri a fondamento della propria istanza richiamano sia la disciplina di cui agli articoli 22 e seguenti della legge sul procedimento amministrativo, sia la disciplina speciale sul diritto di accesso dei consiglieri comunali di cui all'articolo 43 del d.l.gs. n. 267 del 2000.

Come è noto le normative invocate a sostegno della richiesta hanno presupposti soggettivi ed un ambito di applicazione oggettivo diversi. Infatti, la legge n. 241 del 1990 prevede che l'istante debba motivare la propria richiesta e dimostrare la propria legittimazione, ossia l'interesse personale, concreto ed attuale correlato ad una situazione protetta dall'ordinamento. Inoltre, l'accesso, esercitato ai sensi della legge generale sul procedimento amministrativo, ha ad oggetto documenti amministrativi e non mere informazioni.

Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, prevede, invece, che i consiglieri comunali e provinciali possano acquisire dagli uffici del comune, della provincia, e dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Tale diritto, proprio perché preordinato all'esercizio del proprio munus, non deve essere motivato e ha ad oggetto tutte le informazioni e notizie in possesso dell'amministrazione.

Nel caso in esame, gli istanti, nella veste di consiglieri comunali, non hanno ugualmente diritto di accedere ai documenti in possesso della Fondazione Monte dei Paschi di Siena trattandosi di una persona giuridica privata e non di in azienda o di un ente "dipendente" del Comune di; e quali privati cittadini non hanno diritto di accedere ai documenti richiesti, dal momento che non hanno precisato l'interesse e la situazione rilevante per l'ordinamento che si intende tutelate mediante l'istanza di accesso. Inoltre, l'ampiezza della richiesta, ossia tutti i documenti dal 2001 al 2006, inerenti le fasi istruttoria, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti erogati per il sostegno dei programmi e progetti del comune di, configura la medesima come preordinata ad un controllo generalizzato dell'attività delle amministrazioni, vietato dall'articolo 24 della legge n. 241 del 1990.

Si ritiene, pertanto, che correttamente la fondazione abbia negato l'accesso ai documenti precedentemente indicati.

Roma, 12 febbraio 2007

Alla Camera di Commercio, Industria,, Artigianato, Agricoltura di
.....
.....

OGGETTO: richiesta di parere su Regolamento procedimenti e accesso.

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 sullo schema di regolamento recante "Regolamento in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso e semplificazione amministrativa" predisposto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella riunione del 12 febbraio 2007, vista la nota n. 20928 del 12 dicembre 2006, con la quale è stato chiesto il parere della Commissione sulle modifiche all'articolo 52 del regolamento, visto l'art. 5 del regolamento interno, esaminati gli atti e udito il relatore

OSSERVA:

il regolamento recante "Regolamento in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso e semplificazione amministrativa" predisposto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di era stato esaminato dalla Commissione nella seduta del 27 marzo 2003. A seguito della modifica dell'articolo 52, relativo alle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, del predetto regolamento, approvata con deliberazione della giunta camerale n. 81 dell'11 ottobre 2006, l'amministrazione ha provveduto a inviare il nuovo testo alla scrivente Commissione affinché esprima il proprio parere.

In particolare, l'articolo 52 aggiunge tra i casi di esclusione la lett. f) relativa agli accertamenti medico – legali e relativa documentazione. Al riguardo si rileva che tali documenti, contenenti dati sensibili, sono assoggettati alla disciplina del d.lgvo n.196/2003, che non prevede l'esclusione dall'accesso di tali documenti ma regola le modalità di comunicazione di tali dati tra soggetti pubblici e soggetti privati. Inoltre, qualora tali documenti contengano dati inerenti lo stato di salute dell'interessato, i medesimi sono sempre accessibili dal parte del titolare del dato stesso, anche nelle ipotesi in cui la loro acquisizione non sia collegata alla cura o all'esercizio del diritto di difesa; mentre ai richiedenti non titolari del dato si applica la normativa del Codice in materia di protezione dei dati personali, che non prevede un regime di assoluta riservatezza dei dati inerenti lo stato di salute (art. 60).

Si ritiene, dunque, opportuno espungere dal testo il riferimento in esame.

Roma, 12 febbraio 2007

MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Direzione centrale per le autonomie
Ufficio controllo sugli organi
00100 R O M A

Oggetto: richiesta di parere sull'accessibilità dei documenti relativi alla sospensione del Sindaco ai sensi dell'art. 142, D.lgs. n. 267/00.

Con nota del 5 dicembre 2006, prot. n. 15924/28, il Ministero dell'Interno ha esposto alla scrivente Commissione di aver ricevuto un'istanza di accesso ai documenti (inoltrata dal Prefetto di) concernenti il procedimento di sospensione dalla carica di Sindaco del Comune di ex art. 142, D.lgs. n. 267/00. L'istanza era stata formulata dall'avv., difensore del dr., Sindaco sospeso.

La prefettura specifica che il fascicolo al quale si chiede di accedere contiene la relazione svolta dalla commissione di inchiesta incaricata di far luce sui profili gestionali e amministrativi della casa da gioco di e che nella stessa sono riportati elementi di indagini penali in corso di svolgimento. Rileva quindi il Ministero che il D.M. n. 415 del 1994, recante disposizioni in materia di documenti amministrativi sottratti all'accesso faccia riferimento proprio a categorie del tipo di quelle contenute nel fascicolo oggetto di richiesta di accesso.

In particolare, l'art. 3, comma 1, lettera m), sottrae all'accesso gli atti, documenti e note informative utilizzate per l'istruttoria finalizzata all'adozione di provvedimenti di rimozione degli amministratori degli enti locali ai sensi dell'art. 40 della legge n. 142/90 (ora, D.lgs. n. 267/00, art. 142). Pertanto il Ministero ritiene di non poter evadere la richiesta di accesso, nemmeno disponendone il differimento, attesa l'impossibilità di indicarne l'eventuale durata. Infine rileva che le esigenze difensive del richiedente non sono da ritenersi compromesse, considerato che, qualora lo ritenga, il giudice adito dal dr. potrà ordinare l'esibizione della documentazione necessaria a fini istruttori. Su tale vicenda, l'amministrazione ha formulato richiesta di parere alla scrivente Commissione.

La Commissione rileva che il diniego di accesso al fascicolo personale oggetto della richiesta da parte del Sindaco sospeso dal mandato può ritenersi legittimo con riferimento a quei documenti che effettivamente ineriscano agli interessi presi in considerazione sia dall'art. 24, comma 6, lettera c), l. n. 241/90, che dal citato decreto ministeriale contenente la disciplina dei casi di esclusione. Per tali documenti, in effetti, il bilanciamento di interessi tra tutela dell'ordine pubblico e trasparenza dell'azione amministrativa appare risolto dallo stesso legislatore in favore del primo, almeno fintanto che permangano reali esigenze di tutela dell'ordine pubblico. Sotto tale profilo, una volta concluse le indagini condotte dalla magistratura, non si rinvergono motivi per continuare ad escludere l'accesso ai documenti richiesti, atteso che essi appaiono necessari per tutelare i diritti del richiedente dinanzi alle autorità competenti.

Per la parte del fascicolo che non contiene documenti per i quali valgano le esigenze di cui sopra, viceversa, l'accesso dovrebbe essere consentito, avendo cura di omettere le eventuali parti di documento coperte da esclusione ai sensi della normativa riportata. La circostanza che l'autorità giudiziaria eventualmente adita possa ordinare l'esibizione dei documenti non esime, invero, l'amministrazione dall'effettuare una valutazione dei contrapposti interessi in gioco al fine di contemperarli adeguatamente.

Roma, 12 febbraio 2007

Al segretario comunale del comune

P.zza

.....

OGGETTO: richiesta di parere in ordine all'accessibilità alla corrispondenza interna qualificata come "riservata personale".

1. Con nota del 7 ottobre 2006, il segretario del Comune di ha esposto alla scrivente Commissione di avere ricevuto un'istanza di accesso da parte di un dipendente agente di Polizia municipale al quale, a seguito di un decreto prefettizio del 2002, era stata revocata la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza. Nella nota si specifica che l'istanza dell'agente ha ad oggetto "tutta la documentazione che l'amministrazione comunale ha trasmesso alla Prefettura di in merito alla revoca della qualifica di pubblica sicurezza", al fine di tutelare i propri diritti.

Prosegue la nota affermando che nel decreto citato erano richiamati oltre ad una sentenza penale ed un parere dell'Avvocatura Distrettuale, una nota riservata personale con la quale il Sindaco aveva espresso parere favorevole alla revoca, sulla base di una relazione scritta del responsabile del servizio.

L'amministrazione comunale chiede, pertanto, un parere alla scrivente Commissione in ordine all'accessibilità di documenti del protocollo riservato, atteso che, ritiene l'amministrazione comunale, sembrerebbe sussistere l'interesse del destinatario del provvedimento ad accedere a tali documenti; d'altro canto, però, osserva l'amministrazione, la motivazione addotta a fondamento della richiesta, ossia la tutela dei propri diritti, non sembra sufficiente per consentire l'accesso, poiché l'istante non ha presentato ricorso e sono scaduti i termini per la presentazione di eventuali impugnative.

2. Rileva la Commissione che l'articolo 10 del D.l.gs. n. 267 del 18 agosto 2000, dispone che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese".

Tale disposizione prevede, dunque, che il presidente della provincia o il sindaco possano, provvisoriamente, sottrarre all'accesso i documenti ritenuti riservati per ragioni di tutela del diritto alla riservatezza di persone, gruppi e imprese.

Nella fattispecie in esame, peraltro, né risulta che sia stata adottata la richiesta "motivata dichiarazione del sindaco", relativa al divieto di esibizione, né è ipotizzabile qualificare "riservati" i documenti propedeutici all'adozione del provvedimento lesivo, dal momento che è proprio mediante la loro conoscenza che il destinatario del medesimo è in grado di conoscere l'iter logico seguito dall'amministrazione.

Si ritiene, pertanto, che la documentazione in questione possa essere accessibile, previa comunicazione ai controinteressati (sindaco e responsabile del servizio autore della relazione).

Roma, 12 febbraio 2007

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Croce Rossa Italiana- Comitato provinciale di Campobasso

Fatto

Il Sig., membro del consiglio direttivo dell'amministrazione resistente, in data 3 novembre 2006 chiedeva di accedere alla documentazione relativa alla redazione del bilancio consuntivo per il 2005 nonché al verbale del Consiglio direttivo convocato per il 30 ottobre successivo.

In data 7 dicembre 2006 l'amministrazione concedeva il chiesto accesso, specificando che per l'estrazione di copia il richiedente avrebbe dovuto sostenere i costi di riproduzione fotostatica. Avverso tale provvedimento il ha presentato in data 4 gennaio 2007 ricorso a questa Commissione, lamentandone l'illegittimità nella parte in cui poneva a carico del ricorrente i suddetti costi di riproduzione.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente che la qualificazione dell'istanza formulata dal Sig. in termini di ricorso, per come previsto dagli articoli 25, comma 4, l. n. 241/90 e 12, d.P.R., n. 184/2006, appare erronea. Ed invero, il rimedio giustiziale previsto sia dal legislatore primario con le modifiche apportate al citato articolo 25 della l. n. 241/90 dalla l. n. 15/2005, che con il successivo regolamento governativo adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006, si riferisce a fattispecie in cui l'amministrazione si sia pronunciata su una richiesta di accesso a documenti amministrativi espressamente negando il richiesto accesso o mantenendo sull'istanza un comportamento silenzioso idoneo al formarsi del c.d. silenzio rigetto, o ancora, nel caso in cui si lamenti l'illegittimo differimento dell'esercizio del diritto di accesso disposto dall'amministrazione (articolo 12, comma 1, d.P.R. n. 184/2006).

Nel caso sottoposto all'esame di questa Commissione non ricorre alcuna delle fattispecie appena riferite, atteso che la richiesta del è stata evasa positivamente dall'amministrazione come risulta dall'allegato provvedimento del 7 dicembre 2006. Peraltro, questa Commissione rileva incidentalmente come il pagamento dei costi di riproduzione delle copie chieste dall'accedente sia a carico di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 7, comma 6, D.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 12 febbraio 2007

Ricorrente: Sig.....

Contro

Amministrazione Resistente: Comune di Ariano Irpino

Fatto

Il sig. ha presentato al Comune di Ariano Irpino una serie di richieste di accesso riguardanti “accertamenti di presunte violazioni edilizie, di salvaguardia del patrimonio comunale ecc.”.

Il Comune di Ariano Irpino ha negato l’accesso affermando che “ il contenuto delle richieste presentate dalla S.V. configurano un controllo generalizzato sull’attività dell’Amministrazione e potrebbero apparire meramente emulative”.

Il sig. ha proposto ricorso a questa Commissione, insistendo per l’accoglimento delle sue istanze di accesso.

Diritto

L’art. 25 , comma quarto , della legge n. 241/1990 dispone che “ decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta , questa si intende respinta . In caso di diniego di accesso ...il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale.....ovvero chiedere ...nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l’accesso di cui all’articolo 27”.

Questa Commissione è, pertanto, incompetente a provvedere sul diniego di accesso da parte di un Comune .

P.Q.M.

La Commissione dichiara la propria incompetenza .

Roma, 12 febbraio 2007

Ricorrente: Sig.....

contro

Amministrazione resistente: Lega Italiana per la lotta contro i Tumori

Fatto

Con istanza in data 22 novembre 2006, la sig., in proprio e quale legale rappresentante dell'Associazione Spazio Prevenzione onlus, ha chiesto, alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, l'accesso alla seguente documentazione:

1. "resoconto e rendiconto dettagliato relativo all'iniziativa "Giornata Nazionale della Prevenzione Oncologica" ediz. 2003 e 2004 con relativa documentazione comprovante i dati contabili (fatture, contratti, ecc.)";
2. "resoconto e rendiconto dettagliato relativo all'iniziativa 'Giornata Mondiale senza Tabacco' ediz. 2003 e 2004 con relativa documentazione comprovante i dati contabili (fatture, contratti, ecc.)";
3. "resoconto e rendiconto dettagliato relativo all'iniziativa "Stati Generali Ammalati di Tumore" ediz. di Gallipoli 2003, con relativa documentazione comprovante i dati contabili (fatture, contratti, ecc.)";
4. "rendiconto dettagliato e stato dell'arte, relativamente all'iniziativa della Sezione Milanese della Lilt 'Cascina Rosa' (per ospitare i bambini in terapia e le loro famiglie) alla quale l'allora sezione lecchese ha partecipato 'regalando' il ricavato di un Concerto di Luciano Tajoli nel giugno 1996".

Con nota in data 21.12.2006, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori rigettava l'istanza affermando che "non si ritiene di dover consentire l'accesso alla documentazione richiesta, non sussistendo quell'interesse concreto ed attuale che, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, potrebbe giustificare. Infatti, nessuna delle ragioni addotte appare collegata con le iniziative di prevenzione oncologica promosse dalla LILT. Inoltre non è stata fornita la benché minima prova di un puntuale interesse alla conoscenza della documentazione richiesta né della correlazione logico-funzionale tra la cognizione degli atti e la tutela della Sua posizione giuridica. Venendo poi alla documentazione relativa all'iniziativa della sezione di Milano della LILT, denominata 'Cascina Rosa', si provvede all'invio della richiesta alla sezione in questione per le decisioni di sua competenza".

Avverso tale provvedimento la sig.raha presentato in data 12 gennaio 2007 ricorso a questa Commissione, deducendo l'illegittimità del provvedimento impugnato.

Diritto

Il ricorso è infondato.

Come è noto, il diritto di accesso non si configura mai come un'azione popolare (fatta eccezione per il peculiare settore dell'accesso ambientale), ma postula sempre un accertamento concreto dell'esistenza di un interesse differenziato della parte che richiede i documenti: deve esistere cioè un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento oggetto del diritto d'accesso (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, 20-10-2005, n. 5879).

Nel caso di specie, manca, allo stato, l'attualità e concretezza dell'interesse della sig.ra

L'esistenza di contenziosi in atto con la Lega Tumori non giustifica di per sé l'esercizio del diritto di accesso: deve, infatti, esistere un preciso collegamento tra la documentazione richiesta e i contenziosi pendenti e tale collegamento non risulta indicato nel ricorso in esame.

Inoltre, come è noto, l'accesso non è consentito (come, invece, si chiede nel ricorso) al fine di "un controllo democratico, esercitato dai cittadini, sull'operato di un Ente pubblico".

PQM

La Commissione rigetta il ricorso .

Roma, 12 febbraio 2007

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comando Regione Carabinieri Umbria

Fatto

Il Sig....., appuntato scelto effettivo al Comando Stazione Carabinieri di Amelia, in data 26 aprile 2006 presentava ricorso gerarchico avverso la scheda valutativa n. 27 emessa nei suoi confronti per il periodo 25 gennaio 2005-28 gennaio 2006, sostenendone l'illegittimità sotto vari profili.

Il gravame veniva respinto dal Ministero della Difesa con decisione resa in data 5 settembre 2006. Successivamente, il 12 dicembre 2006, il ricorrente presentava richiesta di accesso ai documenti, chiedendo di prendere visione ed eventualmente estrarre copia di tutta la documentazione (visti, pareri e quant'altro), prodotta dall'amministrazione di appartenenza e indirizzata al Ministero della Difesa con riferimento all'istruttoria del gravame di cui sopra.

Il Comando Carabinieri Regione Umbria in data 9 gennaio u.s. negava l'accesso alla documentazione richiesta, in considerazione del rigetto del ricorso amministrativo presentato dall'odierno ricorrente, dell'aver indicato i rimedi contro la decisione negativa e dell'inattualità dell'interesse ad accedere che, a dire dell'amministrazione, sarebbe già stato soddisfatto e comunque sarebbe preordinato ad un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione.

Il Sig. contro tale diniego ha presentato gravame a questa Commissione in data 25 gennaio 2007, riaffermando il proprio interesse ad accedere a sua volta strumentale alla proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato. In data 9 febbraio 2007 l'amministrazione ha inviato alla scrivente Commissione le proprie note difensive sostenendo la non attualità dell'interesse all'accesso.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

Le motivazioni opposte dall'amministrazione resistente a fondamento del diniego appaiono destituite di giuridico fondamento. La circostanza che il ricorso gerarchico proposto dal sia stato respinto, invero, lungi dal poter rappresentare motivo di diniego dell'accesso ne evidenzia, al contrario, l'attualità e la concretezza. I documenti richiesti, infatti, servono al ricorrente per poter proporre ulteriore rimedio giustiziale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica che, come noto, può essere proposto solo avverso atti definitivi, come è nel caso di specie. La circostanza, evidenziata nelle note difensive dell'amministrazione del 9 febbraio u.s., secondo cui le integrazioni di cui al documento richiesto non sono state tenute in considerazione ai fini della decisione ministeriale non costituisce motivo sufficiente per negare l'accesso, atteso che il documento amministrativo può essere richiesto al di là della sua concreta utilizzazione procedimentale.

Nessun controllo generalizzato sull'azione amministrativa, inoltre, può essere invocato a sostegno del diniego, atteso che nella fattispecie portata all'esame della scrivente Commissione il ricorrente risulta essere destinatario diretto della scheda valutativa n. 27 che ha dato luogo al contenzioso con l'amministrazione di appartenenza e che, pertanto, l'accesso esercitato è da ritenersi partecipativo e non informativo, ricadendo nella disciplina di cui all'art. 10, l. n. 21/90.

Trattandosi di accesso supportato da una legittimazione e da un interesse personale, concreto ed attuale, il diniego opposto dall'amministrazione deve ritenersi illegittimo.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 12 febbraio 2007

Ricorrente: Sig

Contro
Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – Direzione Provinciale di Livorno

Fatto

Il sig., quale legale rappresentante della s.r.l., a seguito del ricevimento del verbale redatto dagli ispettori della sede INPS di Livorno, nel quale si configurano violazioni in materia contributiva relative a contratti sottoscritti con persone ritenute dipendenti, titolari di un rapporto di lavoro di natura subordinata, ha presentato, in data 29 novembre 2006, istanza di accesso avente ad oggetto:

l'acquisizione di copia dei verbali delle dichiarazioni rese dai dipendenti della s.r.l. in occasione di accessi ispettivi, in qualsiasi data effettuati;

le dichiarazioni rese nelle medesime circostanze da altre persone, diverse dai dipendenti, presenti durante lo svolgimento dell'ispezione;

ogni altro documento relativo all'accertamento ispettivo di cui al verbale INPS in data 13 novembre 2006.

Afferma il ricorrente che la conoscenza del contenuto delle dichiarazioni è necessaria al fine di valutare l'opportunità della proposizione di un eventuale ricorso amministrativo e giudiziario.

L'amministrazione con nota del 19 dicembre 2006, ha negato l'accesso ai predetti documenti, atteso che l'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale n. 757 del 4 novembre 1994, recante "Regolamento concernente documenti formati o stabilmente detenuti

dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sottratti al diritto di accesso, ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241", include tra i documenti non accessibili le dichiarazioni rilasciate dai dipendenti, nonché, più in generale, i documenti contenenti notizie acquisite nel corso dell'attività ispettiva. Lo scopo della citata previsione è di prevenire pressioni o ritorsioni ai danni dei lavoratori medesimi, quali parti controinteressate. Prosegue, poi, l'amministrazione che la disposizione in base alla quale il diritto di accesso debba prevalere sui casi di esclusione, di cui all'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990, vale nei casi in cui la conoscenza dei documenti amministrativi sia necessaria per la tutela e la difesa degli interessi giuridici del richiedente. Nel caso in esame, tuttavia, l'unico documento utile per la proposizione di un ricorso, amministrativo o giurisdizionale, è il verbale ispettivo notificato il 22 novembre 2006.

Avverso tale diniego il sig. ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, chiedendo alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di ordinare all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – Direzione Provinciale di Livorno l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

La disposizione richiamata dall'amministrazione, ossia l'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale n. 757 del 4 novembre 1994, che sottrae al diritto di accesso alcune categorie di documenti, recita: "documenti contenenti notizie acquisite nel corso di attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi".

La norma citata, in combinato disposto con il successivo art. 3, differisce l'accesso fino al momento della conclusione del procedimento ispettivo, e in ogni caso, fino a quando perdura il rapporto di lavoro. Scopo della previsione è tutelare i lavoratori dichiaranti contro il

pericolo di azioni discriminatorie, indebite pressioni, pregiudizi ed eventuali ritorsioni da parte del datore di lavoro.

Un orientamento giurisprudenziale, ritiene, tuttavia, tale timore non fondato in considerazione delle garanzie che l'ordinamento offre al lavoratore, e, in ogni caso "ragione non sufficiente ad escludere tali categorie di documenti dall'accesso richiesto da chi abbia la necessità di conoscerli per curare e difendere i propri interessi giuridici" (TAR veneto, sez. III, n. 1801/2006). L'orientamento citato afferma, inoltre, che il diritto alla riservatezza recede di fronte al diritto di difesa e disapplica la disposizione richiamata, in base al principio generale secondo il quale, nel conflitto tra due norme diverse, occorre dare preminenza a quella legislativa rispetto alla norma regolamentare, ogni qual volta questa precluda l'esercizio di un diritto soggettivo (C.d.S. sez. VI, n. 7389 del 2006).

Ritiene la Commissione che le contrapposte esigenze di tutela del datore di lavoro nei confronti dell'ente previdenziale e di tutela dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro, sottese rispettivamente alle citate decisioni giurisdizionali ed alle citate disposizioni regolamentari, quando non sia sufficiente l' "oscuramento" dei nominativi, possano essere temperate nel senso che l'accesso debba essere consentito, in base al combinato disposto dell'art.24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 – estensivamente interpretato - e della lettera d) comma 1, articolo 4 del dlgs n.196 del 2003, solo nei casi in cui sia strettamente indispensabile all'esercizio del diritto di difesa.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso, nei limiti in motivazione, e per l'effetto invita l'amministrazione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241, 7 agosto 1990, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comando Carabinieri di Castelnuovo

Fatto

Il Sig....., in data 6 novembre 2006 chiedeva di accedere al verbale (in possesso dell'amministrazione resistente) di sommarie informazioni testimoniali rilasciate dal Sig.e relativo ad un procedimento sanzionatorio ai danni dell'odierno ricorrente per alcune violazioni al codice della strada contestategli. I Carabinieri di Castelnuovo negavano l'accesso con provvedimento del 2.12.2006 (pervenuto al ricorrente in data 6.12.2006), ritenendo che il documento richiesto rientrasse tra i casi di esclusione previsti dall'art. 24, l. n. 241/90, trattandosi di "...documento rivolto all'acquisizione di un atto di polizia giudiziaria...". Avverso il diniego il Raimondo in data 4 gennaio 2007 ha presentato ricorso a questa Commissione, lamentandone l'illegittimità sotto vari profili.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

Il diniego espressamente impugnato col presente gravame, invero, si fonda sulla circostanza che il documento oggetto di istanza di accesso rientrerebbe tra quelli esclusi dall'accesso stesso dall'articolo 24, comma 6, lettera c), l. n. 241/90.

Al riguardo si osserva che il procedimento sanzionatorio cui è stato sottoposto l'odierno ricorrente ha natura amministrativa e non penale; inconferente, pertanto, appare il richiamo alle indagini di polizia giudiziaria effettuate dall'amministrazione resistente. Trattandosi di sanzione amministrativa comminata al ricorrente, questi ha diritto di accedere a tutti i documenti formati o comunque utilizzati dall'amministrazione nel corso del procedimento stesso ai sensi dell'articolo 10, l. n. 241/90.

Il limite invocato dall'amministrazione non sembra idoneo a fondare il diniego, attesa anche la previsione di cui al comma 7 del citato articolo 24, a tenore del quale: "Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 12 febbraio 2007

Ricorrente: Sig.ra

Contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Provinciale del Lavoro di Roma – Ufficio Relazioni con il Pubblico, via Maria Brighenti 23, 00159 Roma

Fatto

La sig.raha svolto, in assenza di un contratto, una prestazione di lavoro, con mansioni da estetista, presso la Ninfea s.r.l. da novembre 2004 a novembre 2005.

A seguito della richiesta presentata dalla ricorrente alla società datoriale di liquidazione di alcune mensilità non corrisposte, del TFR e di tutti gli emolumenti previsti dalla legge, calcolati sulla base dell'attività lavorativa effettivamente svolta, la sig.ra è venuta a conoscenza, dal legale rappresentante della Ninfea s.r.l., che la società datoriale aveva depositato presso gli uffici dell'Ispettorato del Lavoro un contratto regolarmente sottoscritto dalla ricorrente. In effetti, la Ninfea s.r.l. nell'aprile 2005, era stata oggetto di un'ispezione da parte dei Commissari dell'Ispettorato del Lavoro, a seguito della quale è stato depositato il contratto di lavoro, avente la forma di un contratto a tempo determinato, che, tuttavia, la ricorrente non ha sottoscritto e di cui è venuta a conoscenza solo in occasione della richiesta di pagamento precedentemente indicata.

La ricorrente, dopo avere inutilmente chiesto copia del contratto alla Ninfea s.r.l., ha presentato, in data 2 ottobre 2006, istanza di accesso alla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma, avente ad oggetto la copia del contratto depositato dalla predetta società datoriale, nonché qualsiasi documento redatto dagli ispettori del Lavoro, utili al fine di una chiara visione di quanto accaduto.

L'amministrazione, con provvedimento, dell'11 dicembre 2006, ha negato l'accesso ai documenti richiesti poiché sottratti al diritto di accesso ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale del 4 novembre 1994, n. 757 recante “Regolamento concernente documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sottratti al diritto di accesso, ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

Avverso tale diniego la sig.ra, tramite il legale rappresentante, ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di ordinare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Provinciale del Lavoro di Roma – Ufficio Relazioni con il Pubblico l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato.

La disposizione richiamata dall'amministrazione, ossia l'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale n. 757 del 4 novembre 1994, sottrae al diritto di accesso i documenti “contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi”.

La norma citata, in combinato disposto con il successivo art. 3, differisce l'accesso fino al momento della conclusione del procedimento ispettivo, e in ogni caso, fino a quando perdura il rapporto di lavoro. Scopo della previsione è tutelare i lavoratori dichiaranti contro il pericolo di azioni discriminatorie, indebite pressioni, pregiudizi ed eventuali ritorsioni da parte del datore di lavoro.

Nel caso in esame, la disposizione posta dall'amministrazione a fondamento del proprio diniego è impropriamente richiamata. Essa, infatti, presuppone che l'esercizio del diritto di accesso possa, di fatto, causare un pregiudizio a terzi; e, quindi, non può giustificare

l'esclusione del diritto di accesso quando il richiedente intenda evitare un pregiudizio a se stesso. Su un piano più generale, non è ipotizzabile il divieto di accesso ad un documento amministrativo di cui il richiedente risulterebbe essere l'autore o il coautore. Resta ovviamente ferma l'ipotesi, che non risulta ricorrere nel caso in esame, dell'esclusione degli atti coperti dal segreto istruttorio penale e, quindi, sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 329 c.p.p.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso, e per l'effetto invita l'amministrazione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241, 7 agosto 1990, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 12 febbraio 2007

Ricorrente: Avv.

contro

Amministrazione resistente: Comune di Sparanise (CE)

Fatto

L'avv....., nella sua qualità di consigliere comunale del Comune di Sparanise, in data 1.12.2006, inoltra richiesta di accesso all'amministrazione comunale tesa a prendere visione ed estrarre copia delle graduatorie provvisorie e definitive concernenti il contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni di cui alla l. n. 438/98. In data 20.12.2006, il Comune negava l'accesso, opponendo ragioni di riservatezza considerate ostative all'ostensione dei documenti richiesti.

Contro tale provvedimento l'odierno ricorrente ha proposto gravame alla scrivente Commissione in data 9.1.2007, richiamando l'art. 43 del d.lgs. n. 267/00 che, come noto, disciplina il diritto di accesso esercitato dal consigliere comunale. In data 9 febbraio 2007 l'amministrazione ha inviato note difensive alla scrivente Commissione.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta di annullamento formulata dal ricorrente avverso il provvedimento adottato dal Comune di Sparanise.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 con la disposizione di cui all'art. 12, D.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e/o periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che il Comune di Sparanise sia un'amministrazione locale e che, pertanto, a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni di quest'ultimo non sia competente questa Commissione bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

Roma, 12 febbraio 2007

Ricorrente: Sig.....

Contro

Amministrazione resistente: Ufficio SM Ufficio Personale del Comando Regione Carabinieri Lazio

Fatto

Il maresciallo Capodopo avere ricevuto la consegna di rigore di 3 giorni inflitta dal Comandante della Regione a seguito di una condanna penale da parte della magistratura Militare, ha chiesto alla scrivente Commissione di potere acquisire tutto il materiale relativo alle definizioni disciplinari inflitte a seguito di condanna da parte del Tribunale ordinario e militare nell'ambito della regione Carabinieri Lazio, a decorrere dal 2 dicembre 2006 ed a ritroso di dieci anni. Afferma il ricorrente che i documenti richiesti sono necessari per potere valutare la sussistenza di una condotta discriminatoria nei suoi confronti e per far valere i propri diritti ed interessi giuridici.

Diritto

Il ricorso è inammissibile sotto un duplice profilo.

In primo luogo, l'art. 12, comma 4, lett. b) stabilisce che al ricorso deve essere allegato il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione del silenzio rigetto. Nel caso in esame, risulta che l'amministrazione abbia negato l'accesso ai documenti richiesti sulla base di un provvedimento espresso, poiché il ricorso indica tra gli allegati non pervenuti, un diniego espresso dell'amministrazione del 29 novembre 2006. Pertanto, l'allegazione del provvedimento impugnato sarebbe stata fondamentale poichè dalla motivazione apposta al medesimo la Commissione avrebbe potuto trarre utili elementi di giudizio in merito alla decisione sul ricorso stesso; ma tale allegazione non è stata effettuata.

In secondo luogo, è stata omessa la notificazione del ricorso ai controinteressati, pur nominativamente individuati; ciò in violazione dello stesso articolo 12 del d.P.R. n. 184 del 2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente: Sig.ra.....

contro

Amministrazione Resistente: Conservatorio di Musica G. Puccini

Fatto

La prof. ha presentato istanza di utilizzazione temporanea per l'anno accademico 2006-2007 presso il Conservatorio Statale di musica G. Puccini di La Spezia, collocandosi nella prima posizione della graduatoria redatta dalla Commissione appositamente costituita. A seguito di esposto presentato in data 3.11.2006 dalla prof., collocata nella seconda posizione della suddetta graduatoria, la stessa Commissione ha redatto una nuova graduatoria, nella quale la prof. Innocenti si è vista collocata in seconda posizione.

In data 13 novembre 2006, la ricorrente ha, quindi, chiesto al Conservatorio di Musica G. Puccini di accedere ai documenti relativi al "procedimento di revisione della graduatoria relativa alla utilizzazione temporanea per la cattedra di pianoforte principale" ed in particolare all'esposto, al curriculum e alla scheda di valutazione della prof.

L'Amministrazione ha consentito un accesso parziale alla documentazione richiesta, negando proprio l'accesso alla documentazione riguardante la prof..... considerata la sua opposizione manifestata con nota in data 15.12.2006.

Avverso il diniego parziale di accesso, la prof. ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

L'interessata ha diritto di accedere alla documentazione richiesta : come dettagliatamente specificato nell'istanza, sussiste, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso ai documenti richiesti non essendoci ragioni ostative ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

L'Amministrazione ha motivato il diniego parziale di accesso alla documentazione richiesta considerata l'opposizione della prof.....: tale opposizione, peraltro, è del tutto generica.

Come si legge nella lettera in data 15.12.2006, la prof.si limita a non autorizzare l'Amministrazione " a che" non "si rendano pubblici gli atti e la documentazione propria relative alla graduatoria pubblicata il giorno 8.11.2006 sulle utilizzazioni per la tutela della propria privacy". Come più volte ribadito da questa Commissione e dalla giurisprudenza amministrativa, l'accesso, qualora venga in rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, deve prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza del terzo. Il principio è ora specificamente contenuto nell'art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241 il quale dispone : "Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ”.

L'interesse alla riservatezza, infatti, tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso, recede quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita il responsabile per l'accesso ad adottare una decisione espressa sull'istanza in esame.

Roma, 12 febbraio 2007

PLENUM 14 MARZO 2007

All'avv.....
.....
.....

OGGETTO: Richiesta di parere.

L'avv., residente in, ha richiesto all'INPS, Direzione Centrale — Sviluppo e gestione risorse umane — Area sviluppo dirigenti, professionisti e medici —, con sede in Roma, l'accesso ai seguenti documenti: a) copia delle "indicazioni pervenute dagli organo di controllo" di cui alla nota INPS 4/5/05; b) copia dei verbali della seduta nella quale detti organi hanno così deliberato. L'istanza è motivata da "esigenze defensionali nel contenzioso pendente avanti al TAR e rubricato al n., contenzioso instaurato in impugnativa di rinnovo di procedura concorsuale del 1990".

L'INPS, con nota del pervenuta il, ha comunicato al suddetto avvocato che l'accesso richiesto poteva essere esercitato "presso l'Area Sviluppo Dirigenti Professionisti e Medici di questa Direzione Generale, detentrica della documentazione di interesse, durante le ore d'ufficio nella data che dovrà essere concordata, anche in via telefonica (.....)

L'avv. ritiene che pretendere che "l'istante esegua accesso fisico in Roma, con l'aggravio delle spese di viaggio, anziché rimettere direttamente a mezzo posta, o al più tramite la Sede Provinciale dell'INPS di, la documentazione richiesta" costituisca una risposta "sostanzialmente negativa e comunque ostruzionistica del diritto di accesso".

Al riguardo, la Commissione osserva che la giurisprudenza ha in più occasioni affermato che l'accesso ai documenti amministrativi è regolato, nel vigente sistema, solo per taluni tratti da fonti normative, rimanendo per i restanti profili affidato, quanto alla relativa disciplina, alle scelte organizzative delle singole amministrazioni cui viene di volta in volta inoltrata la richiesta; in particolare, il legislatore ha inteso definire in sede normativa i profili garantiti dell'accesso, demandando alle singole amministrazioni di modulare, nel rispetto di tale complessivo volto garantistico dell'istituto, le misure occorrenti per rendere in concreto accessibili i documenti richiesti: in particolare, riguardo una fattispecie in parte simile al caso in esame, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione n. 5 del 2 luglio 2001, ha espressamente ritenuto che "consentire l'ostensione presso la sede decentrata piuttosto che presso quella centrale di adozione dell'atto in relazione al quale è avanzata domanda di accesso rientra nelle valutazioni della singola amministrazione di riferimento, sicché non può trovare fondamento giuridico incondizionato la pretesa ad un accesso in sede periferica con riguardo ad atti adottati da un'Autorità centrale".

Tanto osservato in punto di stretto diritto non può non osservarsi come l'obiezione dell'avvocato appaia assistita da solide ragioni fondate sul buon senso.

Si suggerisce pertanto, in via di correttezza e nel rispetto di esigenze di giustizia sostanziale di trasmettere per posta o per e-mail la documentazione richiesta dietro rimborso di spese.

Roma, 14 marzo 2007

Cons.....
.....
.....

Oggetto: richiesta di parere in merito all'invio tramite e-mail di delibere di Giunta e Consiglio Comunale; accessibilità delibere relative alla retribuzione del segretario comunale e dei dirigenti.

Con nota del, il consigliere comunale, unitamente ai consiglieri e, ha esposto alla scrivente Commissione quanto segue: a seguito di richiesta di accesso indirizzata al Comune di, con la quale si chiedeva di ricevere alcune delibere di Giunta e Consiglio tramite e-mail, il Comune rispondeva negativamente ritenendo che l'invio con le modalità richieste (posta elettronica) avrebbe potuto compromettere il buon andamento dell'amministrazione stessa. Il Cons. chiede un parere in merito.

Con un secondo quesito il richiedente chiede di sapere se le delibere concernenti la determinazione delle retribuzioni del segretario comunale e dei dirigenti del Comune siano accessibili ai sensi dell'art. 43, d. lgs. n. 267/00 o se, viceversa e come ritenuto dal Comune medesimo, esse non siano ostensibili in quanto contenenti dati sensibili.

In merito al primo quesito, la scrivente Commissione rileva che l'articolo 43 del TUEL nulla dice relativamente alle modalità di esercizio del diritto di accesso da parte dei consiglieri comunali. Tale silenzio, induce a ritenere che esse siano ricavabili sia dalla normativa nazionale che dagli orientamenti giurisprudenziali. Quanto alla prima, l'articolo 7, comma 3, D.P.R. n. 184/06, stabilisce che "L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto". Quanto ai secondi, il giudice amministrativo e anche la scrivente Commissione hanno affermato che l'invio a domicilio o la spedizione comunque effettuata di documenti ai quali si abbia diritto di accedere è possibile solo in casi eccezionali in cui il richiedente non abbia modo di recarsi presso gli uffici dell'amministrazione. In una sentenza, non più recente ma comunque rilevante il TAR Veneto ha stabilito. "Ai sensi dell'art. 24 comma 2, l. 7 agosto 1990 n. 241, e dell'art. 5 comma 4, d.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, legittimamente l'amministrazione risponde alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi, comunicando presso quale ufficio è possibile prenderne visione, ed informando della necessità del preventivo versamento sul conto corrente della Tesoreria di L. 250 per pagina, restando escluso che il diritto di accesso comporti il diritto all'invio a domicilio dei documenti" (T.A.R. Veneto, Sez. II, 11/12/1995, n.1501).

Inoltre, la spedizione tramite e-mail di delibere comunali può comportare la previa "scannerizzazione" delle stesse che costituisce attività di elaborazione dati che non può essere richiesta all'amministrazione, potendo compromettere il buon andamento e l'efficacia della sua azione. Ferme restando le considerazioni appena svolte, occorre aggiungere che di recente il d. lgs. n. 82/05 (codice dell'amministrazione digitale) e ancor prima il D.P.R. n. 445/00, pur nel rispetto della richiamata normativa sul diritto di accesso, contengono diverse disposizioni tese a facilitare i rapporti "telematici" tra cittadini e amministrazione. Ad esempio, l'art. 9 del citato d. lgs. stabilisce: "L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi,

di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica”.

In considerazione di ciò, l'amministrazione richiesta di inviare documenti tramite e-mail, sarà tenuta a farlo qualora ciò non comporti attività di elaborazione dati, essendo i documenti già disponibili in formato utile per essere spediti col sistema di posta elettronica; viceversa opera il citato limite relativo all'insussistenza di un obbligo in capo all'amministrazione di elaborare dati in suo possesso per soddisfare la richiesta di accesso.

Quanto al secondo quesito, la Commissione rileva che i dati relativi alla retribuzione non sono “sensibili”, come erroneamente ritenuto dall'amministrazione locale, ma “comuni”. Per essi, quindi, il bilanciamento degli interessi va risolto a favore del diritto di accesso, fermo restando l'obbligo dei consiglieri comunali di non divulgarli successivamente alla loro acquisizione secondo quanto previsto dall'art. 43, d. lgs. n. 267/00.

Roma, 14 marzo 2007

Al Comune di
.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali.

Con nota pervenuta in data il Segretario Comunale del Comune di ha esposto che un consigliere comunale, capogruppo di minoranza, aveva richiesto di accedere al brogliaccio di giunta del Segretario Comunale, attinente a tutte le giunte di tutti gli anni di mandato, e ha richiesto parere in ordine alla legittimità della istanza, rilevando che il brogliaccio era atto interno ed informale e conteneva, di regola, anche appunti del segretario sulle disposizioni da impartire ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi gestionali forniti dall'amministrazione, e domandando se l'estrazione potesse limitarsi ai soli casi di contestazione su argomenti specifici, e non adottarsi in maniera generalizzata.

La Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene, in via generale, che le richieste formulate dai consiglieri comunali rientrino nelle facoltà di esercizio del loro munus, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del munus agli stessi affidato.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n.528 del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n.241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito di recente nella sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, ha affermato, infatti "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate

direttamente al Consiglio comunale”. Pertanto “ogni limitazione all’esercizio del diritto sancito dall’art.43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell’ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento”.

In particolare, per quanto attiene al brogliaccio di Giunta del Segretario Comunale (costituente pur sempre materiale informativo in possesso dell’amministrazione), deve ritenersi che l’interesse all’informazione risieda, tra l’altro, nel controllo della conformità del testo della delibera di giunta (che viene confezionato successivamente alla deliberazione orale collegiale e alle puntualizzazioni all’uopo raccolte dal segretario) ai contenuti registrati, sia pure in forma sommaria, dal pubblico ufficiale “de visu ed auditu”, facoltà che va riconosciuta al consigliere comunale, pur nel rispetto della funzione di garanzia e delle prerogative di imparzialità del segretario. Esulano, peraltro, dal controllo le puntualizzazioni, inerenti a direttive gestionali interne e ad atti di microorganizzazione, che il segretario svolga nei confronti dei responsabili dei servizi, costituenti semplici informative sugli indirizzi gestionali forniti dall’amministrazione, sulle quali il controllo non va esercitato, afferendo all’ente il controllo gestionale e la valutazione finale e complessiva dei servizi e non sui singoli atti di organizzazione, di cui rispondono il dirigente ed il responsabile solo in sede di verifica di attuazione delle direttive fornite dall’organo politico. Questa parte del brogliaccio può essere oggetto di opportuno oscuramento, non rilevando nei sensi predetti.

Comunque, “quanto appena considerato non esclude tuttavia che anche il “diritto all’informazione” del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l’interessato alleggi la sua qualità, permane l’esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l’esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l’individuazione dell’oggetto dell’accesso (tra le molte, in tal senso, il Cons. di Stato, Sezione V, 13.11.2002, n. 6393)”.

Di recente, il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha, inoltre, rilevato che “tra l’accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l’accesso del Consigliere comunale di cui all’art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione.”

In merito ad eventuali limiti temporali opponibili all’esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la stessa sentenza sopra citata specifica che “qualora l’esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente”.

“D’altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all’informazione riconosciutogli dall’ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell’ente civico (in tal

senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)": così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471.

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Infine, con riferimento alle ipotesi in cui i documenti richiesti dal consigliere comunale contengano dati personali, si ritiene che gli stessi siano accessibili, a condizione che sia preservata la privacy dei soggetti interessati (ad esempio, mediante oscuramento dei dati sensibili e strettamente personali); tale criterio, come si è detto, trova applicazione anche nel caso delle puntualizzazioni non strettamente inerenti al contenuto delle delibere appuntato nel brogliaccio del Segretario Comunale, fermo restando, in ogni caso, il disposto dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli stessi "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Roma, 14 marzo 2007

Al Comune di
.....
.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso dei Consiglieri comunali.

Con nota del il Sindaco del Comune di ha lamentato il disagio derivante da una sentenza del Consiglio di Stato, che ha consentito ad un Consigliere comunale un accesso particolarmente oneroso per il Comune ed ha chiesto di conoscere se il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, riconosciuto ai consiglieri comunali ex art. 43 D.Lgs n.267/2000, possa essere rifiutato quando, avendo ad oggetto, come nella specie, "tutti i mandati e le determinate dal 1.6.2002 al 30.8.2006" comporterebbe per il Comune un impegno di onerosità intollerabile.

In ordine al primo quesito esposto, la Commissione è dell'avviso che codesto Comune non possa che ottemperare alla decisione del Consiglio di Stato, eventualmente graduando nel tempo l'attività necessaria, come suggerito dalla stesso Consesso amministrativo.

Quanto al secondo quesito esposto, ritiene la Commissione che la richiesta formulata dal Consigliere comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo munus, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del munus agli stessi affidato.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n. 528 del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n.241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito di recente nella sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004.

Pertanto, non si giustificerebbe - in linea di principio - l'opposizione di un eventuale diniego al Consigliere comunale di poter ottenere anche il rilascio di copie di determinate indicate in modo generico.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, ha affermato, infatti "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo

degli uffici “rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti” di fornire ai richiedenti “tutte le notizie ed informazioni in loro possesso”.

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione “diritto soggettivo pubblico funzionalizzato”, vale a dire un diritto che “implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale”. Pertanto “ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento”.

Comunque, quanto appena considerato non esclude tuttavia che anche il “diritto all'informazione” del Consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l'interessato alleggi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (tra le molte, in tal senso, il Cons. di Stato, Sezione V, 13.11.2002, n. 6393”).

Di recente, il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, per una questione simile a quella di cui si discute, ha rilevato che “tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al Consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al Consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione.”

In merito ad eventuali limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del Consigliere comunale, la stessa sentenza sopra citata specifica che “qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente”.

“D'altra parte, il Consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconoscitogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)”: così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471.

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, il Consigliere

comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Infine, con riferimento alle ipotesi in cui i documenti richiesti dal Consigliere comunale contengano dati personali, si ritiene che gli stessi siano accessibili, a condizione che sia preservata la privacy dei soggetti interessati (ad esempio, mediante oscuramento dei dati sensibili e strettamente personali), e fermo restando il disposto dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli stessi "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Al Comune di
.....
.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali.

Con nota pervenuta in data il Sindaco del Comune di ha richiesto parere circa il diritto di accesso e di estrazione di copie da parte dei consiglieri comunali relativamente a tutti gli atti adottati (delibere di C.C. - delibere di G.M. – ordinanze – determine dei responsabili del servizio), con particolare riguardo a richieste generiche ed indiscriminate, distinte solo per tipologia di atti.

La Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene che le richieste formulate dai consiglieri comunali rientrino nelle facoltà di esercizio del loro munus, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del munus agli stessi affidato.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n.528 del 7 maggio 1996, ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n.241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito di recente nella sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n.4471, ha affermato, infatti "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n.267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art.43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Comunque, “quanto appena considerato non esclude tuttavia che anche il “diritto all’informazione” del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l’interessato alleggi la sua qualità, permane l’esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l’esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l’individuazione dell’oggetto dell’accesso (tra le molte, in tal senso, il Cons. di Stato, Sezione V, 13.11.2002, n. 6393)”.

Di recente, il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha, inoltre, rilevato che “tra l’accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l’accesso del Consigliere comunale di cui all’art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione.”

In merito ad eventuali limiti temporali opponibili all’esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la stessa sentenza sopra citata specifica che “qualora l’esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente”.

“D’altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all’informazione riconosciutogli dall’ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell’ente civico (in tal senso, si veda l’art. 24, terzo comma della L.n. 241 del 1990, come sostituito dall’art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)”: così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471.

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell’immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l’esigenza di assicurare l’adempimento dell’attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Infine, con riferimento alle ipotesi in cui i documenti richiesti dal consigliere comunale contengano dati personali, si ritiene che gli stessi siano accessibili, a condizione che sia preservata la privacy dei soggetti interessati (ad esempio, mediante oscuramento dei dati sensibili e strettamente personali), e fermo restando il disposto dell’art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli stessi “sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

Comune di

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso di un consigliere comunale a pratiche edilizie.

Con nota del 22 maggio 2006, il Comune di ha comunicato alla scrivente Commissione che un consigliere comunale ha avanzato richiesta di “conoscere i nominativi delle pratiche edilizie rilasciate in zona agricola che, nell’anno 2006, hanno presentato richiesta di inizio lavori (n° di protocollo e data della presentazione)”.

L’amministrazione comunale - ritenendo che la richiesta comportasse la necessità di una elaborazione con estrazione di dati da parte dell’ufficio competente e, pertanto, non fosse configurabile come una vera e propria richiesta di accesso alla documentazione amministrativa – ha risposto negativamente, riconoscendo “il diritto del consigliere di accedere agli atti specifici che avesse voluto indicare”, e riservandosi comunque di chiedere alla scrivente Commissione un parere in merito alla legittimità della suddetta istanza di accesso.

La Commissione, in relazione al quesito esposto, ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo munus, in conformità al dato normativo, agli orientamenti giurisprudenziali ed alle sue precedenti pronunce.

I consiglieri comunali, infatti, in base all’art. 43 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, hanno il diritto di accedere a tutte le notizie e le informazioni in possesso degli uffici utili all’espletamento del proprio mandato. Con tale previsione, il legislatore ha presunto che la richiesta sia compiuta per perseguire un fine pubblico la cui cura è assunta con l’investitura del mandato, ossia con lo svolgimento di una funzione volta al soddisfacimento degli interessi della collettività amministrata. Ed anche i dubbi che possono sorgere riguardo alla tutela della riservatezza dei dati richiesti dai consiglieri comunali perdono di fondamento di fronte alla chiara lettera del disposto normativo di cui al 2° comma del medesimo art. 43, laddove stabilisce che “essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

Inoltre, anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai consolidata nel senso dell’accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso degli uffici – senza specificare le finalità della richiesta e con loro diretta responsabilità in tema di rispetto delle esigenze di riservatezza - adottando un’interpretazione estensiva del concetto di munus riconosciuto in capo ai consiglieri comunali.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui “il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell’organo collegiale ma, essendo riferito all’espletamento del mandato, riguarda l’esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell’efficacia dell’operato dell’amministrazione comunale”. E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell’esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n. 528 del 7 maggio 1996, “ai sensi degli artt. 24, legge 27 dicembre 1985, n. 816 e 25, legge 7 agosto 1990, n. 241, il consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l’interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l’estensione del controllo sul loro operato” (principio ribadito dalla V sezione nella sentenza n. 7900 del 2004).

Un'altra recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, ha affermato, infatti, "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del d. lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso". Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto, "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Tuttavia, questo non significa – secondo la medesima pronuncia del Consiglio di Stato - che il consigliere comunale possa "abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico" (cfr. in tal senso l'art. 24, 3° comma, della legge n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della legge n. 15 del 2005).

Pertanto, nel caso di specie prospettato si ritiene legittima l'istanza del consigliere comunale e non si giustifica - in linea di principio - l'opposizione di un eventuale diniego alla richiesta di accesso avanzata, la quale non presenta i caratteri di "evidente e palese sproporzionatezza e irragionevolezza", non riferendosi ad atti non determinati e quindi di non immediato reperimento, né ad atti relativi ad interi settori di attività o ad eccessivi periodi di tempo.

L'istanza di accesso è, infatti, formulata in maniera specifica e dettagliata e pur non recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi delle pratiche edilizie rilasciate in zona agricola di cui si chiede di conoscere i nominativi, fornisce comunque gli elementi che ne consentono l'individuazione, circoscrivendo l'accesso alle sole pratiche che nel corso dell'anno 2006 hanno presentato richiesta di inizio lavori.

Tuttavia, dal momento che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, è evidente che qualora per l'amministrazione comunale l'esaudimento della richiesta in parola possa essere di una certa gravosità, il responsabile del procedimento, pur senza sospendere l'esercizio del diritto d'accesso, possa opportunamente graduarne nel tempo il concreto soddisfacimento, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente.

Comune di

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso di alcuni consiglieri comunali alle relazioni di parentela e affinità entro il IV grado di altri colleghi consiglieri.

Con nota del, il Comune di ha comunicato alla scrivente Commissione che alcuni consiglieri comunali di minoranza, durante l'iter di approvazione del PUC, hanno contestato la partecipazione di alcuni consiglieri di maggioranza all'approvazione delle relative delibere (per incompatibilità ex art. 78, 2° comma, del TUEL n. 267/2000), richiedendo l'accesso alle informazioni relative alle relazioni di parentela e affinità entro il IV grado di tali consiglieri.

L'amministrazione comunale ha ritenuto di non poter accogliere l'istanza presentata, evidenziando che, "al di là dei soli registri anagrafici e di stato civile, non dispone di alcuna banca dati necessaria al soddisfacimento di quanto richiesto in quanto molti parenti e/o affini dei consiglieri comunali risiedono in altri Comuni"; e si è comunque riservata di chiedere alla scrivente Commissione un parere in merito alla legittimità della suddetta istanza di accesso.

La Commissione, in generale, nei pareri espressi ha sempre ritenuto – sulla base del chiaro disposto normativo di cui all'art. 43 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - che le richieste formulate dai consiglieri comunali rientrano nelle facoltà di esercizio del loro munus, che consente di accedere a tutte le notizie e le informazioni in possesso degli uffici utili all'espletamento del proprio mandato, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali maggioritari.

Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso degli uffici – senza specificare le finalità della richiesta e con loro diretta responsabilità in tema di rispetto delle esigenze di riservatezza - adottando un'interpretazione estensiva del concetto di munus riconosciuto in capo ai consiglieri comunali. E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni: il consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato.

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al consiglio comunale. Pertanto, ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento (cfr., da ultimo, le pronunce della V sezione del Consiglio di Stato n. 7900 del 2004 e n. 4471 del 2005).

Tuttavia, questo non significa – come ha già avuto modo di rilevare in precedenti occasioni questa Commissione - che il consigliere comunale possa abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (cfr. in tal senso anche la richiamata pronuncia del Consiglio di Stato – sezione V, n. 4471 del 2005). In linea generale, il diritto riconosciuto al consigliere comunale di ottenere l'accesso a qualsiasi tipo di atto del Comune presso il quale svolge il suo mandato non può essere indiscriminato; e, comunque, i

consiglieri comunali, pur avendo diritto di prendere visione di tutti gli atti necessari all'espletamento del loro mandato, non debbono rivolgere richieste indeterminate alle rispettive amministrazioni, ma devono consentire una sia pur minima identificazione dei supporti documentali che essi intendono consultare.

E', infatti, generale dovere dei pubblici amministratori di ispirare la propria attività al principio di economicità, da cui discende l'esigenza di non aggravare le procedure esecutive, se non per giustificati particolari motivi. Questo generale dovere incombe non solo sugli uffici tenuti a provvedere, ma anche sui soggetti che richiedono prestazioni amministrative, i quali, soprattutto se appartenenti alla stessa amministrazione, sono tenuti - in un clima di leale cooperazione - a modulare le proprie richieste in modo da contemperare il loro interesse all'accesso con l'interesse pubblico al buon andamento dell'amministrazione.

Resta, peraltro, fermo che il diritto di accesso dei consiglieri comunali è esercitabile solo nei confronti di documenti amministrativi o comunque di notizie già in possesso dell'amministrazione, quindi già esistenti, non comportando l'obbligo dell'amministrazione stessa né di redigere documenti ad hoc né di acquisire le notizie richieste.

Nel caso di specie, invece, il soddisfacimento della richiesta avanzata dai consiglieri comunali richiede, come fatto rilevare dall'amministrazione comunale, proprio l'espletamento da parte degli uffici comunali di una attività di ricerca di notevole impegno per l'acquisizione di informazioni ulteriori rispetto ai dati rinvenibili dai documenti esistenti presso i servizi demografici del Comune.

La Commissione, pertanto, ritiene che i consiglieri comunali di minoranza non possano ottenere l'accesso alle informazioni relative alle relazioni di parentela e affinità entro il IV grado di alcuni consiglieri di maggioranza che hanno partecipato all'approvazione del PUC, sia perché si tratta di dati di cui l'amministrazione comunale di non è in possesso, sia perché la richiesta appare talmente ampia e generica da risultare troppo gravosa per l'amministrazione stessa.

Roma, 14 marzo 2007

Comune di

.....

.....

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso di alcuni contribuenti al ruolo riguardante la tassa di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Con nota del, il Comune di..... ha chiesto alla scrivente Commissione di esprimere un parere in merito alla richiesta, avanzata da alcuni contribuenti del Comune, del rilascio di una copia del ruolo riguardante la tassa di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per verificare “se tutti i possessori e conduttori di immobili nel Comune di vengano tassati e in che misura ...”.

La Commissione - relativamente al diritto di accesso ad imposte e tasse – ha già avuto modo di affermare che i dati anagrafici e gli elenchi dei contribuenti non hanno nulla a che vedere con i documenti amministrativi la cui accessibilità la legge n. 241/1990 vuole garantire e quindi esulano dal suo ambito di applicazione.

Nel caso di specie, inoltre, la tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il cui ruolo è stato chiesto l'accesso è disciplinata in modo tale da non poter comunque essere applicata allo stesso modo a tutti i cittadini: infatti, l'art. 49 del d. lgs. n. 22/97 prevede un'apposita tariffa commisurata alla quantità di rifiuti effettivamente prodotti, composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota variabile, anche in relazione ai risultati conseguiti dal Comune nell'incentivare la raccolta differenziata e quindi una minore produzione di rifiuti.

Pertanto, la stessa richiesta dei contribuenti del Comune di, formulata per verificare se in merito all'applicazione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani vi sia parità di trattamento tra tutti i cittadini, appare impropria oltre che - qualora dovesse essere accettata - non sarebbe in ogni caso realizzabile, poiché si tradurrebbe in un'attività troppo gravosa per l'amministrazione comunale, essendo diretta ad ottenere copia dell'intero ruolo della stessa tassa.

D'altronde, la suddetta richiesta appare diretta semplicemente ad effettuare un controllo indiscriminato sull'attività dell'amministrazione; ed un siffatto comportamento è stato a più riprese censurato oltre che da questa Commissione anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione non può essere trasformato in uno strumento di “ispezione popolare” sull'efficienza di un servizio pubblico, dal momento che il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla legge n. 241/1990 non ha trasformato la pubblica amministrazione in una sorta di “banca dati” alla quale chiunque può accedere, (cfr. Consiglio di Stato - VI sezione, n. 1122 del 2 marzo 2000; Id. - V sezione, n. 1477 del 14 ottobre 1998 ed, infine Id. - Commissione speciale pareri, n. 1137/95 del 3 febbraio 1997).

Da ultimo, sotto il profilo della tutela della riservatezza, bisogna considerare che l'eventuale accesso al ruolo riguardante la tassa sullo smaltimento rifiuti solidi urbani comporterebbe la pubblicità di dati personali relativi a terzi contribuenti, quali i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero dei locali tassati, ed, in riferimento a tali locali, i metri quadrati imponibili, l'imposta pura, le addizionali e l'importo totale da pagare, la cui conoscenza per il richiedente non appare necessaria in considerazione della mancanza di un proprio e serio interesse giuridico da curare o da difendere. Infatti, anche secondo il Consiglio di Stato (Ad. Plen., n. 5 del 4 febbraio 1997) i

documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di altri soggetti sono accessibili soltanto qualora riguardino la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, ipotesi quest'ultima comunque non ricorrente nella fattispecie in esame.

Pertanto, nel caso di specie, la Commissione ritiene che ai contribuenti del Comune dinon possa essere concesso il diritto di accesso al ruolo riguardante la tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per verificare se tutti i cittadini vengono trattati allo stesso modo, e quindi conseguentemente di poter avere anche copia dello stesso, dal momento che la richiesta di accesso formulata appare impropria, suscettibile di determinare un eccessivo aggravio alla funzionalità amministrativa dell'ente civico e comunque contrastante con la tutela alla riservatezza dei terzi contribuenti.

Roma, 14 marzo 2007

Al Comune di

.....

c.a. Segretario Comunale

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali.

Con nota del 21 settembre 2006 il Segretario comunale del Comune di ha chiesto di conoscere se il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, riconosciuto ai consiglieri comunali ex art. 43 D.Lgs n.267/2000, possa essere rifiutato per il Piano economico e finanziario di una proposta di project financing presentata dal Promotore ex art. 153 D. Lgs. 163/2006 senza che sia stata ancora adottata la pronuncia di cui al successivo art. 154 ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dello stesso D.Lgs. che tutela la segretezza della procedura di gara.

La Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo munus, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del munus agli stessi affidato.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n.528 del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n.241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito di recente nella sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004.

Pertanto, non si giustificerebbe - in linea di principio - l'opposizione di un eventuale diniego al consigliere comunale di poter ottenere anche il rilascio di copie di determine indicate in modo generico.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, ha affermato, infatti "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n.267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Comunque, "quanto appena considerato non esclude tuttavia che anche il "diritto all'informazione" del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l'interessato alleggi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (tra le molte, in tal senso, il Cons. di Stato, Sezione V, 13.11.2002, n. 6393)".

Di recente, il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, per una questione simile a quella di cui si discute, ha rilevato che "tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione."

In merito ad eventuali limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la stessa sentenza sopra citata specifica che "qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente".

"D'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)": così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471.

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Infine, con riferimento alle ipotesi in cui i documenti richiesti dal consigliere comunale contengano dati personali, si ritiene che gli stessi siano accessibili, a condizione che sia preservata

la privacy dei soggetti interessati (ad esempio, mediante oscuramento dei dati sensibili e strettamente personali), e fermo restando il disposto dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli stessi "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

In definitiva e per concludere, se è vero come implicitamente osservato da codesto Comune che l'art. 13 del D. Lgs. 163/06 prevede una vera e propria "segretazione temporanea" su alcuni atti relativi alle procedure di gara (vedasi segnatamente il terzo comma della norma), vero è anche che il piano economico e finanziario di una proposta di project financing non costituisce atto di una procedura di gara che è rispetto ad esso soltanto un futuribile. Pertanto deve essere anch'esso ritenuto accessibile da parte dei consiglieri comunali.

Roma, 14 marzo 2007

Istituto

Via

.....

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 sullo schema di regolamento recante "Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sui procedimenti amministrativi", predisposto dalla Fondazione Istituto

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella riunione del 14 marzo 2007;

VISTA la nota n. 6755 del 7 dicembre 2006, con la quale è stato chiesto il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'art. 5 del regolamento interno;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore;

OSSERVA

Il "Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sui procedimenti amministrativi", predisposto dalla Fondazione Istituto", era stato approvato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 ottobre 2003. A seguito delle modifiche apportate alla legge n. 241 del 1990 ed alla pubblicazione delha provveduto alla revisione del precedente regolamento ed ha inviato il testo alla scrivente Commissione per il prescritto parere.

Si premette che la Commissione nella valutazione del testo regolamentare si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Lo schema di regolamento in esame è suddiviso in due Capi, il I concernente l' "esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi", il II attinente il "procedimento amministrativo" e si compone di quarantasei articoli ed un allegato.

In via preliminare si osserva che il diritto di accesso ha ad oggetto i documenti amministrativi e non gli atti; pertanto ogni riferimento a questi ultimi va espunto dal dall' articolato.

Si osserva altresì che il testo regolamentare contiene una serie di norme ripetitive di norme legislative e regolamentari già presenti nell'ordinamento, e pertanto superflue: infatti i medesimi principi sono già espressi nella legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, e nel relativo regolamento di attuazione del d.P.R. 16 aprile 2006, n. 184. Tali disposizioni regolamentari sono gli artt. 2, comma 4, 4 comma 1, lett. a) e d), 8 commi 2 e 3, 15, in particolare, l'ultimo capoverso fa impropriamente riferimento al comma 7, lett. d) della legge n. 241 del 1990, piuttosto che al comma 6.

L'articolo 9, comma 3 fa riferimento ai costi di riproduzione e di ricerca, pari a euro 8, fino a 10 copie, previsione palesemente in contrasto con il costo di riproduzione per ogni foglio.

Gli articoli che riguardano le tipologie di documenti esclusi o soggetti a differimento sono gli articoli 11 e 12.

In particolare, all'articolo 11, comma 1, lett. b), si evidenzia che non sussistono ragioni di tutela del diritto alla riservatezza di terzi tali da escludere l'accesso ai documenti inerenti le procedure concorsuali. Si tratta, infatti, di documenti amministrativi e, dunque, accessibili, salva la verifica da parte dell'amministrazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.

La Commissione, pertanto, si riserva di esprimere il proprio parere in merito alle singole categorie di documenti che saranno nuovamente determinate nel testo riformulato, in base all'interesse pubblico che si intende salvaguardare tramite l'esclusione e il differimento.

Roma, 14 marzo 2007

Al Comune di

OGGETTO: Richiesta di parere circa il diritto di accesso di un privato cittadino non residente ai verbali relativi alle sedute del Consiglio comunale

Con nota del, il Comune di, nella persona del Responsabile del Servizio, , ha chiesto un parere per conoscere la legittimità di una istanza di accesso presentata da un privato cittadino non residente volta ad ottenere la visione e, eventualmente, la copia dei verbali relativi alle sedute del Consiglio comunale dell'anno 2005.

Dopo aver precisato che la richiesta di accesso è stata inoltrata dal cittadino nella sua qualità di coniuge del ai fini della tutela giurisdizionale dei propri diritti in un procedimento di separazione e, in particolare, che essa è diretta a verificare date e orari in cui si sono tenute le sedute, onde poter documentare la fondatezza di alcune affermazioni rilevanti in ordine al problema dell'affidamento dei figli minori, il Comune ha chiesto, in primo luogo, se sia possibile l'accesso alla documentazione tenuto conto della necessità di tutela del diritto alla riservatezza dello stesso (in quanto la richiesta potrebbe configurarsi come un controllo generalizzato sulla persona), nonché, eventualmente, di soggetti terzi, e, in secondo luogo, se l'esibizione della documentazione non debba essere disposta dall'Autorità giudiziaria.

La Commissione ha già avuto modo di affermare, da una parte, che l'esigenza di salvaguardia dell'altrui riservatezza giustifica la sottrazione all'accesso qualora i documenti riguardino soggetti diversi da colui che propone l'istanza e, dall'altra, che, tuttavia, tale principio non trova applicazione qualora l'interessato abbia chiesto l'accesso nei confronti di documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Dunque, nel bilanciamento tra il diritto di accesso e quello alla riservatezza dei terzi, quest'ultimo deve ritenersi recessivo quando l'informazione deve essere acquisita per la difesa di un interesse giuridico e nei limiti in cui essa è necessaria a tal fine.

Nel caso in questione, la richiesta – in applicazione del regime generale previsto dalla legge n. 241/1990 in luogo di quello speciale disciplinato dal d.lgs. n. 267/2000, in quanto proveniente da un cittadino non residente – è stata motivata in relazione ad una posizione giuridica da tutelare in sede giurisdizionale e, quindi, non può essere considerata come riconducibile ad una esigenza di controllo generalizzato del o, addirittura, come emulativa. Di conseguenza, l'interesse alla riservatezza recede davanti al diritto di accesso, in quanto la documentazione chiesta risulta indispensabile e, comunque, strumentale alla difesa di un interesse specifico.

L'esigenza di tutela della riservatezza di soggetti terzi, peraltro, comporta che l'accesso avvenga attraverso il rilascio di copie nelle quali venga omissa, ove esistente, ogni riferimento ad altri soggetti.

Trattandosi di un diritto autonomamente riconosciuto dalla legge, che può essere limitato solo in casi specifici e tassativi, non vi è alcuna necessità che l'esibizione della documentazione sia disposta dall'Autorità giudiziaria,

In conclusione, si ritiene che, nel caso di specie, il Comune debba accogliere la richiesta.

Roma, 14 marzo 2007

Al

del Comune di

.....

.....

OGGETTO: Accesso agli atti della società S.p.A. partecipata dal Comune e ad atti giudiziari.

Con lettera del 21 giugno 2006 il del Comune di ha esposto che alcuni consiglieri comunali avevano richiesto l'accesso all'atto di comparso di costituzione in giudizio del Comune nella causa con la Società....., alla corrispondenza intercorsa tra le parti e a tutti gli allegati al ricorso, nonché ai verbali delle assemblee della S.p.A. partecipata dal Comune, e che l'ente aveva inviato copia dell'atto di citazione e degli atti in suo possesso; l'istante richiede di sapere se il Comune era tenuto a procurarsi atti non in proprio possesso relativi al procedimento giudiziario in corso nonché i verbali di assemblea della società di cui l'Ente era socio con una quota di capitale molto limitata.

In ordine al primo quesito occorre fare governo del dettato normativo dell'art. 43 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui il relativo diritto dei consiglieri attiene a notizie ed informazioni in possesso degli uffici dell'ente, il quale, di conseguenza, non è tenuto a procurarsi, espressamente per soddisfare la richiesta, gli atti che, allo stato, non si trovino nella sua disponibilità. Profilo ulteriore, invece, ma non interferente con il diritto di accesso dei consiglieri, è quello della diligenza del plesso competente dell'Ente a recuperare alla propria sfera di disponibilità atti (quale, ad esempio, la comparso di costituzione in giudizio del Comune, evidentemente agli atti di causa e nella disponibilità del difensore dell'Ente) il cui esame può rivelarsi utile, per il Sindaco e per la Giunta, per apprezzare il tenore e l'efficacia della difesa esplicita nell'interesse dell'Ente stesso.

La risposta al secondo quesito muove dall'analisi dell'articolo 43 comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Tale disposizione testualmente recita “ I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

Al riguardo deve rilevarsi che il legislatore, nei momenti in cui ha utilizzato l'espressione “..loro aziende ed enti dipendenti”, ha inteso fare riferimento, tra l'altro, proprio alle società formalmente privatizzate (in cui, cioè, il mutamento ha interessato esclusivamente la veste giuridica esteriore), ma sostanzialmente ancora pubbliche siccome partecipate per la quota di maggioranza da enti pubblici.

Trattandosi di figura soggettiva rientrante nel novero di quelle nei cui confronti il diritto di accesso può essere legittimamente esercitato da parte dei consiglieri comunali, resta da chiarire se tale diritto sia esteso a tutta la documentazione posseduta dalla società o possa essere limitato ad alcuni soltanto dei documenti richiesti.

La soluzione del problema di carattere generale è sicuramente positiva. La concorde giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e di questa Commissione (parere 27 febbraio 2003, reso al Comune di Bordano – Udine), tenuto anche conto che lo stesso legislatore – con l'art. 18 della legge 22 dicembre 1984 n. 887 – ha creato società per azioni “con personalità giuridica di diritto pubblico” (l'AGE Control) ed ha così riconosciuto che non vi è più alcuna incompatibilità tra la veste formale di società di capitali e la

natura sostanziale di soggetto pubblico, ritiene che la forma societaria assunta da un soggetto sia neutra ai fini dell'identificazione della natura sostanziale pubblica o privata del soggetto stesso, natura sostanziale che va invece determinata in base alle finalità – di interesse prevalentemente pubblico o prevalentemente privato – in funzione delle quali tale soggetto è stato istituito. In base a tali considerazioni, com'è noto, è stata riconosciuta natura sostanzialmente pubblica a società per azioni a prevalente capitale pubblico, quali – ad esempio – le Ferrovie dello Stato, le Poste Italiane, l'ENEL, l'ANAS, la CONSIP, la CONI Servizi, la SOGEI, ecc., di conseguenza è stato ammesso il diritto d'accesso nei loro confronti.

D'Altra parte, la natura di soggetto privato da equiparare alle tradizionali pubbliche amministrazioni va oggi essenzialmente collegata alla qualità di "organismo di diritto pubblico" elaborata dall'ordinamento comunitario e recepita dall'ordinamento nazionale: qualità che, individuata in origine per impedire elusioni della normativa comunitaria in materia di pubblici appalti, tende oggi ad assumere la valenza generale di criterio di individuazione della natura reale (pubblica o privata) delle imprese (v. in tal senso anche l'art. 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000 n. 205).

A ciò si aggiunga che l'art. 22, comma 1, lettera e) l. n. 241/90, stabilisce che per pubblica amministrazione debbano intendersi "tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario", ridisegnando anche sul piano normativo il tradizionale modo di intendere la pubblica amministrazione, facendovi rientrare anche soggetti con veste privatistica.

Stabilito quindi che la documentazione formata o detenuta dalla S.p.A. partecipata deve ritenersi – in via di principio – accessibile, resta da determinare se tale accessibilità possa soffrire delle eccezioni; e se tali eventuali eccezioni possano valere anche nei confronti del consigliere comunale. Al riguardo l'attuale giurisprudenza ritiene che, poiché il diritto di accesso è stato introdotto nell'ordinamento "al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale" (art. 22 della l. 7 agosto 1990 n. 241), e cioè al fine di dare concreta e completa attuazione al principio di "buon andamento" della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 della costituzione, non possa riconoscersi il diritto ad accedere relativamente a tutto ciò che concerne quella parte di attività per la quale la Società partecipata non è tenuta a rispettare il principio di imparzialità e quindi di trasparenza. Ciò comporta, da una parte, la non accessibilità dei documenti attinenti all'area della (eventuali) attività che siano estranee alla "attività amministrativa" – e quindi al perseguimento dell'interesse pubblico – e che la Società sia tuttavia legittimità a svolgere ai sensi del proprio statuto dal momento che, come chiarito dalla Corte di Giustizia (15 gennaio 1998, causa – C. 44/96), il soddisfacimento di bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale, non implica che il soggetto sia incaricato unicamente di soddisfare bisogni del genere, ed anzi consente l'esercizio di altre attività; e, dall'altra, l'accessibilità dei documenti attinenti all'area del perseguimento dell'interesse pubblico canonizzato dallo statuto, ed in particolare attinenti all'organizzazione o alla gestione del pubblico servizio affidato alla Società, o comunque strumentali alla gestione del servizio stesso. A quest'ultimo riguardo va rilevato che, atteso il necessario collegamento tra intervento finanziario pubblico e perseguimento di fini di interesse pubblico, quanto maggiore è la misura della partecipazione pubblica tanto maggiore deve presumersi il vincolo di strumentalità dell'attività al perseguimento dell'interesse pubblico (Cons. Stato, sez. VI, 15 maggio 2002 n. 2618) e, di conseguenza, l'accessibilità dell'attività.

Ancor più di recente, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza del 5 settembre 2005, n.5, ha riaffermato l'accessibilità dei documenti detenuti da una società a partecipazione

pubblica nei seguenti termini: “...la giurisprudenza è venuta chiarendo, sin dall’indomani dall’emanazione dell’articolo 23 della legge 241/90, che le regole in tema di trasparenza si applicano oltre che alle pubbliche amministrazioni anche ai soggetti privati chiamati all’espletamento di compiti di interesse pubblici”, menzionando a tal fine sia i concessionari di pubblici servizi che le società ad azionariato pubblico.

Per le sue esposte considerazioni, per quanto attiene al caso in esame, deve rilevarsi che, in primo luogo, non si evidenzia l’oggetto sociale della S.p.A. partecipata, con particolare riguardo a compiti di interesse pubblico ed a bisogni di interesse generale, sicchè non è consentito apprezzare in concreto la sussistenza, per le ragioni richiamate, del diritto all’accesso ai relativi atti; d’altra parte, la stessa esiguità della partecipazione azionaria del Comune pare deporre per l’evanescenza del vincolo di strumentalità al perseguimento dell’interesse pubblico.

In ogni caso, in via generale, deve ritenersi che solo in relazione a deliberazioni del consiglio di amministrazione che non attengano, nei sensi indicati, al perseguimento del pubblico interesse possa ritenersi giustificato il diniego di accesso, la cui legittimità va quindi valutata in concreto, caso per caso.

Tale conclusione, di carattere generale, non può ritenersi derogata – dall’art. 43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – in favore del consigliere comunale, nel senso di riconoscere che quest’ultimo, in virtù del proprio munus, possa accedere a tutti indiscriminatamente gli atti della Società partecipata. Infatti i poteri particolarmente penetranti che tale articolo attribuisce ai consiglieri comunali riguardo pur sempre la facoltà di ottenere, in relazione all’attività amministrativa riferibile – in via diretta o indiretta – all’esercizio delle funzioni del Comune, tutte le notizie e le informazioni “utili all’espletamento del proprio mandato”, e quindi non sembra che possa ritenersi rientrare nell’ambito di tale mandato anche l’acquisizione di notizie e di informazioni che non siano riferibili – neanche per interposta Società partecipata – all’attività amministrativa propria del Comune.

Deve inoltre ritenersi che, in virtù del disposto del citato art. 43, comma 2, il consigliere comunale, nei casi consentiti, abbia facoltà di richiedere l’accesso, nei limiti sopra precisati, direttamente alla Società partecipata, non essendo previsto che il consigliere debba rivolgersi direttamente ed esclusivamente al Comune.

In ogni caso va chiarito come il rapporto di strumentalità tra i documenti e/o le informazioni richieste e lo svolgimento del munus dei consiglieri comunali sia da escludere laddove l’istanza di accesso sia preordinata al soddisfacimento di interessi personali oppure quando il suo accoglimento sia in grado di aggravare in modo eccessivo (per sua pervasività) l’attività dell’amministrazione richiesta.

Roma, 14 marzo 2007

Alla Regione
.....
.....
.....

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante l'esercizio del diritto di accesso nei confronti delle persone giuridiche di diritto privato.

Con nota del, la Regione ha chiesto il parere di questa Commissione sulla possibilità di "estendere il dettato dell'art.22, comma 1, lett.e) della legge 241 del 1990 alle persone giuridiche di diritto privato quali soggetti deputati a garantire il diritto di accesso".

In particolare, il quesito riguarda l'accesso ai verbali delle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione di una fondazione, ex IPAB, che, in base al suo Statuto, svolge anche attività di diritto pubblico.

Come già rappresentato nella stessa richiesta di parere, le persone giuridiche di diritto privato rientrano tra i soggetti ai quali si applica la disciplina del diritto di accesso quando la loro attività è svolta per il raggiungimento di fini pubblici.

Dispone, infatti, l'art. 22 lett. e) della legge 7 agosto 1990 n. 241 che per "pubblica amministrazione", si intendono "tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario".

La giurisprudenza è venuta chiarendo già all'emanazione dell'art. 23 della legge n. 241 del 1990 che le regole in tema di trasparenza si applicano oltre che alle pubbliche amministrazioni anche ai soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico (concessionari di pubblici servizi, società ad azionariato pubblico, etc). La detta linea interpretativa ha ottenuto conferma legislativa con le modifiche apportate all'art. 23 dalla citata legge n. 241 del 1990 dalla legge 3 agosto 1999 n. 265 e, successivamente, con la legge n. 15 del 2005 che ha espressamente individuato, agli effetti dell'assoggettamento alla disciplina sulla trasparenza, tra le pubbliche amministrazioni anche i soggetti privati che svolgono attività di pubblico interesse.

In giurisprudenza, si vedano, tra le tante, da ultimo, TAR Lazio - Roma – sez. III ter – sent. 10 aprile 2006 n. 2503 ; TAR Calabria - Reggio Calabria – sent. 27 marzo 2006 n. 492; TAR Veneto – sez. I – sent. 10 luglio 2006 n. 2009; TAR Calabria - Catanzaro – sez. II – sent. 18 settembre 2006 n. 984 .

Roma, 14 marzo 2007

Ricorrente: Sigg.ri

contro

Amministrazione resistente:- Compartimento

Fatto

I Sigg.ri hanno acquistato due immobili nel Comune di di proprietà dell'amministrazione resistente nel quadro della dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. Non avendo ottenuto le previste condizioni agevolate di acquisto per la effettuata compravendita immobiliare (abbattimento del coefficiente di sconto previsto dalla normativa in materia di dismissione del patrimonio pubblico immobiliare), hanno presentato in data richiesta formale di accesso all'....., chiedendo di poter prendere visione del protocollo in arrivo dal mese di ottobre 2000 al mese di maggio dell'anno successivo.

La richiesta viene motivata dagli odierni ricorrenti in base alla circostanza di aver tempestivamente manifestato all'ente la propria volontà di procedere all'acquisto delle unità immobiliari allora messe in vendita tramite raccolta di firme effettuata dal portiere (il quale dichiara di averla consegnata all'..... tra il mese di ottobre 2000 e quello di maggio 2001) e che tale documentazione è necessaria al fine di ripetere le somme eccedenti corrisposte alla parte venditrice.

Alla richiesta di accesso l'amministrazione, a quanto risulta, non ha dato riscontro se non verbalmente in data, sostenendo di non essere in possesso del richiesto registro di protocollo. Avverso tale diniego (rectius, silenzio), i ricorrenti hanno presentato ricorso in data alla scrivente Commissione.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

L'amministrazione ha opposto alle richieste di accesso degli odierni ricorrenti un diniego che, per la forma in cui è stato reso (orale), non può valere come diniego espresso ai fini della decisione del presente gravame, integrando piuttosto un'ipotesi di silenzio. D'altro canto, i ricorrenti appaiono titolari di situazioni giuridiche sottostanti la richiesta di accesso sufficientemente differenziate e qualificate, considerato il rapporto intercorrente con l'....., sfociato nella compravendita delle unità immobiliari oggi di proprietà dei ricorrenti.

Al riguardo v'è da rilevare come la prova in ordine all'aver manifestato la volontà di acquistare gli immobili messi in vendita dall'amministrazione resistente avrebbe richiesto altra e più efficace modalità di esternazione e comunicazione che non una raccolta di firme affidata al portiere dello stabile per il conseguente deposito presso l'ente.

Tuttavia, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso tali profili non rilevano, essendo piuttosto sufficiente che il diritto di cui agli articoli 22 e ss., l. n. 241/90 manifesti, come nel caso sottoposto all'esame della scrivente Commissione, i caratteri della personalità, attualità e concretezza.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 14 marzo 2007

Ricorrente:

contro

Resistente: Corte dei Conti – Ufficio per la Gestione del contenzioso del lavoro

Fatto

Il sig. , collaboratore economico finanziario, in servizio presso la Sezione regionale di controllo per la della Corte dei Conti, premesso di aver chiesto all'amministrazione di appartenenza un "tentativo obbligatorio di conciliazione", chiedeva l'accesso "degli atti amministrativi e dei relativi verbali di conciliazione aventi ad oggetto gli accordi extragiudiziali intervenuti con altri dipendenti nelle medesime situazioni e per il medesimo percorso di qualificazione".

La Corte dei Conti negava l'accesso affermando che " in materia di contenzioso del lavoro l'Istituto opera non in quanto pubblica amministrazione, bensì alla stregua e con i poteri del privato datore di lavoro. Ciò vale ad escludere l'applicabilità delle norme di cui alla legge n. 241/90, essendo assente il presupposto di tale applicabilità, ossia l'esercizio di un potere amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento".

Avverso il diniego di accesso il sig. proponeva ricorso a questa Commissione.

Con decisione in data, la Commissione rilevava in via preliminare che dall'istanza di accesso risultava la presenza di controinteressati : sospesa quindi ogni definitiva pronuncia , invitava la Corte dei Conti a provvedere alle comunicazioni ai suddetti controinteressati nei modi di legge.

Con fax in data, la Corte dei Conti ha trasmesso le deduzioni dei controinteressati secondo i quali non sussisterebbe un interesse qualificato del sig. all'estrazione dei documenti inerenti procedimenti di natura giurisdizionale; gli stessi controinteressati hanno aggiunto che, trattandosi di documenti contenenti informazioni giudiziarie, "le stesse sono qualificabili , ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, come dati sensibili , con ogni conseguenza di legge in merito al trattamento degli stessi".

Diritto

Il ricorso è fondato.

Come è noto, ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. d), della legge n. 241 del 1990, deve intendersi per «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale"

Di conseguenza, come peraltro già detto nella decisione interlocutoria del, il diniego opposto dalla Corte dei Conti contrasta con le disposizioni della suddetta legge n. 241 del 1990, dal momento che la gestione del personale dell'Istituto, implicando gestione di fondi pubblici, non può ritenersi sottratta all'osservanza del principio costituzionale di buon andamento, di cui è logico corollario il diritto di accesso.

Sussiste, poi, l'interesse del sig. Felli ad accedere alla documentazione richiesta: come specificato nell'istanza in data, la documentazione richiesta riguarda gli accordi extragiudiziali intervenuti "con altri dipendenti nelle medesime situazioni e per il medesimo percorso di

qualificazione ” ed occorrono al ricorrente per poter raggiungere con la stessa Amministrazione di appartenenza “un accordo bonario per porre fine alla lite instaurata”.

Le controdeduzioni pervenute da parte di controinteressati non costituiscono, infine, motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza.

Come più volte ribadito da questa Commissione e dalla giurisprudenza amministrativa, l'accesso, qualora venga in rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, deve prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza del terzo. Il principio è ora specificamente contenuto nell'art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241 il quale dispone : “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ”.

Come si è detto, i documenti richiesti sono indispensabili per curare e per difendere gli interessi giuridici del ricorrente e l'interesse alla riservatezza, tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso, recede quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 14 marzo 2007

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia del demanio- filiale

Fatto

Il dott., dirigente di seconda fascia in servizio presso l'amministrazione resistente dal, ha più volte richiesto l'assegnazione di un incarico di consulenza da parte dell'Agenzia del demanio medesima. Non avendo ottenutolo, in data l'odierno ricorrente ha presentato richiesta di accesso formale per prendere visione dell'elenco dei consulenti dell'Agenzia in base all'art. 53, d. lgs. n. 165/01.

L'amministrazione, in pari data, rispondeva al richiedente facendo presente che l'applicabilità della suddetta norma alle Agenzie del demanio era ancora controversa e che all'esito di una verifica in tal senso si sarebbe provveduto alla pubblicazione domandata dal dott.

La richiesta di accesso, motivata dall'esigenza di difendere i propri interessi in giudizio, veniva rinnovata il e l'amministrazione si limitava a confermare la propria nota del, facendo presente anche che molte delle collaborazioni con soggetti esterni all'Agenzia sono conferite in regime privatistico (contratti a progetto et similia) il che, ad avviso dell'amministrazione, renderebbe ancora più complessa l'applicazione della normativa citata dal ricorrente (art. 53, d. lgs. n. 165/01).

Avverso tale provvedimento il dott. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data chiedendo di ordinare all'amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.

L'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, invero, presuppone la titolarità di una situazione giuridica soggettiva qualificata e differenziata che giustifichi la richiesta di ostensione di documenti amministrativi. Dottrina e giurisprudenza hanno costantemente interpretato tale presupposto in senso estensivo, col solo limite del divieto di controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione. Nel caso di specie, il ricorrente si duole del mancato conferimento di un incarico di consulenza da parte dell'amministrazione che, a detta del ricorrente medesimo, avrebbe potuto evitare di avvalersi di soggetti esterni per lo svolgimento di alcune particolari mansioni, cercando di valorizzare le professionalità esistenti all'interno dell'Agenzia.

Su tale presupposto ha chiesto di accedere all'elenco dei consulenti in servizio presso l'amministrazione. Si rileva, al riguardo, che la richiesta è supportata da un interesse sufficientemente qualificato e differenziato rispetto a quello del quisque de populo, considerato che l'ostensione dei documenti richiesti appare funzionale alla possibilità di difendere i propri interessi in giudizio e pertanto merita di essere accolta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 14 marzo 2007

Ricorrente: Autorità portuale di

contro

Resistente : Agenzia delle Entrate di

Fatto

Con istanza del..... l'Autorità portuale di: a) esponeva che aveva in corso due giudizi di appello presso la C.T.R. di, aventi ad oggetto rispettivamente i suoi bilanci chiusi al e al ; che decisiva delle controversie era la circostanza che l'Agenzia delle Entrate di aveva omesso di provvedere ad autotutela parziale a seguito della autotutela parziale disposta dalla Guardia di Finanza con in data ; che da quest'ultimo verbale emergeva che in data il Comando della Guardia di Finanza di e la Direzione regionale delle Entrate di avevano tenuto una riunione avente ad oggetto la gestione del rapporto tributario tra l'Agenzia delle Entrate di e l'Autorità portuale di ; che tale riunione aveva dato origine all'autotutela parziale disposta dalla Guardia di Finanza di ; b) chiedeva pertanto l'accesso al verbale della indicata riunione.

Avverso il silenzio serbato sull'istanza l'Autorità portuale ha proposto ricorso a questa Commissione.

La Commissione, con decisione interlocutoria, rilevava che l'istanza di accesso risultava indirizzata all'Agenzia delle Entrate di e solo per conoscenza alla Direzione regionale delle Entrate della

Sospesa quindi ogni decisione, invitava l'Agenzia delle Entrate di a provvedere alla trasmissione dell'istanza di accesso agli organi competenti.

Successivamente, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della, Ufficio Contenzioso Tributario, con nota in data, riguardo l'istanza di accesso in esame, rilevava in particolare che :

a) il verbale richiesto dal contribuente non si inserisce nell'ambito di uno specifico procedimento amministrativo-tributario culminato con l'adozione di provvedimenti nei confronti della ricorrente, ma è un documento interno e programmatico dell'attività della P.A.; b) il documento richiesto "non è funzionalmente collegato agli avvisi di accertamento in rettifica delle dichiarazioni e e, pertanto, nessun pregiudizio può derivare alla ricorrente dalla sua mancata conoscenza. Infatti, ragionando a contrario, ove si trattasse di documento in cui si espongono le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, attualmente oggetto di tutela giurisdizionale, la mancata comunicazione integrerebbe un vizio di motivazione del relativo provvedimento (accertamento) che sarebbe conseguentemente invalido ex art 42 del d.p.r. 600/1973".

Diritto

L'Amministrazione interessata, con nota in data n., ha affermato che il documento oggetto del diritto di accesso è un documento interno e programmatico dell'attività della P.A. e non si inserisce nell'ambito di uno specifico procedimento amministrativo-tributario culminato con l'adozione di provvedimenti nei confronti della ricorrente ; l'Amministrazione ha altresì dedotto che il documento richiesto non è funzionalmente collegato agli avvisi di accertamento in rettifica delle dichiarazioni e riguardanti la ricorrente stessa.

Quanto rilevato dall'Amministrazione non incide sull'interesse all'accesso dedotto dall'Autorità Portuale di nel ricorso in esame .

La circostanza che si tratti di “documento interno e programmatico” , che “non si inserisce nell'ambito di uno specifico procedimento amministrativo-tributario culminato con l'adozione di provvedimenti nei confronti della ricorrente”, non esclude l'accesso perché, come noto, ai sensi dell'art.22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 lett. d) per "documento amministrativo" si intende “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale” ; inoltre, ai sensi dell'art.24, lett.c), l'eventuale connotazione “programmatoria” dell'atto è certamente qualcosa di diverso rispetto agli atti di “programmazione”.

Infine, la circostanza secondo la quale il documento richiesto non sarebbe in concreto utile per la difesa in giudizio della ricorrente è valutazione di merito, che spetterà semmai all'accedente considerare una volta esaminato il verbale richiesto.

PQM

Accoglie il ricorso.

Roma, 14 marzo 2007

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia- Dipartimento amministrazione penitenziaria-
Ufficio centrale detenuti e trattamento

Fatto

Il Sig., legalmente rappresentato dall'Avv., detenuto presso la casa circondariale di, in data riferisce di aver formulato richiesta di accesso nei confronti dell'amministrazione resistente tesa ad ottenere copia dei documenti relativi all'assegnazione del ricorrente al regime E.I.V. (elevato indice di vigilanza) previsto dall'articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Non avendo l'amministrazione dato seguito alla richiesta, il Sig. in data ha presentato ricorso a questa Commissione avverso il rigetto tacito dell'amministrazione penitenziaria al richiesto accesso, mettendo in rilievo l'interesse al gravame in considerazione della limitazione che la perdurante assegnazione al regime E.I.V. comporta rispetto all'esercizio di diritti e facoltà normalmente riconosciute ai detenuti dalle disposizioni contenute nella normativa in materia di ordinamento penitenziario e chiedendo, pertanto, di poter esercitare il diritto di accesso negato in prima battuta dall'amministrazione resistente al fine di tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti.

Diritto

La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, in discussione la titolarità del diritto di accesso in capo al Sig.

Tuttavia, il rinvio operato dal citato articolo 10 della l. n. 241/90 al successivo articolo 24 fa sì che le fattispecie di esclusione ivi contemplate operino in senso limitativo del diritto di accesso anche qualora questo si atteggi ad “accesso endoprocedimentale”.

Tra i casi di sottrazione all’accesso previsti dal citato articolo 24, figura quello di cui al comma 6, lettera c), il quale esclude l’esercizio del diritto di accesso “quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini”.

Nel caso di specie occorre rilevare che l’assegnazione al regime di cui all’articolo 41 bis, comma 2, l. n. 354/1975 può essere disposta anche “quando ricorrano gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica...” tali da far ritenere rispetto ai delitti commessi dal detenuto forme di collegamento con associazioni criminali, terroristiche e/o eversive.

Formula, quest’ultima, che sembra comportare legittime ipotesi di esclusione dell’accesso; inoltre il Ministero di Grazia e Giustizia, con D.M. 25 gennaio 1996, n. 115, ha approvato il regolamento concernente le categorie di documenti detenuti dal Ministero sottratti all’accesso. L’articolo 3, comma 1, lettera m), del suddetto testo regolamentare esclude dall’accesso i

“documenti relativi all’assegnazione dei detenuti e degli internati nelle diverse sezioni degli istituti penitenziari”, pertanto i documenti richiesti dall’odierno ricorrente, in virtù del combinato disposto degli articoli 24, l. n. 241/90 e 3, D.M. 115/96 non sono accessibili.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso

Ricorrenti: sig., via

Contro
Amministrazione resistente: Ministero

Fatto

Il sig., in servizio presso il Tribunale per i Minorenni di con la qualifica di cancelliere, ha proposto, in data, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica avverso il provvedimento di rigetto, emanato dal Direttore Generale del Personale e della Formazione – Ufficio III in data....., concernente la propria posizione. Successivamente, con nota del, ha presentato istanza di accesso all'ufficio competente per l'istruzione del ricorso, avente ad oggetto: il nominativo del responsabile dell'istruttoria del ricorso Straordinario al Capo dello Stato, il termine entro il quale l'istruttoria sarà, presumibilmente, completata; il contenuto della relazione ministeriale e di tutti gli atti inerenti la fase istruttoria del ricorso citato. Il sig. ha esortato, poi, l'amministrazione affinché i documenti di cui al punto 3 siano portati alla sua conoscenza tempestivamente, nel momento in cui sono inviati al Consiglio di Stato per il prescritto parere, affinché possa presentare eventuali repliche ed osservazioni, ovvero dedurre ulteriori motivi di ricorso ad integrazione di quelli già proposti. L'amministrazione, con nota del, ha risposto solo al quesito di cui al punto n. 1, comunicando al sig. il nominativo del responsabile del procedimento. Avverso il diniego tacito il sig. ha presentato, in data, ricorso alla scrivente Commissione per l'accesso ai sensi dell'art. 25, legge n. 241 del 1990, chiedendo alla Commissione di riesaminare la richiesta di accesso.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Il diritto di accesso ha, infatti, ad oggetto i documenti amministrativi, ossia, "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale" (art. 22, comma 1, lett. d) della legge n. 241 del 1990.

L'istanza di accesso in esame ai punti nn. 1 e 2, ossia nominativo del responsabile dell'istruttoria del ricorso Straordinario al Capo dello Stato e termine entro il quale l'istruttoria sarà, presumibilmente, completata, ha, invece, ad oggetto mere informazioni le quali esulano dall'ambito di applicazione del diritto di accesso, essendo le medesime regolamentate nel Capo III, articoli 8 e seguenti della legge sul procedimento amministrativo.

Con riferimento, poi alla richiesta di cui al punto n. 3, ossia contenuto della relazione ministeriale e atti inerenti la fase istruttoria del ricorso Straordinario al Capo dello Stato, si evidenzia che il diritto di accesso ha ad oggetto documenti "materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione" (art. 2, comma 2, d.P.R. n. 184 del 2006); pertanto, se l'amministrazione non ha ancora concluso l'istruttoria, non essendo possibile presentare un'istanza avente ad oggetto documenti ancora da stilare, il ricorso per la parte in esame è inammissibile. Sono, invece, accessibili tutti gli altri documenti inerenti la fase istruttoria, qualora

esistenti. Va, comunque, precisato che l'amministrazione è tenuta a comunicare, al ricorrente che ne faccia richiesta, la relazione ministeriale al Consiglio di Stato in merito al ricorso straordinario.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, 14 marzo 2007

Ricorrente: Sig. ra

contro

Amministrazione resistente: Istituto professionale statale

Fatto

La prof.ssa stipulava con l'amministrazione resistente un contratto individuale di lavoro a tempo determinato (18 ore settimanali di lezione nel periodo dall'ottobre al dicembre 2006) per la sostituzione della prof.ssa Alla scadenza del contratto, nonostante la perdurante assenza della prof.ssa di ruolo, l'incarico di sostituire quest'ultima non veniva rinnovato alla ricorrente, ma affidato alla prof.ssa, la quale ultima aveva, a dire della ricorrente, già rinunciato l'offerta dell'incarico poi conferito alla prof.ssa

Considerato il pregiudizio subito dall'odierna ricorrente a causa della mancata prosecuzione del rapporto di lavoro con l'amministrazione, la prof.ssa..... chiedeva all'istituto scolastico in data (richiesta non allegata al presente ricorso) di prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione relativa alla stipula del contestato contratto con la prof.ssa In data l'istituto negava l'accesso a motivo dell'erroneità dei dati personali e dei conseguenti dati contrattuali indicati nella richiesta.

Nell'atto introduttivo del presente procedimento (datato) la ricorrente si duole delle motivazioni poste a fondamento del diniego, ritenendole prive di pregio e insistendo per l'accoglimento del gravame, facendo in particolare constatare l'esattezza dei dati contenuti nell'originaria istanza di accesso ai documenti. Il presente ricorso è stato notificato dalla ricorrente alla controinteressata prof.ssa in data

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

L'amministrazione ha opposto alle richieste di accesso degli odierni ricorrenti un diniego privo di fondamento giuridico. L'eventuale inesattezza dei dati riportati nell'istanza di accesso avrebbe dovuto indurre l'amministrazione a chiederne la rettifica o comunque chiarimenti, piuttosto che fondarvi il proprio provvedimento negativo impugnato col ricorso portato all'esame della scrivente Commissione, ciò anche ai sensi dell'art. 6, comma 5, D.P.R. n. 184/06.

D'altronde, l'interesse all'accesso dichiarato dalla ricorrente appare concreto ed attuale, essendo fondato sulla necessità di difendere in giudizio i propri interessi. Al riguardo, e considerato il disposto di cui all'articolo 24, comma 7, l. n. 241/90, non viene in rilievo nemmeno il controlimite della riservatezza, atteso che è possibile ritenere che i dati personali della controinteressata prof.ssa appartengono al novero di quelli comuni rispetto al sacrificio dei quali determinato dall'ostensione, la giurisprudenza amministrativa ritiene ormai da tempo che l'accesso debba prevalere.

Anzi, in un caso analogo il giudice amministrativo di prime cure ha addirittura dubitato della qualifica di controinteressato in capo al soggetto cui i dati si riferiscono nell'ambito di una procedura concorsuale: "La posizione di controinteresse deve essere rigorosamente intesa al fine di bilanciare le esigenze di difesa del soggetto contemplato in un documento di cui è stata chiesta l'esibizione, con quelle di trasparenza e buona amministrazione cui è preordinato l'art. 25 l. n. 241 del 1990. Pertanto, non possono essere considerati controinteressati, in un giudizio instaurato ai sensi della suddetta disposizione, i soggetti, anche se contemplati negli atti e documenti richiesti, i

quali non siano portatori di un effettivo diritto alla riservatezza e che quindi non possono essere comunque danneggiati, sotto tale profilo, dall'ostensione dei documenti suddetti; si può ritenere escluso il limite della riservatezza in base alla considerazione che i documenti per i quali si chiede l'accesso (pubblicazioni, titoli, "curricula" e "lucidi" acquisiti in sede d'esame della Commissione) sono, per loro natura, pubblici in quanto relativi ad una attività di valutazione di tipo comparativo nell'ambito di una procedura "lato sensu" "concorsuale" (T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 05/12/2002, n.5428).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 14 marzo 2007

Ricorrente: Signora
contro
Amministrazione resistente: Istituto

Fatto

La Signora, docente a tempo indeterminato presso il plesso di scuola statale di dell'Istituto di, per provvedere alla difesa della propria professionalità e della propria immagine, ha chiesto al competente dirigente scolastico l'accesso alle lettere che sono state trasmesse allo stesso dai genitori di alcuni alunni.

Il dirigente competente, con nota del, comunicava all'odierna ricorrente di non potere accogliere la sua richiesta, avendo ricevuto formale opposizione da parte dei controinteressati, cui è stata notificata la stessa richiesta ai sensi dell'art. 3, D.P.R. n. 184/2006. Pertanto, la signora ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, pervenuto alla stessa in data, chiedendo di ordinare all'Istituto di in persona del dirigente scolastico competente, il rilascio delle copie richieste.

Il, il dirigente competente trasmetteva alla Commissione – dietro richiesta degli uffici competenti - la lettera dei genitori controinteressati, nella quale era stata formulata l'opposizione al rilascio della suddetta documentazione.

Successivamente, nel corso della seduta del, la Commissione ha deciso di sospendere ogni decisione in merito al ricorso presentato, affinché l'amministrazione provvedesse a notificare il suddetto ricorso ai cointeressati.

In data, il dirigente competente per l'Istituto di ha provveduto ad effettuare tale notifica ai genitori degli alunni controinteressati, i quali con lettera del, hanno confermato la loro opposizione all'accesso della professoressa alla lettera da loro trasmessa al direttore dell'istituto scolastico.

Diritto

La Commissione, preso atto dell'avvenuta notifica ai soggetti controinteressati, disposta nella seduta del, conferma che il ricorso è fondato.

Fermo restando quanto già espresso in diritto nella precedente decisione relativa al suddetto ricorso, si ritiene che, infatti, le opposizioni formulate dai genitori degli alunni controinteressati - espresse nella lettera da loro trasmessa a seguito della notifica – siano prive di fondamento, poiché concernenti mere valutazioni personali e soggettive sulla questione inerente il documento oggetto di ricorso, irrilevanti ai fini della richiesta riservatezza dello stesso.

Tra l'altro, per stessa ammissione dei controinteressati “è venuta meno la rilevanza del problema”, considerati i buoni rapporti instaurati nel tempo con la docente, odierna ricorrente: dunque non vi sono neanche motivazioni di fatto, oltre che di diritto, ostative all'accesso richiesto.

E' da considerarsi infondata, invece, l'affermazione dei controinteressati, per cui – per questi motivi - sarebbe venuta meno anche l'attualità dell'interesse dell'istante ad ottenere l'accesso richiesto, proprio perchè fondata su basi meramente soggettive.

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 14 marzo 2007

PLENUM 19 APRILE 2007

Ministero

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante il diritto di accesso a documentazione detenuta da un organo vigilante

Con nota pervenuta alla segreteria della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in data, il Ministero ha richiesto un parere alla scrivente Commissione in merito alle note ricevute dalla Associazione ambientalista, volta ad ottenere copia di documentazione concernente i bilanci dell'Ente, ente sul quale il Ministero stesso esercita la vigilanza, ai sensi della legge regionale n., e di cui pertanto detiene la documentazione richiesta.

Avendo l'ente controinteressato formulato la propria opposizione alla suddetta istanza di accesso, il Ministero ha chiesto se possa concederlo o meno oppure l'istanza di accesso debba essere risolta nell'ambito dei rapporti tra l'associazione istante e lo stesso ente.

La Commissione, in via preliminare, osserva che la richiesta di accesso "deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente", secondo quanto stabilito dall'art. 25, comma 2, della legge n. 241/1990.

Nel caso di specie, i documenti oggetto dell'istanza di accesso sono detenuti dal Ministero: su di essi è, pertanto, senz'altro esercitabile il diritto di accesso, dal momento che nel nostro ordinamento vige il principio della pubblicità dei documenti di cui le amministrazioni si avvalgono per lo svolgimento della propria attività.

Ciò vale anche per l'attività di controllo in esame, dal momento che trattasi pur sempre di attività amministrativa svolta tra organi diversi tra i quali intercorre un rapporto di potestà-soggezione.

Riguardo al merito della questione, la scrivente rileva che l'istanza di accesso presentata al Ministero dall'Associazione ambientalista, relativa alla conoscenza della documentazione concernente i bilanci dell'Ente debba essere accolta secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 195, 19 agosto 2005, per cui "l'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse".

Secondo la giurisprudenza maggioritaria - T.A.R. Lazio, Sez. III ter - 28 giugno 2006, n. 5272 - pronunciata conformemente a questa disposizione, "ai fini dell'accesso agli atti del procedimento amministrativo in materia di tutela ambientale, non solo non è necessaria la puntuale indicazione degli atti, ma è sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto, che deve essere specificato, per costituire in capo all'amministrazione l'obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dall'istanza, elaborarle e

comunicarle al richiedente. L'art. 3 del D.Lgs. 195/2005, ha infatti introdotto una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale prevista nella L. n. 241 del 1990, per due particolarità: l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso ed il contenuto delle cognizioni accessibili. Sotto il primo profilo l'art. 3 del D.Lgs. n. 195/2005 chiarisce che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse; quanto al secondo aspetto, la medesima disposizione estende il contenuto delle notizie accessibili alle "informazioni ambientali" (che

implicano anche un'attività elaborativa da parte dell'Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste), assicurando così, al richiedente, una tutela più ampia di quella garantita dall'art. 22 L. n. 241/1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell'Amministrazione”.

Ed ancora, secondo il T.A.R. Veneto, Sez. III - 7 febbraio 2007, n. 294 “si definisce “informazione ambientale”, di cui al D.Lg. 195/05, qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi; 2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1); 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi; 4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale; 5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3); 6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3). L'informazione può essere richiesta da qualsiasi persona fisica o ente “senza che questi debba dichiarare il proprio interesse”, ad ogni Autorità pubblica che ne abbia il possesso “in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta”.

La documentazione richiesta non può, dunque, ritenersi inaccessibile, neanche a fronte dell'opposizione dell'ente controinteressato, poiché nel caso in esame il diritto di difesa, nel caso di specie, di interessi collettivi e diffusi, in materia ambientale – nel bilanciamento degli interessi contrapposti – è prevalente, quale diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.).

La più recente giurisprudenza, infatti, si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto di riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla tutela giurisdizionale, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Ed il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

Roma, 19 Aprile 2007

All'Avv.
Via

Oggetto: quesito sui costi delle copie richieste da consiglieri comunali.

L'Avv. chiede di conoscere il parere della scrivente Commissione in merito alla richiesta rivolta ad un consigliere comunale di sostenere i costi per il rilascio di copie di documenti richiesti dal consigliere medesimo.

Al riguardo la Commissione rileva che il diritto di accesso dei consiglieri comunali previsto e disciplinato dall'articolo 43 del TUEL nulla prevede in ordine a chi debba sostenere i costi di riproduzione delle copie richieste dal consigliere nell'esercizio della sua funzione. Questa Commissione nel parere reso in data 28 giugno 2006, facendo leva sul canone interpretativo secondo cui ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, ha ritenuto che i costi debbano essere sopportati dall'amministrazione anche in considerazione del fatto che l'accesso del consigliere comunale è strettamente collegato all'esercizio del suo munus.

Nello stesso senso, d'altronde, si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa. Tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 08/09/1994, n.976, secondo cui: "La richiesta di accesso ai documenti di un comune avanzata da un consigliere comunale, ai sensi dell'art. 31 comma 5, l. 8 giugno 1990 n. 142, deve essere evasa senza costi di riproduzione, di diritti di visura e ricerca a carico dell'istante, tenuto conto che l'esercizio del diritto di accesso, in tale evenienza, attiene alla funzione pubblica di cui è portatore il consigliere comunale e che in nessun caso quest'ultimo può far uso delle notizie e documenti acquisiti per fini diversi da quelli propri della funzione pubblica esercitata". Orientamento seguito anche dalla scrivente Commissione e che si condivide integralmente.

Roma, 19 Aprile 2007

Al Ministero

.....

ROMA

OGGETTO: Richiesta di parere circa il rimborso delle spese di riproduzione per rilascio copie di documenti amministrativi.

Con nota in data 6 giugno 2005 il Ministero ha richiesto un parere di questa Commissione in merito agli importi dovuti per il rilascio di copie di documenti amministrativi, ai sensi della legge n.241/1990.

La Commissione ha avuto modo di chiarire, in precedenti circostanze, che il rimborso delle spese di fotocopie, dovuto dal richiedente l'atto amministrativo, è necessario per il recupero dei costi sostenuti dall'Amministrazione per il rilascio delle copie semplici dei documenti del cui accesso si tratta (cfr.parere del 16 novembre 2004).

La valutazione dell'ammontare del rimborso, però, proprio per tale motivo, non può essere predeterminata a livello generale, ma deve costituire oggetto di responsabile valutazione da parte di ogni singola Amministrazione, che sola può conoscere i costi sostenuti per l'utilizzo di macchinari e materiali necessari alla riproduzione dell'atto.

Detto importo non potrà essere superiore ai normali prezzi di mercato praticati nel settore.

Infine, quanto alla circolare del Ministero della Giustizia, citata da codesto Ministero nella propria richiesta di parere (circolare 8 marzo 2006 concernente "Misure organizzative sul diritto di accesso"), si segnala che questa Commissione si è espressa nel plenum del 12 febbraio 2007, evidenziando come su tale documento non vi fosse nulla da osservare, poiché il medesimo è risultato conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Roma, 19 Aprile 2007

Comune di

OGGETTO: Richiesta di parere concernente l'esercizio del diritto di accesso agli atti pubblicati all'albo pretorio e, più in generale, agli atti amministrativi del Comune.

1. Con nota del, il Comune di ha posto alla scrivente Commissione due quesiti concernenti l'esercizio del diritto di accesso agli atti dell'amministrazione comunale e, più in particolare, relativi:

- alla legittimità delle richieste di rilascio, anche in assenza di particolare motivazione, ovvero motivate dalla necessità di tutelare interessi generici e non diretti, di atti amministrativi comunali dopo il periodo di pubblicazione all'albo pretorio;
- ai limiti che incontra il diritto di accesso dei cittadini agli atti dell'amministrazione comunale se motivato dall'intenzione di voler esperire l'azione popolare di cui all'art. 9, 1° comma, del d. lgs. n. 267 del 2000.

2. In relazione alle questioni poste all'esame di questa Commissione si rileva preliminarmente la "diversità" della posizione, riguardo il diritto di accesso, del cittadino residente rispetto a quello non residente nel Comune, che dà luogo ad un "doppio regime" del diritto di accesso, secondo quanto disposto dall'art. 22 della legge n. 241/1990 e quanto invece prescritto dall'art. 10 del d. lgs. n. 267/2000.

Infatti, la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenuta nella legge n. 241/90 stabilisce che per poter accedere il richiedente deve far constare la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante e sufficientemente qualificata rispetto a quella del *quisque de populo*; al contrario, il d. lgs. n. 267 del 2000, in materia di accesso ai documenti delle autonomie territoriali, all'articolo 10, non fa menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all'accesso del richiedente, configurando il diritto di accesso alla stregua di un'azione popolare.

Si tratta, pertanto, di stabilire quale rapporto intercorra tra le due normative sul punto controverso; se, in altri termini, anche per il diritto di accesso ai documenti posseduti dalle amministrazioni locali l'amministrazione destinataria della richiesta possa utilizzare o meno il "filtro" costituito dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante.

Al riguardo la scrivente Commissione non ignora l'orientamento (minoritario) della giurisprudenza amministrativa secondo la quale anche per l'accesso ai documenti degli enti locali sarebbe necessaria la suddetta titolarità.

L'applicabilità dei limiti discendenti dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, è affermata dalla giurisprudenza amministrativa nei seguenti termini: "Le norme che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso ai documenti degli enti locali non hanno introdotto un istituto ulteriore rispetto a quello di cui alla legge sul procedimento amministrativo. Va infatti osservato che il rapporto tra le discipline, recate rispettivamente dall'art. 10, d. lgs. n. 267 del 2000 sull'ordinamento delle autonomie locali e dal capo quinto, l. 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo in materia di accesso ai documenti amministrativi, entrambe ispirate al comune intento di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, va posto in termini di coordinazione, con la conseguenza che le disposizioni del citato capo quinto penetrano all'interno degli ordinamenti degli enti locali in tutte le ipotesi in cui nella disciplina di settore non si rinvenivano appositi precetti

che regolino la materia con carattere di specialità. In particolare, l'art. 10 t.u. n. 267 del 2000 ha introdotto una disposizione per gli enti locali che si pone semplicemente in termini integrativi rispetto a quella, di contenuto generale, di cui all'art. 22, l. n. 241 del 1990” (Cons. Stato, Sez. V, 8 settembre 2003, n. 5034, in tal senso anche Cons. Stato, Sez.....).

Tuttavia, le pronunce del supremo consesso della giustizia amministrativa, appaiono apodittiche, in quanto non motivano sul punto relativo all'applicabilità della disciplina di cui alla l. n. 241 del 1990 all'accesso ai documenti delle amministrazioni locali. Inoltre, questa Commissione in più di una circostanza si è espressa nel senso della specialità della normativa contenuta nel TUEL, conformemente ad una prospettiva di maggiore trasparenza e conseguente coinvolgimento del cittadino residente nell'esercizio dell'attività amministrativa posta in essere dall'ente locale. D'altronde, pur riconoscendo alcune difficoltà di coordinamento tra le due normative, quella contenuta nel TUEL, per l'estensione riconosciuta ai soggetti legittimati ad esercitare l'accesso, appare più conforme sia allo spirito originario emerso in seno alla Commissione Nigro e sia alla disciplina prevista in ambito comunitario, dove la trasparenza e l'accesso costituiscono, rispettivamente, principio e istituto fondamentale per assicurare la partecipazione dei cittadini dell'Unione alla vita delle istituzioni comunitarie.

Nel caso di specie, pertanto, il diritto di accesso dei cittadini agli atti amministrativi del Comune, a prescindere dal fatto che sia motivato dalla tutela di interessi generici e non diretti o dall'intenzione di voler esperire l'azione popolare di cui al 1° comma dell'art. 9 del TUEL - azione che nel nostro ordinamento ha carattere di fattispecie eccezionale e derogatoria, che non può trovare applicazione al di fuori dei casi tassativamente indicati dalla legge (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 novembre 1987, n. 708) – può essere esercitato anche in assenza di un interesse rilevante e qualificato all'ostensione, in linea con la disciplina contenuta nell'articolo 10, d. lgs. n. 267 del 2000, il quale, lo si ripete, di tale profilo non fa menzione, a differenza di quanto previsto per le amministrazioni statali dall'articolo 22, l. n. 241 del 1990.

Per quanto riguarda, più in particolare, l'accesso alle delibere comunali pubblicate all'albo pretorio del Comune, questa Commissione, come ha già avuto modo di esprimersi in altre occasioni, condivide l'orientamento espresso in proposito dal Consiglio di Stato, nel senso che, in tema di accesso a tali delibere, “la pubblicazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sulle autonomie locali, delle deliberazioni comunali all'albo pretorio non esclude che, in relazione ad esse, possa poi esercitarsi dagli interessati il diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Cons. Stato, sez. V, 8 febbraio 1994, n. 78).

Pertanto, qualora la pubblicazione abbia carattere permanente, la stessa equivale a realizzazione del diritto di accesso; qualora, invece, la pubblicazione abbia carattere limitato nel tempo (come nel caso della pubblicazione delle delibere all'albo pretorio), una volta trascorso il periodo di pubblicità il diritto di accesso sarà esercitato nei modi di legge e, quindi, ai sensi dell'art. 10, d. lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 22, l. n. 241 del 1990, a seconda che si tratti di cittadino residente o non residente nel Comune interessato.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

.....
.....
.....

c.a.

.....

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante il diritto di accesso di un ex dirigente di una pubblica amministrazione

Con nota del, la Direttrice della, Prof.ssa, ha richiesto un parere alla scrivente Commissione in merito alla reiterata istanza di accesso, datata, presentata dall'avv., segretario amministrativo della fino al, volta ad avere copia della documentazione concernente l'indagine amministrativa compiuta nel dal Ministero dell'Economia e Finanze, su iniziativa del Ministero per la Funzione Pubblica.

Le diverse istanze di accesso presentate – ed in parte soddisfatte – dall'avv. sono fondate sulla considerazione che la suddetta indagine ispettiva si riferiva ad attività svolte dallo stesso presso la, in qualità di dirigente amministrativo.

L'istante, in particolare, ha chiesto più volte di poter avere copia di un particolare documento, vale a dire la lettera dell'allora direttore della, Dott.

..... - indirizzata nel al Ministro della Funzione Pubblica - con la quale è stato richiesto l'intervento del Ministro medesimo, al fine di sottoporre la stessa ad indagine ispettiva.

Tale lettera è stata richiesta dall'avv. per effettuare “una verifica degli ambiti del mandato ispettivo, anche sotto il profilo della loro congruità e rispondenza rispetto alle motivazioni espresse o sottese nella richiesta di accertamenti” formulata dal Direttore della, così come espresso nell'istanza di accesso del

L'amministrazione, dopo avere già negato il richiesto accesso al suddetto documento, con nota del, vista la reiterata istanza dell'avv., ha chiesto di conoscere il parere della Commissione al riguardo.

La questione posta dalla alla scrivente Commissione richiede alcune considerazioni preliminari di carattere generale, in merito alla natura dell'interesse che la legge e la giurisprudenza ritengono necessario fondamento di ogni istanza di accesso.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o documento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno espone nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso di specie l'amministrazione nega che l'istante sia legittimato a richiedere copia della nota richiesta, perché carente di un interesse giuridicamente rilevante ad avere la stessa.

Tuttavia, la conoscenza del documento richiesto appare funzionale alla eventuale difesa in giudizio dei diritti dell'istante e per questo motivo va accolta, conformemente alla giurisprudenza maggioritaria e all'orientamento di questa Commissione.

Tale posizione è stata fatta propria dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Anche nella più recente sentenza n. 1896/2005, il Cons. di Stato ha affermato che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso "si è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16, comma 2, D.leg. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi."

Il documento richiesto non può, dunque, ritenersi inaccessibile, neanche a fronte di asseriti danni all'amministrazione resistente, poiché nel caso in esame il diritto di difesa – nel bilanciamento degli interessi contrapposti – è prevalente, quale diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.). La più recente giurisprudenza, infatti, si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto di riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla tutela giurisdizionale, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Ed il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

Si esprime, pertanto, il parere che l'ultima istanza di accesso presentata dall'avv. debba essere accolta.

Roma, 19 aprile 2007

Al Capogruppo Consiliare
Sig.

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso del Capogruppo Consiliare Sig. del Comune di, di accedere alla visione delle concessioni edilizie, alle determinate dirigenziali ed alle deliberazioni della Giunta.

Con nota prot. nr. del, i Consiglieri Comunali, del Comune di, hanno chiesto di conoscere se hanno il diritto di accedere:

- . alla visione delle concessioni edilizie ed ai relativi elaborati grafici completi dei calcoli degli oneri concessori;
- . alla visione delle determinate dirigenziali;
- . alle deliberazioni della Giunta.

Al riguardo, si rappresenta che il Comune di, con nota nr. del, ha evidenziato come l'art. 39, V comma dello Statuto del Comune, invocato dai richiedenti e riguardante la trasmissione della copia integrale delle deliberazioni della Giunta ai capigruppo consiliari, ove richiesto dalla legge, non sia più applicabile in virtù della riforma del titolo V della Costituzione.

La Commissione ritiene, per prima cosa, di ricordare che il "diritto di accesso" dei Consiglieri Comunali nei confronti della P.A. trova la sua disciplina essenziale nelle seguenti fonti normative: la legge n. 241/1990, il D.P.R. n. 184/2006 (recanti, rispettivamente, la disciplina generale e il regolamento sulle modalità di esercizio del diritto de quo), nonché l'art. 43, II comma, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali), che riconosce ai "consiglieri comunali e provinciali" il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato".

Dal contesto legislativo richiamato si evince il riconoscimento in capo al Consigliere Comunale di un diritto dal contenuto più ampio rispetto al "diritto di accesso" ai documenti amministrativi attribuito al cittadino; la giurisprudenza e la letteratura specializzata giustificano tale maggior ampiezza in ragione del particolare munus espletato dal Consigliere Comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il Consigliere Comunale appartenga alla minoranza, come nel caso di specie, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza).

A tal fine, per esempio, il Consigliere Comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe, paradossalmente, ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi (Consiglio di Stato Sez. V 02/09/2005 n. 4471; T.A.R. Liguria - Genova, Sez. I, 01/07/03, n. 827).

Conseguentemente gli Uffici Comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un Consigliere Comunale e le modalità di esercizio del "munus" da questi espletato (Consiglio di Stato, Sez. V, 20/10/2005 n. 5879; T.A.R.

Campania - Napoli, sez. V, 06/03/03 n. 2100): l'art. 43 D.Lgs. n. 267 del 2000 riconosce ai Consiglieri Comunali, per l'utile espletamento del loro mandato, un latissimo "diritto all'informazione", a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici del comune (nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti) di fornire ai richiedenti "tutte /e notizie e le informazioni in loro possesso". L'interesse del Consigliere Comunale ad ottenere determinate informazioni o copia di specifici atti detenuti dall'amministrazione civica non si presta, pertanto, ad alcuno scrutinio di merito da parte degli uffici interpellati in quanto, sul piano oggettivo, esso ha la medesima latitudine dei compiti di indirizzo e controllo riservati al Consiglio Comunale.

Inoltre il Consigliere Comunale può richiedere qualunque "informazione", anche riservata, senza incontrare limitazioni neppure in relazione alla natura dell'atto richiesto, stante la sussistenza del vincolo al segreto d'ufficio che grava sempre sul componente dell'organo elettivo (Consiglio di Stato, Sez. V, 11/05/04 n. 2966).

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione, pertanto, ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo munus, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato; anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del munus agli stessi affidato.

In definitiva, deve ritenersi fondata la richiesta del consigliere comunale in argomento di prendere visione delle concessioni edilizie (con i relativi elaborati grafici), delle determine dirigenziali e delle deliberazioni della Giunta.

Si precisa, però, che in merito ad eventuali limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la sentenza del Consiglio di Stato, n. 4855 del 21 agosto 2006, specifica che "qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente".

"D'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)" (così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Roma, 19 aprile 2007

Al Comune di

OGGETTO: Richiesta di parere formulata dal Comune di circa l'esercizio del diritto di accesso ad articoli pubblicati su un periodico.

Il Comune di, con nota prot. nr. del, chiede un parere in merito ad una richiesta effettuata da un consigliere comunale di avere copia degli articoli pubblicati su di un periodico, la cui stampa viene curata dalla stessa amministrazione comunale.

Al riguardo, il Comune chiarisce che diversi amministratori e consiglieri comunali pubblicano articoli sul citato periodico e che è stata appositamente costituita una Commissione di Garanzia, formata da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare, che si occupa di effettuare un esame preventivo degli articoli, al fine di decidere circa la loro pubblicazione.

Il principale motivo di doglianza rappresentato dal Comune è legato alla circostanza che il consigliere chiede di avere copia degli articoli quando arrivano al protocollo e, quindi, prima ancora che la Commissione di Garanzia li esamini e decida o meno di farli pubblicare.

Il Comune ritiene di riconoscere agli articoli in argomento la qualifica di documento amministrativo solo dopo l'esame effettuato dall'apposita Commissione di Garanzia, subordinando, pertanto, a tale controllo anche il diritto di accesso richiesto dal consigliere.

Specifica, altresì, che dopo l'esame della Commissione di Garanzia, tutti gli articoli, anche quelli non ammessi alla pubblicazione, possono essere visionati da qualsiasi consigliere comunale.

La Commissione evidenzia, in linea di principio, che il "diritto di accesso" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trova la sua disciplina essenziale nelle seguenti fonti normative: la legge n. 241/1990, il D.P.R. n. 184/2006 (recanti, rispettivamente, la disciplina generale e il regolamento sulle modalità di esercizio del diritto de quo), nonché l'art. 43, II comma, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali), che riconosce ai "consiglieri comunali e provinciali" il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato".

E' importante sottolineare anche il recente orientamento del Consiglio di Stato, Sezione IV, che con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che "tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione".

Ad evidenziare l'ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali, si ricorda anche la decisione n. 528 della V sezione, del 7 maggio 1996, la quale dispone che "ai sensi degli artt. 24, legge 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Tale principio è stato successivamente ribadito dalla sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004.

Inoltre, il Consiglio di Stato, V sezione, con la pronuncia del 2 settembre 2005, n. 4471, ha affermato "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n.267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

In definitiva, deve ritenersi fondata la richiesta del consigliere comunale in argomento di avere in via preventiva copia degli articoli pubblicandi su di un periodico stampato a cura del Comune, sia alla luce della disposizione dell'art. 43, D.Lgs. n. 267/00 che riconosce ai consiglieri comunali, per l'utile espletamento del loro mandato, un ampio diritto all'informazione a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici di fornire ai richiedenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, sia in virtù della citata e consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Al Comune di
Dipartimento AA.GG.
.....
c.a. della D.ssa

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso formulata dal Comune di, in ordine a diversi provvedimenti relativi ad incarichi esterni di consulenza.

Con nota prot. n. del la Dr.ssa - dirigente del Dipartimento AA.GG. del Comune di, ha chiesto il parere di questa Commissione in merito alla richiesta avanzata dal consigliere comunale di minoranza di ottenere copia della documentazione relativa ad incarichi, consulenze, prestazioni professionali poste in essere dal Comune.

Il Comune lamenta che la richiesta di accesso in esame sia troppo complessa e metterebbe in seria difficoltà la funzionalità degli uffici sottraendo, nel contempo, anche risorse finanziarie all'amministrazione comunale.

E' bene premettere, ai fini di un'analisi completa della questione in oggetto, che la giurisprudenza in materia è stata da sempre ampiamente favorevole all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti adottati dal Comune, in virtù del munus agli stessi affidato.

La V Sezione, con decisione n. 119 del 21 febbraio 1994, ha infatti affermato che "gli artt. 24 L. 27 dicembre 1985, n.816, e 31 L. 8 giugno 1990, n.142, nel prevedere il diritto dei consiglieri comunali a prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente, facendo riferimento all'espletamento del mandato, non hanno avuto riguardo alle competenze amministrative del Consiglio comunale, nel senso cioè che le informazioni acquisibili debbano riguardare solo le materie attribuite a detto organo, ma hanno considerato l'esercizio, in tutte le sue potenziali esplicazioni, del munus di cui ciascun consigliere comunale è individualmente investito in quanto membro del Consiglio; per cui va ritenuto che tale munus comprende la possibilità per ciascun consigliere di compiere, attraverso la visione dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di informazioni, una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'Amministrazione comunale, utile non solo per poter esprimere un voto maggiormente consapevole sugli affari di competenza del Consiglio, ma anche per promuovere, nell'ambito del Consiglio stesso, le varie iniziative consentite dall'ordinamento ai membri di quel collegio".

Tale principio è stato anche ribadito ed ampliato, successivamente, dalla stessa V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo sotto il profilo delle motivazioni. Infatti, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n. 940 del 22 febbraio 2000, ha stabilito che "in deroga a quanto dispongono in via generale gli artt. 22 e seg. della L. 241/1990, il consigliere comunale che chieda copia di atti connessi alle sue funzioni non è tenuto a specificare i

motivi della richiesta, nè a spiegare l'interesse sul quale è fondata la richiesta stessa come se fosse un privato, non rilevando, in contrario, esigenze di tutela della riservatezza dei terzi, essendo i consiglieri comunali tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Nel caso di specie, in particolare, la Commissione ritiene che la richiesta di accesso formulata dal consigliere comunale non dovrebbe essere particolarmente dispendiosa per l'amministrazione comunale, poichè, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dei commi 123 e 127 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è già tenuta a comunicare, in via telematica o su supporto magnetico, al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. Entro lo stesso termine, le amministrazioni pubbliche sono tenute, altresì, a trasmettere l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

Si precisa, al riguardo, che le amministrazioni che omettono gli adempimenti innanzi indicati, non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono (art. 58, comma 15 del D.Lgs. n. 29/93).

Pertanto, se il Comune ha correttamente adempiuto alle normative richiamate, è già in possesso dei dati richiesti dal consigliere comunale senza che sia necessaria alcuna attività di elaborazione, sicché, non si vede come l'istanza del richiedente possa mettere in difficoltà la funzionalità degli uffici comunali e sottrarre risorse finanziarie all'amministrazione.

Per le ragioni esposte in precedenza, la Commissione ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale del comune di sia da accogliere.

Comune di

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso di un consigliere comunale.

Con note del,..... il Comune di Pietra Marazzi ha chiesto di conoscere un parere in merito a diverse richieste di accesso prodotte dal consigliere comunale, inerenti svariati argomenti.

Al riguardo, il Comune lamenta che le numerose richieste di accesso costituiscono un onere organizzativo non sorretto da una adeguata finalità.

La Commissione, in linea di principio, ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo munus, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato; anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del munus agli stessi affidato.

La giurisprudenza amministrativa ha avuto occasione di affermare, con diverse e puntuali decisioni (Consiglio di Stato. Sez. V, 9 dicembre 2004, n. 7900; 2 settembre 2005 n. 4471), che il diritto di accesso del consigliere comunale agli atti del Comune assume un connotato tutto particolare, in quanto finalizzato "al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate al Consiglio comunale".

Ne consegue che "Sul consigliere comunale, pertanto, non grava, né può gravare, alcun onere di motivare le proprie richieste d'informazione, né gli uffici comunali hanno titolo a richiederle ed a conoscerle ancorché l'esercizio del diritto in questione si diriga verso atti e documenti relativi a procedimenti ormai conclusi o risalenti ad epoche remote. Diversamente opinando, infatti, la struttura burocratica comunale, da oggetto del controllo riservato al Consiglio, si ergerebbe paradossalmente ad "arbitro" - per di più, senza alcuna investitura democratica - delle forme di esercizio della potestà pubbliche proprie dell'organo deputato all'individuazione ed al miglior perseguimento dei fini della collettività civica. L'esistenza e l'«attualità» dell'interesse che sostanzia la speciale actio ad exhibendum devono quindi ritenersi presunte juris et de jure dalla legge, in ragione della natura politica e dei fini generali connessi allo svolgimento del mandato affidato dai cittadini elettori ai componenti del Consiglio comunale." (sent. n. 4471/05).

Il Consiglio di Stato con la menzionata pronuncia n. 4471 del 2005, individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne - in uno con la trasparenza e la piena democraticità - anche il buon andamento".

E' importante, altresì, sottolineare anche il recente orientamento del Consiglio di Stato, Sezione IV, che con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che "tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il

comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione”.

Il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell’Ente, tali da ostacolare l’esercizio del mandato istituzionale. Così si è espresso il Consiglio di Stato, Sez. V, nella sentenza 22 febbraio 2007, n. 929. Pertanto, motivazioni di carattere meramente organizzatorio non possono impedire l’esercizio del diritto di accesso.

In definitiva, devono ritenersi fondate le richieste prodotte dal consigliere comunale sia alla luce della disposizione dell’art. 43, D.Lgs. n. 267/00 che riconosce ai consiglieri comunali, per l’utile espletamento del loro mandato, un ampio diritto all’informazione a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici di fornire ai richiedenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, sia in virtù della citata e consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Si precisa, però, che in merito ad eventuali limiti temporali opponibili all’esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la stessa sentenza sopra citata (n. 4855 del 21 agosto 2006) specifica che “qualora l’esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente”.

“D’altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all’informazione riconosciutogli dall’ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell’ente civico (in tal senso, si veda l’art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall’art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)” (così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell’immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l’esigenza di assicurare l’adempimento dell’attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Roma, 19 aprile 2007

Al Comune di
Via

Oggetto: Richiesta di parere circa il diritto di accesso dei consiglieri comunali.

Con nota pervenuta in data il segretario comunale del Comune di ha chiesto di conoscere se l'esercizio del diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, riconosciuto ai consiglieri comunali ex art.43 D.lgs.n.267/2000 sia ammissibile anche nel caso in cui si ravvisi nel comportamento del consigliere comunale un "controllo generalizzato dell'attività dell'Amministrazione" mediante richieste di "atti palesemente inutili" "che possono comportare intralcio e disservizio agli uffici nonchè costi elevati ed ingiustificati per l'Ente".

Al riguardo è bene premettere che la giurisprudenza del Consiglio di Stato nella materia è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti adottati dal comune, in virtù del munus agli stessi affidato.

Anche recentemente, difatti, lo stesso Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, ha avuto modo di affermare "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato". Ed invero l'art.43 del D.lgs n.267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

La Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene, in linea con le proprie precedenti pronunzie, che le richieste formulate dai consiglieri comunali rientrino nelle facoltà di esercizio del loro munus che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato.

Tuttavia, come già ritenuto in precedenti occasioni, rileva, in linea generale, che il diritto riconosciuto al consigliere comunale di ottenere l'accesso a qualsiasi tipo di atto del comune presso il quale svolge il suo mandato non può essere indiscriminato, ed è esercitabile solo nei confronti di documenti amministrativi o comunque di notizie già in possesso dell'amministrazione, quindi già esistenti, non comportando l'obbligo dell'amministrazione stessa né di redigere documenti ad hoc né di acquisire le notizie richieste.

E' infatti generale dovere dei pubblici amministratori di ispirare la propria attività al principio di economicità, da cui discende l'esigenza di non aggravare le procedure esecutive, se non per giustificati particolari motivi. Questo generale dovere incombe non solo sugli uffici tenuti a provvedere, ma anche sui soggetti che richiedono prestazioni amministrative, i quali, specie se appartenenti alla stessa amministrazione, sono tenuti, in un clima di leale cooperazione, a modulare le proprie richieste in modo da contemperare il loro interesse all'accesso con l'interesse pubblico al buon andamento dell'amministrazione.

La commissione, pertanto, ritiene che il consigliere comunale non possa ottenere copia di tutti gli atti genericamente indicati nella richiesta, che appare troppo ampia e generica, in quanto il soddisfacimento della stessa nella sua interezza costringerebbe l'amministrazione ad una defatigante attività che ripercuoterebbe i suoi effetti sulla efficienza e speditezza della propria azione amministrativa.

Al Comune di

.....
.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso formulata dal Comune di, in ordine ad una nota con la quale la Procura della Repubblica effettuava una comunicazione relativa ad un procedimento penale.

Con nota prot. n. del, il Comune di, in atti rappresentato dal Sindaco, dott., ha chiesto il parere di questa Commissione in merito alla richiesta avanzata dal consigliere comunale di ottenere copia di una nota emessa dalla Procura della Repubblica, concernente comunicazioni legate ad un procedimento penale. Al riguardo, il Comune è dell'avviso che il rilascio di atti pendenti relativi ad indagini istruttorie penali in corso, possa arrecare pregiudizio allo stato dell'istruttoria stessa. Lamenta, altresì, che il diritto di accesso del consigliere comunale deve esercitarsi solo per dati effettivamente utili all'esercizio del mandato. La Commissione evidenzia, in linea di principio, che il "diritto di accesso" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trova la sua disciplina essenziale nelle seguenti fonti normative: la legge n. 241/1990, il D.P.R. n. 184/2006 (recanti, rispettivamente, la disciplina generale e il regolamento sulle modalità di esercizio del diritto de quo), nonché l'art. 43, II comma, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali), che riconosce ai "consiglieri comunali e provinciali" il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato".

La V Sezione del Consiglio di Stato, con decisione n. 119 del 21 febbraio 1994, ha infatti affermato che "gli artt. 24, l. 27 dicembre 1985, n. 816 e 31, l. 8 giugno 1990, n. 142, nel prevedere il diritto dei consiglieri comunali a prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente, facendo riferimento all'espletamento del mandato, non hanno avuto riguardo alle competenze amministrative del Consiglio comunale, nel senso cioè che le informazioni acquisibili debbano riguardare solo le materie attribuite a detto organo, ma hanno considerato l'esercizio, in tutte le sue potenziali esplicazioni, del munus di cui ciascun consigliere comunale è individualmente investito in quanto membro del consiglio; per cui va ritenuto che tale munus comprende la possibilità per ciascun consigliere di compiere, attraverso la visione dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di informazioni, una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'Amministrazione comunale, utile non solo per poter esprimere un voto maggiormente consapevole sugli affari di competenza del Consiglio, ma anche per promuovere, nell'ambito del Consiglio stesso, le varie iniziative consentite dall'ordinamento ai membri di quel collegio".

Tale principio è stato anche ribadito ed ampliato recentemente dalla stessa V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n. 528 del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, legge 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 legge 7 agosto 1990, n. 241, il consigliere comunale che

richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato".

Nel caso di specie, trova applicazione il comma 7 dell'art. 24, legge n. 241/90, il quale stabilisce che: "Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile".

Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è disciplinato dall'art. 21 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), che così recita: "Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili".

Per quanto in precedenza esposto, la Commissione ritiene che gli atti in questione potranno essere rilasciati solo se autorizzati dal Garante.

Comune di

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso di un consigliere provinciale ad una pratica edilizia del proprio Comune di residenza.

1. Con nota del, il Comune di ha chiesto alla scrivente Commissione di esprimere un parere in merito alla richiesta - avanzata ai sensi della legge n. 241 del 1990 da un consigliere dell'amministrazione provinciale di, residente nel Comune - di acquisire copia, con relativi allegati, di una pratica edilizia, ancora in itinere, volta al rilascio dell'autorizzazione unica cui è competente lo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.). Più in particolare, l'amministrazione comunale chiede se si configurano i presupposti di accoglimento della richiesta così come formulata, in assenza sia di un interesse giuridicamente rilevante e qualificato sia di un'adeguata motivazione, ed, in caso positivo, entro che limiti l'accesso deve essere consentito.

2. La Commissione ritiene che, nel caso di specie, il Comune debba accogliere la richiesta formulata, anche se non in applicazione del regime generale previsto dalla legge n. 241 del 1990, erroneamente invocato dall'istante, che richiede, in virtù del combinato disposto degli artt. 22, 1° comma, lett. b) e dell'art. 25, 2° comma, la titolarità di una posizione sufficientemente qualificata all'accesso, unitamente ad un'adeguata motivazione, che non è dato rinvenire nella fattispecie in esame.

Nel caso in questione, infatti, i presupposti di accoglimento della richiesta si configurano in applicazione del regime speciale disciplinato dal d. lgs. n. 267 del 2000 in materia di accesso ai documenti delle autonomie territoriali.

Tuttavia, risulta del tutto inconferente il richiamo dell'istante alla sua qualifica di consigliere provinciale, sull'assunto, tutto da dimostrare, che la richiesta formulata rientri nella facoltà di esercizio del suo munus, ai sensi dell'art. 43 del TUEL; dal momento che la richiesta di accesso concerne atti del proprio Comune di residenza, a venire in rilievo è piuttosto l'art. 10 del TUEL, secondo cui "tutti gli atti dell'amministrazione provinciale e comunale sono pubblici".

Nel caso del cittadino residente nel Comune, infatti, la richiamata prescrizione di cui all'art. 10 non fa menzione alcuna, al fine di poter valutare la legittimazione all'accesso dell'istante, della necessità - richiesta, invece, per il cittadino non residente ai sensi dell'art. 22, legge n. 241 del 1990 - di dichiarare la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante e sufficientemente qualificata rispetto a quella del *quisque de populo*, configurando in questo modo il diritto di accesso alla stregua di un'azione popolare.

Del resto, pur non ignorando l'orientamento (minoritario) della giurisprudenza amministrativa secondo il quale anche per l'accesso ai documenti degli enti locali sarebbe necessaria la suddetta titolarità, espresso in alcune pronunce che appaiono in verità apodittiche, in quanto non motivano sul punto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 8 settembre 2003, n. 5034), questa Commissione in più di una circostanza si è pronunciata nel senso della specialità della normativa contenuta nel TUEL, conformemente ad una prospettiva di maggiore trasparenza e conseguente coinvolgimento del cittadino residente nell'esercizio dell'attività amministrativa posta in essere dall'ente locale. D'altronde, pur riconoscendo alcune difficoltà di coordinamento tra le due normative, quella contenuta nel TUEL, per l'estensione riconosciuta ai soggetti legittimati ad esercitare l'accesso, appare più conforme sia allo spirito originario emerso in seno alla

Commissione Nigro e sia alla disciplina prevista in ambito comunitario, dove la trasparenza e l'accesso costituiscono, rispettivamente, principio e istituto fondamentale per assicurare la partecipazione dei cittadini dell'Unione alla vita delle istituzioni comunitarie.

Nel caso di specie, pertanto, il diritto di accesso dell'istante alla pratica edilizia richiesta può essere esercitato, nella sua qualità di cittadino residente nel Comune di Torre del Greco, anche in assenza di un interesse rilevante e qualificato all'ostensione, in linea con la disciplina contenuta nell'articolo 10, d. lgs. n. 267 del 2000, il quale, lo si ripete, di tale profilo non fa menzione, a differenza di quanto previsto per le amministrazioni statali dall'articolo 22, l. n. 241 del 1990.

E' evidente che l'accesso potrà essere consentito soltanto al termine al procedimento autorizzatorio, garantendo in ogni caso la tutela della riservatezza dei soggetti terzi interessati (ad esempio, mediante oscuramento dei dati sensibili e strettamente personali) e limitatamente agli atti ricadenti nell'ambito del procedimento in questione, senza che vi sia la necessità di richiamare l'art. 7, 2° comma del d.P.R. n. 184 del 2006, il quale non si applica al caso di specie, in quanto i cittadini residenti nel Comune esercitano il loro diritto di accesso in base alla specifica normativa di cui al d. lgs. n. 267 del 2000, più volte citato.

Al Comune di
Via

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso formulata dal Comune di, in ordine a denunce e/o querele presentate alla magistratura o ad altra autorità competente dagli amministratori nei confronti dei cittadini.

Con nota prot. n. dell'....., il Comune di, in atti rappresentato dall'Avv., ha chiesto il parere di questa Commissione in merito alla richiesta avanzata dal consigliere comunale di ottenere informazioni circa le denunce e/o querele presentate alla magistratura, o ad altre autorità competenti, dal sindaco o dagli assessori del Comune di nei confronti dei cittadini.

Al riguardo, il Comune evidenzia che il consigliere ha chiesto di poter conoscere la data di presentazione degli atti sopra citati, il nominativo delle persone e dei legali coinvolti, lo stato dei relativi procedimenti penali eventualmente in essere, nonché copia dei documenti attestanti le spese sostenute dall'amministrazione comunale per la gestione di quanto in argomento.

Il Comune lamenta, in via preliminare, che gli atti de quibus non rientrano nella categoria dei documenti amministrativi, così come definiti dall'articolo 22 della legge n. 241/90, per i quali sussiste il diritto di accesso ed, inoltre, rappresenta che gli stessi atti contengono dati giudiziari, disciplinati dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

La Commissione evidenzia, in linea di principio, che il "diritto di accesso" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trova la sua disciplina essenziale nelle seguenti fonti normative: la legge n. 241/1990, il D.P.R. n. 184/2006 (recanti, rispettivamente, la disciplina generale e il regolamento sulle modalità di esercizio del diritto de quo), nonché l'art. 43, II comma, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali), che riconosce ai "consiglieri comunali e provinciali" il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato".

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutte le notizie e le informazioni in possesso dell'amministrazione comunale.

La V Sezione, con decisione n. 119 del 21 febbraio 1994, ha, infatti, affermato che "gli artt. 24 L. 27 dicembre 1985, n.816, e 31 L. 8 giugno 1990, n.142, nel prevedere il diritto dei consiglieri comunali a prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente, facendo riferimento all'espletamento del mandato, non hanno avuto riguardo alle competenze amministrative del Consiglio comunale, nel senso cioè che le informazioni acquisibili debbano riguardare solo le materie attribuite a detto organo, ma hanno considerato l'esercizio, in tutte le sue potenziali esplicazioni, del munus di cui ciascun consigliere comunale è individualmente investito in quanto membro del Consiglio; per cui va ritenuto che tale munus comprende la possibilità per ciascun consigliere di compiere, attraverso la visione dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di informazioni, una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'Amministrazione comunale, utile non solo per poter esprimere un voto maggiormente consapevole sugli affari di competenza del Consiglio, ma anche per promuovere, nell'ambito del Consiglio stesso, le varie iniziative consentite dall'ordinamento ai membri di quel collegio".

Tale principio è stato anche ribadito ed ampliato, successivamente, dalla stessa V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale". E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo sotto il profilo delle motivazioni. Infatti, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n. 940 del 22 febbraio 2000, ha stabilito che "in deroga a quanto dispongono in via generale gli artt. 22 e seg. della L. 241/1990, il consigliere comunale che chieda copia di atti connessi alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, nè a spiegare l'interesse sul quale è fondata la richiesta stessa come se fosse un privato, non rilevando, in contrario, esigenze di tutela della riservatezza dei terzi, essendo i consiglieri comunali tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Nel caso di specie, trova applicazione il comma 7 dell'art. 24, legge n. 241/90, il quale stabilisce che: "Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile".

Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è disciplinato dall'art. 21 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), che così recita: "Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili".

Per quanto in precedenza esposto, la Commissione ritiene che gli atti in questione potranno essere rilasciati solo se autorizzati dal Garante.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria
Via Boncompagni, 15
00187 ROMA
c.a. Capo del Dipartimento

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante il diritto di accesso di una società alla documentazione concernente il procedimento di erogazione dei contributi per l'editoria ex legge 7 agosto 1990, n. 250, per l'anno 2005.

Con nota del, il Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria,, ha richiesto un parere alla scrivente Commissione in merito all'istanza di accesso ricevuta il dal legale della società, volta ad ottenere copia degli atti del procedimento di erogazione dei contributi per l'editoria ex legge 7 agosto 1990, n. 250, per l'anno 2005, di cui la stessa società è parte. Tale richiesta è stata formulata, in particolare, per poter visionare una nota di segnalazione di un terzo che avrebbe condotto alla sospensione del procedimento stesso, prospettando alle autorità competenti che la società non avrebbe titolo ad acquisire i suddetti contributi.

Il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria ha, dunque, chiesto di conoscere: se l'atto di segnalazione del terzo possa essere accessibile da parte della società, tenuto conto della sospensione del procedimento in atto per un periodo di 90 giorni, decorrente dal

se l'eventuale accoglimento dell'istanza possa configurare una violazione del diritto alla riservatezza del denunciante;

se il terzo debba essere formalmente avvisato dall'amministrazione della richiesta di accesso, in via preventiva, senza attendere un eventuale assenso/dissenso dell'interessato, ovvero contestualmente all'accoglimento della richiesta stessa.

In merito al quesito posto dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria si osserva quanto segue. La richiesta di accesso formulata dalla società, volta ad avere copia della denuncia che ha condotto alla sospensione del procedimento di erogazione di contributi in oggetto, deve essere considerata accoglibile da parte dell'amministrazione.

Secondo il Consiglio Stato, sez. V, 22 giugno 1998, n. 923, infatti "nell'ordinamento delineato dalla l. 7 agosto 1990 n. 241, ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica, ogni soggetto di diritti deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la p.a. procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza – fosse anche per coprire o difendere il denunciante da eventuali reazioni da parte del denunciato, le quali, comunque, non sfuggono al controllo dell'autorità giudiziaria - atteso che, per un verso, la tolleranza verso denunce segrete e/o anonime è un valore estraneo alla legalità repubblicana e, per altro verso, l'eccessiva tempestività dell'accesso può tutt'al più giustificare un breve differimento se ciò è opportuno per gli sviluppi dell'istruttoria".

Pertanto, l'amministrazione, per il momento, potrà differire il richiesto accesso alla fine delle indagini disposte, considerato che – stante il breve e ragionevole termine (90 giorni) di sospensione del suddetto procedimento – difficilmente in questo periodo potrà derivare alla parte istante un danno grave ed irreparabile.

Successivamente, se dall'esito delle indagini dovessero risultare irregolarità tali da compromettere l'assegnazione dei suddetti contributi alla società istante, quest'ultima potrà riformulare la medesima richiesta di accesso e l'amministrazione dovrà soddisfarla per consentire anche un'eventuale difesa in giudizio della parte lesa.

In tal caso, l'amministrazione per non violare comunque la riservatezza del terzo denunciante dovrà avere anche cura di nascondere i dati sensibili dello stesso, così come disposto anche dalla giurisprudenza (T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 24 dicembre 2002, n. 6728), secondo cui "il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla l. 7 agosto 1990 n. 241 deve ritenersi prevalente sulla esigenza alla riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, con l'eccezione dei dati sensibili di cui all'art. 22 d.lgs. n. 675 del 1996, ovvero di interessi specificamente tutelati da leggi particolari".

Infine, l'amministrazione dovrà in ogni caso, in via preventiva, provvedere ad avvisare il terzo di tale istanza di accesso, per consentirgli la formulazione di un'eventuale opposizione al rilascio della copia del documento richiesto.

Al Comune di
c.a. del Sindaco

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso formulata dal Comune di, in ordine ai ruoli ICI e TARSU.

Con nota prot. n. del, il Sindaco del Comune di Sciolze ha esposto a questa Commissione, al fine di acquisirne il parere, che il Capogruppo consiliare di minoranza ha presentato una istanza volta al rilascio di copia degli ultimi ruoli TARSU e ICI emessi dal Comune, senza l'indicazione delle motivazioni poste a base della richiesta.

Al riguardo, specifica che adempiere a quanto richiesto dal Consigliere comunale significherebbe rilasciare informazioni protette dalla normativa in materia di privacy (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale ecc.). Rappresenta, altresì, che in data, è stata notificata al richiedente una lettera con la quale veniva invitato a prendere visione degli atti richiesti, durante i normali orari di ufficio.

Preliminarmente, la Commissione rileva che l'estensione del diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali è decisamente più ampia rispetto a quella propria del quisque de populo. Essa, infatti, a norma dell'articolo 43 del D.Lgs. n. 267/2000, comprende tutte le informazioni utili allo svolgimento del mandato, senza necessità di indicare una specifica motivazione. Le uniche limitazioni all'esercizio di tale situazione giuridica soggettiva attengono al soddisfacimento di esigenze di natura privata, al perseguimento di finalità emulative o che comunque possano condurre alla paralisi dell'attività amministrativa.

Si rappresenta, infatti, che il Consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe paradossalmente ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi (Consiglio di Stato Sez. V 2/9/2005 n. 4471; T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 01 luglio 2003, n. 827).

Nel caso di specie, non v'è alcun dubbio circa la pertinenza delle informazioni richieste all'esercizio del mandato consiliare, essendo tali informazioni preordinate a verificare l'efficacia e l'imparzialità dell'azione amministrativa in un settore particolarmente nevralgico come quello dell'effettiva riscossione delle imposte comunali da parte dell'amministrazione competente (nello stesso senso, vedi TAR Abruzzo, sentenza n. 303 dell'8 marzo 2002).

Infine, con riferimento alle ipotesi in cui i documenti richiesti dal consigliere comunale contengano dati personali, si ritiene che gli stessi siano accessibili, a condizione che sia preservata la privacy dei soggetti interessati (ad esempio, mediante oscuramento dei dati sensibili e strettamente personali), e fermo restando il disposto dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli stessi "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Pertanto, nel caso di specie, la Commissione ritiene che la richiesta formulata dal Capogruppo consiliare del comune di sia da accogliere nei limiti suindicati.

Al Comune di
Ufficio relazioni con il pubblico
Piazza
.....

OGGETTO: quesito in materia di applicabilità dell'art 10 bis della l. n. 241/90, contenente disposizioni sul c.d. preavviso di rigetto, al procedimento di accesso.

Con nota del il Comune di ha esposto alla scrivente Commissione la necessità di avere un chiarimento circa l'applicabilità della norma in oggetto ai procedimenti che si aprono a seguito di istanze di accesso, dovendo procedere alla predisposizione di un nuovo regolamento sul diritto di accesso.

Sul punto la Commissione rileva che la disposizione di cui all'articolo 10 bis, introdotta nel corpo della legge n. 241/90 dall'articolo 6 della legge n. 15 del 2005, per espressa volontà del legislatore non si applica ai procedimenti "...in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali".

La norma, ulteriore espressione del principio di trasparenza che deve informare di sé l'intera azione amministrativa, è stata introdotta all'evidente scopo di addivenire ad una conclusione consensuale del procedimento amministrativo ad istanza di parte e di limitare così le occasioni di contenzioso sul provvedimento finale. La circostanza che il legislatore abbia eccettuato dall'ambito di applicazione di tale norma i soli procedimenti in materia previdenziale e assistenziale, testimonia della volontà di applicarla a tutti gli altri procedimenti avviati ad istanza di parte, compreso quello in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Al Ministero delle Infrastrutture
Ufficio Legislativo - Gabinetto
Piazzale Porta Pia, 1
00161 ROMA

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso a documenti tecnici da parte di un professionista che ha ricevuto l'incarico di collaudatore in corso d'opera ai sensi della legge n. 1086 del 1971.

1. Con nota del, l'Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture ha comunicato di aver ricevuto dal Servizio tecnico centrale costituito presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici richiesta di parere in ordine all'ostensibilità di "disegni esecutivi" e "calcoli" di alcuni manufatti prodotti da una ditta privata e depositati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, presso il Servizio stesso, da parte di un professionista che ha ricevuto l'incarico di collaudatore in corso d'opera ai sensi della legge n. 1086 del 1971.

In merito, il Servizio tecnico centrale, nonostante l'opposizione all'accesso manifestata dalla ditta interessata, ha espresso comunque l'avviso di consentire l'accesso agli atti del richiedente collaudatore, quanto meno "sotto forma di visione e limitatamente agli elaborati strettamente necessari", in considerazione del prevalente interesse primario alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata.

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, l'Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture chiede di conoscere il parere di questa Commissione al riguardo.

2. La scrivente Commissione rileva che il profilo relativo alla riservatezza della certificazione depositata a norma della legge n. 1086 del 1971, in quanto connessa ad interessi professionali, industriali e commerciali della ditta titolare del deposito, è comunque recessivo rispetto a quello concernente la tutela di preminenti interessi pubblici, quali "la salute e l'incolumità dei cittadini" (cfr. TAR Lazio, Sez. II, 15 gennaio 1998, n. 70); tanto più che alla salvaguardia dell'interesse primario alla pubblica incolumità è proprio preordinata la disciplina normativa dettata dalla legge n. 1086 del 1971, secondo cui "la realizzazione delle opere ... deve avvenire in modo tale da assicurare la sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità" (art. 1).

In questo senso, considerato che la richiesta di accesso viene avanzata nell'ambito dell'esercizio di una funzione pubblica, a venire in considerazione nel caso di specie è, più che un diritto, un vero e proprio potere di accesso, che si manifesta in forme e condizioni ben più ampie di quelle previste dal capo V della legge n. 241 del 1990.

In ogni caso, pur volendo rimanere nell'ambito della normativa concernente il diritto di accesso, questa Commissione ritiene di poter condividere le conclusioni raggiunte dal Servizio tecnico centrale, nel senso di consentire senz'altro l'accesso del collaudatore agli atti richiesti, limitandolo però – per contemperarlo con i pur meritevoli interessi professionali, industriali e commerciali della ditta titolare del deposito - agli elaborati strettamente necessari (disegni e calcoli del manufatto) e garantendo in ogni caso la tutela della riservatezza dei soggetti terzi interessati (ad esempio, mediante oscuramento dei dati sensibili e strettamente personali).

Peraltro, questa Commissione ritiene altresì che, proprio in relazione al particolare ruolo tecnico di collaudatore svolto dal richiedente, il diritto di accesso non possa consistere nella mera presa visione, con esclusione di estrazione di copia degli elaborati, dal momento che, nel caso di specie,

l'esame e l'estrazione di copia previsti dall'art. 25 della legge n. 241 del 1990 costituiscono modalità congiunte dell'esercizio del diritto (cfr. TAR Liguria, Sez. II, 26 febbraio 2004, n. 213). Del resto, nella fattispecie in questione "il preteso scorporo della facoltà di esame del documento da quello di estrazione non sarebbe idoneo a tutelare nessuno dei configgenti interessi in gioco" (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7296): né quello alla riservatezza della ditta titolare del deposito, dal momento che il richiedente avrebbe comunque conoscenza dei disegni esecutivi e dei calcoli relativi al manufatto; né quello del richiedente a portare a termine l'incarico affidatogli di collaudatore in corso d'opera delle strutture e consulente per i problemi statici, in considerazione del fatto che, in assenza di copia degli elaborati, non potrebbe finalizzarne l'accesso alla "verifica delle strutture" ed al rilascio del "certificato di collaudo", al fine di salvaguardare insieme all'equilibrio statico del manufatto anche la pubblica incolumità.

Ricorrente: sig

Contro

Amministrazione resistente: Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA),

Fatto

La sig.ra, risultata non idonea al concorso pubblico, per esami, per l'area amministrativa posizione ordinamentale C3, profilo amministrativo, indetto dall'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA), per avere conseguito alla prova orale la votazione di ... ha presentato, in data 22 gennaio 2007, una seconda istanza di accesso all'amministrazione avente ad oggetto i seguenti documenti:

visione ed estrazione di copia delle delibere del consiglio di amministrazione dell'ente n. /06 del 15 febbraio 2006, nn. ../06 e ../06 adottate rispettivamente il 22 marzo 2006 ed il 23 settembre 2006, di integrazione e rettifica della delibera n. .. e della delibera direttoriale n. ...del 2006, afferenti la nomina della commissione esaminatrice del concorso;

visione ed estrazione di copia dell'elenco dei partecipanti al concorso;

visione ed estrazione di copia dei prospetti di identificazione dei candidati partecipanti alle prove scritte ed orali;

visione di tutti gli elaborati;

eventuale estrazione di copia degli elaborati dei candidati che hanno superato la prima prova scritta e dei candidati ammessi alle prove orali;

visione ed estrazione di copia dei titoli delle prove scritte allegate ai verbali.

La richiesta di accesso di cui al punto n. 1 è stata presentata al fine di verificare la correttezza della procedura di nomina della commissione esaminatrice, ed in particolare di quanto prescritto dal d.P.R. n. 487 del 1994.

L'istanza di cui ai punti nn. 3, 4, 5 è stata presentata al fine di verificare la correttezza della procedura concorsuale, ed in particolare per confrontare il testo degli elaborati scritti con i prospetti di identificazione allo scopo di controllare la corrispondenza delle calligrafie tra i documenti.

Specifica, infatti la ricorrente che nel verbale d'esame n. 3, del quale la ricorrente ha preso visione presso la sede dell'istituto di Roma, il 27 ottobre 2006, è scritto che "alle 9.45 la Commissione si trasferisce nell'aula dove sono presenti n. 37 candidati e prende atto che la candidata ha abbandonata la sala alle ore 9.10, prima della dettatura del tema". Tuttavia, nel prospetto di identificazione dei candidati partecipanti alla prima prova scritta del concorso, effettuata il 26 giugno 2006, la candidata non è stata registrata.

La richiesta di cui al punto n. 6, è stata presentata per verificare la corrispondenza tra le tracce delle prove scritte menzionate nei verbali nn. 3 e 4 e quelle allegate ai verbali stessi, inserite in buste debitamente chiuse, siglate dai componenti della commissione ed aperte al momento della lettura delle tracce in sede di prove scritte. Infatti, a seguito di una lettura dei verbali, la ricorrente afferma di avere rilevato che le tracce trascritte negli stessi corrispondono solo in parte a quelle lette nel corso dell'espletamento delle prove scritte.

La ricorrente ha allegato al ricorso le ricevute delle raccomandate con avviso di ricevimento delle notifiche del presente ricorso effettuate nei confronti delle vincitrici del concorso; nonché la ricevuta della raccomandata con avviso di ricevimento della notifica del ricorso ai candidati partecipanti al concorso non vincitori ed ai componenti la commissione esaminatrice del concorso, presso l'Ente, affinché provveda ai conseguenti adempimenti, considerata l'impossibilità della ricorrente di conoscere i rispettivi indirizzi di residenza.

In data 26 marzo, l'amministrazione ha presentato alla scrivente Commissione le proprie controdeduzioni. L'Istituto dopo avere esposto che la ricorrente ha presentato tra novembre 2006 e gennaio 2007, delle note con le quali ha contestato alcuni profili dell'operato della commissione giudicatrice, degli addetti ai servizi di vigilanza e del personale amministrativo, ha ricordato che la ricorrente nella seduta del 27 ottobre 2006, ha preso visione dei seguenti documenti inerenti al concorso in esame: verbali, elaborati scritti di tutti i candidati, buste e cartellini di identificazione (consentendo di mettere in corrispondenza ogni scritto con il suo autore materiale), tabulati predisposti dall'Istituto per la registrazione ed identificazione dei concorrenti al momento dell'espletamento delle prove scritte. Mentre non è stato consentito alla concorrente di estrarre copia dei cartellini per ragioni di tutela della riservatezza dei candidati, e degli elaborati scritti dei concorrenti, in quanto eccedente l'interesse affermato dalla dott. Panunzi.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione, la sig.ra, ha presentato, in data 20 marzo 2007, ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990.

Diritto

Il ricorso è fondato.

L'istanza di accesso del 22 gennaio 2007, alla quale l'amministrazione non ha risposto entro il termine di trenta giorni, ha, tra gli altri, ad oggetto documenti già oggetto di richiesta di ostensione con l'istanza del 5 ottobre 2007, esercitata il 26 ottobre; si fa riferimento in particolare: alla richiesta di visione ed estrazione di copia dei titoli delle prove scritte allegate ai verbali (punto n. 6 del presente ricorso); alla richiesta di visione di tutti gli elaborati (punto n. 4 del presente ricorso); nonché all'eventuale estrazione di copia degli elaborati dei candidati che hanno superato la prima prova scritta e dei candidati ammessi alla prova orale (punto n. 5 del presente ricorso); visione dei cartellini identificativi dei candidati.

Poiché la ricorrente ha dettagliatamente prospettato le ragioni a supporto della nuova istanza, tale da configurarla quale nuova richiesta, si ritiene di esaminare nel merito il ricorso.

In particolare, si evidenzia che la ricorrente ha già esercitato il diritto di accesso, in data 27 ottobre 2006, nella forma della sola presa visione, degli elaborati dei candidati ammessi alle prova orale e di quelli che non hanno superato la prima prova scritta (lett. B), degli elaborati dei candidati che hanno superato la prima prova scritta e dei cartellini identificativi dei candidati (lett. C e D).

Ciò, peraltro, non può far ritenere che per i documenti di cui alle lettere B) e C), ossia 4 e 5 del presente ricorso, il diritto di accesso sia già stato compiutamente esercitato, con conseguente preclusione di un esercizio ulteriore.

Il sistema normativo vigente prima della riforma della l. n. 241/90 e del D.P.R. n. 352/92, operata dalla legge n. 15/05 e dal D.P.R. n. 184/06, in effetti consentiva di distinguere due modalità di esercizio del diritto di accesso. In particolare, qualora tale diritto fosse contrapposto alla riservatezza di terzi, si riteneva possibile il contemperamento consentendo la sola visione dei documenti ma non l'estrazione degli stessi.

Al riguardo, l'orientamento giurisprudenziale è stato piuttosto incerto; l'orientamento maggioritario formatosi nel vigore del D.P.R.n. 352/92 ha registrato decisioni in cui si è limitato

l'accesso alla sola visione delle offerte tecniche (TAR Emilia-Romagna, Sez. I, 29.11.2002, n. 1845; Cons. Stato, Sez. IV, 30/07/2002, n.4078), considerato che il testo dell'articolo 8, comma 5, D.P.R. n. 352/92, ciò stabiliva con riferimento al bilanciamento tra accesso e diritto alla riservatezza di persone, gruppi ed imprese richiamandosi all'articolo 24 della l. n. 241/90.

Il mutamento normativo avutosi a seguito della legge n 15/2005 e del conseguente D.P.R. n. 184/2006 che ha sostituito il precedente, citato, testo regolamentare, impone di riesaminare la questione. Invero, il limite contenuto nel citato articolo 8, comma 5, relativo alla sola presa visione, non compare più nel testo regolamentare del 2006; l'articolo 10 del D.P.R. n. 18/2006 (disciplina dei casi di esclusione) rinvia all'articolo 24 puramente e semplicemente. Tale ultima disposizione non opera più distinzioni tra presa visione ed estrazione di copia, inserendo, al contrario, un comma finale (il settimo), in cui si prevede che deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici; tale disposizione sembrerebbe consentire di ritenere superato il citato orientamento giurisprudenziale che, in fattispecie simili, limitava l'accesso alla sola visione. Se così è, allora, non vi sarebbero ragioni per escludere l'estrazione di copia dei documenti richiesti ed offerti in sola visione all'odierno ricorrente.

Nello stesso senso occorre, inoltre, tenere in considerazione un altro (rilevante, ancorché minoritario) filone giurisprudenziale – formatosi prima della legge n. 15 del 2005 – e contrario a quello appena citato, giusto il quale le modalità di esercizio del diritto di accesso non sarebbero scindibili nella sola visione del documento e/o nella estrazione di copia dello stesso; ciò perché, qualora si ritenesse di far prendere visione del documento all'accedente (senza consentirgli l'estrazione di copia) non si darebbe soddisfazione all'interesse del richiedente l'accesso (che deve poter disporre del documento cui abbia richiesto di accedere) e al tempo stesso si pregiudicherebbe la riservatezza del terzo (persona fisica e/o giuridica che sia), atteso che anche dalla sola presa visione l'accedente può venire a conoscenza di elementi idonei a ledere la privacy altrui.

In tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 14/11/2003, n.7296 secondo cui: "L'art. 25 comma 1, L. n. 241 del 1990, il quale stabilisce che « il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge », prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe od eccezioni di sorta, donde il diritto di accedere agli atti amministrativi non può consistere nella mera presa visione con esclusione di estrazione di copia del documento. Del resto, il preteso scorporo della facoltà di esame del documento da quello di estrazione non sarebbe idoneo a tutelare nessuno dei confliggenti interessi in gioco: non quello - alla riservatezza - dei terzi, giacché il richiedente avrebbe, comunque, conoscenza del documento; non quello - alla difesa - del richiedente che, in mancanza della copia del documento, non potrebbe finalizzarne l'accesso ad un uso giuridico" (analogamente T.A.R. Marche, 14/11/2003, n.1341).

Pertanto, trattandosi di documenti già riconosciuti accessibili, nulla vieta che l'interessata ne possa ottenere copia, qualora si renda conto che la semplice esibizione non è sufficiente a tutelare il proprio interesse giuridicamente rilevante.

Con riferimento ai documenti oggetto di richiesta di cui ai punti nn. 1, 2, 3, del presente ricorso, si evidenzia che la ricorrente, quale partecipante alla procedura concorsuale, è titolare di un interesse giuridicamente rilevante e che, pertanto, i chiesti documenti debbano essere resi accessibili.

Infine, per quanto riguarda la richiesta di accesso ai titoli delle prove scritte allegate ai verbali (punto n. 6 del presente ricorso), si ritiene che l'amministrazione debba concedere l'accesso, salvo che il medesimo non sia già stato compiutamente esercitato nella seduta del 27 ottobre 2006.

La Commissione accoglie il ricorso; e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare la domanda di accesso della ricorrente.

Ricorrente:

contro

Resistente: Comando Centro Sportivo Marina Militare

Fatto

....., ex socio- dipendente della ditta, la quale svolgeva il servizio di pulizia presso il Comando Centro Sportivo Marina Militare – essendo stata allontanata dal posto di lavoro, chiedeva l'accesso a numerosa documentazione, specificamente indicata nell'istanza di accesso del, riguardante le risposte fornite dalla ditta all'Amministrazione a seguito delle diffide inviate dall'Amministrazione stessa e riguardanti il "generale decadimento del servizio di pulizia presso il citato Ente"; nella citata istanza si è chiesto altresì l'accesso alle schede allegate al contratto n. del relative al servizio di pulizie presso il Centro Sportivo M.M. di
Avverso il silenzio serbato sull'istanza la sig.ra ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Da quanto si evince nel ricorso, ed in assenza di deduzioni da parte dell'Amministrazione competente, la sig. avrebbe perso il posto di lavoro a seguito delle contestazioni avanzate dall'Amministrazione alla ditta, datrice di lavoro della ricorrente, contestazioni relative al generale decadimento del servizio di pulizia presso il citato Comando Centro Sportivo, servizio di pulizia di cui si occupava la ricorrente.

La sig.ra ha, quindi, ai sensi dell'art.22 della legge 7 agosto 1990 n.241, un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione (perdita del posto di lavoro) giuridicamente tutelata e collegata ai documenti oggetto dell'istanza di accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Ricorrente:

contro

Resistente : Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di

Fatto

Con istanza di accesso in data la sig.ra ha chiesto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di “il piano di programmazione relativo alla formazione del Settore di appartenenza Registro Imprese anno 2004 — 2005 —2006 comprensivo dei titoli dei corsi di formazione eseguiti e dei nominativi che hanno aderito all’iscrizione”.

L’istanza di accesso è motivata dall’esigenza di verificare eventuali pregiudizi al proprio rapporto di servizio, in applicazione all’art. 21 del C.C. decentrato integrativo aziendale che richiama i CCNL 1/04/1999 art.4 e art.23 e CCNL del 22/01/2004 art. 45 comma 2 .

Avverso il silenzio serbato sull’istanza, la sig.ra ha proposto ricorso a questa Commissione.

Con decisione in data, la Commissione ha rilevato in via preliminare che dall’istanza di accesso risultava la presenza di controinteressati: sospesa, quindi, ogni definitiva pronuncia, la Commissione ha invitato la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di a provvedere alla comunicazione ai controinteressati nei modi di legge .

Con fax in data, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ha trasmesso le note in data di comunicazione ai controinteressati del ricorso proposto dalla sig.ra

Non risulta che i controinteressati abbiano presentato deduzioni al riguardo.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Risulta dagli atti che la sig.ra è dipendente della la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di : ha quindi interesse all’accesso al “ piano di programmazione relativo alla formazione del Settore di appartenenza Registro Imprese anno 2004 — 2005 —2006 comprensivo dei titoli dei corsi di formazione eseguiti e dei nominativi che hanno aderito all’iscrizione” al fine di verificare eventuali pregiudizi al proprio rapporto di servizio, in applicazione all’art. 21 del C.C. decentrato integrativo aziendale che richiama i CCNL 1/04/1999 art.4 e art.23 e CCNL del 22/01/2004 art. 45 comma 2 .

I controinteressati non hanno fatto pervenire deduzioni al riguardo.

Come è noto, comunque, ai sensi dell’art. 24, comma 7, il diritto d’accesso ai documenti amministrativi prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo quando l’accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, precisando che, nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Nel caso che ci occupa i documenti richiesti non riguardano dati sensibili.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso .

Roma, 19 aprile 2007

Ricorrente: Ing.

contro

Amministrazione resistente: Ordine degli Ingegneri della Provincia di,
in persona del Presidente pro tempore

Fatto

L'Ing., con diverse e successive lettere, ha richiesto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di, in persona del Presidente pro tempore, di potere avere copia delle note scritte dall'Ing., in data, e depositate agli atti del procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti dallo stesso Ordine, per poter provvedere alla tutela dei propri diritti in sede giudiziaria.

L'Ordine professionale, avendo ricevuto formale opposizione della parte controinteressata, negava all'odierno ricorrente il richiesto accesso.

Pertanto, l'Ing. ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, avverso il rigetto dell'istanza di accesso formulata.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o documento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia delle note richieste per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Anche nella più recente sentenza n. 1896/2005, il Cons.di Stato ha affermato che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso “si è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l’accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l’origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l’art. 16, comma 2, D.leg. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l’accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi”.

Considerato quanto sopra esposto, il documento richiesto non può, dunque, ritenersi inaccessibile, neanche a fronte dell’opposizione della parte controinteressata, poiché nel caso in esame il diritto di difesa – nel bilanciamento degli interessi contrapposti – è prevalente, quale diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.).

La più recente giurisprudenza, infatti, si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto di riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla tutela giurisdizionale, così come sancito dall’art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Ed il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Ricorrente: sig., via,

Contro

Amministrazione resistente: Comune di

Fatto

Il sig. ha presentato, in data istanza di accesso al Comune di avente ad oggetto le delibere del Consiglio comunale nn. e concernente la revoca della delibera del Consiglio comunale nr. e la nomina dell'unico revisore dei conti. Contestualmente, ma con nota distinta, il ricorrente, dopo avere specificato che nei pressi della sua abitazione, posta in via, è stato affisso un cartello che rende noto che il Comune sta effettuando dei lavori per mettere a norma il plesso scolastico istituto comprensivo, contenente le prescritte indicazioni della ditta appaltatrice, del nominativo del direttore dei lavori e del responsabile del procedimento etc., ha chiesto di potere acquisire informazioni relative al procedimento di realizzazione dei lavori, nonché di accedere a diversi documenti relativi ai lavori in corso, e, tra gli altri, alla delibera del Consiglio comunale n. del ed alla delibera municipale n. del Successivamente, con istanza del, ha domandato ulteriori chiarimenti all'amministrazione, di potere avere copia della delibera di giunta municipale n. del ed ha nuovamente chiesto l'acquisizione della delibera del Consiglio comunale n. del

Essendo trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle istanze, in data, il ricorrente ha sollecitato l'amministrazione a provvedere.

Avverso il silenzio rigetto del Comune di il sig. ha presentato, in data, ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, avverso le determinazioni delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali i richiedenti l'accesso possono presentare ricorso soltanto al difensore civico competente per ambito territoriale e non alla scrivente Commissione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Roma 19 aprile 2007

Ricorrente: Sig.ra

Contro

Amministrazione resistente: Soprintendenza ai Beni Architettonici di

Fatto

La sig.ra ha proposto ricorso a questa Commissione per richiedere "formalmente l'accesso all'archivio storico" dell'immobile sito in Via n. "relativamente a tutti i documenti ad esso pertinenti", immobile presso il quale la stessa ricorrente "risiede in qualità di proprietaria".

Afferma la ricorrente che i documenti richiesti sono necessari per la sua difesa, pendendo una causa condominiale davanti il Tribunale di

Nel ricorso non viene allegata alcuna istanza di accesso presentata all'Amministrazione competente né viene specificato in quale data l'accesso è stato richiesto; non è poi specificato se vi è stato un provvedimento di diniego, risultando dal ricorso soltanto che "dopo una serie di rimbalzi, non ho potuto accedere a nulla. In precedenza lo stesso sig. arch. mi aveva già negato l'accesso, adducendo poi scuse del tutto fuori luogo oppure rendendosi irreperibile".

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, intitolato "Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi", prevede dei termini per la proposizione del ricorso e dei tempi per la formazione del silenzio-rigetto.

Nel ricorso non è indicato se c'è stato un provvedimento di diniego.

Si evince soltanto che in data 6.3.2007 è stata presentata una richiesta scritta di accesso: il ricorso è stato presentato in data 13.3.2007 e quindi prima della formazione di un eventuale silenzio-rigetto. E' evidente che, ai sensi del citato articolo 25, è inammissibile un ricorso proposto prima della formazione del silenzio-rigetto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 19 aprile 2007

Ricorrente: Dr.ssa

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia-Direzione generale del personale

Fatto

La dr.ssa con richiesta di accesso datata, chiedeva all'amministrazione resistente di poter accedere ai documenti del procedimento con cui il Ministero aveva provveduto a revocare l'incarico di dirigente presso l'ufficio del di alla dr.ssa per conferirle altro incarico presso il della stessa città.

L'odierna ricorrente motivava la richiesta in considerazione dell'essere stata a sua volta destinataria di analogo provvedimento di revoca anticipata dell'incarico dirigenziale da parte del Ministero con successiva assegnazione presso un ufficio sito in una città diversa da quella in cui svolgeva le proprie funzioni (dal in al). La vicenda, che ha già avuto due sviluppi contenziosi, uno dinanzi al giudice del lavoro ed un altro in conseguenza della presentazione di ricorso straordinario al Capo dello Stato (entrambi ancora pendenti), ha portato in data l'amministrazione a negare l'accesso, ritenendo la richiesta della ricorrente non adeguatamente motivata e comunque recessiva rispetto alle esigenze di riservatezza della controinteressata dr.ssa, anche in considerazione dell'inserimento dei documenti richiesti nel protocollo riservato a motivo di alcuni profili concernenti dati sensibili della controinteressata che, a giudizio dell'amministrazione, farebbero pendere il bilanciamento tra trasparenza e riservatezza a favore di quest'ultima.

Dal canto suo la dr.ssa, cui è stata comunicata la richiesta di accesso ed il presente ricorso, si è opposta con fermezza all'ostensione dei documenti in questione in quanto "collegati a vicende mie personali che involgono aspetti psicologici e professionali".

In data la dr.ssa ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, chiedendo di accertare la titolarità del diritto ad accedere ai documenti richiesti, facendo leva sull'essenzialità di tale acquisizione per poter dimostrare la disparità di trattamento perpetrata nei suoi confronti attraverso la comparazione di due situazioni (la propria e quella relativa alla controinteressata dr.ssa) a dire della ricorrente del tutto analoghe. In data sono pervenute le controdeduzioni della dr.ssa con le quali la stessa insiste nell'opporsi all'accoglimento del gravame, ritenendo prevalente il proprio diritto alla riservatezza.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

L'odierna ricorrente, invero, è titolare di situazione sufficientemente qualificata all'ostensione, essendo stata destinataria di un provvedimento di revoca dello stesso tenore di quello emesso nei confronti della controinteressata e da parte della stessa amministrazione. Anzi, la richiesta di accesso ed il conseguente gravame dinanzi alla scrivente Commissione, sono dichiaratamente preordinati a verificare tale supposta coincidenza contenutistica e di presupposti delle due misure adottate in contesti ambientali diversi (..... e).

A fronte di tale posizione della ricorrente si oppone quella della controinteressata, posizione che l'amministrazione ha ritenuto prevalente in considerazione della sensibilità dei dati contenuti

nei documenti oggetto della richiesta di accesso. Tale bilanciamento che, come noto, opera su tre fronti, è risolto dalla giurisprudenza maggioritaria a vantaggio del diritto di accesso in ossequio a quanto disposto dall'art. 24, comma 7, l. n. 241/90. Tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 26/04/2005, n.1896. "Nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso, quest'ultimo prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (dati c.d. sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convenzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16 comma 2, D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 135 (ora art. 60, D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi".

Nel caso di specie, stante la presenza di dati sensibili, la valutazione relativa al pari rango deve essere condotta bilanciando non tanto il diritto di agire in giudizio per la difesa dei propri interessi con la riservatezza, quanto piuttosto quest'ultima con la situazione sottostante l'azione giudiziale che si intende intraprendere ravvisabile in un diritto costituzionalmente protetto come quello al lavoro (in tal senso, da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 14/11/2006, n. 6681).

Appurata nei termini suddetti la parità del rango delle contrapposte situazioni giuridiche soggettive, il ricorso deve ritenersi fondato.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 19 aprile 2007

PLENUM 17 MAGGIO 2007

Sig.
Presidente
Corso
.....

Oggetto: richiesta di parere sulla possibilità di ottenere copia dei verbali della Commissione consultiva centrale per il controllo delle da parte dei componenti.

Con nota del, il Sig., nella sua qualità di presidente dell' e di componente della Commissione consultiva centrale per il controllo delle, ha esposto alla scrivente Commissione quanto segue.

La Commissione consultiva, riferisce il Sig., segue la prassi di non consentire l'accesso ai propri verbali da parte dei componenti la Commissione medesima. Chiede pertanto il Sig. se tale prassi sia legittima e se, comunque, anche soggetti diversi dai componenti la Commissione possano accedere ai suoi documenti ricorrendo le condizioni di cui agli articoli 22 e ss. della l. n. 241/90.

Non sembrano sussistere particolari perplessità in merito all'accessibilità dei verbali della Commissione consultiva centrale per il controllo delle da parte dei suoi componenti, atteso il carattere amministrativo di tale Commissione e la conseguente sottoposizione della stessa al principio di pubblicità dell'azione amministrativa affermato dall'articolo 1, l. n. 241/90 e valorizzato di recente anche dalla Corte costituzionale (sent. 17 marzo 2006, n. 104). Infatti, il rapporto tra principio di pubblicità e diritto di accesso, secondo la Consulta, si atteggia a rapporto di genere a specie, per cui anche a dubitare dell'applicabilità della normativa in materia di diritto di accesso alle richieste di verbali effettuate da componenti della Commissione, come emerge dalla richiesta di parere del Sig., a legittimare le richieste medesime soccorre proprio il principio di pubblicità dell'azione amministrativa, inteso alla stregua di principio generale che attua i canoni di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Circa l'accessibilità dei documenti della Commissione da parte di soggetti ad essa estranei, valgono, ovviamente, le regole dettate dal Capo V della l. n. 241/90; pertanto, a condizione che il richiedente sia titolare di situazione giuridica soggettiva qualificata e differenziata, l'accesso di massima deve essere consentito, salve le limitazioni, da valutarsi caso per caso in base alla singola fattispecie di accesso prospettata all'amministrazione, che consentono di escludere l'ostensione per difetto di legittimazione del richiedente o per effetto di una fattispecie di esclusione prevista dalla legge.

Roma, 17 maggio 2007

Comune di

Via

.....

Oggetto: Richiesta di parere in merito all'interpretazione dell'articolo 24, comma 1, lettera c), l. n. 241/90.

Con nota del, il Comune di espone alla scrivente Commissione di aver adottato un progetto preliminare per la variante strutturale del P.R.G. Tale documento, secondo le previsioni di legge, è stato pubblicato per 30 giorni, successivi alla sua adozione; trascorso tale termine sono pervenute richieste di accesso da parte di un cittadino. Il Comune non ha accolto la richiesta di accesso in quanto contrastante con la norma di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), l. n. 241/90, che esclude dall'accesso gli atti normativi, di pianificazione e di programmazione. Il Comune chiede, pertanto, alla scrivente Commissione un parere sulla correttezza dell'interpretazione resa dall'amministrazione locale relativamente alla vicenda esposta. Al riguardo la Commissione osserva che il quesito investe la problematica generale del rapporto intercorrente tra la normativa contenuta nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e quella di cui all'articolo 10 TUEL. In particolare occorre chiarire se i casi di esclusione previsti dalla l. n. 241/90, all'articolo 24, concernano anche le richieste di accesso formulate in base all'articolo 10 del d. lgs. n. 267/00.

Al riguardo, l'applicabilità dei limiti discendenti dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, è affermata dalla giurisprudenza amministrativa nei seguenti termini: "Le norme che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso ai documenti degli enti locali non hanno introdotto un istituto ulteriore rispetto a quello di cui alla legge sul procedimento amministrativo. Va infatti osservato che il rapporto tra le discipline, recate rispettivamente dall'art. 10, D.Lgs. n. 267 del 2000 sull'ordinamento delle autonomie locali e dal capo quinto, L. 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo in materia di accesso ai documenti amministrativi, entrambe ispirate al comune intento di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, va posto in termini di coordinazione, con la conseguenza che le disposizioni del citato capo quinto penetrano all'interno degli ordinamenti degli enti locali in tutte le ipotesi in cui nella disciplina di settore non si rinvenivano appositi precetti che regolino la materia con carattere di specialità. In particolare, l'art. 10 t.u. n. 267 del 2000 ha introdotto una disposizione per gli enti locali che si pone semplicemente in termini integrativi rispetto a quella, di contenuto generale, di cui all'art. 22, L. n. 241 del 1990" (Cons. Stato, Sez. V, 08/09/2003, n.5034).

Ciò premesso si esprime l'avviso che l'interpretazione fornita dal Comune richiedente il parere debba essere riconsiderata, dal momento che l'esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), concerne "l'attività diretta" all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali e di pianificazione, vale a dire quell'attività procedimentale "servente" rispetto all'adozione di tale tipologia attizia, la quale, nella fase successiva a quella preliminare, è pubblica ex lege, con conseguente possibilità di accedere ad essa ma anche ai relativi elaborati.

Roma, 17 maggio 2007

AL COMUNE DI
Via
c.a. Capo Sezione Affari Generali
Dott.ssa

OGGETTO: Richiesta di parere su istanza di accesso da parte di ex consiglieri comunali.

Con nota del il Capo Sezione Affari Generali del Comune di ha chiesto di conoscere se l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi sia riconosciuto ex art. 43 del D.Lgs n. 267/2000 a un ex consigliere comunale relativamente alle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale in riunioni alle quali il consigliere ha partecipato.

In termini generali, la Commissione ha già avuto modo di affermare che le richieste formulate dai consiglieri comunali rientrano nelle facoltà di esercizio del loro munus, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza del Consiglio di Stato, il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale, ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, anche l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale.

Da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni: ciò perché ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n. 241, il consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato.

In particolare, il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto, "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Ciò non esclude, peraltro, che anche il "diritto all'informazione" del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l'interessato alleggi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso.

Di recente, poi, il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che "tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente

lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione”.

Nel caso in questione, però, l’art. 43 del D.Lgs n. 267/2000 non può trovare applicazione perché la richiesta è stata inoltrata da un soggetto che, a seguito della presentazione di dimissioni, non riveste più la qualifica di consigliere comunale: dunque, è venuto meno il nesso con l’esercizio della suo mandato che giustifica il regime previsto dallo stesso art. 43.

Va rilevato, peraltro, che – a prescindere dalla circostanza che, in ogni caso, ove il richiedente risulti residente nel Comune, l’istanza di accesso deve essere accolta ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo il quale “tutti gli atti dell’amministrazione provinciale e comunale sono pubblici” – avendo la richiesta ad oggetto una deliberazione alla quale il soggetto istante ha partecipato, deve trovare applicazione l’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, in quanto trattasi di posizione sufficientemente qualificata all’accesso.

In conclusione, si ritiene che, nel caso di specie, il Comune debba accogliere la richiesta nei limiti di cui alla motivazione.

Roma, 17 maggio 2007

Consigliere Comunale
Comune di
Via
.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale
.....

Con note del e del, il consigliere comunale
....., capogruppo consiliare del Comune di, ha chiesto di
conoscere un parere in merito a diverse richieste di accesso prodotte dal proprio gruppo consiliare,
inerenti vari argomenti, tra i quali la consultazione del protocollo generale del Comune di
....., copia delle comunicazioni relative all'incremento delle tariffe a carico
dell'utenza per il servizio mensa nelle scuole materne, elementari e medie, l'elenco degli interventi,
comprensivo degli importi spesi, relativi a lavori pubblici, ecc.

La Commissione, in linea di principio, ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale
rientri nelle facoltà di esercizio del suo munus, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e
le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato; anche la giurisprudenza
del Consiglio di Stato si è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a
tutti i documenti amministrativi, in virtù del munus agli stessi affidato.

La giurisprudenza amministrativa ha avuto occasione di affermare, con diverse e puntuali decisioni
(Consiglio di Stato. Sez. V, 9 dicembre 2004, n. 7900; 2 settembre 2005 n. 4471), che il diritto di
accesso del consigliere comunale agli atti del Comune assume un connotato
tutto particolare, in quanto finalizzato "al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate al
Consiglio comunale".

Ne consegue che "Sul consigliere comunale, pertanto, non grava, né può gravare, alcun onere di
motivare le proprie richieste d'informazione, né gli uffici comunali hanno titolo a richiederle ed a
conoscerle ancorché l'esercizio del diritto in questione si diriga verso atti e documenti relativi a
procedimenti ormai conclusi o risalenti ad epoche remote. Diversamente opinando, infatti, la
struttura burocratica comunale, da oggetto del controllo riservato al Consiglio, si ergerebbe
paradossalmente ad "arbitro" - per di più, senza alcuna investitura democratica - delle forme di
esercizio della potestà pubbliche proprie dell'organo deputato all'individuazione ed al miglior
perseguimento dei fini della collettività civica. L'esistenza e l'«attualità» dell'interesse che
sostanzia la speciale actio ad exhibendum devono quindi ritenersi presunte juris et de jure dalla
legge, in ragione della natura politica e dei fini generali connessi allo svolgimento del mandato
affidato dai cittadini elettori ai componenti del Consiglio comunale." (sent. n. 4471/05).

Il Consiglio di Stato con la menzionata pronuncia n. 4471 del 2005, individua la situazione
giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico
funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed
effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni
limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la
gestione dell'ente, onde assicurarne - in uno con la trasparenza e la piena democraticità - anche il
buon andamento".

E' importante, altresì, sottolineare anche il recente orientamento del Consiglio di Stato, Sezione IV, che con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che “tra l’accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l’accesso del Consigliere comunale di cui all’art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico sull’ordinamento degli enti locali) sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione”.

In definitiva, devono ritenersi fondate le richieste prodotte dal capogruppo consiliare sia alla luce delle disposizioni dell’art. 43, D.Lgs. n. 267/00 che riconosce ai consiglieri comunali, per l’utile espletamento del loro mandato, un ampio diritto all’informazione a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici di fornire ai richiedenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, sia in virtù della citata e consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Si precisa, però, che in merito ad eventuali limiti temporali opponibili all’esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la stessa sentenza sopra citata (n. 4855 del 21 agosto 2006) specifica che “qualora l’esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente”.

“D’altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all’informazione riconosciutogli dall’ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell’ente civico (in tal senso, si veda l’art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall’art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)” (così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell’immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l’esigenza di assicurare l’adempimento dell’attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Roma, 17 maggio 2007

Comune di

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso del consigliere del Comune di di accedere alla visione del registro generale di protocollo.

Con nota prot. nr. del, il Comune di, nella persona del Sindaco, ha chiesto di conoscere se un consigliere comunale ha il diritto di accedere, giornalmente, alla visione del registro generale di protocollo del Comune.

Al riguardo, il Sindaco di ritiene che la sopra indicata richiesta del consigliere possa intralciare il buon funzionamento degli uffici ed, inoltre, rappresenta che il registro di protocollo contiene anche dati riservati soggetti alla normativa vigente in materia di privacy.

La Commissione, in linea di principio, ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo munus, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato; anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del munus agli stessi affidato.

Con la decisione n. 5109, la V Sezione del Consiglio di Stato, del 26 settembre 2000, ha affermato che "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

A sottolineare l'ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali, si evidenzia anche la decisione n. 528 della V Sezione, del 7 maggio 1996, la quale dispone che "ai sensi degli artt. 24, legge 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Tale principio è stato successivamente ribadito dalla sentenza della V Sezione, n. 7900 del 2004.

Inoltre, una recente sentenza del Consiglio di Stato, V Sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, ha affermato "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n.267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Il Consiglio di Stato con la menzionata pronuncia n. 4471 del 2005, individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento”.

E' importante sottolineare anche il recente orientamento del Consiglio di Stato, Sezione IV, che con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che “tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione”.

In definitiva, deve ritenersi fondata la richiesta del consigliere comunale in argomento di prendere visione del registro generale di protocollo del Comune, sia alla luce delle disposizioni dell'art. 43, D.Lgs. n. 267/00 che riconosce ai consiglieri comunali, per l'utile espletamento del loro mandato, un ampio diritto all'informazione a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici di fornire ai richiedenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, sia in virtù della citata e consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Si precisa, però, che in merito ad eventuali limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la stessa sentenza sopra citata (n. 4855 del 21 agosto 2006) specifica che “qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente”.

“D'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)” (così la V Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Infine, con riferimento alle ipotesi in cui i documenti richiesti dal consigliere comunale contengano dati personali, si ritiene che gli stessi siano accessibili, a condizione che sia preservata la privacy dei soggetti interessati e fermo restando il disposto dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli stessi “sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

Roma, 17 maggio 2007

Al Comune di

.....

.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso formulata dal Comune di, in ordine ad atti concernenti una notifica al tribunale dei minori.

Con nota prot. n. del, il Comune di ha chiesto il parere di questa Commissione in merito alla richiesta avanzata dal consigliere comunale di ottenere copia degli atti riguardanti la notifica al tribunale dei minori che hanno portato alla assegnazione ai servizi sociali di un minore.

Al riguardo, il Comune evidenzia che trattandosi di atti inerenti un procedimento giudiziario di competenza del Tribunale per i Minorenni, è stata chiesta l'autorizzazione al giudice competente in merito alla richiesta avanzata del consigliere comunale di prendere visione e copia degli atti riguardanti il procedimento. La risposta del giudice è stata la seguente: "L'accoglimento dell'istanza inoltrata in via amministrativa è rimessa alla valutazione del destinatario della richiesta. Se la stessa istanza fosse inoltrata al Tribunale per i minori, sarebbe respinta perché non proposta da persona legittimata".

La Commissione evidenzia, in linea di principio, che il "diritto di accesso" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trova la sua disciplina essenziale nelle seguenti fonti normative: la legge n. 241/1990, il D.P.R. n. 184/2006 (recanti, rispettivamente, la disciplina generale e il regolamento sulle modalità di esercizio del diritto de quo), nonché l'art. 43, II comma, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali), che riconosce ai "consiglieri comunali e provinciali" il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato".

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutte le notizie e le informazioni in possesso dell'amministrazione comunale.

La V Sezione, con decisione n. 119 del 21 febbraio 1994, ha, infatti, affermato che "gli artt. 24 L. 27 dicembre 1985, n.816, e 31 L. 8 giugno 1990, n.142, nel prevedere il diritto dei consiglieri comunali a prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente, facendo riferimento all'espletamento del mandato, non hanno avuto riguardo alle competenze amministrative del Consiglio comunale, nel senso cioè che le informazioni acquisibili debbano riguardare solo le materie attribuite a detto organo, ma hanno considerato l'esercizio, in tutte le sue potenziali esplicazioni, del munus di cui ciascun consigliere comunale è individualmente investito in quanto membro del Consiglio; per cui va ritenuto che tale munus comprende la possibilità per ciascun consigliere di compiere, attraverso la visione dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di informazioni, una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'Amministrazione comunale, utile non solo per poter esprimere un voto maggiormente consapevole sugli affari di competenza del Consiglio, ma anche per promuovere, nell'ambito del Consiglio stesso, le varie iniziative consentite dall'ordinamento ai membri di quel collegio".

Tale principio è stato anche ribadito ed ampliato, successivamente, dalla stessa V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue

potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo sotto il profilo delle motivazioni.

Infatti, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n. 940 del 22 febbraio 2000, ha stabilito che "in deroga a quanto dispongono in via generale gli artt. 22 e seg. della L. 241/1990, il consigliere comunale che chieda copia di atti connessi alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, nè a spiegare l'interesse sul quale è fondata la richiesta stessa come se fosse un privato, non rilevando, in contrario, esigenze di tutela della riservatezza dei terzi, essendo i consiglieri comunali tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Nel caso di specie, occorre sottolineare che gli atti oggetto della richiesta del consigliere comunale, si devono considerare come atti prodromici all'attività giudiziaria, per cui non sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 21 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia dei dati personali).

Per quanto in precedenza esposto, la Commissione ritiene che gli atti in questione potranno essere rilasciati.

Roma, 17 maggio 2007

Al Comune di

.....

.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso prodotta dal Comune di

Il Responsabile del Settore AA.GG. del Comune di, dott.ssa, ha chiesto di conoscere il parere di questa Commissione in ordine ad una istanza di accesso presentata da un consigliere comunale rivolta ad ottenere copia degli atti prodotti per la valutazione/selezione necessari alla formulazione della graduatoria di volontari da impiegare nel servizio civile nazionale, nonché copia della scheda relativa al sistema di reclutamento e selezione.

Al riguardo, il Comune di rappresenta che la richiesta non è stata soddisfatta poichè riguarda atti endoprocedimentali prodotti dalla Commissione giudicante, contenenti, tra l'altro, dati personali.

Preliminarmente, la Commissione rileva che l'estensione del diritto di accesso riconosciuto ai Consiglieri Comunali è decisamente più ampia rispetto a quella propria del *quisque de populo* a norma dell'art. 43, II comma, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali), che riconosce ai "consiglieri comunali e provinciali" il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato".

Dal contesto legislativo richiamato si evince il riconoscimento in capo al Consigliere Comunale di un diritto dal contenuto più ampio rispetto al "diritto di accesso" ai documenti amministrativi attribuito al cittadino; la giurisprudenza e la letteratura specializzata giustificano tale maggior ampiezza in ragione del particolare *munus espletato* dal Consigliere Comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il Consigliere Comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza).

A tal fine, per esempio, il Consigliere Comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poichè, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe, paradossalmente, ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi (Consiglio di Stato Sez. V 02/09/2005 n. 4471; T.A.R. Liguria - Genova, Sez. I, 01/07/03, n. 827).

Conseguentemente gli Uffici Comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un Consigliere Comunale e le modalità di esercizio del "*munus*" da questi espletato (Consiglio di Stato, Sez. V, 20/10/2005 n. 5879; T.A.R. Campania - Napoli, sez. V, 06/03/03 n. 2100): l'art. 43 D.Lgs. n. 267 del 2000 riconosce ai Consiglieri Comunali, per l'utile espletamento del loro mandato, un latissimo "diritto all'informazione", a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici del comune (nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti) di fornire ai richiedenti "tutte le notizie e le informazioni in loro

possesso". L'interesse del Consigliere Comunale ad ottenere determinate informazioni o copia di specifici atti detenuti dall'amministrazione civica non si presta, pertanto, ad alcuno scrutinio di merito da parte degli uffici interpellati in quanto, sul piano oggettivo, esso ha la medesima latitudine dei compiti di indirizzo e controllo riservati al Consiglio Comunale.

Inoltre, con riferimento alle ipotesi in cui i documenti richiesti dal consigliere comunale contengano dati personali, si ritiene che gli stessi siano accessibili, a condizione che sia preservata la privacy dei soggetti interessati e fermo restando il disposto dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli stessi "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Il diritto di accesso, pertanto, può essere esercitato anche rispetto agli atti interni dell'amministrazione, in presenza dell'interesse ad avere conoscenza anche degli antecedenti logico-giuridici del provvedimento, al fine di poter esprimere la propria valutazione in ordine alla correttezza dell'operato dell'amministrazione.

In definitiva, deve ritenersi fondata la richiesta del consigliere comunale in argomento di avere copia degli atti prodotti dalla Commissione giudicante per la formulazione della graduatoria di volontari da impiegare nel servizio civile nazionale.

Roma, 17 maggio 2007

AL COMUNE DI
VIA
.....
c.a. Dott.ssa

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali.

La responsabile area servizi alla persona e alla comunità del Comune di, Dott.ssa, con nota del, ha chiesto alla scrivente Commissione di avere un parere sull'applicazione dell'art. 43 della legge n. 267/2000 in relazione all'art. 34 del D.P.R. n. 223/1998 ("Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"), concernente il rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca.

In particolare, un consigliere comunale ha chiesto di ottenere l'elenco nominativo dei minori di una certa fascia di età, con indicazione dei soggetti legalmente responsabili, al fine di verificare se i minori residenti hanno avuto la precedenza nell'iscrizione presso la scuola materna locale.

Il responsabile comunale, pertanto, ha chiesto se la suddetta istanza risulta pienamente accoglibile a fronte della specifica disciplina prevista dall'art. 34 del D.P.R. n. 223/1998 e quali limiti incontra il consigliere nel richiedere atti e/o informazioni che l'art.117 della Costituzione individua di competenza statale.

La Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene che le richieste formulate dai consiglieri comunali rientrino nelle facoltà di esercizio del loro munus, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 43 della legge n. 267/2000. In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del munus agli stessi affidato.

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art.43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Tuttavia, "quanto appena considerato non esclude che anche il "diritto all'informazione" del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l'interessato alleggi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (tra le molte, in tal senso, il Cons. di Stato, Sezione V, 13.11.2002, n. 6393)".

Pertanto, si ritiene che il disposto dell'art. 43 della legge n. 267/2000 debba essere integralmente applicato in relazione all'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali, anche nel caso di specie regolato dall'art. 34 del D.P.R. n. 223/1998, concernente il rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e

di ricerca (), considerato che in ogni caso i consiglieri stessi comunque “sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

Anche sotto il profilo della riservatezza, il D.Lgs. n. 196 del 30 marzo 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” all'art. 177, “Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali” non esclude la possibilità per i consiglieri comunali di potere avere accesso agli elenchi anagrafici, prevedendo che “il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile... è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante...”. Il consigliere, infatti, in virtù del proprio munus, non è tenuto comunque a motivare la propria istanza di accesso ed agisce in funzione di tutela degli interessi giuridicamente rilevanti della comunità locale.

Infine, si osserva che il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali e provinciali, in virtù del loro munus, non incontra limiti nel richiedere atti e/o informazioni che l'art.117 della Costituzione individua di esclusiva competenza statale, come ad esempio alla lettera i) per la materia relativa a cittadinanza, stato civile e anagrafe, se trattasi di notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, in possesso degli uffici del comune e della provincia, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti.

Roma, 17 maggio 2007

AL SINDACO DEL COMUNE DI

Via

c.a. Segretario comunale
Dott.ssa

OGGETTO: Richiesta di parere su istanza di accesso da parte di consiglieri comunali avente ad oggetto richieste istruttorie della Procura regionale della Corte dei Conti.

Con nota del il Comune di ha chiesto di conoscere se le richieste istruttorie della Procura regionale della Corte dei conti e il relativo carteggio con il Comune siano sottratte all'accesso dei consiglieri comunali.

In termini generali, la Commissione ha già avuto modo di affermare che le richieste formulate dai consiglieri comunali rientrano nelle facoltà di esercizio del loro munus, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza del Consiglio di Stato, il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale, ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, anche l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale.

Da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni: ciò perché ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n. 241, il consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato.

In particolare, il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto, "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Ciò non esclude, peraltro, che anche il "diritto all'informazione" del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l'interessato alleggi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso.

Di recente, poi, il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che "tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di

poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione”.

Nel caso in questione, però, occorre evidenziare che l’istanza del consigliere ha ad oggetto richieste istruttorie della Procura regionale della Corte dei conti: trova pertanto applicazione l’art. 21 del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), in base al quale il trattamento dei dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o da provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento stesso, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

In conclusione, si ritiene che il Comune possa accogliere la richiesta solo previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali.

Roma, 17 maggio 2007

c.a. Prefetto
Prefettura di – Ufficio Territoriale del Governo
Via –
c.a. Prefetto
Prefettura di – Ufficio del Rappresentante dello Stato nella Regione
Piazza –

OGGETTO: istanza di accesso di Consiglieri regionali a documenti relativi alla
s.p.a.

1. I consiglieri della regione,, ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della regione e della legge n. 241 del 1990, hanno inviato, in data, un'istanza di accesso al presidente delle s.p.a. avente ad oggetto:
1. i verbali di tutte le assemblee che si sono svolte a partire dal 1 gennaio 2005;
 2. i bilanci degli anni 2005 e 2006;
 3. il piano di rilancio delle s.p.a. ed eventuali modificazioni ed integrazioni;
 4. atti relativi ad incarichi, convenzioni, consulenze, assunzioni di personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato per gli anni 2005 e 2006;
 5. atti relativi a corsi di formazione professionale per gli anni 2005 e 2006 svolti presso l'ente;
 6. atti relativi ad incarichi di progettazione ed incarichi legali ed arbitrati per gli anni 2005 e 2006;
 7. atti relativi alla pianta organica;
 8. regolamento interno del personale;
 9. atti riguardanti la comunicazione istituzionale e pubblicità per gli anni 2005 e 2006;
 10. atti riguardanti incarichi a società di revisione per gli anni 2005 e 2006;
 11. atti riguardanti il personale in servizio, per gli anni 2005 e 2006, relativi a concorsi interni, posizioni organizzative, incarichi ad interim, progressioni verticali ed orizzontali, premi di produttività, progetti obiettivo, integrazioni salariali, risorse integrative erogate per svolgimento di altre attività oltre quelle inerenti la funzione propria di servizio;
 12. autorizzazione, direttive o atti propedeutici da parte dei soci relativamente alla eventuale privatizzazione della società s.p.a.
- L'avv., presidente del consiglio di amministrazione della società, con note del ... e del, ha negato l'accesso dichiarando di uniformarsi al parere reso dalla Commissione per l'accesso in data, nel quale si afferma che “la documentazione riguardante una società per azioni a capitale interamente pubblico è esclusa dal diritto di accesso quando non attenga al perseguimento del pubblico interesse, tenendo presente che, atteso il necessario collegamento tra intervento finanziario pubblico e perseguimento di fini d'interesse pubblico, quanto maggiore è la misura della partecipazione pubblica, tanto maggiore deve presumersi il vincolo di strumentalità dell'attività al perseguimento dell'interesse pubblico e, di conseguenza l'accessibilità dell'attività”.
- Sulla base di tale parere l'avv., evidenziando il carattere “commerciale e privatistico” dell'attività esercitata dalla società, ha ritenuto che la medesima pur essendo interamente

partecipata da enti pubblici non persegua finalità pubbliche e sia, dunque, sottratta al diritto di accesso.

Il prefetto di e quello di hanno chiesto il parere della scrivente Commissione in ordine alla questione sollevata dai consiglieri regionali.

La scrivente Commissione, con nota del, ha chiesto alla Prefettura di, l'atto costitutivo e lo Statuto della società s.p.a.

L'amministrazione, con nota del, ha provveduto ad inviare i documenti richiesti.

2. La società s.p.a. è stata costituita nel 1961 tra il Ministero delle partecipazioni statali e la Società; il capitale sociale di lire 252.050.00 era quanto a lire 252.000.000 pari al patrimonio netto dell'Azienda, conferito dal Ministero delle Partecipazioni statali, e, quanto a lire 50.000 sottoscritto in contanti dalla Società La nuova società subentrava di diritto all'Azienda patrimoniale di, e, dunque, anche alle concessioni di acque termali o minerarie di cui lo Stato era titolare.

La proprietà delle partecipazioni azionarie era ope legis attribuita all'Ente Autonomo di gestione per le aziende termali.

In base allo Statuto attualmente vigente la società ha per oggetto "la valorizzazione e lo sfruttamento di tutte le acque termali e minerali esistenti e che venissero scoperte nell'ambito del compendio termale, nonché le attività accessorie e complementari, quali la produzione ed il commercio delle stesse e di tutti i prodotti da esse derivati..." (art. 4 statuto).

All'assemblea spetta, tra gli altri compiti, la nomina e la revoca degli amministratori e la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale; la stessa è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri dei quali almeno due sono riservati al comune di, mentre il collegio sindacale è composto da tre sindaci di cui almeno uno riservato al comune di

I consiglieri regionali fondano l'istanza di accesso, oltre che sul Capo V della legge generale sul procedimento amministrativo, anche sull'art. 39 dello Statuto della regione, a tenore del quale "il consigliere regionale, al fine di ottenere notizie ed informazioni utili all'esercizio del proprio mandato elettivo, esercita il diritto di accesso agli uffici ed agli atti della Regione, delle amministrazioni pubbliche, aziende e società da esse controllate o partecipate e dei concessionari di pubblici servizi regionali e ha diritto, altresì, a prendere visione e a ottenere immediatamente copia dei provvedimenti e dei relativi atti preparatori, compresi quelli in essi richiamati, ad eccezione degli atti ufficialmente elencati tra quelli interdetti dall'accesso, nonché degli elenchi periodici dei provvedimenti stessi. Il consigliere regionale, nell'esercizio del diritto di accesso è tenuto ad osservare le norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

Si ritiene, pertanto, che nel caso in esame la disciplina applicabile al diritto di accesso dei consiglieri regionali sia quella contenuta nell'art. 39 dello Statuto regionale, dal momento che il Capo V della legge n. 241 del 1990 consente a tutti i cittadini di conoscere i documenti al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese; mentre l'art. 39 citato, prevedendo che i consiglieri regionali possano acquisire le notizie e le informazioni utili all'esercizio del mandato elettivo, analogamente a quanto disposto dall'art. 43 del d.lgvo. n. 267 del 2000, consente ai consiglieri regionali di poter esercitare le prerogative di verifica politica e

gestionale dell'apparato amministrativo genericamente inteso (cfr. Cons. St., sez. V, 8 settembre 1994 n. 976, in Cons. St., 1994, I, 1217).

Del resto la giurisprudenza maggioritaria ritiene che la partecipazione totalitaria (Cons. St., sez. V, 9 dicembre 2004 n. 7900) o maggioritaria (Cons. St., sez. V, 5 settembre 2002 n. 4472) dell'ente locale in una società di capitali legittima, da parte di chi ha titolo ad accedere agli atti dell'ente locale, la richiesta di documentazione alla stessa, rientrando l'attività del soggetto societario nella più generale attività dell'ente locale (Tar Toscana, sez. I, 7 giugno 2005 n. 2785).

Tuttavia, pur essendo specificati i documenti ai quali si intende accedere, considerata l'ampiezza della richiesta, si ritiene che la societàs.p.a. possa soddisfare la domanda di accesso in un congruo arco di tempo, al fine di evitare che l'impegno straordinario del personale necessario per corrispondere alla domanda stessa incida negativamente sulla normale attività di servizio (Tar Lombardia, Brescia, 1 marzo 2004 n. 163, Commissione accesso documenti amministrativi 22 ottobre 2002, 28 gennaio 2003).

Roma 17 maggio 2007

Al dott.
Via
.....

OGGETTO: Richiesta di parere

Con nota in data, il dott..... ha chiesto il parere di questa Commissione riguardo una sua istanza di accesso inviata al dirigente del Comando del Corpo Forestale di

In particolare, l'istanza di accesso ha ad oggetto un verbale contenente dichiarazioni rese ad agenti del Corpo Forestale dello Stato dal subconduttore di un fondo sito in, di cui il suddetto sig. è affittuario.

L'Amministrazione ha negato l'accesso perché la documentazione richiesta è sottratta all'accesso stesso ai sensi del Regolamento sull'accesso vigente all'epoca (art.8, comma 5 , lett. e del d.P.R. n. 352 del 1992) nonché dell'art.2 , comma 1, lett. e , D.M. n.392 del 1997 perché riguardante attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini. L'Amministrazione stessa ha anche indicato l'Ufficio competente che si stava occupando delle indagini in corso, e cioè il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale .

Il sig. chiede se il diniego sia legittimo "trattandosi di azione non strettamente strumentale alla tutela dell'ordine pubblico e alla prevenzione e repressione della criminalità".

In merito al quesito posto, si osserva quanto segue.

L'art.57 del codice di procedura penale indica espressamente tra gli ufficiali di polizia giudiziaria "gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficialidel corpo forestale dello Stato" e tra gli agenti di polizia giudiziaria le guardie forestali.

Pertanto, il verbale delle dichiarazioni rese ad agenti del Corpo Forestale nell'ambito dell'attività di indagine svolta dagli stessi ricade nell'ambito di applicazione dell'art.329 cod.proc.pen. ed essendo coperto da segreto istruttorio penale è sottratto all'accesso (cfr, con riferimento ad una fattispecie riguardante gli ispettori del lavoro : T.A.R Venezia sent. n. 1267 del 4 aprile 2005).

Roma, 17 maggio 2007

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa

Fatto

Il Sig. riferisce di aver inoltrato al Ministero della Difesa, con raccomandata in data, una richiesta di accesso agli atti, avente per oggetto la documentazione del concorso pubblico per allievi marescialli della Marina Militare e Capitanerie di Porto.

La richiesta medesima era motivata dalla necessità di tutela dei diritti di fronte al Consiglio di Stato, contro una sentenza avversa del TAR, in merito al ricorso presentato dal sull'esito del citato concorso. Secondo il sig., infatti, dalla lettura della stessa graduatoria del suddetto concorso (allegata in copia al presente ricorso) emergono informazioni discordanti e tali da far presupporre disparità di trattamento e discrezionalità nell'esame dei titoli presentati dai candidati al concorso. Da ciò la necessità per il sig. di poter accedere all'intero fascicolo del concorso.

Il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, con raccomandata in data, spedita il, ha risposto negativamente rilevando che l'istanza di accesso appariva preordinata ad un controllo finalizzato dell'operato dell'Amministrazione ed inoltre l'istanza medesima richiedeva l'elaborazione di dati cui il Ministero stesso non era tenuto.

Avverso tale diniego il Sig. ha presentato il ricorso che reca in calce la data dell'....., spedito il al Ministero della Difesa e, come si evince dall'adesivo relativo alla spedizione per raccomandata A.R., il a questa Commissione per l'accesso, chiedendo di ordinare all'Amministrazione l'esibizione oppure il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è irricevibile.

Come risulta dal ricorso, il sig. ha avuto piena conoscenza del diniego di accesso in data

Il suo ricorso risulta spedito il ed è pervenuto alla Commissione successivamente a tale data.

L'art. 12 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, intitolato "Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso" dispone, al secondo comma, che "il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalità di cui all'articolo 3, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni".

Nel caso in esame il ricorso risulta proposto oltre il termine di trenta giorni di cui al suddetto art.12 ed è quindi irricevibile.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Roma, 17 maggio 2007

Ricorrente:, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati
..... e, in via

Contro

Amministrazione resistente: Istituto nazionale di Previdenza Sociale - Direzione provinciale di
....., via

Fatto

Il sig., al fine di ottenere una rideterminazione favorevole dell'assegno di mantenimento del coniuge, ha presentato, in data, istanza di accesso all'Inps, direzione provinciale di, avente ad oggetto l'estratto conto assicurativo contenente il riepilogo dei contributi che risultano registrati negli archivi dell'Inps da giugno 2005 fino a ad oggi della sig. ra Specifica il ricorrente che nel corso del procedimento di separazione giudiziale, iscritto davanti il Tribunale di nel quale è convenuto, è stato obbligato, con provvedimento presidenziale, alla corresponsione di un assegno di mantenimento in favore del coniuge pari a euro Infatti, nel corso del procedimento la sig.ra ha dichiarato di non essere in grado di svolgere alcuna prestazione lavorativa e di non avere un proprio reddito. Tuttavia, poiché l'odierno ricorrente ritiene che il coniuge presti attività lavorativa presso la s.r.l., ha presentato l'istanza di accesso indicata al fine di conoscere se il coniuge svolga effettivamente un'attività retribuita.

L'amministrazione, con provvedimento del, ha negato l'accesso al documento richiesto atteso che "si tratta di situazioni giuridiche protette dal principio di riservatezza".

Avverso tale diniego il sig., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è fondato.

La disciplina dei casi di esclusione del diritto di accesso è disciplinata dall'articolo 24 della legge n. 241 del 1990, il quale rinvia ad un regolamento governativo l'individuazione dei singoli documenti da sottrarre all'accesso con riferimento alle categorie ivi indicate, tra le quali sono inclusi i documenti che "riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese o associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari". Prevede, poi, l'articolo citato al comma 7, che debba, comunque, essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Il d.P.R. n. 184 del 2006, regolamentando un regime transitorio, prevede che fino all'emanazione del predetto regolamento governativo, "sono fatti salvi i casi di esclusione di cui all'art. 8 del d.P.R. n. 352 del 1992 e degli atti emanati in base ad esso" (art. 14).

Le ipotesi di sottrazione dei documenti in possesso dell'Inps sono disciplinate dal regolamento sul diritto di accesso, approvato con determinazione del Commissario straordinario dell'Inps 16 febbraio 1994 n. 195. Tale regolamento prevede che per ragioni di tutela del diritto alla riservatezza (art. 17) i documenti indicati nell'allegato A), la cui elencazione, però, non è da considerarsi né

esaustiva né tassativa, possono essere sottratti al diritto di accesso nei casi in cui la divulgazione degli stessi possa cagionare un danno o un pregiudizio all'amministrazione o a terzi, fatto salvo il diritto di visione dei documenti la cui conoscenza*.

Tra i documenti inclusi nell'allegato A) si rilevano quelli attinenti alla instaurazione ed allo stato dello svolgimento del rapporto contributivo, i documenti contenenti notizie inerenti alle condizioni economiche ed in genere alla sfera privata del soggetto e dei suoi familiari ed, infine, i documenti relativi allo stato di assicurato o pensionato, ovvero inerenti ai dati retributivi o agli importi delle prestazioni.

La giurisprudenza non indica in modo univoco se debba prevalere il diritto alla riservatezza dei controinteressati o il diritto di difesa dell'istante.

Infatti secondo un orientamento "è inibito il rilascio dei dati inerenti all'ammontare della pensione di un assistito, ancorché richiesti dal coniuge, che intende avvalersene in una causa di separazione, perché esso è vietato da apposito regolamento dell'Ente" (TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, 11 gennaio 2006, n. 8), mentre secondo un altro recente orientamento giurisprudenziale "nell'ambito di un procedimento di separazione o di divorzio è illegittimo il diniego di accesso adottato a fronte della richiesta avanzata dal coniuge, al fine di conoscere i dati sull'attività lavorativa svolta e sulla retribuzione percepita dall'altro coniuge, se finalizzata ad ottenere utili informazioni per ottenere una determinazione giudiziale a sé più favorevole nella determinazione della misura dell'assegno di mantenimento" (TAR Sardegna, sez. II, 18 settembre 2006, n. 1711).

L'odierno ricorso è stato notificato alla controinteressata sig.ra, la quale non ha presentato osservazioni. Inoltre, ai sensi dell'articolo 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990, così come modificata dalla legge n. 15 del 2005, il diritto di accesso prevale sul diritto alla riservatezza quando è preordinato alla cura e difesa dei propri interessi giuridici. Pertanto, il diritto ad acquisire l'estratto conto contributivo del ricorrente prevale sul diritto alla riservatezza del sig.ra

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita Istituto nazionale di Previdenza Sociale - Direzione provinciale di, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma 17 maggio 2007

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

Fatto

Il sig. , assistente della Polizia di Stato presso la Questura di , è “attualmente soggetto a sospensione cautelare in pendenza di procedimento disciplinare” perché risultato positivo ad un test tossicologico (prelievo di un campione di urine del).

Con nota in data il suddetto ricorrente ha presentato una istanza di accesso al SOCS – Servizio Operativo di Sanità” al fine di acquisire “copia di tutti gli atti, accertamenti e provvedimenti in possesso e/o emessi e/o svolti da codesto Spett.le Ufficio direttamente o indirettamente inerenti all’A.S., ivi compresi i campioni delle urine oggetto di analisi e/o di conservazione, tutto ciò al fine di approntare in tempo utile gli opportuni rimedi di legge e del caso, siccome sopra evidenziato”.

Come risulta dallo stesso ricorso, l’Amministrazione interessata ha accolto la suddetta istanza di accesso “invitando l’interessato a presentarsi al proprio Centro di Neurologia e Psicologia Medica (CNPM) in orario di ufficio”.

Da quanto esposto nel ricorso, si evince che il sig. non sia però riuscito ad entrare in possesso “del risultato delle analisi svolte sul campione di urine”.

Nello stesso ricorso si precisa, peraltro, che l’Amministrazione era disposta a consentire l’accesso anche dei risultati delle analisi , previo oscuramento dei dati riguardanti altri soggetti.

Il ricorrente ha comunque proposto ricorso a questo Commissione “in relazione al termine di legge per l’impugnazione del diniego espresso o tacito alla richiesta di accesso”.

Nel ricorso si evidenzia un comportamento renitente da parte dell’Amministrazione e comunque si lamenta il diniego di “una porzione del campione di urine analizzato e conservato presso il Laboratorio di Analisi”.

Diritto

L’Amministrazione sembra aver fornito quanto richiesto dal ricorrente con l’istanza di accesso in data

Ha, infatti, provveduto a consegnare al sig. “un fascicolo contenente documentazione relativa agli accertamenti svolti dal SOCS e dagli Uffici sottoposti in occasione della visita del ed atti prodromici e conseguenti ”.

La stessa Amministrazione sembra poi essersi mostrata disponibile a consentire l’accesso anche dei risultati delle analisi , previo oscuramento dei dati riguardanti altri soggetti.

Allo stato, quindi, il ricorso è inammissibile perché l’Amministrazione ha provveduto a consegnare i documenti oggetto della richiesta di accesso.

Si precisa comunque, con riferimento alla competenza di questa Commissione, che, ai sensi dell’art.22, lett.) d, della legge 7 agosto 1990 n.241, si intende “per ‘documento amministrativo’, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla

natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale” : in altri termini, la legge si riferisce espressamente al contenuto di atti.

La richiesta di “una porzione del campione di urine analizzato e conservato presso il Laboratorio di Analisi” quindi non rientra nell’ambito di applicazione della disciplina riguardante l’accesso ai documenti amministrativi.

Si evidenzia infine che, in ogni caso, la decisione di inammissibilità del presente ricorso “non preclude la facoltà di riproporre la richiesta di accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento”, secondo quanto disposto dall’articolo 12, comma 8, del d.P.R. n.184 del 2006, qualora l’interessato ritenga che l’Amministrazione non abbia compiutamente adempiuto il dovere di consentire l’accesso a tutti i documenti richiesti, precisando quali siano i documenti tuttora non acquisiti.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrenti:, via

Contro
Amministrazione resistente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), direttore
dell'ufficio gestione pensioni -, piazza,

Fatto

Il sig., ha presentato in data, istanza di accesso avente ad oggetto i documenti relativi al procedimento di revoca dell'assegno sociale n. al fine di potere presentare memorie ed osservazioni e difendere i propri diritti ed interessi giuridici.

Specifica, infatti, il sig. di avere inoltrato ricorso al competente Comitato provinciale dell'Inps affinché riesaminasse il provvedimento di revoca. Il ricorso innanzi il comitato provinciale è tuttora pendente.

Pertanto, al fine di interloquire con l'amministrazione e dimostrare la sussistenza dei requisiti reddituali e soggettivi previsti dalla legge, l'odierno ricorrente ha inviato l'istanza di accesso citata.

A seguito dello scadere del termine di trenta giorni senza che l'amministrazione abbia provveduto a rispondere, si è formato il silenzio rigetto.

Avverso il diniego tacito il sig. ha inviato, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, ricorso alla scrivente Commissione affinché ordinasse all'amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il sig. è, infatti, essendo destinatario diretto del provvedimento di revoca dell'assegno sociale n. e del successivo provvedimento di riesame, è titolare di un interesse ad accedere ai documenti tutelato e qualificato dall'ordinamento, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990. Infatti, lo scopo dell'accesso partecipativo è proprio quello di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa esercitata nel corso di un procedimento, al fine di consentire ai soggetti coinvolti nello stesso di potere intervenire.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), di, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Resistente : Ministero della Difesa

Fatto

Il sig. , ex capo di prima classe della Marina Militare ed attualmente assistente di Amministrazione , proponeva domanda per transitare nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa , ai sensi della legge n. 266/1999, art. 14 , e del D.M. 18-4-2002. Il Ministero, previa individuazione della posizione economica spettante, assegnava il al “Centro di addestramento artiglieria contraerea” di , ma poi modificava il provvedimento e assegnava lo stesso ad altro Ente di

Con istanza del il , premesso quanto sopra , chiedeva l’accesso al proprio fascicolo personale oppure alla documentazione che aveva determinato la variazione dell’assegnazione.

In risposta alla istanza di accesso il Ministero inviava al suddetto ricorrente, in data, copia di nota della Divisione competente con la quale si riferivano i motivi per i quali era stata disposta detta variazione.

Il , ritenendo non sufficiente la risposta dell’Amministrazione riguardo la sua istanza di accesso, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

L’interessato ha diritto di accedere alla documentazione richiesta , rilevato che ha proposto domanda di transito nelle aree funzionali del personale civile e che si è limitato a chiedere l’accesso al proprio fascicolo personale oppure ai documenti in base ai quali è stata determinata la variazione dell’assegnazione.

Sussiste, quindi , ai sensi dell’art. 22 l. 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso ai documenti richiesti non essendoci ragioni ostative ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241 sopracitata.

Non può considerarsi evasione dell’istanza di accesso la nota menzionata in fatto, posto che con la stessa, benché si indichino i motivi della variazione di assegnazione, non si indica altresì la documentazione in base alla quale la variazione stessa è stata disposta.

Nell’istanza di accesso del ricorrente in data, infatti, risulta che lo stesso ha chiesto l’accesso alla “documentazione che ha originato la suddetta variazione di Ente di destinazione” e non è quindi sufficiente la spiegazione, da parte dell’Amministrazione, delle ragioni della variazione stessa.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso .

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

Fatto

Il Dott., con nota del – asserendo atteggiamenti persecutori nei suoi confronti da parte del Prefetto di - ha richiesto al Ministero dell'Interno, di potere avere copia della documentazione amministrativa (relazioni e valutazioni di carattere personale) concernente la sua persona, prodotta dal Prefetto ed inviata allo stesso Ministero, per poter provvedere alla propria difesa e alla tutela dei propri diritti economici, in sede giudiziaria, in particolare per poter rivendicare la corresponsione dell'indennità di risultato.

Non avendo ricevuto ad oggi alcun riscontro alla propria istanza, il Dott..... ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, avverso il rigetto dell'istanza di accesso formulata.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o documento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia delle note richieste per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Ricorrente: Mar., via,

Contro

Amministrazione resistente: Regione Carabinieri Marche – Comando provinciale di

.....

Fatto

Il Mar., effettivo al Nucleo Operativo del Comando Compagnia Carabinieri di, il, e in riferimento alla nota del Comando dei Carabinieri di del, n., con la quale l'amministrazione informava il sig. che la richiesta di corresponsione degli interessi legali sugli importi anticipati per missioni, non poteva essere accolta, in quanto la liquidazione dei certificati di viaggio, avvenuta oltre il termine dei trenta giorni dall'esecuzione delle missioni, era stata giustificata dalla necessità di completare la documentazione amministrativa pervenuta, mediante l'acquisizione, dai Comandi competenti, di elementi sulle modalità di svolgimento delle stesse, ha chiesto di conoscere quali siano state le "necessità di completare la documentazione amministrativa", tutta la documentazione utilizzata per l'istruttoria ed il nominativo del responsabile del procedimento. Il ricorrente ha, inoltre, chiesto che il diritto di accesso possa essere esercitato per via telematica.

L'amministrazione, con provvedimento del, ricevuto il, ha affermato che l'istanza non può essere accolta, dal momento che la stessa non ha ad oggetto documenti amministrativi (art. 22, comma 1, lett.d) della legge n. 241 del 1990), che le informazioni richieste sono state già rilasciate con la nota del, e, infine, che la richiesta sarebbe preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni (art. 24, comma 3 della legge n. 241 del 1990).

Avverso tale diniego il Mar., ha presentato ricorso in data, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota inviata alla scrivente Commissione il, ha ribadito quanto già affermato nel provvedimento di diniego del

Diritto

Con l'istanza del il ricorrente chiede di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento, quali siano stati gli adempimenti che hanno indotto l'amministrazione a liquidare le spese di viaggio in ritardo, rispetto al termine di trenta giorni previsto, e la documentazione utilizzata per l'istruttoria.

Al riguardo si osserva che il diritto di accesso ha ad oggetto i documenti amministrativi, ossia "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale" (art. 22, comma 1, lett. d).

Ciò stante l'interesse a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento non è utilmente soddisfatto con lo strumento dell'accesso, dal momento che tale strumento è preordinato alla conoscenza di specifici "documenti amministrativi" e non semplici "informazioni"; ciò, ovviamente, fermo restando che la mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento costituisce omissione di atto dovuto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241 del 1990.

Si ritiene, invece ammissibile la richiesta di accesso ai documenti utilizzati nel corso dell'istruttoria, anche al fine di verificare la giustificabilità del ritardo nella liquidazione dei certificati di viaggio; ed in particolare la richiesta che l'accesso possa essere esercitato anche in via telematica.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, con i limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita la Regione Carabinieri – Comando provinciale di, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Regione – Assessorato alla Pubblica Istruzione

Fatto

Il signor ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il diniego tacito della Regione – Assessorato alla Pubblica Istruzione sulla sua istanza di accesso del, volta ad ottenere copia della documentazione attestante l'importo del contributo e la data di accreditamento dello stesso dalla Regione al Centro Regionale Formazione professionale di, per poter definire una pratica di recupero credito nei confronti di quest'ultimo.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto alla richiesta di annullamento formulata dalla ricorrente.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 con l'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione regionale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni della Regione – Assessorato alla Pubblica Istruzione non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:Corte dei Conti

Fatto

Il signor, magistrato contabile in servizio presso la Sezione Giurisdizionale della per la, in data, ha formulato all'amministrazione centrale domanda di accesso informale per potere avere copia di una nota riportante la firma “.....”, la cui paternità sarebbe riconducibile all'ex Segretario Generale della, dott.

Tale nota non sarebbe protocollata e, a quanto asserisce il ricorrente, sarebbe custodita nel fascicolo amministrativo inerente l'iter procedurale attivato dallo stesso per ottenere un provvedimento di liquidazione di equo indennizzo nei confronti del Segretariato Generale della

Il ricorrente ha motivato la propria istanza sulla base della tutela dei propri diritti, considerando il contenuto della suddetta nota di carattere decisivo ai fini dell'adozione dell'atto finale concernente la procedura di liquidazione di equo indennizzo.

A fronte del silenzio dell'amministrazione, sempre in data, il signor ha presentato ricorso via e-mail alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, per ottenere l'accesso richiesto.

Diritto

Nel caso di specie, il ricorrente ha proposto ricorso alla Commissione nello stesso giorno in cui ha formulato l'istanza di accesso, in via telematica, non avendo avuto un immediato riscontro da parte dell'amministrazione alla stessa.

Il signor non ha considerato il dettato dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, secondo cui “decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta”. Pertanto, l'amministrazione non può considerarsi inadempiente rispetto all'istanza formulata dall'odierno ricorrente avendo ancora a disposizione del tempo per soddisfarla, non essendosi formato il silenzio diniego sulla stessa.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 11 GIUGNO 2007

Alla
Direzione
Via
.....

Oggetto: richiesta di parere in merito al rapporto tra diritto di accesso e tutela dei dati giudiziari.

Con nota del, la ha esposto alla scrivente Commissione, al fine di acquisirne il parere ai sensi dell'articolo 11, D.P.R. n. 184/06, alcune perplessità in merito alla portata ermeneutica della locuzione contenuta nel comma 7, art. 24, l. n. 241/90, a tenore della quale l'accesso ai dati sensibili e/o giudiziari deve essere garantito "(...) nei limiti in cui sia strettamente indispensabile (...)". In particolare chiede la sulla base di quali parametri effettuare il bilanciamento tra accesso e dati giudiziari e quali siano, in caso di prevalenza dell'accesso, le modalità di esercizio dello stesso con riferimento a documenti contenenti dati giudiziari.

Al riguardo la Commissione osserva quanto segue:

- il carattere della stretta indispensabilità dell'accesso con riferimento all'ostensione di un documento contenente dati giudiziari, va valutato dal destinatario della richiesta di accesso tenendo in considerazione il rilievo che la documentazione richiesta assume rispetto alla tutela in sede processuale che il richiedente intende attivare. In altri termini, un documento è "strettamente indispensabile" qualora costituisca una prova senza la quale il richiedente si troverebbe nell'impossibilità di tutelare adeguatamente i propri interessi.

Quanto alle concrete modalità di esercizio del diritto di accesso, una volta effettuato il bilanciamento di interessi di cui sopra, la scrivente Commissione osserva quanto segue.

Il mutamento normativo avutosi a seguito della legge n. 15/2005 e del conseguente D.P.R. n. 184/2006 che ha sostituito il precedente, citato, testo regolamentare, impone di riesaminare la questione. Invero, il limite contenuto nel citato articolo 8, comma 5, relativo alla sola presa visione, non compare più nel testo regolamentare del 2006; l'articolo 10 del D.P.R. n. 18/2006 (disciplina dei casi di esclusione) rinvia all'articolo 24 puramente e semplicemente. Tale ultima disposizione non opera più distinzioni tra presa visione ed estrazione di copia, inserendo, al contrario, un comma finale (il settimo), in cui si prevede che deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici; tale disposizione sembrerebbe consentire di ritenere superato il citato orientamento giurisprudenziale che, in fattispecie simili, limitava l'accesso alla sola visione. Se così è, allora, non vi sarebbero ragioni per escludere l'estrazione di copia delle richieste offerte tecniche di altre ditte partecipanti alla gara.

Nello stesso senso occorre, inoltre, tenere in considerazione un altro il filone giurisprudenziale – formatosi prima della legge n. 15 del 2005 – giusto il quale le modalità di esercizio del diritto di accesso non sarebbero scindibili nella sola visione del documento e/o nella estrazione di copia dello stesso; ciò perché, qualora si ritenesse di far prendere visione del documento all'accedente (senza consentirgli l'estrazione di copia) non si darebbe soddisfazione all'interesse del richiedente l'accesso (che deve poter disporre del documento cui abbia richiesto di accedere) e al tempo stesso si pregiudicherebbe la riservatezza del terzo (persona fisica e/o giuridica

che sia), atteso che anche dalla sola presa visione l'accedente può venire a conoscenza di elementi idonei a ledere la privacy altrui.

In tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 14/11/2003, n.7296 secondo cui: "L'art. 25 comma 1, L. n. 241 del 1990, il quale stabilisce che « il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge », prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe od eccezioni di sorta, donde il diritto di accedere agli atti amministrativi non può consistere nella mera presa visione con esclusione di estrazione di copia del documento. Del resto, il preteso scorporo della facoltà di esame del documento da quello di estrazione non sarebbe idoneo a tutelare nessuno dei confliggenti interessi in gioco: non quello - alla riservatezza - dei terzi, giacché il richiedente avrebbe, comunque, conoscenza del documento; non quello - alla difesa - del richiedente che, in mancanza della copia del documento, non potrebbe finalizzarne l'accesso ad un uso giuridico" (analogamente T.A.R. Marche, 14/11/2003, n.1341).

Roma, 11 giugno 2007

Ministero per le Riforme e L'Innovazione
nella Pubblica Amministrazione

c.a. Capo di Gabinetto
Dott.

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante il diritto di accesso di una spontanea aggregazione di cittadini alla documentazione attinente la realizzazione del progetto portale del turismo "Italia.it".

Con nota pervenuta alla segreteria della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in data, il Capo di Gabinetto del Ministero per le Riforme e l'Innovazione nella Pubblica Amministrazione, Dott., ha richiesto un parere alla scrivente Commissione in merito alla nota ricevuta da una spontanea aggregazione di cittadini denominata ".....", che ha richiesto il rilascio della documentazione attinente la realizzazione del progetto portale del turismo ".....".

In particolare, gli istanti hanno chiesto che siano messi a disposizione su un sito istituzionale o prodotti all'indirizzo dell'aggregazione lo studio di fattibilità, gli atti di gara ed i susseguenti atti contrattuali posti in essere dall'amministrazione per l'affidamento del progetto, asserendo la tutela di un interesse collettivo alla conoscenza degli atti, a seguito di una petizione pubblica di un gruppo di sottoscrittori.

Il Ministero istante si è, dunque, rivolto alla scrivente Commissione per conoscerne il parere, attesa la necessità di identificare se sussista o meno la legittimità in capo alla suddetta aggregazione - quale ente esponenziale portatore di interessi suscettibili di tutela - di esercitare il richiesto accesso.

La giurisprudenza maggioritaria e l'opinione ormai consolidata dalla stessa scrivente, infatti, si è consolidata nel senso che il diritto di accesso, riconosciuto dall'art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241, non configura una sorta di azione popolare diretta a consentire un generalizzato controllo dell'attività della Pubblica Amministrazione, ma deve correlarsi ad un interesse qualificato che giustifichi la cognizione di determinati documenti.

L'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

Il concetto di interesse giuridicamente rilevante non è tale da consentire a chiunque l'accesso agli atti amministrativi; il diritto di accesso ai documenti amministrativi non si atteggia come una sorta di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull'Amministrazione, giacché da un lato l'interesse che legittima ciascun soggetto all'istanza, da accertare caso per caso, deve essere personale e concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso, e dall'altro la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse oltre che individuata o ben individuabile (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 22 febbraio 2007, n. 1579).

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (Consiglio Stato, sez. IV, 13 aprile 2005, n. 1745).

Nel caso di specie, e ancor meno nell'istanza di accesso presentata al Ministero, non si è rilevato un interesse diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, così come previsto dal nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, novellato dalla legge n. 15/2005.

Così come il generico richiamo ad “un interesse collettivo alla massima trasparenza” formulato dall'aggregazione istante non giustifica il rilascio della documentazione richiesta da parte del Ministero, nascondendo e configurando, in realtà un vero e proprio controllo sull'operato e sull'agire della pubblica amministrazione, espressamente non condiviso dalla giurisprudenza maggioritaria, che di seguito si riporta.

Il principio della trasparenza amministrativa accolto dal nostro ordinamento non è affatto assoluto e incondizionato, ma subisce alcuni temperamenti, basati, fra l'altro, sulla limitazione dei soggetti attivi del diritto di accesso. La posizione legittimante l'accesso è costituita da una situazione giuridicamente rilevante e dal collegamento qualificato tra questa posizione sostanziale e la documentazione di cui si pretende la conoscenza (Consiglio Stato, sez. V, 16 gennaio 2004, n. 127), posizione sostanziale non individuabile nell'aggregazione spontanea denominata “.....”, dal momento che la semplice riunione di soggetti non legittimati all'accesso non può creare ex se la prescritta legittimazione in capo alla riunione stessa.

Roma, 11 giugno 2007

Comune di

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso del consigliere del Comune di

Con nota del, il Comune di, nella persona del Segretario Generale Dr. ha chiesto di conoscere se un consigliere comunale ha il diritto di accedere ad alcuni dati concernenti le telefonate effettuate dagli uffici comunali.

In particolare, l'istanza del consigliere comunale è volta ad ottenere i tabulati delle telefonate effettuate tra il ed il l'indicazione della spesa telefonica sostenuta per i cellulari di servizio di ciascun componente della Giunta, per il portavoce del Sindaco e per ciascun dirigente negli ultimi sei anni.

La Commissione, in linea di principio, ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo munus, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato; anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del munus agli stessi affidato.

Con la decisione n. 5109, la V Sezione del Consiglio di Stato, del 26 settembre 2000, ha affermato che "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

A sottolineare l'ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali, si evidenzia anche la decisione n. 528 della V sezione, del 7 maggio 1996, la quale dispone che "ai sensi degli artt. 24, legge 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Tale principio è stato successivamente ribadito dalla sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004.

Inoltre, una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, ha affermato "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n.267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Il Consiglio di Stato con la menzionata pronuncia n. 4471 del 2005, individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità anche il buon andamento".

E' importante sottolineare anche il recente orientamento del Consiglio di Stato, Sezione IV, che con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che "tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso da dimostrare che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione".

In definitiva, deve ritenersi fondata la richiesta del consigliere comunale in argomento, sia alla luce delle disposizione dell'art. 43, D.Lgs. n. 267/00 che riconosce ai consiglieri comunali, per l'utile espletamento del loro mandato, un ampio diritto all'informazione a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici di fornire ai richiedenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, sia in virtù della citata e consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del mandato istituzionale. Così si è espresso il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 22 febbraio 2007, n. 929.

Per il Consiglio di Stato, infine, "l'esistenza e l'«attualità» dell'interesse che sostanzia la speciale actio ad exhibendum devono quindi ritenersi presunte juris et de jure dalla legge, in ragione della natura politica e dei fini generali connessi allo svolgimento del mandato affidato dai cittadini elettori ai componenti del Consiglio comunale".

Si precisa, però, che in merito ad eventuali limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la stessa sentenza sopra citata (n. 4855 del 21 agosto 2006) specifica che "qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente".

"D'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)" (così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Roma, 11 giugno 2007

Al Comune di
.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso formulata dal Comune di

Con nota prot. n. del, il Comune di ha chiesto il parere di questa Commissione in merito alla richiesta avanzata da un consigliere comunale di ottenere copia di tutte le fatture commerciali inerenti l'acquisto di beni e servizi e prestazioni in genere effettuati dal Comune nel 2005 e nel 2006, con i relativi mandati di pagamento in ordine cronologico, oppure copie dei tagliandi dei biglietti di ingresso alla

Il Comune lamenta che la richiesta di accesso in esame sia troppo complessa e generica e metterebbe in seria difficoltà la funzionalità degli uffici sottraendo, nel contempo, anche risorse finanziarie all'amministrazione comunale.

E' bene premettere, ai fini di un'analisi completa della questione in oggetto, che la giurisprudenza in materia è stata da sempre ampiamente favorevole all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti adottati dal Comune, in virtù del munus agli stessi affidato.

La V Sezione, con decisione n. 119 del 21 febbraio 1994, ha infatti affermato che "gli artt. 24 L. 27 dicembre 1985, n.816, e 31 L. 8 giugno 1990, n.142, nel prevedere il diritto dei consiglieri comunali a prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente, facendo riferimento all'espletamento del mandato, non hanno avuto riguardo alle competenze amministrative del Consiglio comunale, nel senso cioè che le informazioni acquisibili debbano riguardare solo le materie attribuite a detto organo, ma hanno considerato l'esercizio, in tutte le sue potenziali esplicazioni, del munus di cui ciascun consigliere comunale è individualmente investito in quanto membro del Consiglio; per cui va ritenuto che tale munus comprende la possibilità per ciascun consigliere di compiere, attraverso la visione dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di informazioni, una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'Amministrazione comunale, utile non solo per poter esprimere un voto maggiormente consapevole sugli affari di competenza del Consiglio, ma anche per promuovere, nell'ambito del Consiglio stesso, le varie iniziative consentite dall'ordinamento ai membri di quel collegio".

Tale principio è stato anche ribadito ed ampliato, successivamente, dalla stessa V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo sotto il profilo delle motivazioni.

Infatti, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n. 940 del 22 febbraio 2000, ha stabilito che "in deroga a quanto dispongono in via generale gli artt. 22 e seg. della L. 24/1/1990, il consigliere comunale che chieda copia di atti connessi alle sue funzioni non è tenuto a

specificare i motivi della richiesta, nè a spiegare l'interesse sul quale è fondata la richiesta stessa come se fosse un privato, non rilevando, in contrario, esigenze di tutela della riservatezza dei terzi, essendo i consiglieri comunali tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

E' importante sottolineare anche il recente orientamento del Consiglio di Stato, Sezione IV, che con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che "tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione".

Il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del mandato istituzionale. Così si è espresso il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 22 febbraio 2007, n. 929.

Si precisa, però, che in merito ad eventuali limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la stessa sentenza sopra citata (n. 4855 del 21 agosto 2006) specifica che "qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente".

"D'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)" (così la V Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Per le ragioni esposte in precedenza, la Commissione ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale sia da accogliere.

Roma, 11 giugno 2007

Al comune di.....

Oggetto: accesso dei consiglieri comunali.

Il comune di, con nota in data, ha chiesto il parere circa l'accessibilità agli atti dei consiglieri comunali.

In particolare, il suddetto comune riferisce che, in data, il capogruppo in seno al consiglio di una lista di minoranza chiedeva copia di:

- 1) tutte le determinate dei Responsabili dei servizi, dalla n.... delalla n. del
- 2) tutte le ordinanze sindacali dalla n. alla n. del
- 3) tutte le delibere del Consiglio comunale dalla n. alla n. del e dalla ... alla del

Il Comune con nota in data, ha sostanzialmente rigettato l'istanza in quanto meramente emulativa e non utile all'espletamento del mandato e, conseguentemente, ha invitato il richiedente a formulare domande di accesso solo utili all'espletamento del mandato.

La Commissione, in merito al quesito esposto, non condivide la posizione del Comune e ritiene che la richiesta di accesso formulata dal consigliere comunale rientri nella facoltà di esercizio del suo munus.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi proprio in virtù del munus esercitato.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto d'accesso del consigliere comunale non riguarda solo le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferita all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza ed efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

Da un così ampio diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni. In sostanza, il consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a precisare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa richiesta come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito nella sentenza della V Sezione, n. 7900 del 2004.

Ancor più di recente il Consiglio di Stato ha affermato "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste d'informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato. Infatti l'art. 43 del D. L.vo n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo diritto all'informazione a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente del comune e della provincia, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso":

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Dunque, ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità - anche il buon andamento".

Pertanto, la Commissione ritiene legittima l'istanza del consigliere comunale, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che rientrerà nella facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, concedendo ovviamente, nel frattempo, la facoltà di prendere visione di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali.

Infine, a nulla rileva la considerazione del Comune di espressa nella risposta del sopracitata alla richiesta di accesso, secondo la quale le "determine dei Responsabili dei servizi sono pubblicati regolarmente nell'Albo Pretorio del comune al fine di garantire trasparenza dell'attività amministrativa" in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, la pubblicazione di un documento amministrativo nell'Albo non preclude il diritto di accesso ai sensi della legge n. 241/90, bensì tale forma di pubblicità esclude unicamente la verifica dei requisiti soggettivi del soggetto richiedente.

Ciò vale, evidentemente, a maggior ragione nei confronti dei consiglieri comunali ai quali l'art. 43 soprarichiamato ha riconosciuto " il diritto di ottenere ogni utile informazione all'espletamento del loro mandato.

Roma, 11 giugno 2007

Comune di

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso del consigliere del Comune di di avere copia del registro generale di protocollo.

Con nota prot. nr. del, il Comune di ha chiesto un parere in merito al diritto del consigliere comunale di avere copia del protocollo generale per il periodo che va dall' al

La Commissione, in linea di principio, ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo munus, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato; anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del munus agli stessi affidato.

Con la decisione n. 5109, la V Sezione del Consiglio di Stato, del 26 settembre 2000, ha affermato che "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

A sottolineare l'ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali, si evidenzia anche la decisione n. 528 della V sezione, del 7 maggio 1996, la quale dispone che "ai sensi degli artt. 24, legge 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Tale principio è stato successivamente ribadito dalla sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004.

affermato "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n.267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Il Consiglio di Stato con la menzionata pronuncia n. 4471 del 2005, individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

E' importante sottolineare l'ancor più recente orientamento del Consiglio di Stato, Sezione IV, che con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che "tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali)

sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione”.

In definitiva, deve ritenersi fondata la richiesta del consigliere comunale in argomento di avere copia del registro generale di protocollo del Comune per il periodo decorrente dall'..... fino al, sia alla luce delle disposizione dell'art. 43, D.Lgs. n. 267/00 che riconosce ai consiglieri comunali, per l'utile espletamento del loro mandato, un ampio diritto all'informazione a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici di fornire ai richiedenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, sia in virtù della citata e consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Si precisa, però, che in merito ad eventuali limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la stessa sentenza sopra citata (n. 4855 del 21 agosto 2006) specifica che “qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente”; e ciò nella consapevolezza che “...il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)” (così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Roma, 11 giugno 2007

Al Comune di
.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso formulata dal Comune di

Il Segretario del Comune di – D.ssa - ha esposto a questa Commissione, al fine di acquisirne il parere, che un consigliere comunale di minoranza ha presentato una istanza volta al rilascio di copia delle concessioni, licenze, permessi edilizi ed eventuali condoni relativi a sindaci ed assessori dell'ultimo ventennio, nonché del personale attualmente dipendente dell'amministrazione comunale.

Al riguardo, specifica che la richiesta di accesso in esame è troppo complessa e generica e metterebbe in seria difficoltà la funzionalità degli uffici.

Preliminarmente, la Commissione rileva che l'estensione del diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali è decisamente più ampia rispetto a quella propria del quisque de populo. Essa, infatti, a norma dell'articolo 43 del D.Lgs. n. 267/2000, comprende tutte le informazioni utili allo svolgimento del mandato, senza necessità di indicare una specifica motivazione. Le uniche limitazioni all'esercizio di tale situazione giuridica soggettiva attengono al soddisfacimento di esigenze di natura privata, al perseguimento di finalità emulative o che comunque possano condurre alla paralisi dell'attività amministrativa.

Si rappresenta, infatti, che il Consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe paradossalmente ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi (Consiglio di Stato Sez. V 2/9/2005 n. 4471; T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 01 luglio 2003, n. 827).

E' importante sottolineare il recente orientamento del Consiglio di Stato, Sezione IV, che con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che "tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione".

Il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del mandato istituzionale. Così si è espresso il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 22 febbraio 2007, n. 929.

Si precisa, però, che in merito ad eventuali limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la sentenza del Consiglio di Stato n. 4855 del 21 agosto 2006, specifica che "qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità,

potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente”.

“D'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)” (così la V Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Per le ragioni esposte in precedenza, la Commissione ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale sia da accogliere.

Roma, 11 giugno 2007

Al Comune di

Oggetto: richiesta di parere circa l'accesso di un privato agli elenchi dei contribuenti.

Il comune di, con nota in data, ha chiesto un parere circa la legittimità di un'istanza d'accesso presentata da un privato cittadino volta da ottenere copia degli elenchi dei contribuenti.

In particolare, il suddetto comune riferisce quanto segue.

Nel luglio 2005, dopo aver ricevuto dall'Agenzia delle entrate gli elenchi nominativi dei contribuenti che avevano presentato la dichiarazione per l'anno d'imposta 2000, ha provveduto a darne avviso alla cittadinanza precisando che ne era possibile la consultazione presso l'U.R.P. dello stesso comune per un anno a decorrere dalla data dell'avviso.

Tutto ciò in conformità agli artt. 69 del D.P.R. 600/73 " Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" e 66 bis del D.P.R. 633/72 " Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto "i quali dispongono la pubblicazione con cadenza annuale, rispettivamente, degli elenchi nominativi dei contribuenti il cui reddito è stato accertato dagli uffici delle imposte e di quelli sottoposti a controlli nei cui confronti l'ufficio UVA ha proceduto a verifica o ad accertamento.

Le norme citate dispongono, inoltre, che gli elenchi "sono in ogni caso depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso l' ufficio che ha proceduto alla loro formazione, sia presso i comuni interessati".

In data il sig., dopo aver effettuato la visione degli elenchi presso l'U.R.P. del comune, ha chiesto in fotocopia il volume o, in alternativa, il prestito dello stesso.

Il comune di ha respinto la richiesta ritenendo che nella fattispecie non può trovare applicazione la normativa sull'accesso di cui alla l. 241/90, in quanto la tipologia di atti richiesta rientra nell'espressa esclusione prevista dall'art. 24 n.1 lett.b) della citata legge.

Con un'ulteriore istanza del il ha rinnovato la richiesta diffidando il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 328 c.p.

Con la richiesta di parere in esame il comune di chiede a questa Commissione che venga espresso un parere circa l'applicabilità o meno agli elenchi dei contribuenti della normativa sull'accesso, considerata l'espressa esclusione prevista dall'art. 24 n.1 lett. b) della l. 241/90 secondo cui " Il diritto d'accesso è escluso.....nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li prevedono".

La Commissione ha già avuto modo di affermare che relativamente al diritto d'accesso ad imposte e tasse "i dati anagrafici e gli elenchi dei contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni annuali modello 740/770 ed IVA non hanno nulla a che vedere con i documenti amministrativi la cui accessibilità la l. 241/90 vuole garantire e quindi esulano dal suo ambito di applicazione". La conoscibilità di tali elenchi viene comunque assicurata dalle particolari norme che li riguardano.

In effetti, nel caso de quo, il comune, con la pubblicazione dell'avviso circa la consultabilità per un anno degli elenchi dei contribuenti, ne ha assicurato, nel rispetto delle norme previste, la piena conoscibilità da parte di chiunque.

Inoltre, nel caso in questione, la richiesta dell'istante di copia degli elenchi dei contribuenti è stata motivata dall'esigenza di "procedere ad un esame tranquillo a casa" (dello stesso) e, dunque, l'interesse del richiedente appare ictu oculi emulativo, ridicibile a mera curiosità e non riconducibile alla persona dell'istante da uno specifico nesso: in sostanza, il richiedente non appare

titolare di una situazione giuridicamente rilevante e, quindi, qualificata dall'ordinamento come meritevole di tutela.

D'altra parte, la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, prima ancora della modifica normativa alla l. 241/90 intervenuta con la l. 11 febbraio 2005, n.15, ha affermato che il diritto d'accesso ai documenti amministrativi non si attegga ad una sorta di azione popolare diretta a consentire un controllo generalizzato sull'amministrazione, né può essere trasformato in uno strumento di ispezione popolare sull'efficienza di un soggetto pubblico.

Tale orientamento giurisprudenziale è stato poi tradotto in un nuovo caso di espressa esclusione dall'accesso per effetto della modifica legislativa introdotta dalla l. n.15/2005 - art. 24, n. 3 -, a tenore del quale "non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni".

Pertanto, la Commissione ritiene che la richiesta di accesso di un privato cittadino agli elenchi dei contribuenti non possa essere accolta.

Roma, 11 giugno 2007

Al sig.....
Via
.....

OGGETTO: Richiesta di parere

Il sig., "in qualità di giornalista collaboratore-corrispondente del quotidiano '.....' ha chiesto al Sindaco e al Consigliere Comunale del Comune di l'accesso ai seguenti documenti :

- 1) determinazione n. del
- 2) copia ricorso al TAR di "....." e "....." notificato al Comune di il
- 3) provvedimento di rigetto della domanda di piano esecutivo in variante per l'insediamento di zona direzionale e ricettivo di un fabbricato ad uso commerciale;
- 4) richiesta del segretario comunale alla per l'impegno di spesa di cui alla determinazione n. del

Nell'istanza il sig. ha precisato che "i motivi della richiesta sono dettati dagli artt. 22 e 25 della legge 7.8.1990 n. 241 e per informazioni stampa".

Il Comune di, con nota in data, ha negato l'accesso affermando che "il ricorso al T.A.R. notificato il contiene notizie a carattere privatistico che non siamo autorizzati a diffondere; il ricorso stesso può essere eventualmente richiesto alla Parte ricorrente; la determinazione n° del e la relativa richiesta di impegno di spesa hanno carattere istruttorio e potrebbero contenere aspetti legati alla strategia difensiva che non possono essere diffusi, men che meno a mezzo di stampa; il provvedimento dell'ufficio tecnico comunale relativo a domanda di Piano esecutivo non può essere rilasciato per entrambe le motivazioni sopra esposte".

Il sig. ritiene il diniego illegittimo, chiedendo al riguardo il parere di questa Commissione, che osserva quanto segue.

Come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, il diritto di cronaca va distinto dal diritto di accesso, che, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ha una sua disciplina specifica e richiede l'esistenza "di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (si è al riguardo affermato "che non è configurabile il diritto di accesso previsto dall'art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241 ai dati dello stato civile mediante rilascio di appositi elenchi di matrimonio, di nati e di defunti al fine di darne notizia sulla stampa quotidiana" : C. Stato, sez. V, 23-01-1998, n. 99).

Peraltro, questa Commissione ha espressamente affermato che "il giornalista, in quanto cittadino residente nel comune, ha diritto di accedere a tutti i documenti amministrativi del comune medesimo ai sensi dell'art. 7 della legge 142 del 1990 fatta eccezione per i documenti che, a norma del comma 3 del citato art.7, sono 'riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese'. La relativa istanza può essere presentata anche verbalmente e non v'è onere di motivazione, ma il rilascio dei documenti è subordinato al pagamento dei costi di ricerca e di riproduzione".

Pertanto, nel caso in cui il sig. sia cittadino residente nel Comune di , ha diritto, ai sensi dell'art.10 d.lgs. 10 agosto 2000 n. 267, all'accesso ai documenti amministrativi richiesti, tranne per il ricorso al TAR di “.....” e “.....” notificato al Comune di il, che, come è noto, non è un documento amministrativo ai sensi dell'art. 22 della citata legge 7 agosto 1990 n. 241 , né può identificarsi con “gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale” di cui al disposto del suddetto art. 10 d.lgs. n. 267 del 2000.

Roma, 11 giugno 2007

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: INPS di

Fatto

Il Sig., con nota del, ha richiesto agli uffici dell'INPS di, di potere conoscere la posizione contributiva del Sig., relativamente all'anno, per potere difendere i propri interessi giuridici nel procedimento penale in corso nei confronti di quest'ultimo.

L'INPS, con nota del, ha espresso il proprio diniego al richiesto accesso e, pertanto, il Sig. ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, avverso il rigetto dell'istanza formulata.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocimento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Anche nella più recente sentenza n. 1896/2005, il Cons. di Stato ha affermato che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso "si è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241

prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16, comma 2, D.leg. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi."

In particolare, con riferimento alla locuzione contenuta nel comma 7, art. 24, l. n. 241/90, a tenore della quale l'accesso ai dati sensibili e/o giudiziari deve essere garantito "(...) nei limiti in cui sia strettamente indispensabile (...)", la Commissione osserva che il carattere della stretta indispensabilità dell'accesso con riferimento all'ostensione di un documento contenente dati giudiziari, va valutato dal destinatario della richiesta di accesso tenendo in considerazione il rilievo che la documentazione richiesta assume rispetto alla tutela in sede processuale che il richiedente intende attivare. In altri termini, un documento è "strettamente indispensabile" qualora costituisca una prova senza la quale il richiedente si troverebbe nell'impossibilità di tutelare adeguatamente i propri interessi.

Quanto alle concrete modalità di esercizio del diritto di accesso, una volta effettuato il bilanciamento di interessi di cui sopra, la scrivente Commissione osserva quanto segue.

Il mutamento normativo avutosi a seguito della legge n. 15/2005 e del conseguente D.P.R. n. 184/2006 che ha sostituito il precedente testo regolamentare, impone di riesaminare la questione.

Invero, il limite contenuto nell'articolo 8, comma 5, relativo alla sola presa visione, non compare più nel testo regolamentare del 2006; l'articolo 10 del D.P.R. n. 18/2006 (disciplina dei casi di esclusione) rinvia all'articolo 24 puramente e semplicemente. Tale ultima disposizione non opera più distinzioni tra presa visione ed estrazione di copia, inserendo, al contrario, un comma finale (il settimo), in cui si prevede che deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici; tale disposizione sembrerebbe consentire di ritenere superato il citato orientamento giurisprudenziale che, in fattispecie simili, limitava l'accesso alla sola visione. Se così è, allora, non vi sarebbero ragioni per escludere l'estrazione di copia delle richieste offerte tecniche di altre ditte partecipanti alla gara.

Nello stesso senso occorre, inoltre, tenere in considerazione un altro il filone giurisprudenziale – formatosi prima della legge n. 15 del 2005 – giusto il quale le modalità di esercizio del diritto di accesso non sarebbero scindibili nella sola visione del documento e/o nella estrazione di copia dello stesso; ciò perché, qualora si ritenesse di far prendere visione del documento all'accedente (senza consentirgli l'estrazione di copia) non si darebbe soddisfazione all'interesse del richiedente l'accesso (che deve poter disporre del documento cui abbia richiesto di accedere) e al tempo stesso si pregiudicherebbe la riservatezza del terzo (persona fisica e/o giuridica che sia), atteso che anche dalla sola presa visione l'accedente può venire a conoscenza di elementi idonei a ledere la privacy altrui.

In tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 14/11/2003, n.7296 secondo cui: "L'art. 25 comma 1, L. n. 241 del 1990, il quale stabilisce che « il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge », prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe od eccezioni di sorta, donde il diritto di accedere agli atti amministrativi non può consistere nella mera presa visione con esclusione di estrazione di copia del documento. Del resto, il preteso scorporo della facoltà di esame del documento da quello di estrazione non sarebbe idoneo a tutelare nessuno dei confliggenti interessi in gioco: non quello - alla riservatezza - dei

terzi, giacché il richiedente avrebbe, comunque, conoscenza del documento; non quello - alla difesa - del richiedente che, in mancanza della copia del documento, non potrebbe finalizzarne l'accesso ad un uso giuridico" (analogamente T.A.R. Marche, 14/11/2003, n.1341).

Considerato quanto sopra esposto, il documento richiesto non può, dunque, ritenersi inaccessibile, neanche a fronte del diniego dell'amministrazione resistente, poiché nel caso in esame il diritto di difesa – nel bilanciamento degli interessi contrapposti – è prevalente, quale diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.).

La più recente giurisprudenza, infatti, si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto di riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla tutela giurisdizionale, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Ed il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

Infine, con riferimento al caso di specie, si evidenzia la recente sentenza del T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 09 marzo 2007, n. 437, secondo cui "l'accesso ai documenti amministrativi, in quanto destinato a perseguire interessi generali più ampi della difesa in giudizio - potendo trattarsi di accesso c.d. endoprocedimentale o riguardante, addirittura, atti divenuti inoppugnabili si presenta in modo indipendente dalla tutela giurisdizionale di posizioni giuridiche concrete, cosicché può essere esercitato a prescindere da un processo, sia esso già instaurato o da instaurare ed in particolare, il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso deve ritenersi consentito anche in pendenza di un giudizio ordinario all'interno del quale i documenti oggetto della domanda di accesso potrebbero essere acquisiti, in via istruttoria, dal giudice adito".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Ricorrente: Architetti e
contro
Amministrazione resistente: Ordine degli Architetti di

Fatto

Gli architetti e, con diverse e successive lettere, da ultimo con la nota del, hanno richiesto all'Ordine degli Architetti di, di potere avere copia integrale, conforme all'originale, del verbale della seduta del Consiglio dell'Ordine del, per poter provvedere alla tutela dei loro diritti.

L'Ordine professionale, il ed il, ha consentito l'esercizio del diritto di accesso agli istanti, rilasciando il documento richiesto, con diverse omissioni nel testo.

Non ritenendo soddisfatta la loro istanza, gli architetti e, hanno presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, per ottenere copia integrale del suddetto verbale.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale degli istanti ad avere copia integrale del verbale richiesto per poter procedere alla tutela dei loro diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Inoltre, ai sensi dell'art. 25, comma 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni “il rifiuto, il differimento e la limitazione all'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati”.

Ed in tal senso si è espresso anche il Consiglio Stato, sez. IV, 23 novembre 2002, n. 6435, affermando che “le omissioni operate negli estratti dei documenti rilasciati a seguito di istanza di accesso devono essere motivate, atteso che non è ammissibile l'integrazione della motivazione dei provvedimenti amministrativi in sede giurisdizionale, grazie alle difese esposte nel corso del giudizio (nella specie, il consiglio dell'ordine degli avvocati aveva trasmesso, a fronte di domanda di accesso avanzata da un proprio iscritto, taluni verbali delle delibere consiliari solo per estratto, senza che, in riferimento alle parti omesse, fosse stata data alcuna spiegazione).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

Fatto

Il Dott. ha richiesto al Ministero dell'Interno, con nota ricevuta dai competenti uffici destinatari il, di potere avere accesso agli atti istruttori e presupposti relativi al decreto emesso il dallo stesso Ministero, con il quale non è stata accolta la sua istanza di aggiunta-cambiamento del proprio cognome.

L'istante ha motivato tale richiesta asserendo un suo interesse alla visione degli atti funzionale alla proposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il suddetto provvedimento di diniego.

Non avendo ad oggi ricevuto alcun riscontro alla propria domanda di accesso, il Dott. ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, avverso il silenzio-rigetto dell'istanza formulata.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la normativa in materia, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocimento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Pertanto, si ritiene che il Dott. abbia diritto ad avere l'accesso agli atti istruttori e presupposti relativi al decreto emesso il dal Ministero dell'Interno, per potere eventualmente predisporre la difesa dei propri interessi giuridici contro quanto è stabilito nel decreto stesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrenti: e
contro
Resistente : I.N.P.D.A.P.

Fatto

Con ricorso in data, i sigg.ri e
hanno premesso che:

1) sono entrambi pubblici dipendenti in servizio attivo, entrambi iscritti alla "Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali dell'INPDAP"; pertanto singolarmente, ciascuno di loro, è legittimato alla richiesta delle prestazioni creditizie erogate dall'Inpdap;

2) a far data dal in poi, si sono sempre viste respinte in modo defatigatorio, immotivato ed ostruzionistico tutte le varie domande presentate all'..... di -sede territorialmente competente- tendenti alla concessione del mutuo ipotecario edilizio di cui al "regolamento per la concessione di mutui ipotecari agli iscritti alla gestione unitaria del credito e delle attività sociali dell'Inpdap (articolo 1, comma 245, della legge n. 662/96; d.m. 27/07/1998, n. 463)";

3) in data hanno dovuto proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato per l'annullamento e/o la riforma di tutti quei provvedimenti con i quali la citata Inpdap di aveva rigettato le varie domande di mutuo da loro presentate.

Con lo stesso atto di proposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato i ricorrenti hanno chiesto, ai sensi della legge n. 241 del 1990, l'accesso all'elenco nominativo (ordinato per data di presentazione ed erogazione) delle domande di mutuo ipotecario edilizio accolte dal al

I ricorrenti hanno motivato l'istanza di accesso affermando l'esistenza di un loro interesse diretto, concreto e attuale a conoscere quanti mutui siano stati erogati dall'Inpdap in data successiva alla domanda di mutuo da loro presentata. Infatti, ai sensi del regolamento in vigore nel 2006, ed base alla priorità acquisita, gli odierni ricorrenti avrebbero titolo e diritto alla concessione ed erogazione del mutuo a preferenza di altri che di fatto ne hanno usufruito.

In risposta alla istanza di accesso, l'INPDAP ha rappresentato che l'attività di erogazione dei mutui è svolta in regime di sostanziale concorrenza con il sistema bancario, dove è riconosciuto il diritto alla riservatezza. Di conseguenza, "la richiesta dei suddetti dati non può essere esercitata in quanto espressamente vietata dall'articolo 8, comma 5, lettera D del D.P.R. 27/06/1992 n. 352".

"Si ritiene inoltre che l'istanza datata 22/03/07 riguardi una richiesta di dati preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato di questa sede vietata dall'articolo 24 comma 3 della L. 07/08/90 n. 241".

I sig.rii e, ritenendo non sufficiente la risposta dell'Amministrazione riguardo la loro istanza di accesso, hanno proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Gli interessati hanno diritto di accedere alla documentazione richiesta, rilevato che hanno presentato domanda per la concessione del mutuo ipotecario edilizio di cui si è detto.

Sussiste, quindi, ai sensi dell'art. 22 l. 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso ai documenti richiesti, non essendoci ragioni ostative ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241 sopracitata.

L'elenco di erogazione dei mutui, oggetto della richiesta di accesso, è sufficientemente circoscritto temporalmente e la richiesta dello stesso non può configurarsi come "una richiesta di dati preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato" dell'Inpdap.

Come è noto, poi, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 il diritto d'accesso ai documenti amministrativi prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo quando l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, precisando che, nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Nel caso che ci occupa i documenti richiesti non riguardano dati sensibili e giudiziari di terzi.

Deve, peraltro, osservarsi che i ricorrenti hanno sì diritto all'accesso all'elenco nominativo delle domande di mutuo ipotecario edilizio accolte dal al ma non possono pretendere che l'Amministrazione provveda anche ad ordinare il suddetto elenco "per data di presentazione ed erogazione", così come richiesto : come è noto , infatti, la domanda di accesso non può comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (C. Stato, sez. VI, 10-02-2006, n. 555 ; Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 2004, n. 3271; Cons. Stato, sez. VI, 10 aprile 2003, n. 1925; Cons. Stato, sez. V, 1° giugno 1998, n. 718).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso ed invita l'Amministrazione a riesaminare la questione secondo quanto sopra precisato.

Ricorrente: Sig.

Contro

Amministrazione resistente: INPDAP- Sede territoriale di

Fatto

Il Sig., in data ha formulato richiesta di accesso nei confronti dell'amministrazione resistente tesa ad ottenere copia dei documenti relativi alla riliquidazione pensionistica concernente il stesso e originata dalla sentenza della Corte dei Conti per il n./....., emessa a favore dell'odierno ricorrente. Non avendo ottenuto risposta alcuna alla suddetta istanza di accesso nei trenta giorni successivi alla sua presentazione, il Sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio formatosi nelle more.

Diritto

La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, in discussione la titolarità del diritto di accesso in capo al Sig. Inoltre, ad ulteriore sostegno della fondatezza del gravame, si rileva l'afferenza della richiesta di accesso a documenti concernenti il trattamento pensionistico di cui è titolare il ricorrente; documenti che, pertanto, vanno prontamente esibiti al Sig.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:,
rappresentata e difesa dall'avv. ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito
in via

Contro
Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Concorsi del Personale del
Comparto Ministeri

Fatto

La sig.ra, dipendente del Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regione di, con il profilo professionale di, posizione economica, è risultata vincitrice al concorso per esami per l'accesso alla qualifica dirigenziale riservato al personale dell'Amministrazione penitenziaria appartenente al profilo professionale di, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del Sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori ed è stato specificato che l'amministrazione, con successivo provvedimento, procederà alla nomina, assegnazione ed attribuzione delle funzioni nei confronti dei candidati vincitori.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e della Formazione – Concorsi del Personale del Comparto Ministeri, ha inviato una nota alla ricorrente, in data, con la quale ha specificato che i provvedimenti relativi alla nomina dei vincitori del concorso in esame e di analoghi concorsi erano stati inviati all'Ufficio centrale del Bilancio del Ministero della Giustizia al fine dell'apposizione del prescritto visto. Tale ufficio ha restituito i provvedimenti non visti in attesa dell'acquisizione di un parere del Dipartimento della Funzione pubblica, stante il regime di blocco delle assunzioni. Dopo numerosi solleciti da parte del Ministero della Giustizia, il Dipartimento della Funzione Pubblica, in data, ha trasmesso alla Direzione generale del Personale e della Formazione un parere interlocutorio indirizzato al Ministero dell'economia e delle Finanze – IGOP. In attesa di tale parere l'amministrazione ha nuovamente inviato i provvedimenti in esame all'Ufficio Centrale del Bilancio, sostenendo che le relative assunzioni siano da ritenere escluse dalla programmazione delle assunzioni, in applicazione dell'art.3, comma 7, del d.lgs. n.146 del 2000 e dell'art.50, lett. D) della legge n.388 del 2000.

Successivamente, con istanza del, la ricorrente ha chiesto copia del provvedimento di nomina citato nella nota n.407520 del; trascorsi inutilmente trenta giorni allo scadere dei quali si è formato il silenzio rigetto, la sig.ra, in data, ha presentato ricorso ai sensi dell'art.25, legge 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio del documento richiesto.

Diritto

La sig.ra, vincitrice del concorso per l'accesso alla qualifica dirigenziale per complessivi, successivamente elevati ad, riservati al personale dell'amministrazione Penitenziaria appartenente al profilo professionale di, quale portatrice di un interesse sicuramente differenziato rispetto a quello della

generalità degli appartenenti alla comunità, è titolare del diritto di accesso agli atti della procedura, ivi compreso il provvedimento di assegnazione ed attribuzione delle funzioni. Nè osta all'accesso la circostanza che il provvedimento non abbia ancora acquistato efficacia in attesa del visto dell'Ufficio Centrale Bilancio, dal momento che anche i provvedimenti ancora inefficaci rientrano tra "i documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione", ai sensi dell'art.2, comma 2, del D.P.R. n. 184 del 2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita, ai sensi dell'art.25 della legge 7 agosto 1990, n.241, il Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Concorsi del Personale del Comparto Ministeri, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

Fatto

Il signor, il, si recava negli uffici del comando dei VV.UU del Comune di per esercitare il diritto di accesso ad un procedimento amministrativo relativo ad un verbale di contravvenzione al codice della strada, di cui solo qualche giorno prima aveva ricevuto la cartella esattoriale, senza alcuna precedente notifica.

Avendo avuto un rifiuto verbale, non motivato, alla richiesta informale dei suddetti documenti, l'istante in data, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il diniego dell'amministrazione comunale.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto alla richiesta di annullamento formulata dalla ricorrente.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 con l'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione comunale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni del Comune di non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia, Ufficio Centrale per gli Archivi Notarili,
.....

Fatto

Il sig., impiegato presso l'archivio notarile di, ha presentato un esposto avverso la sig.ra dipendente del medesimo ufficio, di avvio di un procedimento disciplinare conclusosi con l'archiviazione. A seguito della richiesta dell'odierno ricorrente di informazioni circa l'esito del procedimento, l'amministrazione, con nota del, ha inviato la copia del provvedimento conclusivo del procedimento in esame. Tuttavia, il, il sig. ha chiesto all'amministrazione copia dei documenti relativi il suddetto procedimento.

L'amministrazione, con nota del, dunque prima dello scadere del termine di trenta giorni previsto alla legge, ha invitato il ricorrente a integrare l'istanza di accesso, atteso che la medesima, in assenza di motivazione, non poteva essere accolta.

Il sig., in data, ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo alla scrivente Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di ordinare all'amministrazione l'esibizione dei documenti.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

L'amministrazione ha infatti chiesto al ricorrente di integrare la richiesta specificando i motivi sulla base dei quali la medesima si fonda; si ritiene, pertanto, che si tratti di un atto che attiene alla fase istruttoria attuato in via collaborativa con lo stesso istante, che rimette alla parte l'onere di completare la documentazione con quanto indicato dall'amministrazione stessa. Trattandosi, dunque, di un atto interlocutorio non qualificabile quale rigetto dell'istanza, nè arresto endoprocedimentale, il medesimo non è autonomamente impugnabile (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 11 maggio 2004, n. 8617)

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente: Società S.p.A.
Contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle dogane-Direzione regionale per

Fatto

La società ricorrente espone di aver formulato richiesta di accesso (senza indicarne la data) all'amministrazione resistente a seguito di numerosi procedimenti di accertamento formale (n. 21), controlli di spedizioni (n. 34) e situazioni di fermo (n.35) effettuati da quest'ultima.

Nella richiesta si chiedeva all'amministrazione di conoscere nel dettaglio la normativa posta a fondamento dell'attività posta in essere dall'amministrazione nonché tutta la documentazione formata e conseguentemente detenuta. In data, l'amministrazione riscontrava negativamente l'istanza di accesso, facendo leva in particolare sulla nuova formulazione dell'articolo 24, comma 1, lettera b), della l. n. 241/90 che esclude dal diritto di accesso i procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari disposizioni che li regolano.

Avverso tale provvedimento, la S.p.A., in data, ha presentato istanza di riesame (pervenuta il successivo), lamentando l'illegittimità del diniego di accesso sotto vari profili.

Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato. Nel caso di specie, considerato che oggetto dell'impugnativa è il provvedimento dell'Agenzia delle dogane datato e che il ricorso porta la data dell'....., tale termine è decorso, e pertanto il gravame deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera a) del citato regolamento governativo.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Agenzia del ...Demanio

Fatto

Il dott., dirigente di seconda fascia in servizio presso l'amministrazione resistente dal, ha più volte richiesto l'assegnazione di un incarico di consulenza da parte dell'Agenzia medesima. Non avendo ottenutolo, in data l'odierno ricorrente ha presentato richiesta di accesso formale per prendere visione dell'elenco dei consulenti dell'Agenzia in base all'art. 53, d. lgs. n. 165/01.

L'amministrazione, in pari data, rispondeva al richiedente facendo presente che l'applicabilità della suddetta norma alle Agenzie del era ancora controversa e che all'esito di una verifica in tal senso si sarebbe provveduto alla pubblicazione domandata dal dott.

La richiesta di accesso, motivata dall'esigenza di difendere i propri interessi in giudizio, veniva rinnovata il e l'amministrazione si limitava a confermare la propria nota del, facendo presente anche che molte delle collaborazioni con soggetti esterni all'Agenzia sono conferite in regime privatistico (contratti a progetto et similia) il che, ad avviso dell'amministrazione, renderebbe ancora più complessa l'applicazione della normativa citata dal ricorrente (art. 53, d. lgs. n. 165/01).

Avverso tale provvedimento il dott. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data chiedendo di ordinare all'amministrazione il rilascio dei documenti richiesti. In data la scrivente Commissione accoglieva il ricorso invitando l'amministrazione a riesaminare la questione. In data il dr. sollecitava l'amministrazione al rilascio dei documenti richiesti ricevendo un ulteriore diniego datato, in cui l'Agenzia del demanio conferma il proprio precedente orientamento. Contro tale ultimo provvedimento il dr. ha presentato ricorso in pari data, chiedendo di ordinare all'amministrazione l'esibizione dei documenti.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del ricorso.

L'articolo 25 della legge n. 241/90, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 15 del 2005, stabilisce invero al comma 5 che contro le determinazioni di cui al comma 4 è dato ricorso unicamente al Tribunale amministrativo regionale. Tra le determinazioni di cui al comma 4, figura il provvedimento confermativo del diniego di accesso emesso dall'amministrazione a seguito di decisione di accoglimento del ricorso presentato dall'interessato alla scrivente Commissione in prima battuta; tale provvedimento confermativo del precedente diniego impugnato in sede giustiziale, pertanto, può essere oggetto di ricorso esclusivamente in sede giurisdizionale.

PQM

La commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente: elettivamente domiciliato presso l'INCA – CGIL Previdenza
Pubblica di

Contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

Fatto

Il sig., vigile del Fuoco presso il Comando VV.FF di, è stato anticipatamente collocato in pensione nel, con pensione privilegiata ordinaria, a seguito di un incidente stradale nel quale ha riportato diverse e gravi lesioni, tra le quali la frattura della mandibola. In ragione della predetta frattura il sig., nel corso dell'anno, è stato sottoposto ad una cura odontoprotesica, il cui rimborso concorrente delle spese mediche sostenute ha chiesto alla Direzione Gestione Contabili – Direzione Centrale della Protezione civile, producendo la certificazione medica e la documentazione specialistica.

L'amministrazione, con nota del, ha negato il rimborso dei costi affrontati dal sig. affermando che si trattava di una odontopatia geriatrica legata a fattori endogeni dell'età e non contratta per cause di servizio.

Avverso tale provvedimento l'interessato ha presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato, con atto trasmesso all'Ufficio per gli Affari Giuridici della Presidenza della Repubblica in data

Il ricorrente tramite l'INCA – CGIL Previdenza Pubblica di, ha ripetutamente chiesto alla Direzione Centrale della Protezione Civile e Servizi Antincendi del Ministero dell'Interno, competente per materia, di avere informazioni sullo stato del ricorso.

Non avendo avuto alcuna notizia circa lo stato del procedimento, nonostante le numerose sollecitudini, il sig. tramite l'INCA – CGIL Previdenza Pubblico di, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Al riguardo si osserva che il diritto di accesso ha ad oggetto i documenti amministrativi, ossia "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale" (art. 22, comma 1, lett. d)

Pertanto non è ammissibile la richiesta di accesso avente ad informazioni sullo stato del ricorso innanzi al Capo dello Stato.

Va peraltro ricordato che l'interessato può avvalersi del disposto dell'art. 11 del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, e cioè richiedere, con atto notificato al Ministero competente, se il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato. Nel caso di risposta negativa o di mancata risposta entro trenta giorni, lo stesso interessato può senz'altro depositare direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di Stato, dando così l'avvio al procedimento consultivo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente: prof.ssa,
rappresentata e difesa dall'avv., elettivamente domiciliata presso lo studio sito
in via
Contro
Amministrazione resistente: Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico regionale per il
.....

Fatto

La prof.ssa, esclusa, con provvedimento D.G. USR
del, dalle prove orali del corso – concorso selettivo di formazione per il
reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la
scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, pubblicato sulla G.U. - IV Serie speciale del
26 novembre 2004, ha presentato in data, istanza di accesso avente ad
oggetto i seguenti documenti:

elaborato prima prova scritta;
elaborato seconda prova scritta;
verbali della commissione;
verbali delle sottocommissioni;
decreto di nomina della commissione;
decreto di nomina della sottocommissione;
elenco dei candidati che hanno sostenuto le due prove scritte (ivi compresi coloro che sono stati
ammessi con riserva);
calendario dei lavori della commissione.

L'amministrazione non ha provveduto a rispondere nel termine di trenta giorni, allo scadere del
quale si è formato il silenzio rigetto. Pertanto, la ricorrente ha presentato esposto presso la Procura
della Repubblica di per ipotesi di abuso di ufficio (art.323 c.p.) ed omissione di atti
di ufficio (art.328 c.p.), conclusosi con l'archiviazione del procedimento.

Recatasi presso gli uffici, in data, la ricorrente otteneva copia parziale dei
verbali della commissione e delle due sottocommissioni nonché copia dei propri elaborati; non
otteneva invece copia integrale dei verbali suddetti e copia degli elaborati dei candidati ammessi
con riserva "in quanto non essendo ancora terminato il corso di formazione, la graduatoria
definitiva con la declaratoria dei vincitori non è ancora stata approvata", come specificato
dall'amministrazione con nota del

Avverso il provvedimento di differimento e di accesso parziale, in data,
la prof.ssa ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del
1990, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il
rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione ha provveduto ad inoltrare l'istanza di accesso ai candidati ammessi con
riserva affinché potessero presentare opposizione.

Con nota dell'....., l'amministrazione ha inviato alla scrivente Commissione
una nota con la quale specifica che la maggior parte dei controinteressati non fornito alcuna risposta,
altri hanno ritenuto esaustivo l'accesso ai documenti nella sola forma della presa visione, mentre
alcuni si sono opposti all'esercizio del diritto in esame.

Con la medesima nota l'amministrazione ha poi inviato le proprie controdeduzioni, con le quali afferma che la richiesta della ricorrente avendo ad oggetto elaborati e verbali è particolarmente gravosa per l'amministrazione, comportando un aggravio di lavoro per l'ufficio. Rileva, ancora, l'amministrazione che, in considerazione della genericità della motivazione, la richiesta sembra rivestire carattere inquisitorio e ipotizzare un controllo generalizzato sull'operato della commissione esaminatrice.

In particolare, per quanto riguarda la richiesta di copia dei candidati ammessi alla prova orale, ribadisce l'amministrazione che, non essendo ancora stata pubblicata la graduatoria, il diritto di accesso è differito fino al momento della sua conclusione.

Diritto

La prof.ssa quale partecipante al corso – concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, è portatrice di un interesse sicuramente differenziato rispetto a quello della generalità degli appartenenti alla comunità ed è titolare del diritto di accesso agli atti della procedura.

In particolare, l'odierna ricorrente, essendo stata esclusa dalle prove orali, ha il diritto di accedere solo agli elaborati scritti dei candidati ammessi alla prova orale ultimi in graduatoria con il minimo utile dei voti prima dell'approvazione della graduatoria definitiva. Infatti, la ricorrente ha diritto di accedere ai predetti documenti fin dal momento in cui si è determinata la lesione della sfera giuridica, ossia dalla data di emanazione del provvedimento di esclusione delle prove orali.

Per quanto riguarda i verbali della commissione esaminatrice e delle due sottocommissioni nelle quali si articolava la commissione per correggere ciascuna una tipologia di elaborati, unico restando il presidente, specifica il legale rappresentante dell'interessata nell'odierno ricorso che la sua assistita ha avuto soltanto copia del verbale della commissione esaminatrice attestante la correzione dei suoi elaborati, e dei verbali iniziale e finale della commissione stessa, nonché di due schede sulle quali sono riportate le valutazioni dei due compiti redatti dalla ricorrente.

Si osserva al riguardo che la professoressa ha il diritto di accedere ai verbali della commissione e delle sottocommissioni riguardanti la fissazione dei criteri stabiliti per la correzione degli elaborati, i verbali di correzione degli elaborati dei candidati ammessi alla prova orale, con il minimo utile dei voti, perché solo in tale modo può verificare l'imparzialità di giudizio e la coerente ed uniforme applicazione dei criteri di valutazione.

In tali limiti la domanda d'accesso è da ritenere fondata

P.Q.M.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, con i limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art.25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero della Pubblica Istruzione- Ufficio scolastico regionale per il a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.
Roma, 11 giugno 2007

PLENUM 9 LUGLIO 2007**FORUM TERRITORIALE DEL TERZO
SETTORE DEL COMUNE DI
C/O ASSOCIAZIONE**

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante il diritto di accesso di un'associazione ad alcune delibere di un Comune.

Il portavoce del Forum Territoriale del Terzo Settore del Comune di ha chiesto alla scrivente Commissione un parere in merito al mancato accoglimento di un'istanza di accesso formulata al Comune di, avente ad oggetto la copia di alcune delibere della Giunta e del Consiglio Comunale.

In particolare, sulla base di un interesse sotteso ad una forma di democrazia partecipata, erano stati richiesti i seguenti documenti:

- le delibere di Giunta e Consiglio Comunale inerenti l'acquisizione al patrimonio comunale di una ex caserma di finanza;
- le delibere di Giunta e Consiglio Comunale inerenti la destinazione al patrimonio comunale della suddetta caserma;
- le delibere del Consiglio Comunale di approvazione del piano regolatore generale;
- la copia degli elaborati del piano regolatore generale.

La Commissione osserva quanto segue.

L'orientamento della giurisprudenza maggioritaria e di questa Commissione si è consolidato nel senso che il diritto di accesso, riconosciuto dall'art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241, non configura una sorta di azione popolare diretta a consentire un generalizzato controllo dell'attività della Pubblica Amministrazione, ma deve correlarsi ad un interesse qualificato che giustifichi la cognizione di determinati documenti.

L'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocimento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno espone nella domanda di accesso.

Il concetto di interesse giuridicamente rilevante non è tale da consentire a chiunque l'accesso agli atti amministrativi; il diritto di accesso ai documenti amministrativi non si atteggia come una sorta di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull'Amministrazione, giacché da un lato l'interesse che legittima ciascun soggetto all'istanza, da accertare caso per caso, deve essere personale e concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso, e dall'altro la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse oltre che individuata o ben individuabile (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 22 febbraio 2007, n. 1579).

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (Consiglio Stato, sez. IV, 13 aprile 2005, n. 1745).

Nel caso di specie, non si rileva un interesse diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, così come previsto dal nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, novellato dalla legge n. 15/2005.

Così come il generico richiamo ad “una forma di democrazia partecipata” formulato dall'aggregazione istante non giustifica il rilascio della documentazione richiesta da parte dell'amministrazione comunale, configurandosi, in realtà come un vero e proprio controllo sull'operato e sull'agire della pubblica amministrazione, espressamente non condiviso dalla giurisprudenza maggioritaria.

Il principio della trasparenza amministrativa accolto dal nostro ordinamento non è affatto assoluto e incondizionato, ma subisce alcuni temperamenti, basati, fra l'altro, sulla limitazione dei soggetti attivi del diritto di accesso. La posizione legittimante l'accesso è costituita da una situazione giuridicamente riconosciuta e dal collegamento qualificato tra questa posizione sostanziale e la documentazione di cui si pretende la conoscenza (Consiglio Stato, sez. V, 16 gennaio 2004 , n. 127), posizione sostanziale non individuabile nell'organizzazione istante, nel caso di specie.

Roma, 9 luglio 2007

Al Comune di
c/o avv.....
.....

Oggetto: richiesta di parere in merito all'ostensibilità della documentazione inerente l'apertura delle case da gioco nei comuni di, e

Il Comune di, per il tramite dell'avv., in data ha presentato ricorso alla scrivente Commissione al fine di ottenere la documentazione, formata e/o detenuta dal Ministero dell'interno, concernente l'autorizzazione rilasciata ai comuni in oggetto per l'apertura di case da gioco. Il Ministero, invero, con due diversi provvedimenti del e del, aveva riscontrato negativamente le richieste del comune, ritenendolo sprovvisto dell'interesse giuridicamente rilevante che, ai sensi della disciplina contenuta nella l. n. 241/90, legittima l'esercizio del diritto di accesso.

Non essendo possibile la trattazione della fattispecie in termini di ricorso ex articolo 25, l. n. 241/90 e s.m.i., per la tardività della presentazione del gravame, il ricorrente in data ha comunque manifestato un perdurante interesse al rilascio di un parere della scrivente Commissione sulla vicenda de quo.

Al riguardo la Commissione osserva quanto segue. A seguito della totale riscrittura del Capo V della legge n. 241/90 ad opera della legge n. 15 del 2005, l'articolo 22, recante le definizioni in materia di diritto di accesso, stabilisce che per interessati (e dunque per legittimati attivi all'esercizio dell'accesso) debbano intendersi "(...) tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso". Non è questa la sede per ripercorrere la ratio dell'inserimento nel nostro ordinamento del diritto di accesso; ai fini che interessano, tuttavia, è opportuno ricordare che tale istituto ha contribuito grandemente al superamento del paradigma bipolare che vedeva nell'amministrazione un soggetto sostanzialmente sovraordinato, superiore al destinatario della sua azione, per ciò solo considerato alla stregua di suddito. Gli istituti della partecipazione, trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa (tra cui si colloca il diritto di accesso ai documenti amministrativi) di cui alla legge n. 241/90, hanno ridisegnato il rapporto cittadino-pubblica amministrazione, facendo di quest'ultima un luogo condiviso di esercizio della sovranità. Se così è si spiega come mai il riferimento ai soggetti interessati (vale a dire ai soggetti legittimati all'esercizio del diritto di accesso) comprenda espressamente ed esclusivamente i soggetti privati, atteso che in passato erano questi ultimi a subire maggiormente le conseguenze dell'impostazione bipolare del rapporto con le figure soggettive pubbliche.

Pertanto, il caso in cui a richiedere un documento amministrativo sia una pubblica amministrazione e non un soggetto privato, non rientra nella sfera di applicazione della legge n. 241/90. Ciò è stato confermato dal legislatore con la citata novella del 2005 che ha portato all'inserimento di un comma nuovo dell'articolo 22, il 5°, in cui si stabilisce che " L'acquisizione di documenti da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'art. 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale". Si tratta, come detto, di una disposizione innovativa rispetto all'originaria disciplina del diritto di accesso; per il suo tramite si è chiarito che,

al di fuori delle fattispecie in cui una pubblica amministrazione o un gestore di pubblico servizio consultati direttamente gli archivi di un'amministrazione certificante per procedere all'accertamento d'ufficio di stati, qualità o fatti, oppure al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini, le altre richieste di accesso, come quelle formulate dal Comune richiedente, debbano essere valutate alla stregua del principio di leale cooperazione istituzionale che informa di se i rapporti tra pubbliche amministrazioni e non in base alla disciplina contenuta nel Capo V della legge n. 241/90.

Quindi, è la leale cooperazione istituzionale che vale a legittimare i soggetti pubblici a richiedere informazioni in tal senso; tale principio suggerisce un impiego di procedure informali nei rapporti tra amministrazioni improntate al rispetto della buona fede.

Roma, 9 luglio 2007

AL COMUNE DI

c.a. Dott.

OGGETTO: Richiesta di parere concernente una richiesta di rilascio di copia di verbali emessi dall'ufficio di Polizia Municipale.

Il segretario comunale del Comune di, Dott., con nota del, ha esposto alla scrivente Commissione che a seguito di accertamenti effettuati dall'Ufficio di Polizia Comunale, il responsabile del servizio tecnico del comune ha emesso nei confronti di una ditta edile, in solido con il proprietario dell'immobile, un'ordinanza di sospensione dei lavori, per presunti abusi edilizi.

Successivamente, la ditta edile ha chiesto al comune stesso il rilascio di copia dei verbali di accertamento del suddetto abuso edilizio emessi dall'ufficio di polizia municipale.

Pertanto, il segretario comunale si è rivolto alla Commissione per avere un parere in merito alla legittimità del rilascio delle copie dei verbali richiesti, considerando anche che gli stessi, unitamente alle ordinanze di sospensione, sono già stati trasmessi alla Procura della Repubblica competente.

La Commissione osserva quanto segue.

Conformemente alla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 14 novembre 2002, n. 4954) si ritiene che i verbali dei sopralluoghi eseguiti dagli agenti della Polizia municipale nel cantiere dell'istante siano da considerare quali "atti amministrativi che si inseriscono nel procedimento, di paternità comunale, finalizzato alla repressione dell'abuso edilizio e all'adozione di determinazioni rientranti nella competenza in materia di polizia edilizia dell'Ente locale, e successivamente trasmessi alla Procura della Repubblica per mere finalità conoscitive, e perchè questa verifichi se nel comportamento tenuto dal ricorrente siano ravvisabili anche estremi di reato".

Pertanto, "atteso che la mera trasmissione degli atti oggetto della domanda di accesso al giudice penale, ma non acquisiti da quest'ultimo a seguito di un provvedimento di sequestro, è circostanza inidonea ad ingenerare in capo all'Amministrazione uno specifico obbligo di segretezza e, di riflesso, ad escludere o limitare la facoltà per i soggetti interessati di averli in visione", la richiesta di accesso formulata appare fondata.

In questo senso è anche la giurisprudenza univoca del giudice della legittimità, di primo e di secondo grado, seguendo i principi di diritto e l'esigenza di trasparenza che deve connotare l'attività della pubblica Amministrazione (Cons. Stato IV Sez. 28 ottobre 1996 n.1170; 20 maggio 1996 n.665; 4 aprile 1998 n.548, per la quale la mera inerenza degli atti richiesti in visione ad indagini di polizia, funzionali ad un procedimento sanzionatorio a carattere amministrativo, non vale a sottrarre la relativa documentazione al diritto di accesso; T.A.R. Reggio Calabria 13 settembre 1995 n.730, per il quale il soggetto denunciato all'Autorità giudiziaria per aver realizzato una costruzione edilizia senza la prescritta concessione ha diritto di prendere visione dei verbali redatti dai vigili urbani in occasione del sopralluogo che ha dato origine alla denuncia). Deve quindi consentirsi alla ditta istante l'accesso ai suddetti verbali.

Roma, 9 luglio 2007

Alla c.a. della D.ssa
Consigliere Comunale
Comune di

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso formulata dal Comune di, in ordine a diversi provvedimenti relativi ad incarichi esterni di consulenza.

Con nota del, la Dr.ssa - consigliere comunale del Comune di, ha chiesto il parere di questa Commissione al fine di ottenere copia della documentazione relativa ad incarichi, consulenze, prestazioni professionali affidati dal Comune.

Inoltre la richiedente evidenzia che l'amministrazione comunale di ha dato in gestione molti servizi primari, costituendo numerose società partecipate. La Dr.ssa lamenta di essersi, invano, ripetutamente rivolta alle società per avere analoghe informazioni.

E' bene premettere, ai fini di un'analisi completa della questione in oggetto, che la giurisprudenza in materia è stata da sempre ampiamente favorevole all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti adottati dal Comune, in virtù del munus agli stessi affidato.

La V Sezione, con decisione n. 119 del 21 febbraio 1994, ha infatti affermato che "gli artt. 24 L. 27 dicembre 1985, n.816, e 31 L. 8 giugno 1990, n.142, nel prevedere il diritto dei consiglieri comunali a prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente, facendo riferimento all'espletamento del mandato, non hanno avuto riguardo alle competenze amministrative del Consiglio comunale, nel senso cioè che le informazioni acquisibili debbano riguardare solo le materie attribuite a detto organo, ma hanno considerato l'esercizio, in tutte le sue potenziali esplicazioni, del munus di cui ciascun consigliere comunale è individualmente investito in quanto membro del Consiglio; per cui va ritenuto che tale munus comprende la possibilità per ciascun consigliere di compiere, attraverso la visione dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di informazioni, una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'Amministrazione comunale, utile non solo per poter esprimere un voto maggiormente consapevole sugli affari di competenza del Consiglio, ma anche per promuovere, nell'ambito del Consiglio stesso, le varie iniziative consentite dall'ordinamento ai membri di quel collegio".

Tale principio è stato anche ribadito ed ampliato, successivamente, dalla stessa V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo sotto il profilo delle motivazioni. Infatti, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n. 940 del 22 febbraio 2000, ha stabilito che "in deroga a quanto dispongono in via generale gli artt. 22 e seg. della L. 241/1990, il consigliere comunale che chieda copia di atti connessi alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, nè a spiegare l'interesse sul quale è fondata la richiesta stessa come se fosse

un privato, non rilevando, in contrario, esigenze di tutela della riservatezza dei terzi, essendo i consiglieri comunali tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Nel caso di specie, in particolare, la Commissione ritiene che la richiesta di accesso formulata dal consigliere comunale non dovrebbe essere particolarmente dispendiosa per l'amministrazione comunale, poichè, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dei commi 123 e 127 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è già tenuta a comunicare, in via telematica o su supporto magnetico, al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. Entro lo stesso termine, le amministrazioni pubbliche sono tenute, altresì, a trasmettere l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

Si precisa, al riguardo, che le amministrazioni che omettono gli adempimenti innanzi indicati, non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono (art. 58, comma 15 del D.Lgs. n. 29/93).

Pertanto, se il Comune ha correttamente adempiuto alle normative richiamate, è già in possesso dei dati richiesti dal consigliere comunale senza che sia necessaria alcuna attività di elaborazione, sicché, non si vede come l'istanza del richiedente possa mettere in difficoltà la funzionalità degli uffici comunali e sottrarre risorse finanziarie all'amministrazione.

Per le ragioni esposte in precedenza, la Commissione ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale del comune di sia da accogliere.

Roma, 9 luglio 2007

al Sindacato Autonomo Infermieri
Segreteria Nazionale

OGGETTO: Richiesta di parere.

Con istanza di accesso in data, pervenuta all'Amministrazione in data, il Sindacato Autonomo Infermieri ha chiesto al dell'Ufficio per le relazioni sindacali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria copia del decreto interministeriale in base al quale l'amministrazione stava procedendo alla rideterminazione del compenso orario degli infermieri professionali, infermieri generici e tecnici operanti in regime libero professionale all'interno degli Istituti penitenziari, nonché copia di alcuni bilanci preventivi.

L'Amministrazione interessata non ha provveduto sull'istanza di accesso.

La Commissione ritiene che il sindacato ha diritto di accedere alla documentazione richiesta.

Come è noto, infatti, "l'organizzazione sindacale può essere titolare di un interesse giuridicamente rilevante all'accesso di atti e documenti amministrativi, sia in relazione alla posizione di singoli iscritti, con necessaria esclusione di ogni ipotesi di pur potenziale conflitto di interessi, sia in relazione a un interesse proprio dell'organizzazione, il quale sia rapportabile - secondo la terminologia giuslavoristica - a una posizione di parte del conflitto collettivo che intercorre istituzionalmente tra sindacato e datore di lavoro e quindi, nel settore pubblico, tra sindacato e amministrazione che agisca nella veste di datore di lavoro" (C. Stato, sez. IV, 30-12-2003, n. 9158). Nella fattispecie in esame, il sindacato richiedente ha sufficientemente spiegato l'interesse all'accesso e sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n.241 per l'accoglimento dell'istanza.

Roma, 9 luglio 2007

Camera di Commercio di Lecce
COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 sullo schema di regolamento recante "Regolamento per la disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni", predisposto dalla Camera di Commercio di Lecce;

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella riunione del 11 maggio 2007;

VISTA la nota n. 0009905 del 25 marzo 2005, con la quale è stato chiesto il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'art. 5 del regolamento interno;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore;

OSSERVA

Il "Regolamento per la disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni", predisposto dalla Camera di Commercio di Lecce, era stato esaminato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 3 dicembre 2004. A seguito delle modifiche apportate alla legge n. 241 del 1990 dalla legge 11 febbraio 2005 e del citato parere, la Camera di Commercio di Lecce ha provveduto a riformulare la bozza di testo regolamentare, e lo ha inviato alla scrivente Commissione per il relativo parere.

Si premette che la Commissione nella valutazione del testo regolamentare si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il regolamento è costituito da diciassette articoli; con riferimento all'art. 3, comma, 2 si evidenzia che ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge n. 241 del 1990 "l'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'art. 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale collaborazione"; il comma in esame dovrà pertanto essere riformulato tenendo conto delle modifiche apportate alla legge n. 241 del 1990 citate.

Le disposizioni relative alle categorie di documenti per le quali il diritto di accesso è sottratto o differito sono contenute negli articoli 4 e 5.

Per quanto riguarda l'art. 4, relativo ai casi di esclusione, con riferimento al comma 1 si evidenzia che gli interessati sono titolari del diritto di accesso ai documenti amministrativi nella duplice forma della presa visione e della estrazione di copia; è, pertanto, necessario completare il comma in esame.

Poiché la normativa in tema di trattamento dei dati personali, di cui al d.lgs. n. 196 del 2003, è vigente anche in assenza dell'espressa menzione contenuta nel presente regolamento, si ritiene opportuno sopprimere i relativi riferimenti.

Con riferimento alla lettera c) del comma 1, occorre distinguere fra pareri legali resi in relazione a contenziosi (sottratti al diritto di accesso) e pareri legali che rappresentano, anche per effetto di un

richiamo esplicito nel provvedimento finale, un passaggio procedimentale istruttorio di un procedimento amministrativo in corso; solo il primo tipo di pareri è sottratto all'accesso.

Alla successiva lett. d) si evidenzia che le norme in materia di proprietà intellettuale non impediscono l'accesso ai documenti amministrativi; l'ordinamento, poi, appresta una specifica tutela al diritto di autore in sede civile e penale che operano anche in assenza di un espresso richiamo nel presente regolamento. Si ritiene, pertanto, che vada espunta la lettera in esame.

Per quanto riguarda gli atti inerenti l'attività di valutazione e controllo strategico, si ribadisce quanto già affermato nel precedente parere.

Per la lett. f) valgono le considerazioni di cui alla lettera c).

Con riferimento alla lettera l) si rileva che il bilanciamento tra il diritto di accesso degli interessati e il diritto alla riservatezza non è rimesso alla potestà regolamentare o alla discrezionalità delle singole amministrazioni, ma è stato compiuto direttamente dalla legge che, nel prevedere la tutela della riservatezza dei terzi, ivi compresa la riservatezza commerciale ed industriale, ha fatto salvo il diritto degli interessati di accedere agli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi (art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990).

Si ritiene che vada espunto il comma 2 dell'articolo in commento perché superflua; infatti le ipotesi di esclusione del diritto di accesso già contemplate dall'ordinamento sono vigenti a prescindere dalla disposizione in esame.

Il comma 4, si ritiene sia da sopprimere dal testo.

Passando all'esame dell'articolo 5 relativo alle ipotesi di differimento si evidenzia, con riferimento al comma 1, che va cancellato dal testo regolamentare il periodo "Il differimento dell'accesso ...ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa", atteso che tale ipotesi di differimento non è più prevista dalla legge n. 241 del 1990, a seguito delle modifiche del 2005.

Si ritiene opportuno suddividere in due distinti commi le ipotesi di differimento riconducibili al diritto alla riservatezza di terzi, persone gruppi ed imprese di cui all'articolo 24, comma 6 lett. d) della legge n. 241 del 1990, da quelle di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c) della legge.

Passando all'esame delle singole tipologie di documenti riconducibili alle categorie indicate, alla lettera a) è necessario distinguere le due ipotesi ivi previste. In particolare, poi, il segreto istruttorio è già disciplinato dall'art. 329 del c.p.p.; la relativa disposizione è, dunque, da cancellare.

Con riferimento ai documenti relativi ai procedimenti disciplinari, si evidenzia che il diritto alla riservatezza dei terzi è recessivo rispetto alla confliggente esigenza di difesa dell'incolpato, anche ai sensi del nuovo art. 24 comma 7, l. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16, l. n. 15 del 2005; si ritiene pertanto che la relativa disposizione debba essere riformulata.

Per quanto riguarda la lettera e), si ricorda che anche i documenti endoprocedimentali immediatamente lesivi della sfera giuridica del destinatario sono immediatamente accessibili; si ritiene opportuno cancellare la disposizione in commento.

Per la lett. f), si rinvia a quanto rilevato alla lett.e).

Con riferimento alla lett. h), è opportuno evidenziare da quale momento i documenti sono accessibili, non essendo a tal fine certa l'indicazione del momento conclusivo dell'istruttoria.

Alla lett. i) si ritiene che le categorie di documenti indicate siano immediatamente accessibili, la lettera in esame è, pertanto, da espungere dal testo regolamentare.

Con riferimento al comma 2 dell'art. 5 si osserva che poiché la legge generale sul procedimento amministrativo non prevede ipotesi di differimento ulteriori rispetto a quelle contemplate all'art. 24, la disposizione citata deve essere soppressa.

Passando all'esame dell'articolo 7, si osserva che la e l'istanza di accesso deve essere comunicata ai controinteressati ai sensi dell'art. 3, del d.P.R. n. 184 del 2006; il richiamo all'art. 7 della legge n. 241 del 1990 non è, dunque, pertinente.

Per quanto riguarda l'art. 9, relativo all'accesso formale, si ritiene opportuna una sua riformulazione sulla base della disciplina introdotta dalle recenti riforme, ed in particolare dall'art. 6 del d.P.R. n. 184 del 2006.

All'articolo 13, comma 2, è opportuno specificare le ulteriori forme di tutela amministrativa introdotte dalla legge n. 15 del 2005.

La Commissione, pertanto, si riserva di esprimere il proprio parere in merito alle singole categorie di documenti che saranno nuovamente determinate nel testo riformulato, in base all'interesse pubblico che si intende salvaguardare tramite l'esclusione e il differimento.

Roma, 9 luglio 2007

Ricorrente: Col.

Contro

Amministrazione resistente: Comando interregionale carabinieri "....."-Raggruppamento tecnico logistico amministrativo

Fatto

Il Col., in servizio presso l'ufficio centrale per del Ministero della difesa in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere a numerosi documenti relativi alla vicenda di adesione alla convenzione energia-calore conseguente all'accordo stipulato nel tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Spa, funzionale ad assicurare il riscaldamento ai Comandi carabinieri del e della, in quanto funzionario delegato a tali operazioni. La questione, approdata alla Corte dei Conti per valutare la sussistenza di un eventuale danno erariale nel, ha portato l'odierno ricorrente a formulare richiesta di accesso per ottenere la documentazione detenuta dall'amministrazione resistente. Quest'ultima, con nota in data, in considerazione dell'attività processuale in corso, ha chiesto alla competente procura regionale della Corte dei Conti, il nulla osta al rilascio dei documenti richiesti. Con nota del, il giudice contabile negava il richiesto nulla osta, affermando la non applicabilità del diritto di accesso alla documentazione relativa ad accertamenti in corso ad opera del giudice stesso. In data, pertanto, il col. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento e per l'effetto autorizzare l'amministrazione resistente al rilascio dei documenti richiesti. In data l'amministrazione resistente ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni.

Diritto

Nel merito il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

Il procedimento di contestazione dell'addebito contabile, invero, è escluso dal diritto di accesso, come rilevato nella nota del della Corte dei Conti. In tal senso, T.A.R. Lazio, Sez. I, 27/04/1999, n.955, secondo cui: "Il destinatario di addebiti di natura contabile da parte del Procuratore regionale presso la Corte dei conti nella sua qualità di titolare del potere di promuovere il giudizio di responsabilità non ha titolo all'accesso agli atti relativi agli accertamenti svolti al fine della determinazione finale sulla promozione dell'azione di responsabilità oppure sull'archiviazione, in quanto i poteri del detto procuratore, sebbene afferiscano ad una fase antecedente all'instaurazione del giudizio vero e proprio, che inizia con l'atto di citazione, partecipano alla natura giurisdizionale del procedimento cui sono preordinati, al pari delle attività istruttorie previste nei giudizi penali, amministrativi o tributari".

Analogamente C. Conti, Sez. contr., 27/04/1999, n.24, in cui si è affermato: "Va escluso il diritto di accesso agli atti adottati dagli organi di controllo della Corte dei conti o da essi detenuti in relazione alla loro funzione, e ciò sia in relazione alle regole sulla partecipazione al procedimento amministrativo (in quanto non è consentita l'assimilazione del procedimento di controllo ad un procedimento amministrativo), sia in relazione alle specifiche norme sull'accesso ai documenti amministrativi (atteso che queste sono applicabili ai soli atti formati dagli uffici amministrativi della Corte)". La scrivente Commissione, dunque, non può che confermare i citati orientamenti, respingendo il gravame presentato dal Col.

PQM

La commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

Contro

Amministrazione Resistente: Ordine degli Architetti Pianificatori , Paesaggisti e Conservatori di

Fatto

In data, l'architetto ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di di accedere alla "delibera del Consiglio dell'Ordine del - verbale n., redatto e depositato al protocollo dal Segretario verbalizzante, di nomina componenti della Commissione Parcelle attualmente in carica".

La richiesta è motivata per "verificare eventuali differenze tra i due verbali compilati per la nomina dei componenti e il funzionamento della commissione parcelle".

Il Consiglio dell'Ordine, con nota in data, non ha negato l'accesso ma ha preteso, per la consegna della documentazione richiesta, il previo "versamento della somma di euro 50,00 quale contributo per spese e di euro 20,00 per diritti di accesso".

Il sig. ritiene che la risposta del Consiglio dell'Ordine di fatto rappresenta un diniego di accesso e quindi, con atto in atto, ha proposto ricorso a questa Commissione sostenendo che i versamenti richiesti dal Consiglio dell'Ordine sono illegittimi.

Diritto

L'interessato ha diritto di accedere alla documentazione richiesta infatti, come specificato nell'istanza, il sig., architetto, è interessato a verificare il corretto funzionamento della commissione parcelle .

Sussiste, quindi, ai sensi dell'art. 22 l. 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso ai documenti richiesti non essendoci ragioni ostative ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

L'art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, intitolato "Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi" dispone che "il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura". Alla luce di tale disposizione , con la quale si sottolinea che il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché gli eventuali diritti di ricerca e di visura , il previo "versamento della somma di euro 50,00 quale contributo per spese e di euro 20,00 per diritti di accesso" appare eccessivo anche in considerazione del documento richiesto (un verbale del Consiglio).

Come più volte affermato da questa Commissione, l'art. 25, comma 1, della legge 241/90 stabilisce il principio della gratuità del diritto di accesso precisando, peraltro, che il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione. Il diritto di accesso è, pertanto, esercitabile soltanto a mezzo di rimborso delle spese di riproduzione del documento, la cui misura è stabilita dalle singole amministrazioni, sulla base, nei casi in cui è applicabile, della direttiva prot. UCA n. 27720/928/46 del 19 marzo 1996.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita il responsabile per l'accesso ad adottare una decisione espressa sull'istanza in esame.

Ricorrente:
contro
Resistente : Fondazione IRCCS “Ospedale e”.

Fatto

Con istanza di accesso in data, il dott., in qualità di giornalista nonché di direttore di una testata, ha chiesto al Responsabile Affari Generali e Legali della Fondazione IRCCS “Ospedale e” di avere copia dei nominativi dei beneficiari di incarichi di consulenza (e relativi importi) affidati dalla Fondazione indicata in epigrafe nel e nel, nonché di conoscere l'esatto importo di eventuali contributi in denaro all'Associazione amici del donatori di sangue.

La Fondazione resistente, in data, pur rispondendo di non essere giuridicamente tenuta a concedere l'accesso al richiedente, ha affermato comunque che non erano stati instaurati rapporti di consulenza di alcun genere, comunicando altresì alcune cifre per rispondere alle richieste del ricorrente.

Avverso la risposta dell'Amministrazione, intesa quale diniego, il dott. ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Il ricorrente non ha diritto di accedere alla documentazione richiesta.

Infatti, la lett. b) del primo comma, dell'art. 22 della L. 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente, dispone che per “interessati”, devono intendersi “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”.

Invero, il sig. non ricopre tale condizione avendo motivato la sua istanza di accesso (indirizzata all'avv. e p.c. alla dott.ssa) affermando “la suddetta richiesta è inoltrata ai fini giornalistici e di pubblicazione”.

Come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, il diritto di cronaca va distinto dal diritto di accesso, che, ai sensi dell'art.22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ha una sua disciplina specifica e richiede l'esistenza “di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso” (si è al riguardo affermato “che non è configurabile il diritto di accesso previsto dall'art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241 ai dati dello stato civile mediante rilascio di appositi elenchi di matrimonio, di nati e di defunti al fine di darne notizia sulla stampa quotidiana” : C. Stato, sez. V, 23-01-1998, n. 99).

Inoltre, il terzo comma dell'art. 24 L. 241/1990 dispone che “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni”, e tale sembra essere invece la finalità del ricorrente.

In tal senso, si veda anche la decisione del Consiglio di Stato, sez VI, 3.11.2000, n. 5930, secondo cui la richiesta di accesso agli atti amministrativi ai sensi della L. 241/1990 è legittima se fondata su interesse personale e concreto e non per mera curiosità.

La situazione soggettiva e le finalità prospettate dal ricorrente non sono quindi idonee a legittimare l'accesso.

Si rileva, peraltro, che la Fondazione suddetta risulta aver fornito comunque al ricorrente le informazioni richieste.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente: rappresentato e difeso dall'avv.

Contro

Amministrazione resistente: Questura di

Fatto

Il sig., a seguito della comunicazione, dell'....., dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di rinnovo del porto di fucile ad uso caccia, con la quale l'amministrazione ha invitato l'odierno ricorrente a presentare memorie ed a prendere visione degli atti, si è recato presso gli uffici per esercitare il diritto di accesso.

La Questura di Divisione Polizia amministrativa e Sociale ufficio armi, nonostante l'invito contenuto nel preavviso di provvedimento negativo non ha consentito al sig. di prendere visione ed estrarre copia dei documenti relativi al procedimento in esame.

Avverso il provvedimento di diniego tacito il sig., tramite il proprio legale rappresentante avv. ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio del documento richiesto.

Diritto

Il ricorso è fondato.

L'accesso previsto dall'art. 10 della legge n. 241 del 1990, ha lo scopo di porre i destinatari dei provvedimenti adottati dalle amministrazioni di partecipare al procedimento, anche mediante la presentazione di memorie ed osservazioni, e di contribuire così alla formazione della volontà dell'amministrazione.

Pertanto, la visione dei documenti costituisce lo strumento per potere intervenire e contraddire, nel corso del procedimento, l'operato dell'amministrazione.

Di conseguenza, il sig., quale parte del procedimento di rinnovo del porto di fucile, ha diritto di accedere ai relativi documenti al fine di introdurre ogni elemento che possa fornire un apporto alla propria istanza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Questura di Divisione Polizia amministrativa e Sociale ufficio armi, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:, rappresentata e difesa dall'avv. ed
elettivamente domiciliata presso lo studio sito in

Contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione
Provinciale del Lavoro – Servizio Ispezione del Lavoro,.....

Fatto

La sig....., dipendente della societàs.p.a., ha
presentato in data istanza di accesso alla Direzione Provinciale del Lavoro di
....., avente ad oggetto la dichiarazione rilasciata dalla medesima nel corso di un
accertamento ispettivo effettuato presso la società su indicata.

L'amministrazione, con nota del, pervenuta all'odierna ricorrente in
data....., ha differito l'accesso al verbale contenente la predetta dichiarazione al
momento di conclusione degli accertamenti ispettivi, atteso che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della
legge n. 241 del 1990, l'estrazione di copia della dichiarazione potrebbe gravemente ostacolare o
compromettere lo svolgimento ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

Prosegue la Direzione provinciale del Lavoro affermando che, ai sensi dell'art. 8, comma 5 lett. c)
del d.P.R. n. 352 del 1992, sono esclusi dal diritto di accesso gli atti relativi a fatti che possono
configurare illeciti penali oggetto di informativa all'Autorità Giudiziaria.

Infatti, tali atti, ai sensi dell'art. 329 del c.p.p., sono coperti da segreto istruttorio fino al momento di
chiusura delle indagini preliminari.

Avverso il provvedimento di differimento la sig.ra....., tramite il proprio legale
rappresentante avv....., ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241
del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed
il rilascio del documento richiesto.

Specifica la sig.ranell'odierno ricorso che l'istanza di accesso è volta a
conoscere se il contenuto del verbale corrisponde effettivamente alla dichiarazione resa agli
ispettori del Lavoro.

Diritto

L'amministrazione per non compromettere il buon andamento dell'attività amministrativa ha
differito, fino alla conclusione delle verifiche ispettive, l'accesso alla dichiarazione resa
dall'odierna ricorrente agli ispettori del lavoro, ai sensi del testo dell'articolo 24, comma 6, della
legge antecedente alle riforme del 2005; ed ha fatto presente che qualora dalle indagini compiute
dagli ispettori del lavoro dovessero emergere ipotesi di reato, i relativi documenti sarebbero sottratti
al diritto di accesso ai sensi dell'articolo 329 c.p.p.

La normativa attualmente vigente stabilisce che le amministrazioni possono sottrarre all'accesso
temporaneamente o definitivamente i documenti in loro possesso, qualora i medesimi rientrino nelle
ipotesi di cui all'art. 24, commi 1 e 6, della legge n. 241 del 1990 e nei casi contemplati dai
regolamenti adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. n. 352 del 1992, e,
dunque, per il Ministero del Lavoro il D.M. 4 novembre 1994, n. 757. Il decreto citato sottrae,
temporaneamente all'accesso i documenti individuati all'art. 2 per ragioni di tutela del diritto alla
riservatezza di persone fisiche; ipotesi quest'ultima non applicabile al caso in esame, atteso che la
dichiarazione contenuta nel verbale oggetto dell'istanza è stata resa dallo stesso istante.

Nel caso in cui la dichiarazione dovesse integrare una notizia di reato, l'art. 24, comma 1, legge n. 241 del 1990, così come modificato dalla legge n. 15 del 2005, prevede l'esclusione dal diritto di accesso "dei documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24/10/77 n. 801 e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo".

L'art. 329 c.p.p. segretando gli atti di indagine che siano posti in essere dal pubblico ministero ovvero dalla polizia giudiziaria, quali gli ispettori del lavoro, rientra tra i casi di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge.

Infatti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 "gli ispettori del lavoro, nei limiti del servizio a cui sono destinati, e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti, sono ufficiali di polizia giudiziaria"; in tale senso la giurisprudenza ha stabilito che "l'ispettorato del lavoro è organo della pubblica amministrazione ed ha poteri di ispezione e di vigilanza; pertanto sono attribuite agli ispettori del lavoro funzioni di polizia non solo amministrativa, ma anche giudiziaria quali l'accertamento del reato commesso" (Cass. pen. IV, 17 febbraio 1983, n. 1481).

In tale ultima ipotesi l'interessato potrà, se del caso, chiedere visione e copia degli atti al pubblico ministero titolare delle indagini, ai sensi dell'art. 116 c.p.p., competendo solo all'autorità giudiziaria penale valutare se consentire o meno all'interessato la visione di atti coperti da segreto istruttorio.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, con i limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Provinciale di lavoro – Servizio Ispezione del Lavoro di a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:,,,
.....,,, elettivamente domiciliate presso
lo studio di Consulenza ragioniere
Contro
Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione
provinciale del Lavoro

Fatto

Le sig. re,,,
.....,,, prestatrici d'opera presso la
s.c. a r.l., a seguito di un accertamento ispettivo hanno presentato, in data e
....., istanza di accesso alle proprie dichiarazioni rilasciate agli ispettori del
Ministero del Lavoro, al fine di valutare l'esperibilità di eventuali iniziative giudiziarie a tutela dei
propri diritti ed interessi.

L'amministrazione, con nota del, ha accolto l'istanza di accesso ai chiesti
documenti, ma nella sola forma della presa visione.

Specifica, infatti, l'amministrazione in una successiva nota del, che
l'esercizio nella sola forma della visione si fonda sul D.M. n. 757 del 1994, il quale stabilisce che
"sono sottratti all'esercizio del diritto di accesso, sino alla risoluzione dei relativi rapporti di lavoro,
i documenti concernenti le notizie acquisite nel corso dell'attività ispettiva attinenti a lavoratori",
nonché in considerazione del fine dell'istanza di accesso consistente nella verifica del contenuto
delle dichiarazioni rese agli ispettori, anche al fine di valutare eventuali iniziative giudiziarie da
intraprendere a tutela dei propri interessi giuridici.

Avverso il provvedimento di differimento le sig.re,,
.....,,,
....., hanno presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del
1990, ed hanno chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione il rilascio di
copia dei documenti richiesti.

L'amministrazione, con nota del, ha specificato alla scrivente Commissione
di avere rilasciato il diritto di accesso nella sola forma della presa visione, al fine di evitare che il
datore di lavoro possa surrettiziamente acquisire le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori.
Infatti, sulla base di indizi, sussiste il fondato timore che l'istanza di accesso sia stata guidata dal
datore di lavoro per aggirare i divieti di cui all'art. 2, lett c) e art. 3 lett. c) del d.M. n. 757 del 1994.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Infatti, il sistema normativo vigente prima della riforma della l. n. 241/90 e del D.P.R. n. 352/92,
operata dalla legge n. 15/05 e dal D.P.R. n. 184/06, consentiva di distinguere due modalità di
esercizio del diritto di accesso. In particolare, qualora tale diritto fosse contrapposto alla
riservatezza di terzi, si riteneva possibile il contemperamento consentendo la sola visione dei
documenti ma non l'estrazione degli stessi.

Al riguardo, l'orientamento giurisprudenziale è stato piuttosto incerto; l'orientamento
maggioritario formatosi nel vigore del D.P.R. n. 352/92 ha registrato decisioni in cui si è limitato
l'accesso alla sola visione delle offerte tecniche (TAR Emilia-Romagna, Sez. I, 29.11.2002, n.

1845; Cons. Stato, Sez. IV, 30/07/2002, n.4078), considerato che il testo dell'articolo 8, comma 5, D.P.R. n. 352/92, ciò stabiliva con riferimento al bilanciamento tra accesso e diritto alla riservatezza di persone, gruppi ed imprese richiamandosi all'articolo 24 della l. n. 241/90.

Il mutamento normativo avutosi a seguito della legge n 15/2005 e del conseguente D.P.R. n. 184/2006 che ha sostituito il precedente, citato, testo regolamentare, ha imposto di riesaminare la questione. Invero, il limite contenuto nel citato articolo 8, comma 5, relativo alla sola presa visione, non compare più nel testo regolamentare del 2006; l'articolo 10 del D.P.R. n. 18/2006 (disciplina dei casi di esclusione) rinvia all'articolo 24 puramente e semplicemente. Tale ultima disposizione non opera più distinzioni tra presa visione ed estrazione di copia, inserendo, al contrario, un comma finale (il settimo), in cui si prevede che deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici; tale disposizione consente di ritenere superato il citato orientamento giurisprudenziale che, in fattispecie simili, limitava l'accesso alla sola visione. Se così è, allora, non sussistono più ragioni per escludere l'estrazione di copia dei documenti richiesti ed offerti in sola visione all'odierno ricorrente.

Ed invero già in precedenza era stato rilevato che le modalità di esercizio del diritto di accesso non possono ritenersi scindibili nella sola visione del documento e/o nella estrazione di copia dello stesso; ciò perché, qualora si ritenesse di far prendere visione del documento all'accedente (senza consentirgli l'estrazione di copia) non si darebbe soddisfazione all'interesse del richiedente l'accesso (che deve poter disporre del documento cui abbia richiesto di accedere) e al tempo stesso si pregiudicherebbe la riservatezza del terzo (persona fisica e/o giuridica che sia), atteso che anche dalla sola presa visione l'accedente può venire a conoscenza di elementi idonei a ledere la privacy altrui.

In tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 14/11/2003, n.7296 secondo cui: "L'art. 25 comma 1, L. n. 241 del 1990, il quale stabilisce che « il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge », prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe od eccezioni di sorta, donde il diritto di accedere agli atti amministrativi non può consistere nella mera presa visione con esclusione di estrazione di copia del documento. Del resto, il preteso scorporo della facoltà di esame del documento da quello di estrazione non sarebbe idoneo a tutelare nessuno dei confliggenti interessi in gioco: non quello alla riservatezza dei terzi, giacché il richiedente avrebbe, comunque, conoscenza del documento; non quello alla difesa del richiedente che, in mancanza della copia del documento, non potrebbe finalizzarne l'accesso ad un uso giuridico" (analogamente T.A.R. Marche, 14/11/2003, n.1341).

Pertanto, trattandosi di documenti già riconosciuti accessibili, nulla vieta che l'interessata ne possa ottenere copia.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Provinciale del lavoro di a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:
contro

Resistente: Procura della Repubblica di

Fatto

A seguito di furto con scasso, avvenuto nel, nell'abitazione di, insegnante elementare, è stato iniziato procedimento penale, conclusosi con provvedimento di archiviazione.

Il sig. espone che, anche a seguito di successive vicende, l'..... ha chiesto di poter accedere ad alcuni documenti del procedimento penale suddetto n. /, e, come risulta da indicazioni anonime a pennarello apposte alla sua domanda di accesso, i documenti stessi non sono stati rinvenuti nel fascicolo giacente nell'archivio; il il ricorrente ha, di conseguenza, inoltrato denuncia di smarrimento dei documenti e il ha presentato, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di, istanza di accesso ai documenti "smarriti" di cui al citato fascicolo del procedimento n. /

Non avendo ottenuto risposta, avverso il diniego di accesso il ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Come è noto, la domanda di accesso a documenti amministrativi, nel disegno della l. 7 agosto 1990 n. 241, è ammissibile solo se ha ad oggetto documenti ed attività qualificabili come amministrative, quantomeno in senso oggettivo e funzionale, anche se espresse mediante atti di diritto privato; all'opposto, non è ammissibile la domanda di accesso agli atti processuali ed a quella espressione della funzione giurisdizionale, ancorché non immediatamente collegati a provvedimenti che siano espressione dello ius dicere, purché intimamente e strumentalmente connessi a questi ultimi.

Nel caso in esame la richiesta di accesso riguarda documenti inseriti in un fascicolo riguardante un procedimento penale, e, dunque, documenti che, per la loro funzione, correlata all'esercizio dell'azione penale, non sono riferibili sotto alcuna prospettiva all'esercizio della funzione amministrativa, con conseguente inapplicabilità della normativa generale sull'accesso ai documenti di cui alla legge n. 241 citata (C. Stato, sez. IV, 22-06-2004, n. 4471).

Il ricorso del sig. è, pertanto, inammissibile .

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno-Prefettura di

Fatto

Il sig., titolare dell'istituto di vigilanza in, si vedeva notificare in data una lettera della prefettura di con la quale gli si contestavano alcune irregolarità nella gestione dell'istituto medesimo, invitandolo al contempo ad eliminarle, pena la revoca della licenza per l'esercizio dell'attività. Considerata la genericità degli addebiti mossi al ricorrente, lo stesso, in data, inoltrava all'amministrazione richiesta di accesso ai documenti del procedimento sanzionatorio aperto nei suoi confronti al fine di sanare le eventuali irregolarità e comunque per svolgere le proprie difese in merito alla vicenda contestatagli. Con provvedimento del, pervenuto al ricorrente il successivo, l'amministrazione negava l'accesso in quanto i documenti richiesti rientrerebbero a dire dell'amministrazione tra quelli esclusi in quanto consistenti in relazioni della polizia e/o dei carabinieri. Contro tale provvedimento, in data, il ricorrente ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento in quanto il procedimento aperto nei suoi confronti parteciperebbe delle caratteristiche del procedimento sanzionatorio amministrativo e non penale.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Posta l'indubbia legittimazione del ricorrente ad accedere ai documenti richiesti – trattandosi di accesso partecipativo ai sensi dell'articolo 10, l. n. 241/90 – il diniego opposto dall'amministrazione appare privo di fondamento. Invero, le norme richiamate dall'amministrazione per motivare il diniego del, non possono ritenersi applicabili a procedimenti aventi di natura sanzionatoria, ma sostanzialmente amministrativa e non penale. Nel caso di specie, la misura prospettata al ricorrente in caso di mancato adeguamento alle contestazioni a lui rivolte, consiste nella revoca della licenza a suo tempo rilasciata al ricorrente medesimo. Trattasi, dunque, di procedimento amministrativo di secondo grado preordinato ad una riponderazione dell'assetto di interessi posti alla base della licenza in questione, alla luce di rinnovati elementi di fatto e di opportunità.

In fattispecie come questa la giurisprudenza, peraltro richiamata nell'atto introduttivo del presente procedimento, è pacifica nel ritenere che non sussistano valide ragioni per escludere l'accesso. Tra le altre si ricordano Cons. Stato, Sez. IV, 20/05/1996, n.665, secondo cui: "La mera inerenza degli atti richiesti ad indagini di polizia - per giunta funzionale ad un procedimento sanzionatorio a carattere amministrativo, e non penale - non vale a sottrarre la relativa documentazione al diritto di accesso"; e, più di recente, T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 14/11/2002, n.4954, in cui si afferma: "La mera trasmissione degli atti oggetto della domanda di accesso al giudice penale, ma non acquisiti da quest'ultimo a seguito di un provvedimento di sequestro, è circostanza inidonea ad ingenerare in capo all'amministrazione uno specifico obbligo di segretezza e, di riflesso, ad escludere o limitare la facoltà per i soggetti interessati di averli in visione; ed

invero, la mera inerenza degli atti richiesti in visione ad indagini di polizia, funzionali ad un procedimento sanzionatorio a carattere amministrativo, non vale a sottrarre la relativa documentazione al diritto di accesso”; (nella fattispecie, il tribunale ha ritenuto che il soggetto denunciato all'autorità giudiziaria per aver realizzato una costruzione edilizia senza la prescritta concessione ha diritto di prendere visione dei verbali redatti dai vigili urbani in occasione del sopralluogo che ha dato origine alla denuncia).

Per tali motivi si ritiene che il diniego opposto dall'amministrazione sia illegittimo e che, pertanto, il ricorrente abbia diritto di accedere alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Marina Militare – Centro Selezione Volontari di

Fatto

Il Sig. con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data - avendo partecipato ad un concorso per titoli ed esami, per la nomina di ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto - ha richiesto alla Marina Militare – Centro Selezione Volontari di, il rilascio di vari documenti, tra cui, in particolare, i messaggi trasmessi dal Centro di selezione ai comandi di appartenenza di controinteressati dichiarati “non idonei” all’esito della visita medica, nonché i messaggi trasmessi alle competenti C.M.O. M.M. territorialmente competenti, per informare tali enti di questi provvedimenti medico – legali.

La suddetta istanza di accesso, relativamente a questa specifica documentazione richiesta, in data, è stata trasmessa d’ufficio per competenza dalla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa alla Marina Militare – Centro Selezione Volontari di

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla propria istanza, il signor ha presentato ricorso, ai sensi dell’articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di disporre che l’amministrazione gli consenta l’accesso.

Diritto

Il ricorso non si ritiene fondato, per i seguenti motivi.

In via preliminare, la scrivente Commissione non ritiene sussistente, ai sensi dell’art. 22 della L.n.241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell’istante ad ottenere copia dei provvedimenti medico-legali di inidoneità dei due soggetti controinteressati, essendo il signor stato dichiarato idoneo nella medesima procedura concorsuale.

In ogni caso, la legge n. 241 del 1990, così come novellata, nei procedimenti selettivi esclude l’accesso a questa tipologia di documenti contenenti “informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi”, art. 24, comma 1, lett. d) e al comma 7 dispone che “nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”, vale a dire quando “la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile”.

Anche nella più recente sentenza n. 1896/2005, il Consiglio di Stato ha affermato che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso “si è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l’accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l’origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l’art. 16, comma 2, D.leg. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l’accesso è possibile solo se il diritto che

il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi.”

Pertanto, il ricorso del signor non può essere accolto, oltre per carenza d'interesse, anche perché non si comprendono le ragioni poste a fondamento della suddetta istanza di accesso, né tanto meno si rileva il carattere della stretta indispensabilità dell'accesso ai documenti richiesti - intesa quale prova senza la quale il richiedente si troverebbe nell'impossibilità di tutelare adeguatamente i propri interessi - con riferimento all'ostensione degli stessi, contenenti dati sensibili.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente: Sig.

Contro

Amministrazione resistente: Autorità portuale di – Ufficio del Personale

Fatto

Il Sig., in data ha presentato richiesta di accesso tesa all'acquisizione di copia della pianta organica della sede distaccata di dell'amministrazione resistente. L'interesse alla conoscenza dei documenti richiesti viene fondato sulla considerazione che essendo risultato secondo in un precedente concorso per un posto di funzionario (area) ed essendosi dimesso il vincitore del concorso, il posto in questione avrebbe dovuto essere assegnato al ricorrente. L'amministrazione invece, a dire del ricorrente, aveva assegnato il posto all' architetto

Non avendo l'amministrazione dato seguito alla richiesta di accesso nei trenta giorni successivi alla sua presentazione, il Sig. in data ha presentato ricorso a questa Commissione, che nella seduta del ha ordinato all'amministrazione di notificare il gravame alla controinteressata. A tanto ha provveduto l'amministrazione in data, trasmettendo nel contempo una nota difensiva in cui sostiene l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso presentato dal In particolare ritiene l'amministrazione che il ricorrente non sia titolare di situazione giuridica sufficientemente qualificata all'accesso anche in virtù del decorso di più di tre anni dalla conclusione del suddetto concorso.

Diritto

Il ricorso è fondato. In particolare, la circostanza che l'odierno ricorrente abbia preso parte alla selezione conclusasi con la nomina della controinteressata fa sì che l'accesso in questione sia da ritenere endoprocedimentale e, quindi, sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 10, l. n. 241/90. Tale ultima disposizione non richiede la titolarità in capo al richiedente di apposita situazione giuridicamente rilevante a sostegno della richiesta di accesso, considerandola implicita nel fatto della partecipazione procedimentale dell'accedente. Prive di pregio sono, pertanto, le considerazioni svolte sul punto dall'amministrazione nella nota difensiva da ultimo comunicata alla scrivente Commissione.

Riguardo poi all'attualità dell'interesse, contestata dall' amministrazione, va ricordato che, ai sensi dell' art. 22, comma 6, della legge n. 241/1990 il diritto d'accesso è esercitabile " fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti ai quali si chiede di accedere".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 9 luglio 2007

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Casa circondariale di

Fatto

Il dr., ispettore di polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di, in data formulava al direttore dell'amministrazione di appartenenza richiesta di accesso al proprio fascicolo personale. Tale richiesta veniva avanzata a seguito della notifica al ricorrente del giudizio complessivo stilato dall'amministrazione per l'anno che contemplava un abbassamento di punteggio rispetto a quello dell'anno precedente (...). L'amministrazione non ha dato seguito alla richiesta nei trenta giorni successivi, per cui, in data, il dr. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data sono pervenute le controdeduzioni dell'amministrazione resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso per il mancato formarsi del silenzio assenso e per l'esclusione prevista dall'articolo 8, d.P.R. n. 352/92.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Come è noto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti disciplina l'accesso c.d. esoprocedimentale, ovvero quell'accesso esercitato da un soggetto terzo rispetto al procedimento e/o ai documenti di cui si chiede l'ostensione. Nel caso di specie, viceversa, il ricorrente ha presentato istanza di accesso al proprio fascicolo personale, rientrando così nel disposto di cui all'articolo 10 della l. n. 241/90 che fa riferimento all'accesso endoprocedimentale per il quale, a differenza del primo, non è richiesta alcuna motivazione ritenendosi l'interesse ad accedere implicito nella circostanza che i documenti oggetto della istanza sono ascrivibili direttamente al soggetto domandante.

La giurisprudenza amministrativa è costante e pacifica sul punto. Tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 24/05/1996, n.727: "Il diritto di accesso alla documentazione del fascicolo personale non può essere escluso, nei confronti del pubblico impiegato che intenda procedere ad una ricognizione storica degli atti che lo riguardano, pur in assenza di un concreto ed immediato interesse alla verifica"; e, più di recente, T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 10/04/2003, n.3691: "Spetta al pubblico dipendente il diritto di accesso ai documenti che direttamente lo riguardano, compresi gli atti provenienti da terzi, come gli esposti riguardanti il comportamento del dipendente della p.a., i quali sono potenzialmente dotati di rilievo amministrativo nello svolgimento del rapporto di impiego, anche in quanto acquisibili al fascicolo personale". Tale orientamento è stato riaffermato a più riprese anche dalla giurisprudenza della scrivente Commissione, attesa la pregnanza dell'interesse del dipendente a conoscere tutto ciò che è inserito nel proprio fascicolo personale.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 9 luglio 2007

Ricorrente: dott.ssa

Contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sostituto Commissario della Polizia di Stato avendo subito un richiamo orale a conclusione di un procedimento disciplinare, per avere consentito che un dipendente intraprendesse il servizio con abiti civili non consoni alla circostanza, ha chiesto, dapprima in data, e successivamente in data, di potere accedere “ a tutti gli atti e/o documenti anche in forma anonima con apposizione di eventuali omissis, contenuti nei fascicoli relativi ai procedimenti disciplinari instaurati nei confronti di chi è stato ritenuto responsabile dell’episodio relativo al personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza –”.

Specifica la ricorrente che, poiché nella relazione dell’ispettore capo sulla base della quale è stato avviato il procedimento disciplinare nei confronti della ricorrente si fa riferimento, anche, all’abbigliamento di due agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza –, la medesima intende acquisire i documenti relativi ad analogo procedimento disciplinare al fine di curare e difendere i propri interessi giuridici. L’odierna ricorrente, in particolare, vuole verificare se i documenti possono esser utilizzati al fine di dimostrare il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

La Questura di – Ufficio Personale, con provvedimento del, ha negato l’accesso ai chiesti documenti per ragioni di tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali.

Avverso il provvedimento di diniego, la dott.ssa, ha presentato ricorso ai sensi dell’articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all’amministrazione l’esibizione ed il rilascio del documento richiesto.

L’amministrazione ha ribadito alla scrivente Commissione, con nota del, quanto già affermato nel provvedimento di diniego del

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

In primo luogo l’art. 12, comma 4, lett. b) stabilisce che al ricorso deve essere allegato il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione del silenzio rigetto. Nel caso in esame, l’amministrazione abbia negato l’accesso ai documenti richiesti sulla base del provvedimento del

Pertanto, l’allegazione del provvedimento impugnato sarebbe stata fondamentale poichè dalla motivazione apposta al medesimo la Commissione avrebbe potuto trarre utili elementi di giudizio in merito alla decisione sul ricorso stesso; ma tale allegazione non è stata effettuata.

In secondo luogo, è stata omessa la notificazione del ricorso ai controinteressati, pur nominativamente individuati; ciò in violazione dello stesso articolo 12 del d.P.R. n. 184 del 2006.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente: Dr.ssa

Contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia-.....

Fatto

La dr.ssa, con richiesta di accesso datata, chiedeva all'amministrazione resistente di poter accedere ai documenti del procedimento con cui il Ministero aveva provveduto a revocare l'incarico di dirigente presso l'ufficio del Giudice di pace di alla dr.ssa per conferirle altro incarico presso il Tribunale della stessa città.

L'odierna ricorrente motivava la richiesta con la considerazione di essere stata a sua volta destinataria di analogo provvedimento di revoca anticipata dell'incarico dirigenziale da parte del Ministero con successiva assegnazione presso un ufficio sito in una città diversa da quella in cui svolgeva le proprie funzioni (dal Tribunale in al tribunale di). La vicenda, che ha già avuto due sviluppi contenziosi, uno dinanzi al giudice del lavoro ed un altro in conseguenza della presentazione di ricorso straordinario al Capo dello Stato (entrambi ancora pendenti), ha portato in data l'amministrazione a negare l'accesso, ritenendo la richiesta della ricorrente non adeguatamente motivata e comunque recessiva rispetto alle esigenze di riservatezza della controinteressata dr.ssa, anche in considerazione dell'inserimento dei documenti richiesti nel protocollo riservato a motivo di alcuni profili concernenti dati sensibili della controinteressata che, a giudizio dell'amministrazione, farebbero pendere il bilanciamento tra trasparenza e riservatezza a favore di quest'ultima.

Dal canto suo la dr.ssa, cui è stata comunicata la richiesta di accesso ed il presente ricorso, si è opposta con fermezza all'ostensione dei documenti in questione in quanto "collegati a vicende mie personali che involgono aspetti psicologici e professionali".

In data la dr.ssa ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendo di accertare la titolarità del diritto ad accedere ai documenti richiesti, facendo leva sull'essenzialità di tale acquisizione per poter dimostrare la disparità di trattamento operata nei suoi confronti attraverso la comparazione di due situazioni (la propria e quella relativa alla controinteressata dr.ssa) a dire della ricorrente del tutto analoghe. La Commissione, in data, decideva il ricorso in questione accogliendolo. Successivamente, in data, l'amministrazione confermava il proprio diniego, motivando espressamente sulle argomentazioni svolte da questa Commissione nella citata decisione. Avverso tale ultimo provvedimento ricorre nuovamente la dr.ssa, con ricorso del

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del ricorso.

L'articolo 25 della legge n. 241/90, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportatevi dalla legge n. 15 del 2005, stabilisce invero al comma 5 che contro le determinazioni di cui al comma 4 è dato ricorso unicamente al Tribunale amministrativo regionale. Tra le determinazioni di cui al comma 4, figura il provvedimento confermativo del diniego di accesso emesso dall'amministrazione a seguito di decisione di accoglimento del ricorso presentato dall'interessato

alla scrivente Commissione in prima battuta; tale provvedimento confermativo del precedente diniego impugnato in sede giustiziale, pertanto, può essere oggetto di ricorso esclusivamente in sede giurisdizionale.

PQM

La commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 17 SETTEMBRE 2007

MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI
C.A. COM.TE PROV.LE DOTT. ING.

OGGETTO: Richiesta di parere sull'applicazione della normativa in tema di accesso ai documenti amministrativi della scrivente amministrazione.

Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di, Dott. Ing., ha posto alla scrivente Commissione tre quesiti, riguardanti l'applicazione della normativa in tema di accesso ai documenti della propria amministrazione.

In particolare, è stato chiesto di conoscere:

- se il soggetto delegato che, in rappresentanza di persone giuridiche private, presenta un'istanza di accesso ai documenti debba allegare anche copia di un documento di identificazione personale del legale rappresentante di detti enti;
- se la procura alle liti abiliti il legale a richiedere, per conto dell'assistito, l'accesso ai documenti amministrativi;
- se la nuova formulazione dell'art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, permetta l'accesso, ove esercitato per la cura e la difesa d'interessi giuridicamente rilevanti, nella forma più ampia dell'estrazione di copia dei documenti richiesti, diversamente da quanto previsto dal Decreto Ministeriale, 10 maggio 1994, n.415, recante: "Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed in particolare dall'art. 4 "Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese", comma 1, che menziona la sola visione degli atti (1. "Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti...").

Sui tre suddetti quesiti, la Commissione osserva quanto segue.

1) In merito al primo quesito posto, si rileva, preliminarmente, che il diritto d'accesso può essere esercitato mediante l'esame e l'estrazione di copia dei documenti, secondo le modalità stabilite dalla stessa legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, che opera un ampio rinvio ai regolamenti governativi e delle singole amministrazioni. Esso è innanzi tutto assicurato mediante la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità (come l'utilizzo di strumenti informatici elettronici e telematici) dei documenti di cui sia consentito l'accesso.

Inoltre esso può essere esercitato in modo "informale", mediante la richiesta, anche verbale, di accedere all'informazione ed ai documenti, ovvero in modo "formale", a seguito del quale s'instaura un vero e proprio procedimento retto dai principi generali.

L'accesso formale può essere sempre prescelto dall'interessato, in luogo di quello informale. Viene, tuttavia, imposto all'Amministrazione, a fronte di una richiesta informale, nei casi in cui non sia possibile l'accoglimento della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla

legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento (art. 6, comma 1, D.P.R. n. 184/2006). La giurisprudenza ha chiarito che dalla domanda deve chiaramente risultare la riferibilità della documentazione al soggetto richiedente e l'interesse vantato.

L'identificazione del soggetto richiedente è richiesta, dunque, anche nel caso di accesso informale, in cui “il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato”.

E' evidente che qualunque domanda di accesso, sia formale che in formale, presuppone, in via preliminare, l'identificazione certa dell'istante o del rappresentante di esso, ed in quest'ultima ipotesi, al rappresentante stesso, a dimostrazione dei propri poteri, in caso di dubbi sulla legittimazione del richiedente, può essere anche richiesto un documento di identificazione personale del rappresentato, da esibire in allegato alla specifica procura o delega.

Dal breve excursus normativo-giuridico sopra tracciato consegue che il soggetto delegato che, in rappresentanza di persone giuridiche private, presenta un'istanza di accesso ai documenti deve allegare anche copia di un documento di identificazione personale del legale rappresentante di detti enti, all'evidente fine di comprovare l'identità del soggetto richiedente l'accesso ovvero un titolo idoneo che attesti tale qualità, così come affermato dalla giurisprudenza più recente, (“Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», l'istanza di accesso ai documenti amministrativi può essere inviata via fax; in tal caso, tuttavia, l'istanza deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, all'evidente fine di comprovare l'identità del soggetto richiedente l'accesso”, T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 29 settembre 2006, n. 8393), oltre che dalla legge.

2) Con riferimento al secondo quesito posto dall'amministrazione istante, si ritiene che nell'ambito dei poteri conferiti al legale, con la procura alle liti, non possa farsi rientrare la possibilità di richiedere, per conto dell'assistito, l'accesso ai documenti amministrativi. A tal fine occorre un mandato speciale, con l'indicazione chiara del nome del conferente e dei poteri di rappresentanza legale in concreto necessari.

Al riguardo, il Ministero della Giustizia con una circolare concernente le “Misure organizzative sul diritto d'accesso” dell' 8 marzo 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2006, circa la presentazione della domanda di accesso ha precisato che “la procura alle liti non abilita di per sé il difensore a richiedere per conto dell'assistito l'accesso ai documenti di carattere amministrativo”.

3) Infine, sul rapporto tra la nuova formulazione dell'art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, che permette l'accesso, ove esercitato per la cura e la difesa d'interessi giuridicamente rilevanti, nella forma più ampia dell'estrazione di copia dei documenti richiesti ed il decreto ministeriale, 10 maggio 1994, n. 415 che, invece, all'art. 4, comma 1, lo limita alla sola “visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici” la Commissione, con particolare riferimento alle concrete modalità di esercizio del diritto di accesso, rileva quanto segue.

Il mutamento normativo avutosi a seguito della legge n. 15/2005 e del conseguente D.P.R. n. 184/2006 che ha sostituito il precedente testo regolamentare, impone di riesaminare la questione. Invero, il limite contenuto nel citato articolo 8, comma 5, relativo alla sola presa visione, non

compare più nel testo regolamentare del 2006; l'articolo 10 del D.P.R. n. 18/2006 (disciplina dei casi di esclusione) rinvia all'articolo 24 puramente e semplicemente. Tale ultima disposizione non opera più distinzioni tra presa visione ed estrazione di copia, inserendo, al contrario, un comma finale (il settimo), in cui si prevede che deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici; tale disposizione sembrerebbe consentire di ritenere superato il citato orientamento giurisprudenziale che, in fattispecie simili, limitava l'accesso alla sola visione. Si ritiene, quindi, che non vi siano ragioni per escludere l'estrazione di copia delle richieste concernenti i documenti disciplinati dall'art. 4 del Decreto Ministeriale, 10 maggio 1994, n. 415.

Nello stesso senso occorre, inoltre, tenere in considerazione inoltre il filone giurisprudenziale – formatosi prima della legge n. 15 del 2005 – giusta il quale le modalità di esercizio del diritto di accesso non sarebbero scindibili nella sola visione del documento e/o nella estrazione di copia dello stesso; ciò perché, qualora si ritenesse di far prendere visione del documento all'accedente (senza consentirgli l'estrazione di copia) non si darebbe soddisfazione all'interesse del richiedente l'accesso (che deve poter disporre del documento cui abbia richiesto di accedere) e al tempo stesso si pregiudicherebbe la riservatezza del terzo (persona fisica e/o giuridica che sia), atteso che anche dalla sola presa visione l'accedente può venire a conoscenza di elementi idonei a ledere la privacy altrui.

In tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 14/11/2003, n.7296 secondo cui: “L'art. 25 comma 1, L. n. 241 del 1990, il quale stabilisce che « il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge », prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe od eccezioni di sorta, donde il diritto di accedere agli atti amministrativi non può consistere nella mera presa visione con esclusione di estrazione di copia del documento. Del resto, il preteso scorporo della facoltà di esame del documento da quello di estrazione non sarebbe idoneo a tutelare nessuno dei confliggenti interessi in gioco: non quello - alla riservatezza - dei terzi, giacché il richiedente avrebbe, comunque, conoscenza del documento; non quello - alla difesa - del richiedente che, in mancanza della copia del documento, non potrebbe finalizzarne l'accesso ad un uso giuridico” (analogamente T.A.R. Marche, 14/11/2003, n.1341).

Roma, 17 settembre 2007

Al Comune di
.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso da parte di un consigliere comunale formulata dal Comune di

Con nota prot. nr. dell'....., il Comune di(..), ha chiesto di conoscere se un consigliere comunale ha il diritto di accedere alla visione di tutti gli atti di una DIA (Denuncia di Inizio Attività) in materia urbanistica, prodotta da un privato per gli interventi previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Preliminarmente, la Commissione rileva che l'estensione del diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali è decisamente più ampia rispetto a quella propria del quisque de populo. Essa, infatti, a norma dell'articolo 43 del D.Lgs. n. 267/2000, comprende tutte le informazioni utili allo svolgimento del mandato, senza necessità di indicare una specifica motivazione. Le uniche limitazioni all'esercizio di tale situazione giuridica soggettiva attengono al soddisfacimento di esigenze di natura privata, al perseguimento di finalità emulative o che comunque possano condurre alla paralisi dell'attività amministrativa.

Si ricorda, inoltre, che il "diritto di accesso" dei Consiglieri Comunali nei confronti della P.A. trova la sua disciplina essenziale nelle seguenti fonti normative: la legge n. 241/1990, il D.P.R. n. 184/2006 (recanti, rispettivamente, la disciplina generale e il regolamento sulle modalità di esercizio del diritto de quo), nonché l'art. 43, II comma, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali), che riconosce ai "consiglieri comunali e provinciali" il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato".

Dal contesto legislativo richiamato si evince il riconoscimento in capo al Consigliere Comunale di un diritto dal contenuto più ampio rispetto al "diritto di accesso" ai documenti amministrativi attribuito al cittadino; la giurisprudenza e la letteratura specializzata giustificano tale maggior ampiezza in ragione del particolare munus espletato dal Consigliere Comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il Consigliere Comunale appartenga alla minoranza, come nel caso di specie, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza).

Si rappresenta, che il Consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe paradossalmente ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi (Consiglio di Stato Sez. V 2/9/2005 n. 4471; T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 01 luglio 2003, n. 827).

Conseguentemente gli Uffici Comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un Consigliere Comunale e le modalità di esercizio del "munus" da questi espletato (Consiglio di Stato, Sez. V, 20/10/2005 n. 5879; T.A.R. Campania - Napoli, sez. V, 06/03/03 n. 2100): l'art. 43 D.Lgs. n. 267 del 2000 riconosce ai Consiglieri Comunali, per l'utile espletamento del loro mandato, un latissimo "diritto all'informazione", a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici del comune (nonché dalle

loro aziende ed enti dipendenti) di fornire ai richiedenti "tutte le notizie e le informazioni in loro possesso". L'interesse del Consigliere Comunale ad ottenere determinate informazioni o copia di specifici atti detenuti dall'amministrazione civica non si presta, pertanto, ad alcuno scrutinio di merito da parte degli uffici interpellati in quanto, sul piano oggettivo, esso ha la medesima latitudine dei compiti di indirizzo e controllo riservati al Consiglio Comunale.

Nel caso di specie, non v'è alcun dubbio circa la pertinenza delle informazioni richieste all'esercizio del mandato consiliare, essendo tali informazioni preordinate a verificare l'efficacia e l'imparzialità dell'azione amministrativa in un settore particolarmente nevralgico come quello dell'urbanistica.

Pertanto, nel caso di specie, la Commissione ritiene che la richiesta formulata dal consigliere del comune di sia da accogliere.

Roma, 17 settembre 2007

Comune di
.....
.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso del consigliere del Comune di (...).

Con nota pervenuta il, il Sindaco del Comune di ha chiesto di conoscere il parere di questa Commissione in ordine a due problematiche legate al diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto ai consiglieri comunali, ex art. 43 D.Lgs n. 267/2000, concernenti precisamente:

1. l'ambito temporale di riferimento di detto diritto, se può estendersi anche agli atti precedenti il mandato dei consiglieri comunali;
2. gli atti di terzi detenuti dal Comune.

In merito ai quesiti posti, si osserva che la copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ormai adottato un'interpretazione estensiva del concetto di munus in capo ai consiglieri comunali, esprimendosi nel senso della loro accessibilità a tutti gli atti adottati dal Comune..... Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale". E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n. 528 del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n. 241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito nella sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004. Una successiva sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, ha affermato, infatti "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso". Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Di recente, il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha, inoltre, rilevato che "tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000

sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione.” Quindi, in merito alla problematica concernente i limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, si precisa che la richiesta di accesso può riguardare anche atti precedenti il proprio mandato, con il solo limite evidenziato dalla stessa sentenza sopra citata, che “qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente”. “D'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)”: così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n.4471. Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti. Per quanto riguarda, invece, la seconda problematica proposta dal Comune legata alle richieste di accesso di atti provenienti da terzi, si ricorda che secondo l'art. 43, comma 2, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”. Pertanto, in base alla disposizione citata, l'accesso dei consiglieri comunali si estende a tutte le informazioni in possesso dell'amministrazione comunale, quindi anche ad atti di terzi detenuti dal Comune.

Roma, 17 settembre 2007

Comune di

.....

.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso di un consigliere del Comune di (...).

Con nota del, il Comune di, nella persona del Sindaco – Dr. - ha chiesto di conoscere se un consigliere comunale ha il diritto di pubblicare sul proprio sito internet i documenti avuti in copia in virtù del munus affidatogli.

La Commissione evidenzia, in linea di principio, che il "diritto di accesso" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trova la sua disciplina essenziale nelle seguenti fonti normative: la legge n. 241/1990, il D.P.R. n. 184/2006 (recanti, rispettivamente, la disciplina generale e il regolamento sulle modalità di esercizio del diritto de quo), nonché l'art. 43, II comma, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali), che riconosce ai "consiglieri comunali e provinciali" il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato".

Dal citato art. 43 del D.Lgs. n. 267 del 2000 si desume in modo univoco che i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti comunali che possono essere utili all'espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione. Si desume, altresì, che la richiesta di accesso avanzata dal consigliere comunale a motivo dell'espletamento del proprio mandato si appalesa congruamente motivata, senza che occorra alcuna ulteriore precisazione circa le specifiche ragioni della richiesta, e non può essere disattesa dall'amministrazione comunale. Né il diritto di accesso può essere subordinato ad una specifica utilità delle informazioni e notizie all'espletamento del mandato. Invero, allorquando una istanza di accesso è presentata per l'espletamento del mandato, risulta insita nella stessa l'utilità degli atti richiesti al fine dell'espletamento del mandato. Dal termine "utili" contenuto nella norma in esame, non consegue, quindi, alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, bensì deriva l'estensione di tale diritto a qualunque documento amministrativo comunale reputato dal consigliere stesso utile all'espletamento del mandato (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 16 marzo 2006, n. 3026).

Si ricorda, inoltre la decisione n. 5109, con la quale la V Sezione del Consiglio di Stato, del 26 settembre 2000, ha affermato che "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

Inoltre, una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, ha affermato "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato". Ed invero, l'art. 43 del D.Lgs. n.267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Il Consiglio di Stato con la menzionata pronuncia n. 4471 del 2005, individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico

funzionalizzato”, vale a dire un diritto che “implica l’esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale”. Pertanto “ogni limitazione all’esercizio del diritto sancito dall’art. 43 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell’ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento”.

E’ importante sottolineare l’ancor più recente orientamento del Consiglio di Stato, Sezione IV, che con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che “tra l’accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l’accesso del Consigliere comunale di cui all’art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico sull’ordinamento degli enti locali) sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione”.

In definitiva, anche alla luce della giurisprudenza innanzi citata, deve ritenersi che i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare – con piena cognizione – la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere anche nell’ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale. Si ribadisce, altresì, che il diritto dei consiglieri comunali può essere considerato alla stregua dell’espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività e, in quanto tale, è direttamente funzionale non tanto ad un interesse personale del consigliere comunale, quanto alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferito.

Le finalità appena descritte vengono raggiunte dal consigliere comunale attraverso il riconoscimento del proprio diritto che si esplicita con il rilascio delle informazioni richieste, sicchè non appare utile, ai fini dell’esercizio del suo munus, la pubblicazione del materiale documentale ricevuto sul proprio sito internet. Inoltre, si ritiene che la pubblicazione in rete dei documenti richiesti permetterebbe a qualsivoglia cittadino di accedere alla visione e, di conseguenza anche alla stampa, di tutte le informazioni inserite sul sito, anche senza averne il diritto.

In definitiva, la Commissione ritiene che il consigliere comunale non abbia la facoltà di pubblicare sul proprio sito internet la documentazione ricevuta ai sensi della citata normativa concernente il diritto di accesso.

Roma, 17 settembre 2007

Ricorrente: Signor, in nome e per conto di “.....”
contro
Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione
e le Tecnologie

Fatto

Una spontanea aggregazione di cittadini denominata “.....”, il
....., ha richiesto al Ministro per le Riforme e l’Innovazione nella Pubblica
Amministrazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Vice-Presidente del Consiglio dei
Ministri, il rilascio della documentazione attinente la realizzazione del progetto portale del turismo
“.....”.

In particolare, gli istanti hanno chiesto che fossero messi a disposizione su un sito
istituzionale, o prodotti all’indirizzo dell’aggregazione, lo studio di fattibilità, gli atti di gara ed i
susseguenti atti contrattuali posti in essere dall’amministrazione per l’affidamento del progetto,
asserendo la tutela di un interesse collettivo alla conoscenza degli atti, a seguito di una petizione
pubblica di un gruppo di sottoscrittori.

Il, il Capo del Dipartimento Innovazioni e Tecnologie, Ing.
....., trasmetteva una nota all’istante, negando il richiesto accesso, sulla base del
parere formulato in proposito dalla scrivente Commissione.

Il “.....” ha presentato, via fax, un ricorso alla
Commissione contro il suddetto diniego, chiedendo altresì chiarimenti in merito al parere reso al
riguardo.

Diritto

La Commissione ritiene che il ricorso proposto non sia fondato e per le motivazioni di diritto
conferma quanto già espresso nel parere emesso nella seduta dell’.....

La giurisprudenza maggioritaria e l’opinione ormai consolidata dalla stessa scrivente, infatti, si è
consolidata nel senso che il diritto di accesso, riconosciuto dall’art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241, non
configura una sorta di azione popolare diretta a consentire un generalizzato controllo dell’attività
della Pubblica Amministrazione, ma deve correlarsi ad un interesse qualificato che giustifichi la
cognizione di determinati documenti.

L’interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia
personale, cioè deve appartenere alla sfera dell’interessato; concreto, con riferimento alla necessità
di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall’atto o documento. Secondo la
dottrina prevalente, inoltre, l’interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè
fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento
alle ragioni che vanno espone nella domanda di accesso.

Il concetto di interesse giuridicamente rilevante non è tale da consentire a chiunque l’accesso agli
atti amministrativi; il diritto di accesso ai documenti amministrativi non si attegge come una sorta
di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull’Amministrazione,
giacché da un lato l’interesse che legittima ciascun soggetto all’istanza, da accertare caso per caso,
deve essere personale e concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso, e
dall’altro la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse oltre che
individuata o ben individuabile (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 22 febbraio 2007, n. 1579).

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (Consiglio Stato, sez. IV, 13 aprile 2005, n. 1745).

Nel caso di specie, non si è rilevato un interesse diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, così come previsto dal nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, novellato dalla legge n. 15/2005.

Così come il generico richiamo ad "un interesse collettivo alla massima trasparenza" formulato dall'aggregazione istante non giustifica il rilascio della documentazione richiesta da parte del Ministero, nascondendo e configurando, in realtà un vero e proprio controllo sull'operato e sull'agire della pubblica amministrazione, espressamente non condiviso dalla giurisprudenza maggioritaria, che di seguito si riporta.

Il principio della trasparenza amministrativa accolto dal nostro ordinamento non è affatto assoluto e incondizionato, ma subisce alcuni temperamenti, basati, fra l'altro, sulla limitazione dei soggetti attivi del diritto di accesso. La posizione legittimante l'accesso è costituita da una situazione giuridicamente rilevante e dal collegamento qualificato tra questa posizione sostanziale e la documentazione di cui si pretende la conoscenza (Consiglio Stato, sez. V, 16 gennaio 2004, n. 127), posizione sostanziale non individuabile nell'aggregazione spontanea denominata ".....", dal momento che la semplice riunione di soggetti non legittimati all'accesso non può creare ex se la prescritta legittimazione in capo alla riunione stessa.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Roma, 17 settembre 2007

Ricorrente: Sig.

Contro

Amministrazione resistente: Sviluppo Italia-

Fatto

Il Sig., in data, ha presentato all'amministrazione resistente domanda di partecipazione al "Bando per la concessione di piccoli sussidi – sovvenzione globale piccoli sussidi – programma obiettivo regione 2000/2006" per l'inizio di attività del tipo "commercio per materiale di ottica".

Nella graduatoria pubblicata in data l'odierno ricorrente era posizionato al n. come idoneo non assegnatario del contributo per esaurimento di fondi. Il candidato, posizionato al n. .. della suddetta graduatoria con il codice "servizi medico-sanitari", ha presentato, a dire del ricorrente, domanda per il commercio di materiale per ottica al pari del ricorrente medesimo.

In seguito (.....), il Sig. ha inoltrato richiesta di accesso alla domanda presentata dal, al fine di tutelare i propri interessi nelle sedi ritenute opportune. In data, l'amministrazione negava l'accesso in virtù dell'opposizione all'accesso manifestata dal controinteressato, medio tempore informato della richiesta del Sig. Contro tale determinazione, il Sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, chiedendone l'accoglimento. Il gravame è stato ritualmente notificato dal ricorrente al Sig. in data; il controinteressato in data ha confermato il proprio diniego all'accesso.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. Nessun dubbio, infatti, sulla legittimazione attiva del ricorrente, attesa la sua partecipazione alla medesima procedura per la concessione di piccoli sussidi alla quale ha preso parte il controinteressato, il quale, a differenza del ricorrente, pur avendo fatto istanza per la medesima categoria di commercio del Sig., è stato ritenuto idoneo assegnatario ma con un codice relativo ad attività commerciale di diversa natura rispetto a quella dichiarata. D'altra parte il provvedimento impugnato si limita a negare l'accesso unicamente sulla scorta dell'opposizione al riguardo manifestata dal controinteressato. Al riguardo, viceversa, occorre rilevare come la notifica al controinteressato costituisca da parte dell'amministrazione un obbligo che ha come ratio quella di mettere il controinteressato stesso in condizione di potersi esprimere sulla richiesta di accesso che un terzo ha presentato e che concerne dati che lo riguardano. Ciò, tuttavia, non esclude che in caso di opposizione del controinteressato alla richiesta di accesso, l'amministrazione debba comunque valutare quale dei contrapposti interessi (accesso-riservatezza) debba ritenersi prevalente. Tale bilanciamento, come noto, è risolto dalla giurisprudenza maggioritaria a vantaggio del diritto di accesso in ossequio a quanto disposto dall'art. 24, comma 7, l. n. 241/90. Tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 26/04/2005, n.1896. "Nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso, quest'ultimo prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (dati c.d. sensibili), cioè

di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convenzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16 comma 2, D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 135 (ora art. 60, D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi”.

Nel caso di specie, trattandosi verosimilmente di dati comuni contenuti nella domanda di partecipazione al bando, l'interesse da far prevalere è quello alla conoscenza dei documenti preordinata alla tutela degli interessi dell'accidente, così come chiaramente prevede l'articolo 24, comma 7, della l. n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Ispettore Regionale VVdS C.R.I. del

Fatto

Il sig., Volontario del Soccorso dell'Associazione della Croce Rossa Italiana presso il Gruppo VVdS C.R.I., ha chiesto, con istanza in data, all'Ispettore Regionale VVds C.R.I. del l'accesso alla nota del Presidente del Comitato Provinciale C.R.I. di prot. .../... del e ha motivato il suo interesse affermando che "il documento richiesto è parte integrante del procedimento disciplinare" a suo carico.

Avverso il silenzio serbato sull'istanza il sig. ha proposto ricorso a questa Commissione.

L'Amministrazione interessata ha inviato a questa Commissione delle deduzioni che non appaiono decisive riguardo la soluzione del caso in esame.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, dispone che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, "corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o documento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia del documento richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione è stata più volte ribadita da questa Commissione e dallo stesso giudice amministrativo che ha al riguardo precisato che anche "gli atti di natura ispettiva interna anche se rientranti in quell'attività preparatoria non necessaria che generalmente precede l'inizio di un procedimento amministrativo, ed anche se non assumono un'autonoma rilevanza funzionale ai fini del procedimento disciplinare, non possono essere sottratti all'accesso, a prescindere dal fatto che, all'esito della stessa attività, l'amministrazione dia luogo o meno ad un'azione disciplinare" (C. Stato, sez. IV, 06-08-1997, n. 772).

Riguardo il proposto ricorso, la nota del Presidente del Comitato Provinciale C.R.I. di prot. .../... del, oggetto della richiesta di accesso, risulta essere stata proprio la causa del procedimento disciplinare che ha interessato il ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita il responsabile per l'accesso ad adottare una decisione espressa sull'istanza in esame.

Roma, 17 settembre 2007

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Croce rossa italiana- Comitato provinciale di

.....

Fatto

Il Sig., volontario del soccorso dell'associazione della CRI presso il gruppo (gruppo alle dipendenze dell'amministrazione resistente), in data ha chiesto l'accesso ai verbali del consiglio direttivo provinciale per il periodo gennaio-maggio 2006 ove figurò il nominativo del ricorrente e/o sia citato il provvedimento di riqualifica dei volontari del gruppo L'istante specificava il proprio interesse ad accedere in virtù del provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti dall'amministrazione e, dunque, della necessità di acquisire la documentazione richiesta per la tutela dei propri interessi. Non avendo ricevuto risposta alcuna dall'amministrazione nei trenta giorni successivi, il sig. in data ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio formatosi sulla propria richiesta di accesso.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

L'odierno ricorrente, invero, è titolare di situazione sufficientemente qualificata all'ostensione, in considerazione del fatto che nei confronti dello stesso è stato adottato un provvedimento disciplinare da parte dell'amministrazione resistente. Ciò esclude che la richiesta si atteggi a strumento di controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 24, comma 3, l. n. 241/90, anche tenuto conto che l'odierno ricorrente espressamente richiede i verbali del consiglio direttivo che contengano riferimenti alla sua persona e, verosimilmente, circoscritti al lasso di tempo nel quale si è sviluppato il contenzioso con l'amministrazione. Tale profilo, oltre a manifestare chiaramente la titolarità di un interesse ad accedere meritevole di tutela, esclude anche la necessità di far constare nella richiesta di accesso le ragioni dell'istanza, trattandosi di accesso a documenti contenenti dati direttamente riferibili alla persona dell'odierno ricorrente. Inoltre, si rileva che qualora i documenti oggetto della richiesta contengano dati relativi a terzi, sarà onere dell'amministrazione notificare loro il gravame, sospendendo nelle more l'esecuzione della presente decisione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 17 settembre 2007

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Direzione casa Circondariale di

Fatto

Il Vice Sovrintendente, a seguito della sanzione disciplinare della censura irrogata dal Direttore della Casa Circondariale di presso la quale il medesimo presta servizio, ha presentato, in data, istanza di accesso a tutti gli atti del procedimento disciplinare.

Ciò al fine di potere presentare ricorso gerarchico all'ufficio competente.

Nonostante l'invio di un sollecito, del, con il quale il ricorrente ha ricordato all'amministrazione che i documenti richiesti sono necessari per potere tutelare i propri diritti nelle sedi opportune, la Casa Circondariale di non ha provveduto a rispondere nel termine di trenta giorni previsto dalla legge, determinando la formazione del silenzio rigetto.

Avverso il silenzio rigetto il Vice Sovrintendente ha presentato ricorso, in data, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota del, ha comunicato alla scrivente Commissione di avere autorizzato, fin dall', l'accesso ai documenti; tuttavia, tale diritto non è stato concretamente esercitato poiché il personale non è riuscito a reperire l'istante presso i recapiti telefonici rilasciati, né il medesimo si è recato presso gli uffici.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Infatti, in difetto del formale accoglimento dell'istanza il diritto di accesso non può ritenersi soddisfatto.

Sembra, peraltro, singolare che, nel corso di un mese, una pubblica amministrazione non riesca a mettersi in contatto con un proprio dipendente, che risulta regolarmente in servizio, e che ritenga di avere sufficientemente adempiuto il dovere di provvedere ad una istanza di accesso, presentata e sollecitata per iscritto, tentando di contattare telefonicamente e senza nessun esito, l'interessato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Direzione casa Circondariale di, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 17 settembre 2007

Ricorrente: Signor
contro
Amministrazione resistente: Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare
“.....”

Fatto

Il Signor, con nota del – pervenuta il - ha richiesto all'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare “.....” di di potere accedere ai verbali e ai referti supportanti il provvedimento medico-legale di non idoneità espresso nei suoi riguardi e comunicatogli nel, per potere sostenere documentalmente l'aggravamento di patologie già in atto.

Non avendo ricevuto, ad oggi, alcun riscontro alla propria istanza, il signor ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il diniego-tacito dell'amministrazione.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Infatti, è indubbia la sussistenza, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, di un interesse diretto, concreto, attuale, dell'istante, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti, per i quali è chiesto l'accesso, atteso che essi si riferiscono alla sua situazione medico-legale.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS),

.....

Fatto

La sig.ra, dopo essere stata sottoposta a visita da parte della Commissione medica della A.U.S.L. di, per il riconoscimento dell'invalidità civile, è stata convocata dalla Commissione medica di verifica dell'Inps per ulteriori accertamenti. Quest'ultima, infatti, dopo avere analizzato il verbale emesso dalla A.U.S.L. di, ha ritenuto di sospendere la procedura volta al riconoscimento dell'invalidità, ed ha invitato la sig.ra presentarsi in data per una visita diretta.

La ricorrente in data ha, di conseguenza, chiesto all'Inps di di potere accedere ai presupposti di carattere medico e legale posti alla base del provvedimento di sospensione del procedimento.

L'amministrazione, con nota del, ha comunicato all'istante che la decisione della Commissione è stata assunta nell'ambito di un procedimento di controllo di cui al Decreto ministeriale 5 agosto 1991, n. 387 - Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di accertamento dell'invalidità civile, art. 4, comma 3.

L'amministrazione ha allegato, poi, l'avviso di sospensiva inviato alla A.U.S.L. di del

Successivamente, la sig.ra ha comunicato all'amministrazione la carenza della risposta al fine di potere tutelare i propri diritti ed interessi.

Avverso il provvedimento del, la sig.ra, ha presentato ricorso, in data, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota del, ha comunicato alla scrivente Commissione di avere negato l'accesso ai documenti sulla base del Regolamento I.N.P.S. sulla disciplina del diritto di accesso, il quale stabilisce la salvaguardia del segreto professionale in ambito sanitario, anche nei confronti dei controinteressati.

Diritto

Il ricorso è fondato.

La sig.ra, quale parte del procedimento volto all'ottenimento dell'invalidità civile, è portatrice di un interesse qualificato ad accedere ai documenti, ivi compresi gli accertamenti medici, sulla base dei quali è emanato il provvedimento sospensione della provvidenza in esame.

Infatti, la conoscenza delle ragioni che hanno indotto la Commissione di verifica a sospendere il procedimento accertativo dello stato invalidante, avrebbe consentito alla ricorrente di intervenire attraverso l'esibizione di adeguata documentazione o la presentazione di memorie.

Del resto ai sensi dell'art. 1, comma 7 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 la commissione medica periferica è tenuta a specificare alla A.U.S.L. i motivi di ordine medico – legale posti alla base del provvedimento di sospensione. Tuttavia, nel caso in esame la Commissione periferica non ha specificato quali siano tali ragioni, limitandosi ad affermare la generica necessità di acquisire ulteriori elementi diretti di valutazione.

Dello stesso tenore è anche l'art. 4, comma 3 del D.M. n. 387 del 1991, in base al quale "...la richiesta di sospensione della procedura deve fondarsi su una esplicita e dettagliata motivazione medico-legale che dia ragione dell'esigenza di far luogo a maggiori approfondimenti".

Inoltre, l'art. 16, comma 3 del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso adottato dall'Inps con determinazione del Commissario straordinario n. 1951 del 16 febbraio 1994, stabilisce che "l'accesso ad atti o documenti coperti da segreto professionale sanitario sarà consentito esclusivamente al diretto interessato e negli altri casi previsti dalla legge previo assenso del sanitario dell'Istituto sul quale ricade il vincolo del segreto professionale"; pertanto, la scrivente Commissione esprime l'avviso che il "previo assenso del sanitario" vada riferito ai soli altri casi previsti dalla legge e non anche all'ipotesi in cui l'istante sia il diretto interessato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l' Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), di a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 17 settembre 2007

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Croce Rossa Italiana – Comitato provinciale di

.....

Fatto

Il sig. ha presentato, in data, istanza di accesso alla Croce Rossa Italiana – Comitato provinciale di, avente ad oggetto la graduatoria del personale assunto a tempo determinato fornita dal Centro per l'impiego di, L'istanza è motivata sulla necessità di verificare i nominativi inseriti nella predetta graduatoria.

L'amministrazione, con nota del, ha negato l'accesso affermando l'insussistenza in capo all'istante di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al chiesto documento, nonché rilevando che la richiesta si traduce in controllo sul suo operato.

Avverso il provvedimento del, il sig., ha presentato ricorso, in data, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Il sig., sulla base dei documenti pervenuti alla scrivente Commissione, non ha partecipato alla procedura per la selezione di personale a tempo determinato presso la Croce Rossa Italiana di e la motivazione addotta dall'istante a sostegno della richiesta, ossia la verifica dei nominativi inseriti nella graduatoria, si ritiene non essere giuridicamente apprezzabile.

Infatti, per la sussistenza della legittimazione all'accesso la giurisprudenza ha, da tempo, stabilito che occorre la presenza di un interesse personale e concreto per riconoscersi la presenza di una "situazione giuridicamente rilevante", alla quale è riconosciuto il "diritto di accesso ai documenti amministrativi". Si ritiene che tale interesse non possa consistere nella verifica dei nominativi inseriti nella graduatoria; pertanto, essendo tale verifica dettata da mera curiosità, è priva di rilievo giuridico.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 17 settembre 2007

Ricorrente: srl

Contro

Resistente : For.Te , Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del territorio

Fatto

La s.r.l. “.....”, la quale aveva partecipato alla procedura di selezione e finanziamento di un progetto di formazione finanziato dal Fondo For.te. (in qualità di “presentatore” delegato dalla spa - società di primaria importanza che gestisce l’Aeroporto Internazionale di, aeroporto privatizzato in Italia), non essendo stata inserita nella graduatoria né dei piani finanziati né dei piani finanziabili , formulava istanza di accesso (a) ai verbali di attribuzione del punteggio al proprio piano nonché (b) ai piani presentati dagli altri partecipanti ed ai relativi verbali di attribuzione del punteggio , adducendo , a sostegno dell’istanza , la volontà di impugnare la sua esclusione dalla graduatoria , e la necessità della documentazione al fine di dimostrare la illegittimità della graduatoria.

Il Fondo For.te. negava l’accesso (solo) alla documentazione di cui sub b) , in base al rilievo che la stessa era irrilevante per determinare la correttezza della valutazione del piano della società istante , non essendo necessario a tal fine l’esame comparativo dei piani.

Lo stesso Fondo , nuovamente sollecitato , con nota in data ribadiva il diniego, avverso il quale la società “.....” ha proposto ricorso a questa Commissione.

Il Fondo For.Te., da ultimo, ha inviato a questa Commissione, con nota in data, una memoria contenente delle deduzioni che non appaiono decisive riguardo la soluzione del caso in esame.

Diritto

La società istante ha diritto di accedere alla documentazione richiesta , ai sensi dell’art. 22 l. 7 agosto 1990, n. 241 , non essendoci ragioni ostative ai sensi dell’art. 24 di tale legge.

Come è noto, difatti , ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 , il diritto di accesso ai documenti amministrativi prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo quando l’accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente , salvo il caso di istanza di accesso a documenti contenenti dati sensibili e giudiziari , in cui l’accesso stesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e, nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Nel caso in esame i documenti oggetto dell’istanza d’accesso non riguardano dati sensibili e giudiziari di terzi , e la documentazione richiesta è necessaria per l’impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento di esclusione dalla graduatoria : a tal fine, l’accesso ai piani presentati dagli altri partecipanti ed ai relativi verbali di attribuzione del punteggio è necessario per verificare la correttezza della valutazione comparativa operata dall’amministrazione nella procedura concorsuale in esame.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita il responsabile per l'accesso ad adottare una decisione espressa sull'istanza in esame.

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Polizia di Stato – Reparto Mobile –

.....

Fatto

Il Vice Sovrintendente della Polizia di Stato,, ha presentato, in data, istanza di accesso al Reparto Mobile della Polizia di Stato di ai documenti componenti il proprio fascicolo personale. Specifica l'istante che la ricognizione storica dei documenti è finalizzata a verificare la correttezza dell'attività di sistemazione degli stessi svolta dal Comando, nonché per acquisire elementi che potrebbero essere utili per tutelare i propri interessi o vantare diritti connessi al rapporto intercorso fino a quel momento con l'amministrazione. Si precisa, ancora, nell'istanza che l'interesse ad accedere ai documenti richiesti è insito nella posizione di parte dei procedimenti ai quali i documenti richiesti ineriscono.

Il Vice Sovrintendente della Polizia di Stato, inoltre, ha chiesto di accedere ai seguenti documenti: tutti i documenti che hanno portato alla stesura del rapporto informativo per l'anno; tutti i documenti relativi al procedimento nel quale l'istante ha assunto la qualità di ricorrente avverso il rapporto informativo per l'anno

L'amministrazione, con nota del, ha inviato al ricorrente un preavviso di provvedimento negativo con il quale ribatte che i documenti di cui al punto n. 1 sono stati già acquisiti dal ricorrente a seguito di una precedente istanza di accesso.

L'amministrazione, poi, ha negato l'accesso ai chiesti documenti contestando la genericità e il difetto di motivazione della richiesta nonché la carenza di un interesse giuridicamente rilevante.

Afferma, inoltre, il ... Reparto Mobile di, che l'istanza, proprio in considerazione della sua vaghezza, si traduce in un controllo generalizzato sull'operato e sull'efficienza dell'amministrazione.

L'amministrazione con provvedimento del, notificato al ricorrente il, ha decretato di non potere accogliere l'istanza di accesso per le ragioni evidenziate nel preavviso del

Avverso il provvedimento di diniego del, il Vice Sovrintendente della Polizia di Stato, ha presentato ricorso, in data, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento di diniego del in relazione alla richiesta di accesso ai documenti componenti il proprio fascicolo personale, ai documenti che hanno portato alla stesura del rapporto informativo ed a quelli relativi al procedimento nel quale l'istante ha assunto la qualità di ricorrente avverso il rapporto informativo per l'anno

Al riguardo si osserva che la giurisprudenza ha stabilito che il pubblico dipendente è titolare di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo

personale, senza che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse (C.d.S. sez. VI, 24 maggio 1996, n. 727).

Pertanto, il pubblico dipendente ha diritto di ottenere l'accesso ad ogni documento che direttamente lo riguarda, acquisito nel fascicolo personale, in quanto potenzialmente munito di rilievo amministrativo nel contesto dello svolgimento del rapporto di impiego (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 10 marzo 2006, n. 1862).

Pertanto, il ricorrente ha diritto ad accedere al proprio fascicolo personale.

Per quanto riguarda, infine, la richiesta di cui al punto n. 2 relativa ai documenti del procedimento nel quale l'istante ha assunto la qualità di ricorrente avverso il rapporto informativo per l'anno, la Commissione esprime l'avviso che i medesimi siano accessibili atteso che il ricorrente è destinatario diretto del provvedimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Polizia di Stato – ... Reparto Mobile di a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Resistente: Ministero della Difesa

Fatto

La dott.ssa , dipendente in servizio presso il Ministero della Difesa - con sede in, ha presentato una istanza di accesso al Ministero della Difesa -Direzione Generale per il Personale Civile - ai sensi degli artt. 22 e 25 della l.n.241/90 e successive modificazioni, "al fine di prendere visione ed estrarre copia della documentazione inerente al procedimento relativo alla propria richiesta di mobilità intercompartimentale - procedimento conclusosi con diniego del nulla osta al trasferimento - nonché degli atti inerenti alle analoghe procedure definite con parere positivo, motivando la propria istanza in quanto necessaria a fini di una successiva tutela e cura di propri interessi giuridici nelle sedi ritenute opportune".

Con risposta n. di prot. del, inoltrata a mezzo a/r in data dalla sede di e pervenuta alla ricorrente in data, la Direzione Generale per il Personale Civile -URP- ha risposto consentendo l'accesso alla documentazione inerente la domanda di mobilità della suddetta ricorrente, "sottraendo l'accesso alle analoghe procedure, concluse con parere favorevole, in quanto rivolto a un controllo generalizzato dell'operato della Direzione Generale".

Avverso il diniego di accesso la dott.ssa ha proposto ricorso a questa Commissione, che, rilevando che la richiesta d'accesso riguarda "analoghe procedure" di mobilità intercompartimentale "definite con parere positivo" (e quindi attiene a documentazione riguardante altri dipendenti dell'Amministrazione), sospesa ogni definitiva pronuncia, ha invitato il Ministero della Difesa a provvedere alla comunicazione del ricorso ai controinteressati nei modi di legge .

L'Amministrazione ha provveduto ad informare i controinteressati che si sono opposti all'accesso affermando genericamente che la documentazione amministrativa richiesta "contiene informazioni riservate riguardanti la vita privata propria e dei rispettivi familiari".

Con memoria in data il Ministero della Difesa ha motivato il suo diniego all'accesso evidenziando "il carattere di discrezionalità delle scelte relative all'accoglimento o meno delle istanze di mobilità, le cui motivazioni, tra l'altro, talvolta attengono alla vita privata e sanitaria degli interessati".

Diritto

Risulta dagli atti che la dott.ssa è dipendente del Ministero della Difesa ed ha presentato richiesta di mobilità intercompartimentale: ha, quindi, interesse all'accesso alla documentazione riguardante "analoghe procedure definite con parere positivo a far tempo dal - data di richiesta del nulla osta - a oggi" .

Le opposizioni dei controinteressati, che adducono la presenza nella documentazione richiesta "di informazioni riservate riguardanti la vita privata propria e dei rispettivi familiari", sono del tutto generiche e non possono certo giustificare il diniego di accesso .

Come più volte ribadito da questa Commissione e dalla giurisprudenza amministrativa, l'accesso, qualora venga in rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, deve prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza del terzo. Il principio è ora specificamente contenuto nell'art. 24,

comma 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241 il quale dispone : “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ”.

L'interesse alla riservatezza, infatti, tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso, recede quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse e con le ulteriori precisazioni di cui alla norma da ultimo citata.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita il responsabile per l'accesso ad adottare una decisione espressa sull'istanza in esame.

Roma, 17 settembre 2007

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Direzione Provinciale Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.)

.....

Fatto

Il sig. ha presentato, in data, istanza di accesso alla Direzione provinciale del'Inps di avente ad oggetto i documenti relativi alla pratica di disoccupazione della sig.ra Specifica il ricorrente di avere segnalato all'Istituto il presunto illecito percepimento dell'indennità di disoccupazione ordinaria per il periodo intercorso da dicembre maggio da parte della sig.ra e che i documenti richiesti sono "utili quale parte integrante della documentazione inerente il già avviato iter legale".

L'amministrazione, con note del e del, ha comunicato al ricorrente che la segnalazione è stata esaminata dall'ufficio di Vigilanza il quale ha adottato i provvedimenti ritenuti opportuni, ma ha negato l'accesso ritenendo il ricorrente privo di legittimazione.

Avverso il provvedimento di diniego del il sig. ha presentato ricorso, in data, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, in data, ha inviato una memoria difensiva alla scrivente Commissione con la quale ha ribadito la carenza di interesse del ricorrente atteso che l'istanza è volta ad operare un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione stessa.

Diritto

Il ricorso è irricevibile.

Stabilisce, infatti, la legge che avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione è possibile esperire ricorso amministrativo alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi entro il termine di trenta giorni dal provvedimento di diniego. Pertanto, il ricorso in esame doveva essere inviato entro il e non in data.....

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006, dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrenti:

Contro

Amministrazione resistente: Circolo Didattico

Fatto

I sigg. ri, genitori del diversamente dotato, dopo avere ricevuto la decisione della scrivente Commissione, adottata nella seduta del, in data, hanno presentato nuovamente istanza di accesso ai giornali dell'insegnante di sostegno per gli anni scolastici 2002 – 2003, 2003 – 2004, 2004 – 2005, 2005 – 2006, 2006 – 2007. Specificano i ricorrenti che la conoscenza dell'utilizzo e del trattamento dei dati relativi a, delle singole attività didattiche svolte a scuola, delle diagnosi effettuate e dei programmi contenuti nel giornale è finalizzata a verificare i progressi e l'efficacia degli interventi programmati annualmente, nonché per operare in sinergia con la scuola. Espongono, poi, i ricorrenti che il neuropsichiatra infantile, presso il quale è in cura, richiede i giornali per controllare i progressi sia scolastici sia psichici del minore.

L'amministrazione, con nota del ha negato l'accesso ai chiesti documenti affermando che, ai sensi della circolare ministeriale n. 288 del 31 agosto 1995, il giornale dell'insegnante è un documento personale del docente avente carattere interno. Precisa ancora l'amministrazione che i documenti comprovanti lo svolgimento delle singole attività dell'insegnante di sostegno sono nella piena disponibilità dei ricorrenti; in particolare i sig.ri possiedono i piani educativi individualizzati, i documenti di valutazione, i quaderni dell'alunno comprovanti i lavori proposti dall'insegnante. Inoltre, i genitori del minore partecipano ai colloqui giornalieri e settimanali con i docenti. Specifica, infine, l'amministrazione che il lavoro del docente di sostegno è esaminato dall'Unità multidisciplinare dell'ASL .../... della quale è componente anche un neuropsichiatria infantile; pertanto, conclude l'amministrazione la supervisione dell'operato dell'insegnante ad un neuropsichiatra è impropria.

Avverso il provvedimento di diniego del, i sig.ri hanno presentato ricorso, in data, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed hanno chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Con nota del, l'amministrazione ha affermato che l'istanza appare finalizzata ad acquisire elementi da utilizzare pretestuosamente in danno degli insegnati e dell'Istituzione scolastica, atteso che, dal ricorso presentato, sembrerebbe dedursi che l'alunno abbia ricevuto un grave danno dalla mancata ricezione dei registri scolastici, stabilendo così una relazione tra rendimento scolastico e informazioni contenute nel registro degli insegnanti. Ribadisce, ancora, l'amministrazione che i documenti relativi al percorso formativo dell'alunno sono già stati consegnati alla famiglia nel corso degli anni.

Diritto

Il ricorso è ammissibile.

Infatti, per la sussistenza della legittimazione all'accesso la giurisprudenza ha, da tempo, stabilito che occorre la presenza di un interesse personale e concreto per riconoscersi la presenza di una "situazione giuridicamente rilevante", alla quale è riconosciuto il "diritto di accesso ai documenti

amministrativi". Questo interesse ben può consistere nella necessità di conoscere le attività didattiche svolte ed i programmi contenuti nel giornale anche al fine di operare in sinergia con l'Istituto scolastico.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Circolo Didattico a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 17 settembre 2007

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Liceo scientifico “.....”-

Fatto

La prof.ssa, docente di lingua e letteratura inglese presso il Liceo scientifico “.....”, avendo ricevuto nel mese di maggiouno schema riportante lo schema di assegnazione dei docenti alle classi di competenza per il successivo anno scolastico ed avendo provveduto di conseguenza all’adozione dei libri di test da utilizzare, in data 9 giugno ha chiesto di accedere ai documenti contenenti i criteri per le predette assegnazioni. Non avendo ricevuto risposta alcuna dall’amministrazione nei trenta giorni successivi, la prof.ssa in data 7 agosto (pervenuto il successivo 20 agosto) ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio formatosi sulla propria richiesta di accesso. L’amministrazione ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in data 8 settembre u.s.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

L’odierna ricorrente, invero, è titolare di situazione sufficientemente qualificata all’ostensione, in considerazione del fatto che nei confronti della stessa è stato adottato un provvedimento di assegnazione incidente sullo svolgimento dell’attività lavorativa della stessa. Ciò esclude che la richiesta si atteggi a strumento di controllo diffuso sull’operato dell’amministrazione ai sensi dell’articolo 24, comma 3, l. n. 241/90, trattandosi, viceversa di strumento di partecipazione dell’istante all’attività amministrativa posta in essere dall’ente resistente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 17 settembre 2007

e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

La più recente giurisprudenza si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto di riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla tutela giurisdizionale, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Ed il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

Pertanto, si ritiene che Radio s.r.l., tramite il proprio legale, abbia diritto ad avere l'accesso alle informazioni e ai documenti concernenti l'attività di Radio, per potere eventualmente predisporre la difesa dei propri interessi giuridici contro un illecito utilizzo da parte di quest'ultima dei diritti di utilizzazione della propria frequenza radio (..... Mhz in).

Si rileva, infine, l'infondatezza dell'eccezione formulata dalla parte controinteressata Radio s.r.l., circa la tardività della proposizione del ricorso, trattandosi nel caso di specie di una nuova domanda di accesso e non di una reiterazione di un'istanza già formulata.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 17 settembre 2007

PLENUM 15 OTTOBRE 2007

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE
E LE TECNOLOGIEc.a. Capo Dipartimento
Ing.

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante il diritto di accesso di un'associazione di consumatori alla documentazione attinente la realizzazione del progetto portale del turismo "....."

Con nota pervenuta alla segreteria della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in data, il Capo del Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie del Ministero per le Riforme e l'Innovazione, Ing., ha richiesto un parere alla scrivente Commissione in merito alla nota ricevuta da un'associazione di consumatori denominata ".....", che ha richiesto il rilascio della documentazione attinente la realizzazione del progetto portale del turismo ".....".

In particolare, gli istanti hanno aderito alla precedente richiesta formulata da un gruppo di cittadini, a cui fa capo il blog "....." e hanno chiesto che siano a messi a disposizione su un sito istituzionale o prodotti all'indirizzo elettronico o all'indirizzo della sede dell'associazione, la seguente documentazione concernente:

- ~ lo studio di fattibilità del progetto
- ~ il costo totale previsto dell'intero progetto con dettaglio
- ~ le convenzioni tra e per l'esecuzione del progetto
- ~ il bando di gara
- ~ il capitolato
- ~ l'elenco delle imprese o partecipanti alla gara
- ~ il documento di aggiudicazione con dettaglio dei criteri adottati e motivazioni
- ~ i risultati del benchmark internazionale sulle offerte presentate
- ~ il contratto in essere con il,, e
- ~ l'atto transattivo del con il,,, e, con dettaglio motivazioni.

Il Dipartimento si è, dunque, rivolto alla scrivente Commissione per conoscerne il parere, attesa la necessità di identificare se sussista o meno la legittimità in capo alla suddetta associazione - quale ente esponenziale portatore di interessi suscettibili di tutela - di esercitare il richiesto accesso.

La Commissione, in merito al quesito proposto, osserva quanto segue.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, alla lettera b) definisce "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse al diritto di accesso diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso stesso.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n. 184 sull'accesso ai documenti amministrativi, emanato in ottemperanza al disposto dell'art. 23 legge 15/2005, al fine di integrare e modificare il DPR 352/92, (richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi)

all'articolo 4 così statuisce: “Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi”.

La disciplina in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi prescrive che il soggetto istante debba motivare la richiesta di accesso "specificando e ove occorra comprovando l'interesse connesso all'oggetto della sua istanza": la titolarità di un interesse personale, concreto ed attuale specificato nella istanza qualifica la posizione legittimante all'accesso.

Il quesito di cui si discute è proprio se si possa considerare sufficientemente motivata, ai sensi delle norme di legge, la sussistenza dell'interesse dell'associazione “.....” sulla base di quanto esposto nella nota con le quali si richiede l'accesso ai documenti suddetti.

Scopo esclusivo dell'associazione, come si legge all'art. 3 dello Statuto, è la “tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo ogni iniziativa idonea a garantirli come singoli e come collettività”.

La giurisprudenza (v. una per tutte C.d.S., IV, 26 novembre 1993, n. 1036) al riguardo ha stabilito che, in questi casi, presupposti dell'accesso sono la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, un interesse specifico alla cura della situazione e la capacità dell'ente di rappresentare l'interesse diffuso, puntualizzando, tuttavia, che "non è sufficiente il riferimento alla sola finalità statutaria, non essendo possibile riscontrare quel collegamento e quell'interesse in un dato meramente formale", ma è necessario l'effettivo perseguimento della finalità indicata.

A fondamento dell'accertamento della sussistenza o meno della legittimità dell'istanza dell'associazione di categoria si pone, altresì, la necessità della motivazione dell'istanza d'accesso promossa: secondo la Sez. V del Consiglio di Stato “...ai fini dell'ammissibilità dell'accesso alla documentazione amministrativa, ai sensi della l. 7 agosto 1990 n. 241 art. 25, il soggetto istante, in specie l'organizzazione sindacale della categoria imprenditoriale che assuma avervi interesse, deve specificamente indicare l'interesse alla conoscenza degli atti dell'amministrazione, precisando le concrete aspettative dalle quali è mossa.”

Si vuole, infatti, evitare che l'accesso si trasformi in azione popolare, poiché il diritto di accesso ai documenti della P.A. non può essere trasformato in uno strumento di "ispezione popolare" sull'efficienza di un servizio pubblico, non potendosi identificare la situazione giuridicamente rilevante richiesta dall'art. 22 l. n. 241 del 1990 con il generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa.

La domanda di accesso non può essere uno strumento di controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione ovvero del gestore di pubblico servizio nei cui confronti l'accesso viene esercitato (C. Stato, sez. IV, 29-04-2002, n. 2283; C. Stato, sez. VI, 17-03-2000, n. 1414), né può essere un mezzo per compiere una indagine o un controllo ispettivo, cui sono ordinariamente preposti organi pubblici, perché in tal caso nella domanda di accesso è assente un diretto collegamento con specifiche situazioni giuridicamente rilevanti (C. Stato, sez. IV, 29-04-2002, n. 2283; T.a.r. Lazio, sez. II, 22-07-1998, n. 1201).

Alle associazioni a tutela dei consumatori, quale è ad esempio il Codacons, l'ordinamento non riconosce un diritto di accesso diverso da quello attribuito in generale dalla l. n. 241/1990 (ex plurimis, v. C. Stato, sez. IV, 29-04-2002, n. 2283).

Secondo quanto deciso dal Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza n.555/2006 “come questo Consesso ha già osservato (C. Stato, sez. V, 16-01-2004, n. 127, resa sulla domanda di accesso esercitata dal CODACONS in relazione agli atti della gara espletata dalla ATAC s.p.a. per la realizzazione di tessere elettroniche a microprocessore), l'interesse che legittima la richiesta di accesso ai documenti amministrativi va considerato in termini particolarmente ampi tutte le volte in cui esso risulta funzionale alla tutela di vaste categorie di soggetti, coinvolti nell'esercizio di funzioni amministrative o nell'espletamento di servizi pubblici; questa esigenza di una lettura estesa

della posizione legittimante l'accesso si manifesta, in particolare, quando la richiesta di accesso è proposta per la tutela di interessi diffusi, direttamente connessi alla pretesa collettiva alla trasparenza ed efficienza (nonché sicurezza) dei servizi pubblici (art. 2, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, codice del consumo, in relazione ai diritti dei consumatori e utenti, e loro associazioni).

Tuttavia, pur così delineato nei suoi ampi confini, il diritto di accesso non si configura mai come un'azione popolare (fatta eccezione per il peculiare settore dell'accesso ambientale), ma postula sempre un accertamento concreto dell'esistenza di un interesse differenziato della parte che richiede i documenti.

La titolarità (o la rappresentatività) degli interessi diffusi non giustifica un generalizzato e pluricomprendivo diritto alla conoscenza di tutti i documenti riferiti all'attività del gestore del servizio e non collegati alla prestazione dei servizi all'utenza, ma solo un più limitato diritto alla conoscenza di atti, relativi a servizi rivolti ai consumatori, che incidono in via diretta e immediata, e non in via meramente ipotetica e riflessa, sugli interessi dei consumatori.

Pertanto, anche se il diritto di accesso è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e a favorirne lo svolgimento imparziale (come recita l'art. 22, l. n. 241/1990), rimane fermo che l'accesso è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi, direttamente o indirettamente si rivolgono, e che se ne possano eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva; la quale, anche se non deve assumere necessariamente la consistenza del diritto soggettivo o dell'interesse legittimo, deve essere però giuridicamente tutelata non potendo identificarsi con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa.

Né dalla normativa in materia di tutela dei consumatori di cui alla l. 30 luglio 1998, n. 281 (ora trasfusa nel codice del consumo, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) si può desumere che le associazioni di tutela dei consumatori sarebbero portatrici di una situazione giuridicamente qualificata ad esser edotti delle cause determinanti l'inefficienza e l'inefficacia dei servizi pubblici.

In proposito giova rilevare che, se è vero che la l. n. 281/1998 riconosce e garantisce "i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti", ciò avviene (e può avvenire) ai soli fini e nelle sole forme previste dalla legge: in particolare gli artt. 1 e 3, nel disciplinare le modalità di tutela degli interessi collettivi dei consumatori ed utenti, non contempla un generale potere di accesso a fini ispettivi, ma esplicitamente limita la tutela (per la quale sono legittimate ad agire le associazioni) ad ipotesi specifiche e cioè:

- alla "inibitoria" giudiziale degli atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti (lett. a);
- alla adozione di « misure idonee » a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate (lett. b);
- alla pubblicazione del provvedimento su quotidiani nazionali o locali (lett. c) (C. Stato, sez. VI, 01-03-2000, n. 1122).

Invece, la legge a tutela dei consumatori non attribuisce alle associazioni dei consumatori un potere di vigilanza a tutto campo da esercitare a mezzo del diritto all'acquisizione conoscitiva di atti e documenti che consentano le necessarie verifiche al fine di stabilire se l'esercizio del servizio pubblico possa ritenersi svolto secondo le prescritte regole di efficienza.

Siffatto potere di controllo, generale e preliminare, è del tutto ultroneo alla norma sull'accesso, che non conferisce ai singoli funzioni di vigilanza, ma solo la pretesa individuale a conoscere dei documenti collegati a situazioni giuridiche soggettive. L'associazione non è titolare di una situazione soggettiva che valga a conferirle un potere di vigilanza sull'ente che offre il pubblico

servizio, ma solo della legittimazione ad agire perché vengano inibiti comportamenti od atti che siano effettivamente lesivi.

Immaginare un «potere esplorativo» significa non solo eccedere la dimensione comunque soggettiva del diritto di accesso, aprendo gli orizzonti a fenomeni di giurisdizione di diritto oggettivo, ma soprattutto trascurare gli equilibri sottesi alla disposizione dell'art. 22; ciò perché l'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi è destinato alla comparazione con altri interessi rilevanti, tra i quali anche l'interesse dell'amministrazione a non subire eccessivi intralci nella propria azione gestoria, che, nei limiti del predetto equilibrio tra valori, trova rispondenza anche nel catalogo dei principi costituzionali, in particolare quelli previsti dagli artt. 41 e 97 Cost.”.

La disciplina sull'accesso tutela solo l'interesse alla conoscenza e non l'interesse ad effettuare un controllo sull'impresa o sull'amministrazione, allo scopo di verificare eventuali (e non ancora definite) forme di lesione all'interesse dei consumatori (C. Stato, sez. IV, 6-10-2001, n. 5291).”

Nel caso in esame, la domanda di accesso di “.....” risulta finalizzata più genericamente, ed inammissibilmente, a conoscere i costi delle prestazioni che una pubblica amministrazione acquisisce mediante contratti, in funzione di un generico e indistinto interesse al contenimento della spesa pubblica.

Non rientra tra i diritti specifici dei consumatori (il cui catalogo è ora recato dall'art. 2, codice del consumo approvato con d.lgs. n. 206/2005) anche l'interesse generale – che è indistintamente dell'intera collettività, e che allo stato non è tutelabile su iniziativa dei singoli cittadini o di loro associazioni – alla economicità dei contratti della pubblica amministrazione, e al contenimento della spesa pubblica.

Ciò premesso, la richiesta di accesso, per come formulata, non merita accoglimento.

Roma, 15 ottobre 2007

ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE

.....

c.a. Dott.

OGGETTO: Richiesta di parere concernente una richiesta di rilascio di copia di verbale di udienza giudiziaria

Il direttore del Distretto Sanitario di, con nota del, ha esposto alla scrivente Commissione che a seguito di un provvedimento del Tribunale di, nel quale il servizio sociale della ASL veniva incaricato di relazionare in un procedimento di separazione coniugale, in merito ai rapporti tra i coniugi e i figli minori, una delle due parti in causa ha chiesto copia della documentazione inerente il suddetto fascicolo giudiziario, ed in particolare copia del verbale di udienza del Tribunale.

Pertanto, il segretario comunale si è rivolto alla Commissione per avere un parere in merito alla legittimità del rilascio della copia del verbale richiesto.

La Commissione osserva quanto segue.

Nel caso di specie, si ravvisa, nell'istante, un interesse al diritto di accesso diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegato al documento al quale è chiesto l'accesso, così come disposto dal nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005.

Tuttavia, nel caso di specie, l'istanza è volta, in particolar modo, ad ottenere l'accesso al verbale d'udienza, vale a dire ad un atto giudiziario, tra l'altro di un procedimento ancora in corso, non qualificabile come un documento amministrativo, ai sensi dell'art. 22 della legge n.241 del 1991 e successive modificazioni, e pertanto non ostensibile (Cons. di Stato, Sez. VI, sentenza n. 1882, 30 marzo 2001), se non nelle forme e nei limiti previsti dall'ordinamento processuale.

Roma, 15 ottobre 2007

Comune di
.....
.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso del consigliere del Comune di (..).

Con nota del, il Sindaco del Comune di (...) ha chiesto un parere in merito al diritto di accesso di un consigliere comunale ai documenti amministrativi, in particolare ai tabulati di tutti i numeri telefonici attivati dalla utenze telefoniche riconducibili ai cellulari di servizio di alcuni amministratori comunali.

Al riguardo, chiede se tale richiesta sia legittima alla luce della vigente normativa in materia di privacy.

Come è noto secondo l'art. 43, comma 2, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Dal citato art. 43 del D.Lgs. n. 267 del 2000 si desume in modo univoco che i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti comunali che possono essere utili all'espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione. Si desume, altresì, che la richiesta di accesso avanzata dal consigliere comunale a motivo dell'espletamento del proprio mandato si appalesa congruamente motivata, senza che occorra alcuna ulteriore precisazione circa le specifiche ragioni della richiesta, e non può essere disattesa dall'amministrazione comunale. Né il diritto di accesso può essere subordinato ad una specifica utilità delle informazioni e notizie all'espletamento del mandato. Invero, allorquando una istanza di accesso è presentata per l'espletamento del mandato, risulta insita nella stessa l'utilità degli atti richiesti al fine dell'espletamento del mandato.

L'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale distingue il generale diritto di accesso ai documenti amministrativi, ex art. 22 ss., legge 7 agosto 1990 n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi», dallo specifico diritto dei componenti le assemblee elettive degli enti locali ad ottenere tutte le informazioni utili per lo svolgimento del mandato rappresentativo, ex art. 43 comma 2, d.lg. n. 267 del 2000. In particolare, secondo la giurisprudenza, la diversità dei due diritti si fonda sulla distinta natura dell'interesse alla cui tutela è volto il loro esercizio: nel primo caso, infatti, l'accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto a tutti i cittadini per la tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive, costituisce strumento di difesa di interessi privati, mentre, nella seconda ipotesi, l'acquisizione di informazioni da parte dei componenti l'organo consiliare è strumentale al soddisfacimento dell'interesse pubblico connesso al mandato elettivo (Consiglio di Stato, sez. V, 8 settembre 1994 n. 976).

Dunque, il giudice amministrativo riconduce la posizione giuridica imputabile ai consiglieri comunali e provinciali allo svolgimento della funzione pubblica spettante all'intero organo consiliare ed, in particolare, al compito di indirizzo e controllo politico-amministrativo affidato al Consiglio (comunale e provinciale) dall'art. 42, D.lgs. n. 267 del 2000. Su tale presupposto il Consiglio di Stato, con la sentenza 20 Ottobre 2005, n. 5879 sez. V, ha ritenuto i singoli consiglieri titolari di un diritto soggettivo «pubblico», il quale costituisce espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività.

Per quanto concerne i rapporti esistenti tra il diritto di accesso agli atti e quello alla riservatezza, sembra opportuno evidenziare che la condotta dei consiglieri comunali sia da ricondurre ad una tesi che ricostruisce autonomamente la condotta informativa dei consiglieri, essendo presenti nel D.lgs. n. 196 del 2003 delle specifiche disposizioni che devono qualificarsi come speciali. Tra di esse, dunque, si deve anzitutto menzionare l'art. 67 comma 1 lett. a), che qualifica di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli artt. 20 e 21, la finalità di « verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti ». La norma deve essere letta in collegamento con quella, precedente, dell'art. 65 comma 4 lett. b), che consente il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili « per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo».

Dalla lettura coordinata delle due norme, insieme a quella dell'art. 22 comma 3, D.lgs. n. 196 del 2003, si deve dunque riscontrare la compiuta disciplina in materia, che per un verso identifica le finalità di rilevante interesse pubblico sottese alle operazioni di trattamento in oggetto, mentre dall'altro richiede un requisito ulteriore per la comunicazione di dati sensibili e giudiziari, consistente nell'indispensabilità degli stessi ai fini dell'espletamento del mandato conferito ai consiglieri.

D'altra parte, però, si deve ricordare che una valutazione sull'indispensabilità di cui trattasi risulta essere ben difficile, specialmente alla luce del fatto che - come si è detto prima - non sussiste un obbligo generale di motivazione per le richieste informative dei consiglieri.

Tuttavia, una garanzia per i soggetti la cui riservatezza potrebbe essere violata risiede comunque nell'inciso finale dell'art. 43 comma 2, Tuel, secondo cui gli stessi “sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

Pertanto, la Commissione ritiene che la richiesta di accesso ai documenti amministrativi formulata dal consigliere comunale di sia da accogliere.

Roma, 15 ottobre 2007

Al Comune di
c.a Dott.

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante un'istanza di accesso di un consigliere comunale.

Con nota del il Comune di ha chiesto il parere di questa commissione sulla applicabilità, all'accesso dei consiglieri comunali ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006, che prevede la comunicazione dell'istanza di accesso ai controinteressati previa raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica .

In merito al quesito posto, si osserva che la copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ormai adottato un'interpretazione estensiva del concetto di munus in capo ai consiglieri comunali, esprimendosi nel senso della loro accessibilità a tutti gli atti adottati dal Comune.

Va premesso che l'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dispone che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese". Tale norma viene interpretata (Cons. Stato sez. 5[^] 20 Ottobre 2004 n.6879) nel senso che gli atti comunali e provinciali non sono riservati ed inaccessibili , anche se i requisiti di accoglimento della domanda non si discostano da quelli stabiliti nella disciplina generale contenuta negli artt. 22 e segg. L. 241/1990 e il diritto di accesso è riconosciuto unicamente a chi vanta un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti .

Considerando ora i diritti dei consiglieri comunali all'accesso della documentazione da essi richiesta, si evidenzia una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n.4471, che ha affermato "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato".

Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" cui si contrappone un puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente del comune e della provincia, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie e informazioni in loro possesso".

Pertanto il Consiglio di Stato ha individuato la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali come "diritto soggettivo pubblico finalizzato", cioè come un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio Comunale", traendone la conseguenza che "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dell'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale consiliare , ma , essendo riferito all'espletamento del mandato , riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale (Cons, Stato sez .5[^] 26 Settembre 2000 n. 5109) . Egli non è tenuto a specificare i motivi della richiesta né l'interesse alla stessa come se fosse un privato , perché diversamente gli organi dell'amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro

operato (Cons . Stato sez. 5[^] 7 Maggio 1996 n .528) ; in ogni caso permane l'esigenza che le istanze siano formulate in maniera specifica e dettagliata , recando l'indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o , qualora siano ignoti tali estremi , almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (Cons.Stato sez. 5[^] 13 Novembre 2002 n. 6393) .

Sussiste una profonda differenza , allora , tra l'accesso del consigliere comunale di cui all'art. 43 D. Lgs. N. 267/2000 e l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e segg. L. n. 241/90 , in quanto il secondo è un istituto che consente di conoscere atti e documenti al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese , a differenza del primo , che è volto a consentire al consigliere comunale l'esercizio del proprio mandato e del controllo del comportamento degli organi decisionali dell'ente .

In conseguenza di ciò , deve reputarsi che l'accesso di cui all' art. 43 D. Lgs. 267/2000 non soggiaccia alle limitazioni relative al secondo istituto , non atteggiandosi la posizione del titolare di correlativo interesse tutelato alla stregua di quella del controinteressato all'accesso ex art. 22 L. 241/90, sicchè nessuna informazione formale a quest'ultimo è dovuta .

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE
E I SERVIZI INFORMATICI

c.a. Capo del Dipartimento Vicario
Cons.

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante il diritto di accesso di un partecipante ad un concorso pubblico, bandito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha richiesto la visione e il rilascio di copia della documentazione relativa a tutti i candidati al suddetto concorso.

Con nota pervenuta alla segreteria della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in data, il Capo del Dipartimento per le risorse umane e i servizi informatici, Cons., ha richiesto un parere alla scrivente Commissione in merito alla nota ricevuta da un partecipante ad un concorso pubblico, bandito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha richiesto la visione e il rilascio di copia della documentazione relativa a tutti i candidati al suddetto concorso.

Il Dipartimento si è, dunque, rivolto alla scrivente Commissione per conoscerne il parere, attesa la necessità di identificare se sussista o meno la legittimità in capo all'istante di esercitare il richiesto accesso.

La Commissione in merito al quesito posto osserva che, nel caso di specie, il concorrente istante, quale partecipante al concorso, è portatore di un interesse differenziato, strumentale alla tutela della partecipazione alla procedura concorsuale: egli è pertanto sicuramente legittimato ad avere visione e copia della documentazione relativa a tutti i candidati al suddetto concorso.

L'istante, invero, è titolare di situazione giuridica soggettiva qualificata all'ostensione degli elaborati dei candidati ammessi alla procedura concorsuale, in funzione della sua partecipazione alla medesima procedura concorsuale.

L'accessibilità dei documenti in questione è pacificamente ammessa dal giudice amministrativo; al riguardo, di recente, T.A.R. Abruzzo Pescara, 18 febbraio 2006, n. 118, secondo cui: "Il candidato, escluso dalle prove orali partecipante di un concorso pubblico, ha diritto di avere copia dei propri elaborati scritti, dei verbali di correzione e di fissazione dei criteri stabiliti per la correzione, nonché degli elaborati dei concorrenti ammessi agli orali, perché solo in tale modo può verificare l'imparzialità di giudizio e la coerente ed uniforme applicazione dei criteri di valutazione, non costituendo tale richiesta un controllo generalizzato dell'operato della Commissione".

In particolare, con riferimento alla richiesta di accesso a tutti i verbali della Commissione giudicatrice, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza, si ritiene che l'istante sia titolare del diritto di accedere agli atti relativi alla procedura concorsuale in esame, ivi compresi i verbali della commissione esaminatrice (Cons. Stato, comm. spec. 21 settembre 1994, n. 1285).

Per quanto riguarda la richiesta di accesso alla documentazione relativa agli altri concorrenti ammessi alla procedura concorsuale, si ritiene che l'amministrazione debba concedere l'accesso ai documenti, poiché anche qualora questi, in qualità di controinteressati, dovessero formulare delle opposizioni allo stesso, il loro interesse deve recedere rispetto all'interesse differenziato dell'istante, volto alla tutela e alla difesa dei propri interessi, per un regolare e corretto svolgimento della procedura concorsuale cui ha preso parte.

Roma, 15 ottobre 2007

Al Comune di
Comm. Affari Generali e Istituzionali
c.a. Presidente

OGGETTO: richiesta di parere sull' accesso dei consiglieri comunali agli atti di società per azioni partecipata dal Comune.

1. Il Comune di, avendo in corso il procedimento di revisione del regolamento relativo al funzionamento del Consiglio comunale, ha la necessità di precisare l'ambito del diritto di accesso dei consiglieri comunali con riferimento alle società di capitali partecipate dal Comune. In particolare, con la richiesta di parere rivolta a questa Commissione, il Comune chiede se, "relativamente alle società di capitali partecipate dal Comune in misura minoritaria", sia legittimo prevedere nel citato regolamento uno o più dei seguenti diritti dei consiglieri comunali:

diritto di acquisire notizie e informazioni;

diritto di acquisire notizie, informazioni e relativi atti della società;

diritto di chiedere notizie, informazioni e relativi atti della società.

Il secondo quesito posto dal Comune di attiene, inoltre, al soggetto nei cui confronti debba essere esercitato il diritto d'accesso nei casi suddetti, e cioè se esso sia il Sindaco o direttamente la società interessata.

2. Al riguardo si premette quanto segue.

La concorde giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e di questa Commissione, tenuto anche conto che lo stesso legislatore - con l'art. 18 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 - ha creato società per azioni "con personalità giuridica di diritto pubblico" (I'AGE Control) ed ha così riconosciuto che non vi è più alcuna incompatibilità tra la veste formale di società di capitali e la natura sostanziale di soggetto pubblico, ritiene che la forma societaria assunta da un soggetto sia neutra ai fini dell'identificazione della natura sostanziale pubblica o privata del soggetto stesso, natura sostanziale che va invece determinata in base alle finalità - di interesse prevalentemente pubblico o prevalentemente privato - in funzione delle quali tale soggetto è stato istituito.

Se allora il discrimine circa l'accessibilità delle società partecipate è determinato dalla finalità pubblica o privata per la quale è stata istituita, nonché dalla natura della attività esercitata, e cioè se sia o meno di pubblico interesse, questa Commissione ha già affermato che la documentazione formata o detenuta da società per azioni a capitale pubblico partecipata dal Comune, sia pure in misura minoritaria, deve ritenersi - in via di principio - accessibile e che il consigliere comunale, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in virtù del proprio munus, può accedere agli atti della Società partecipata.

Ne deriva che la documentazione riguardante una società per azioni a capitale pubblico è esclusa dal diritto di accesso quando non attenga al perseguimento del pubblico interesse, tenendo presente che, atteso il necessario collegamento tra intervento finanziario pubblico e perseguimento di fini d'interesse pubblico, quanto maggiore è la misura della partecipazione pubblica tanto maggiore deve presumersi il vincolo di strumentalità dell'attività al perseguimento dell'interesse pubblico (Cons. Stato, Sez. VI, 15 maggio 2002, n. 2618) e, di conseguenza, l'accessibilità dell'attività.

Tutto ciò premesso, questa Commissione, con particolare riferimento alla fattispecie oggetto del presente parere, ritiene che, nei limiti sopra esposti, il regolamento comunale debba prevedere che i consiglieri comunali abbiano il diritto di acquisire notizie, informazioni e atti della società ai sensi dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Quanto poi al 2° quesito, si ritiene che il diritto d'accesso vada esercitato direttamente nei confronti della società partecipata, come previsto dall'art. 43 n. 2 del T.U.E.L., secondo il quale "i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del Comune, della provincia, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso".

Roma, 15 ottobre 2007

Ricorrente: Comitato Civico per la Salvaguardia Ambientale e Storico-Artistica della

.....

contro

Amministrazione resistente: Commissariato di Governo per l'emergenza Idrogeologica, con sede in

.....

Fatto

Il Comitato Civico per la Salvaguardia Ambientale e Storico-Artistica della
(di seguito Comitato Civico), in data, ha inoltrato al Commissariato di Governo per l'emergenza Idrogeologica, con sede in, un'istanza di accesso volta ad ottenere copia del progetto e di tutti i relativi allegati tecnici ed amministrativi, relativi agli "Interventi per la sistemazione idrogeologica del versante dal alla (Bacini da a) e di ripristini dell'.....", da realizzarsi nel territorio del comune di, approvati inizialmente nel e, successivamente, modificati con un'ordinanza del suddetto organo governativo del, con la quale si è approvata la perizia di variante.

Il Comitato Civico aveva preso parte alla concertazione relativa alle suddette modifiche, ma non è stato messo a conoscenza dell'approvazione della perizia di variante, di cui ha chiesto copia, in qualità di soggetto portatore dell'interesse diffuso alla tutela e alla valorizzazione della interessata dai lavori.

Pertanto, non avendo ad oggi ricevuto alcun riscontro, il Comitato Civico ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro tale diniego-tacito, per ottenere copia degli atti progettuali ed amministrativi relativi alla perizia di variante di cui sopra.

Diritto

Il ricorso è fondato, per i motivi che seguono.

L'istanza di accesso presentata dal Comitato Civico è volta ad avere copia di documentazione concernente interventi su un territorio, e dunque può configurarsi come esercizio del diritto di accesso ad un'informazione ambientale, al quale si applica una disciplina speciale, prevista dal D.lgs.n. 195, 19 agosto 2005, "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale".

Innanzitutto, si definisce "informazione ambientale", di cui al D.Lg. 195/05, qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:

1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;

2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);

3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1)

e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);
6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3).

L'informazione può essere richiesta da qualsiasi persona fisica o ente "senza che questi debba dichiarare il proprio interesse", ad ogni Autorità pubblica che ne abbia il possesso "in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta".

Nel caso di specie, dunque, la documentazione richiesta è qualificabile come "informazione ambientale", ai sensi del citato punto 3) dell'art. 2 del suddetto decreto.

Il Comitato ricorrente, quindi, ha facoltà di richiedere le informazioni di suo interesse al Commissariato di Governo, al quale la legge impone l'onere di rispondere "quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l'entità e la complessità della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni", esponendo anche i motivi che giustificano la proroga (art. 3, comma 2).

La P.A. "può, se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta, ai sensi dell'articolo 5"; il quale, per l'appunto prevede i casi di esclusione dall'accesso quando l'informazione richiesta non è detenuta dall'autorità pubblica alla quale è rivolta la domanda; quando la stessa è "manifestamente irragionevole o espressa in termini eccessivamente generici"; ovvero ancora quando concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento; o se, infine, riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.

Dunque, nel caso di specie, l'interesse che ha mosso il ricorrente deve considerarsi attuale e fondata la sua pretesa, tenuto anche conto della partecipazione del ricorrente stesso al procedimento in esame, e l'organo di governo investito dell'istanza di accesso non può ritenersi esonerato dal fornire le notizie ambientali richieste.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 15 ottobre 2007

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Ambientale ed Architettonici di,

Fatto

Il sig., in nome e per conto del Gruppo promotore per la tutela della qualità degli spazi urbani nel quartiere di di, ha presentato, in data, istanza di accesso alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di istanza di accesso all'autorizzazione paesaggistica n. rilasciata dal Comune di in data e ed agli eventuali documenti allegati. L'autorizzazione è stata rilasciata per la "realizzazione di opere del verde in nuovo parco pubblico", in via

Specifica l'istante che il Gruppo da lui rappresentato ha partecipato al procedimento per il rilascio del parere preliminare all'autorizzazione paesaggistica nella seduta del

L'amministrazione dopo avere inviato una nota il nella quale ha invitato il ricorrente a prendere contatti con la Responsabile dell'Archivio per definire le modalità ed il giorno di visura, ha inviato una seconda nota, in data, con la quale ha chiesto al ricorrente copia dell'atto costitutivo del Comitato per verificare la sua legittimazione soggettiva.

Si evidenzia, inoltre, che in base ai documenti pervenuti alla scrivente Commissione, sembra che il ricorrente avesse già presentato ricorso al Difensore civico del Comune di avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione comunale alla richiesta di accedere a tutti gli atti e documenti relativi alla variante in corso d'opera al progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione di opere di verde pubblico in località, individuate come Parco, Tale ricorso è stato accolto dal Difensore civico ritenendo il ricorrente legittimato ad accedere ai chiesti documenti sia perché residente nel comune, sia perché copromotore del Gruppo promotore per la tutela della qualità degli spazi urbani nel quartiere di, individuato come portatore di interessi diffusi e meritevoli di riconoscimento giuridico.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il sig., ha presentato ricorso, in data, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Ambientale ed Architettonici di, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

L'istanza di accesso del, ha ad oggetto l'autorizzazione paesaggistica n. rilasciata dal Comune di in data e ed agli eventuali documenti allegati.

Tale autorizzazione è stata rilasciata per la "realizzazione di opere del verde in nuovo parco pubblico", quartiere, via

Dalla decisione del Difensore civico del 15 giugno 2007, sembra che il ricorrente già abbia avuto accesso alla variante in corso d'opera al progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione di opere di verde pubblico in località, individuate come Parco

Si osserva, inoltre, che ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs. n. 45 del 2004, "Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione è istituito un elenco, aggiornato almeno ogni quindici giorni e liberamente consultabile, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se essa sia stata rilasciata in difformità dal parere del soprintendente, ove il parere stesso non sia vincolante, o della commissione per il paesaggio. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 155".

Pertanto, tenuto conto che il ricorrente ha partecipato alla seduta della Commissione paesaggio del e che è già stato consentito l'accesso ai documenti su indicati a seguito della decisione del difensore civico, la Commissione esprime, l'avviso che il ricorrente abbia diritto di accedere all'autorizzazione paesaggistica n. ed ai documenti allegati.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Ambientale ed Architettonici di a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 15 ottobre 2007

Ricorrente:

contro

Resistente: Commissione Esami Avvocato presso la Corte d'appello di, ...
Sottocommissione

Fatto

Il dr., il quale nell'anno ha partecipato, presso la Corte d'appello di, all'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, ed è risultato non ammesso alla prova orale, ha chiesto copia degli elaborati - corretti nella stessa seduta nella quale erano stati corretti i suoi - redatti dai concorrenti che erano stati ammessi alle prove orali.

Il presidente della .. Sottocommissione ha respinto l'istanza perché " non è possibile fornire a terzi documenti o dati altrui in assenza di specifico provvedimento proveniente dall'Autorità a ciò preposta".

Avverso detto diniego di accesso il sig. ha proposto ricorso a questa Commissione; resiste con memoria il presidente della .. Sottocommissione affermando che il richiedente non può considerarsi interessato né la Commissione può ritenersi "Pubblica Amministrazione".

Diritto

Con il ricorso si deduce di aver diritto all'accesso richiesto in quanto l'esame degli elaborati redatti nella stessa seduta dai concorrenti ammessi costituisce elemento necessario alla valutazione della fondatezza della tutela giudiziaria nei confronti del provvedimento di non ammissione alle prove, e, quindi, elemento necessario per l'esercizio della tutela stessa.

Il ricorso, notificato ai controinteressati, è fondato posto che la necessità di detta valutazione è elemento sufficiente ai fini della sussistenza dell'interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso ai sensi dell'art.22 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita il responsabile per l'accesso ad adottare una decisione espressa sull'istanza in esame.

Roma, 15 ottobre 2007

Non trovato diritto di accesso endoprocedimentale

Ricorrente:, elettivamente domiciliata in via, presso lo studio dell'avv.

Contro

Amministrazione resistente: Snam Rete Gas, Costruzioni progetto importazione sud, via

Fatto

La Sig.ra è proprietaria di un terreno agricolo sito in (...) iscritto al foglio ..., particelle .., ..,,,,,, e foglio, particella ..., del Catasto Terreni gravato, tra le altre dal, da una servitù di metanodotto in favore della SNAM s.p.a.

Successivamente, per ragioni di interesse pubblico, la SNAM RETE GAS, ai sensi del d.lgs. n. 164 del 23 maggio 2000, ha dato inizio alla progettazione ed alla costruzione del metanodotto –, in prosecuzione del già esistente metanodotto d'importazione di gas naturale denominato "G.A.M.E.B". Quest'ultimo è stato dichiarato opera di pubblica utilità con decreto del Ministero delle Attività produttive del 27 giugno 2003, ed ha ottenuto la dichiarazione di conformità urbanistica dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18 gennaio 2007.

Il progetto di metanodotto in esame include l'attraversamento del terreno della ricorrente, ed in particolare delle particelle nn., e del foglio del Catasto dei Terreni, già gravato, come esaminato, da una precedente servitù della stessa SNAM s.p.a.

La ricorrente, al fine di tutelare i propri diritti ed interessi legittimi, ha presentato in data, istanza di accesso ai documenti relativi al procedimento "metanodotto, ... tronco (...)", comprendente il terreno della ricorrente e le particelle indicate.

La Snam Rete Gas, ha negato l'accesso affermando che nell'istanza non era stato specificato il procedimento al quale i documenti si riferivano e che la medesima doveva essere presentata all'ente responsabile del procedimento, ossia il Ministero delle Infrastrutture ed il Ministero Sviluppo Economico.

Specifica nel ricorso la sig. di non avere ricevuto alcuna comunicazione in merito alla procedura di avvio della costruzione del metanodotto in questione che, secondo le modalità e le forme previste dal Testo Unico di cui al d.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001, consentono la partecipazione al procedimento per la costruzione della servitù.

Avverso il provvedimento di diniego la sig.ra, ha presentato ricorso, in data, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Snam Rete Gas l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Il ricorso è stato notificato a mezzo raccomandata a.r. ai controinteressati.

La Snam Rete Gas, con nota del, ha chiesto alla scrivente Commissione di rigettare il ricorso per incompetenza, dal momento che la medesima è competente a conoscere i ricorsi avverso i provvedimenti di diniego dell'accesso, espressi o taciti, delle "amministrazioni centrali e periferiche dello Stato", (legge n. 241 del 1990, art. 25, comma 4). La Snam Rete Gas ha, poi, precisato di essere "beneficiaria e promotrice dell'espropriazione", non "autorità espropriante", che la medesima non è titolare di alcuna concessione atteso che il trasporto di gas naturale in Italia è attività che si svolge in regime di libera iniziativa, che non è general contractor della procedura in esame e che, in sede di esecuzione, può qualificarsi come committente dell'opera. Ribadisce, infine, la Snam Rete Gas che l'istanza della sig.ra, non specificando il procedimento oggetto della richiesta configura un'istanza preordinata ad un illegittimo controllo generalizzato dell'operato della Snam stessa.

Diritto

Il ricorso è fondato.

La Snam Rete Gas ha negato l'accesso affermando che la richiesta non specificava il procedimento al quale i documenti si riferivano e che la medesima doveva essere rivolta agli enti responsabili del procedimento, ossia Ministero delle Infrastrutture ed il Ministero Sviluppo Economico.

Al riguardo si rileva che secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente "l'istanza di accesso ai documenti può non recare la puntuale indicazione degli specifici atti richiesti in tutti i casi in cui l'effettiva esistenza di tali atti sia circostanza ignota al richiedente il quale, pertanto, non potrebbe in ogni caso rendere più puntuale la formulazione della sua domanda" (T.A.R. Basilicata Potenza, 3 aprile 2006, n. 162 e T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 12 dicembre 2005, n. 20171).

Nel caso in questione, si ritiene che la ricorrente, sulla base degli elementi in proprio possesso, abbia fornito alla Snam Rete Gas gli elementi necessari ad identificare i documenti oggetto dell'istanza di accesso.

Per quanto riguarda il secondo motivo di diniego si rileva che essendo la Snam Rete Gas un concessionario di pubblico servizio, essendole stata affidata la progettazione, realizzazione e la gestione del metanodotto, alla medesima si applicano le disposizioni dettate dalla legge n. 241 del 1990 in tema di accesso (ricorso contro s.p.a. seduta della Commissione per l'accesso 20 dicembre 2006).

Del resto la recente giurisprudenza ha stabilito che "le regole operanti in tema di trasparenza si applicano, oltre che alle pubbliche amministrazioni, anche ai soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico (come concessionari di pubblici servizi e società ad azionariato pubblico) e ciò sulla base di una linea interpretativa, che ha ottenuto conferma legislativa con la recente legge n. 15 del 2005 che si è spinta fino ad iscrivere - agli effetti dell'assoggettamento alla disciplina sulla trasparenza - tra le pubbliche amministrazioni anche i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. Tuttavia, mentre l'istituto dell'accesso trova applicazione nei confronti di ogni tipologia di attività della pubblica amministrazione, l'accesso ai documenti dei soggetti privati va riconosciuto solo in caso di svolgimento di attività di interesse pubblico e limitatamente agli atti funzionalmente inerenti alla gestione di interessi collettivi, per i

quali sussiste l'esigenza di garantire il rispetto del principio di buon andamento, cui la trasparenza è funzionale" (Consiglio Stato , sez. VI, 09 marzo 2007, n. 1119).

Si rileva, infine, che ai sensi dell'art. 25, comma 3 della legge n. 241 del 1990 la richiesta di accesso "deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente"; pertanto, qualora la Snam Rete Gas detenga i documenti richiesti la scrivente Commissione esprime l'avviso che la medesima sia tenuta a consentire l'esercizio del diritto di accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Snam Rete Gas, Costruzioni progetto importazione sud, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 15 ottobre 2007

Ricorrente: Signora

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Centro Ospedaliero

“.....” di

e nei confronti di: Sig.

Fatto

La signora, dipendente civile del Ministero della Difesa, imputata in un giudizio penale avanti il Giudice di Pace di, per il reato di diffamazione nei confronti di un collega, il Sig., tramite il proprio legale, ha formulato al Centro Ospedaliero “.....” di un'istanza di accesso ai documenti concernenti la pratica indennitaria per causa di servizio presentata da quest'ultimo.

In particolare, la signora ha chiesto di accedere alle “richieste (con relativi allegati) di riconoscimento di dipendenza di patologie da causa di servizio presentate dal Signori... ovvero alle richieste (con relativi allegati) di cui comunque la pubblica amministrazione interpellata fosse a conoscenza per ragioni di servizio o ufficio, a partire dal ad oggi, nonché delle relative risposte delle competenti Commissioni o delle relazioni dell'Ufficio interessato”, al fine di verificare la sussistenza o meno del danno e/o del nesso causale lamentato dallo stesso con i comportamenti tenuti dall'odierna ricorrente nel

Il Sig. si è infatti costituito parte civile nel suddetto procedimento penale, chiedendo la condanna dell'imputata al risarcimento di un danno per “non meno di euro", asserendo un nesso causale tra un contestato comportamento della signora e un grave danno alla sua salute (“una pretesa patologia da stress o da trauma psicologico o neurologica o da mobbing”), allorquando, nel, entrambi prestavano servizio presso ilin

Il Centro Ospedaliero “.....” di, con nota dell'....., ricevuta in data, non ha accolto l'istanza di accesso per i documenti richiesti, “contenendo i medesimi dati sensibili riguardanti terzi” e specificando che “tanto si esplicita in aderenza agli artt.364-368 cpp, nel richiamo agli stessi operato dall'ultimo comma del 391 quater del codice penale di rito”.

Pertanto, la signora, tramite il suo legale, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il suddetto diniego dell'amministrazione.

Diritto

Il ricorso è fondato ed è stato ritualmente notificato alla parte controinteressata.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della L.n.241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con l'actio ad exhibendum, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso".

Ed ancora, con particolare riferimento ad una fattispecie simile al ricorso in esame, il T.A.R. ha "ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti".

In merito poi alla presunta lesione della tutela alla riservatezza della parte controinteressata, nella recente sentenza n. 1896/2005, il Cons.di Stato (e di seguito il T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 19 ottobre 2006, n. 10620), ha affermato che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso "si è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16, comma 2, D.leg. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi."

Ebbene, nel ricorso presentato, si deve ritenere il diritto all'onorabilità personale della ricorrente, citata per diffamazione in un procedimento penale, senza dubbio di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza della persona cui si riferiscono i dati richiesti.

Sembra opportuno, ancora, ricordare come l'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, nel testo novellato indichi che: "nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è

consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile (alla difesa: n.d.r.) e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

Il T.A.R. Toscana, seconda sezione, nella sentenza n. 152/2007, al riguardo precisa che “posto che il richiamato Codice della privacy, all’art. 59, lascia alle disposizioni contenute nella legge n. 241 del 1990 il compito di disciplinare l’accesso documentale, il potenziale conflitto - provocato da un istanza ostensiva – tra la tutela della riservatezza e l’interesse all’accesso va risolto in favore di quest’ultimo per le ragioni che seguono:

in via generale, la questione controversa attinente al conflitto tra diritto di accesso e riservatezza dei terzi deve essere risolta nel senso che l’accesso, qualora venga in rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, deve prevalere rispetto all’esigenza di riservatezza del terzo; conseguentemente la tutela della riservatezza, generalmente garantita dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso, deve recedere quando l’accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di quell’interesse (cfr., in tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2005 n. 504);

ciò sta a significare che, in materia di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e nei limiti in cui esso è necessario alla difesa della posizione soggettiva del richiedente, l’interesse alla riservatezza dei terzi si affievolisce nei confronti del diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla legge n. 241 del 1990, se la richiesta è esercitata per la cura o la difesa di un interesse giuridico qualificato e rilevante”.

Nel caso di specie, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste, con riferimento ad un documento che può manifestarsi anche solo potenzialmente utile per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego dell’atto è strettamente connesso all’esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all’art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

La sintesi di quanto espresso è fornita dalla modifica apportata dalla legge n. 15 del 2005 all’art. 24 della legge n. 241 del 1990 che ora, al comma 7, stabilisce con chiarezza il diverso rapporto di “durezza” fra accesso e riservatezza con riguardo, rispettivamente, al diverso spessore funzionale del primo ed al diverso grado di “sensibilità” della seconda.

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti dal legale della signora dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, oltre che per il pacifico superamento dell’opposizione formulata dall’amministrazione resistente riguardo alla non ostensibilità della documentazione stessa per le ragioni sopra svolte, anche per l’autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, “diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita” (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l’azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – .. Reparto – –
Ufficio Relazioni con il Pubblico,

Fatto

Il Luogotenente, in forza al Nucleo Comando della Compagnia di, a seguito della contestazione di un addebito disciplinare conseguente ad uno scritto apparso su sito <http://www.....> con nickname, ha presentato, in data istanza di accesso a qualsiasi documento relativo all'argomento oggetto del forum con firma, ivi compresi gli appunti qualora rilevanti, redatti dai seguenti uffici: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Interregionale dei Carabinieri ".....", Comando Regione Carabinieri ".....", Comando Provinciale dei Carabinieri di, Comando Compagnia Carabinieri di, Il ricorrente specifica che i documenti sono necessari per conoscere i motivi che hanno indotto l'amministrazione ad avviare il procedimento disciplinare, al fine di poterli contestare.

L'amministrazione, con nota del, ha invitato il ricorrente a precisare i documenti oggetto della richiesta non potendosi imporre alla medesima né un onere di ricerca né l'elaborazione di dati in suo possesso. Precisa, poi, l'amministrazione che il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta ai sensi dell'art. 6, comma 5 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Avverso il silenzio rigetto, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – ... Reparto – – Ufficio Relazioni con il Pubblico, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota inviata alla scrivente Commissione il, ha rammentato che il ricorso in esame è inammissibile non essendosi formato il silenzio rigetto a seguito dell'invito alla regolarizzazione della richiesta.

Diritto

Il ricorso è fondato.

In effetti, pur avendo l'istanza di accesso ad oggetto qualsiasi documento relativo all'argomento oggetto del forum con firma, redatto dalle amministrazioni indicate, tuttavia la motivazione della richiesta, ossia la conoscenza dei documenti posti a base del procedimento disciplinare, vale a circoscrivere l'istanza.

Inoltre, essendo il ricorrente parte del procedimento disciplinare è titolare di un interesse concreto ed attuale ad accedere ai documenti in base ai quali è stato avviato il procedimento stesso, anche al fine di potere presentare memorie ed osservazioni.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comando Generale

dell'Arma dei Carabinieri – Reparto – ... – Ufficio Relazioni con il Pubblico, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 15 ottobre 2007

Ricorrente:, elettivamente domiciliato in via, presso lo studio dell'avv.

Contro

Amministrazione resistente: Comando Regione Carabinieri – Nucleo Relazioni con il Pubblico

Fatto

L'Appuntato scelto essendo interessato a prestare servizio presso le Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero ha presentato richiesta di adesione alle seguenti interpellanze: n. 2001-6/T-3-4/Pers. BAC dell'.....; n. 2001-6/T 18-1/Pers. BAC del; n. 2001-6/T37-1/Pers BAC del; n. 2001-6/T-70-1/Pers. BAC del L'amministrazione ha, tuttavia, risposto solo all'interpellanza n. 2001-6/T37-1/Pers BAC del comunicando che il personale indicato nella comunicazione sarebbe stato preso in considerazione dall'amministrazione per l'individuazione dei militari da impegnare all'estero. L'amministrazione non ha, invece, provveduto a fornire alcuna risposta alle altre interpellanze.

Il ricorrente, non rientrando tra i militari selezionati dall'Amministrazione per essere impiegati presso le Rappresentanze Diplomatiche estere, ha presentato, in data istanza di accesso avente ad oggetto i documenti relativi alle scelte effettuate dall'amministrazione in ordine alle interpellanze su indicate, nonché i documenti contenenti i criteri adottati per l'individuazione dei militari impegnati o da impegnare all'estero, con gli elenchi del personale risultato idoneo.

L'amministrazione, con nota del ha negato l'accesso affermando che l'individuazione delle risorse da impiegare costituisce attività di pianificazione e programmazione sottratta al diritto di accesso ai sensi del D.M. 16 settembre 2003, n. 603.

Avverso il provvedimento di diniego il sig., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Comando Regione Carabinieri – Nucleo Relazioni con il Pubblico l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il Decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, Regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, stabilisce all'art. 7 che le disposizioni relative alla partecipazione al procedimento: comunicazione dell'inizio del procedimento (art. 5) ed alla partecipazione al procedimento: visione degli atti; atti di intervento (art. 6), "non si applicano all'attività dell'Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali è fatta salva la particolare disciplina che ne regola la formazione".

Si ritiene, tuttavia, che l'attività volta a selezionare il personale da inviare all'estero sia assimilabile ad una procedura selettiva non costituisca attività di pianificazione e programmazione. Trattandosi di attività attraverso la quale viene selezionato il personale da inviare all'estero, si ritiene che il ricorrente, quale partecipante alla procedura in esame, sia portatore di un interesse sicuramente differenziato da quello della generalità degli appartenenti alla comunità, in funzione della tutela di una posizione che sicuramente ha rilevanza giuridica.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comando Regione Carabinieri – Nucleo Relazioni con il Pubblico, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 15 ottobre 2007

Ricorrente:

contro

Resistente : INPS di

Fatto

..... , che aveva prestato la propria attività di coltivatrice diretta presso l'azienda agricola di famiglia , condotta prima dal padre e poi dalla sorella , dopo aver ricevuto , per conoscenza , dall'INPS di comunicazione, inviata alla sorella , di cancellazione di essa dall'azienda , proponeva istanza di accesso ai documenti che avevano determinato la sua cancellazione.

L'INPS negava l'accesso adducendo che gli atti erano sottratti all'accesso dal suo regolamento , e nuovamente adita per precisazione della sua risposta , indicava gli articoli del citato regolamento che vietavano il diritto all'accesso.

La , con istanza protocollata in data , proponeva istanza di riesame , ai sensi dell'art. 13 , comma quinto , del regolamento di cui alla legge n. 241/1990 , e l'INPS confermava puramente e semplicemente il precedente diniego , avvertendo che avverso il diniego era previsto il ricorso al TAR.

La , premesso che non le era stata data comunicazione , ai sensi dell'art. 7 legge n.241 del 1990 , del procedimento , promosso dalla sorella , che aveva portato alla sua cancellazione dall'azienda , ha proposto , avverso il diniego di accesso , ricorso , datato , a questa Commissione .

Diritto

Con il ricorso in esame si deduce di aver diritto all'accesso richiesto in quanto l'esame degli atti che hanno condotto al provvedimento di cancellazione sono necessari al fine di stabilire l'opportunità di proporre tutela giudiziaria avverso detto provvedimento.

L'INPS ha ritenuto di negare l'accesso precisando molto genericamente che il provvedimento di rigetto “ è riferito ai punti 9,13,16,19 del citato regolamento INPS”.

Dall'esame del suddetto regolamento questa Commissione non ravvisa, però, i motivi ostativi indicati, peraltro alquanto genericamente, dall'INPS.

Il ricorso è , quindi , fondato e va accolto posto che la necessità , ai fini di tutela giurisdizionale, di prendere conoscenza dei documenti, oggetto della istanza di accesso, è elemento sufficiente ai fini della sussistenza dell'interesse diretto, concreto e attuale, secondo il disposto dell'art.22, comma 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita il responsabile per l'accesso a riesaminare la questione sulla base di quanto indicato in motivazione.

Roma, 15 ottobre 2007

Ricorrente:
contro
Resistente : INPS

Fatto

....., destinatario di un provvedimento giudiziario di rilascio dell'immobile dallo stesso condotto in locazione , ha chiesto all'INPS di copia dell'elenco delle unità immobiliari che sono o si rendano disponibili nonché copia dell'elenco delle eventuali richieste di locazione di tali unità : ciò al fine di poter esercitare , nell'ambito della quota prevista di dette unità , la prevista priorità del diritto alla locazione di una di quelle unità , diritto spettante a coloro che risultano interessati da provvedimento di rilascio per finita locazione.

L'INPS , dopo aver comunicato “di aver provveduto a richiedere alle società di gestione del patrimonio immobiliare INPS notizie in merito” , non ha dato corso all'accesso.

Avverso il diniego di accesso il sig. in data ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Il ricorso è fondato.

L'esercizio della priorità, concessa dalla legge , nella locazione di determinati immobili dell'INPS a coloro che siano stati interessati da un provvedimento giurisdizionale di finita locazione , concreta interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso , costituendo la conoscenza dei documenti dei quali si è chiesto l'accesso elemento indispensabile per vantare la priorità alla locazione di un altro immobile, riconosciuta dall'art. 17 d.l. n. 9 del 1982, convertito con modificazioni nella l. 25 marzo 1982 n. 94.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita il responsabile per l'accesso ad adottare una decisione espressa sull'istanza in esame.

Roma, 15 ottobre 2007

Ricorrente: Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche
contro
Amministrazione resistente: Ministero degli affari esteri – Direzione generale cooperazione allo
sviluppo (D.G.C.S.)

Fatto

Il dr., in qualità di della Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche, riferisce dell'indizione di un concorso da parte della D.G.C.S. per la copertura di posti di Le domande sono state selezionate da una Commissione istituita all'uopo. La commissione citata, prosegue il ricorrente, non ha reso noto l'esito dei propri lavori in merito ai criteri da adottare per la selezione. Pertanto, ritenendo di avere interesse in tal senso, l'O.S. ricorrente ha chiesto l'accesso a tutti gli atti della commissione, accesso negato in data dall'amministrazione resistente in quanto non supportata da interesse sufficientemente qualificato e differenziato all'accesso. Contro il diniego, l'O.S. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione deducendo la titolarità di posizione qualificata all'accesso e l'irrelevanza del profilo, eccetto dall'amministrazione, concernente l'assenza di obblighi informativi in capo alla p.a. nei confronti dell'O.S. ricorrente. In data l'amministrazione ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

L'esame del merito della questione impone di verificare quali siano i limiti dell'accesso da parte di soggetti esponenziali di interessi diffusi e/o collettivi. Sul punto la lett. b), del co. 1, articolo 22, legge n. 241/1990, nel nuovo testo risultante dalla riforma del 2005, include tra i soggetti interessati all'accesso i portatori di interessi pubblici e diffusi, prima della riforma menzionati solo nel regolamento governativo adottato con d.p.r. n. 352/1992.

La semplice previsione di tali soggetti nel novero di quelli legittimati all'esercizio del diritto di accesso non risolve, tuttavia, una serie di problemi sorti già dopo l'entrata in vigore del regolamento di attuazione e afferenti proprio ai contenuti della legittimazione dei portatori di interessi diffusi. La giurisprudenza amministrativa e di questa Commissione ha distinto tra interesse ad accedere proprio dell'ente esponenziale e interesse ad accedere fondato su esigenze di tutela proprie dei singoli associati; il primo meritevole di essere soddisfatto, il secondo, viceversa, no. Nel caso di specie occorre verificare se la documentazione richiesta dall'O.S. sia funzionale al soddisfacimento di interessi propri del sindacato o dei singoli iscritti. Al di là della circostanza che nel gravame sembra accedersi a questa seconda alternativa, va detto che in alcuni precedenti la giurisprudenza ha riconosciuto la titolarità dell'accesso in capo ad un ente portatore di interessi diffusi, quando la richiesta sia motivata dalla necessità di verificare l'equilibrata gestione delle risorse umane (in tal senso, Cons. Stato, Sez. IV, 5 maggio 1998, n. 752). In senso contrario si è sostenuto che la verifica della titolarità di un interesse qualificato in capo al portatore di interessi diffusi non coincide con l'interesse (di fatto) all'uso corretto da parte dell'amministrazione.

La richiesta dell'O.S. odierna ricorrente, invero, sembra atteggiarsi a strumento di controllo diffuso dell'operato dell'amministrazione, come tale vietato dall'art. 24, comma 3, l. n. 241/90. Al riguardo va rilevato che nel concetto di equilibrata gestione delle risorse umane non sembra possa rientrare l'indizione di procedura concorsuale per far fronte ad esigenze dell'ufficio. Circa gli esiti delle

valutazioni operate dalla commissione istituita presso la p.a. resistente, saranno i singoli candidati a doversi attivare personalmente per richiedere i documenti in quanto titolari di interesse qualificato ed endoprocedimentale.

Per tali motivi il ricorso va respinto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Roma, 15 ottobre 2007

Non trovato il ricorso contro il ministero dell'interno per l'accesso al fascicolo personale

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione provinciale del lavoro di- Università degli Studi di

Fatto

Il Sig., titolare di omonima ditta edile in (.....), con richieste di accesso del e del, chiedeva all'amministrazione resistente di poter accedere al proprio fascicolo in merito alle risultanze del procedimento ispettivo cui era stato sottoposto in precedenza da parte degli ispettori del lavoro. Tale procedimento si era aperto a seguito di alcune irregolarità riscontrate dagli accertatori in un cantiere aperto sul fondo limitrofo a quello del ricorrente ove si trovavano i sigg.ri e, ritenuti dagli ispettori lavoratori dell'impresa dell'odierno ricorrente. In conseguenza di ciò venivano emessi provvedimenti di sospensione e revoca del cantiere del ricorrente, che portavano lo stesso ad inoltrare le richieste di accesso di cui sopra. In particolare si chiedeva all'amministrazione l'accesso alle dichiarazioni rese dai sigg. ri e agli ispettori verbalizzanti, al fine di poter difendere i propri diritti nelle sedi opportune.

L'amministrazione, con due provvedimenti dello stesso tenore (l'ultimo dei quali comunicato al ricorrente in data) negava l'accesso, adducendo come motivo di diniego l'articolo 2, , comma 1, lettera c), d.m. 4.11.1994, n. 757, che espressamente esclude dall'accesso "i documenti acquisiti nel corso dell'attività ispettiva in relazione alle esigenze di riservatezza delle persone coinvolte". Contro l'ultimo dei due dinieghi il sig. in data ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, chiedendone la riforma. Il gravame è stato notificato anche ai controinteressati, come da allegate ricevute dell'avvenuta spedizione. In data l'amministrazione ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva come il diniego opposto dall'amministrazione resistente sia principalmente basato sulla citata disposizione di cui all'articolo 2, , comma 1, lettera c), d.m. 4.11.1994, n. 757. Pertanto, rilevata l'impossibilità di disapplicare la previsione regolamentare posta a fondamento dell'impugnato diniego, non essendo dotata dei necessari poteri, non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

Roma, 15 ottobre 2007

PLENUM 8 NOVEMBRE 2007

..... Onlus
c.a.
.....

Oggetto: Richiesta di parere su diniego informazioni su ex discarica.

Con nota del viene richiesto il parere in merito al silenzio rifiuto opposto dal Comune di alla richiesta di informazioni inerenti una ex discarica.

In merito si rappresenta che l'art. 3 del D.Lgs.195/2005 chiarisce che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse.

Inoltre, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare, sul punto, che” ai fini dell’accesso agli atti del procedimento amministrativo in materia di tutela ambientale, non solo non è necessaria la puntuale indicazione degli atti, ma è sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto, che deve essere specificato, per costituire in capo all’amministrazione l’obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dall’istanza, elaborarle e comunicarle al richiedente.(cfr TAR Lazio, sez.III 28 giugno 2006, n.5272).

Nel caso di specie, pertanto, l’istanza di accesso, tra l’altro circostanziata e ben definita, appare meritevole di accoglimento da parte dell’Ente locale in questione.

AL CONSIGLIERE
AVV.

OGGETTO: Richiesta di parere concernente l'individuazione, riguardo agli enti locali privi dell'ufficio di Difesa Civica, dell'autorità competente ad intervenire in via di tutela amministrativa, nei casi di diniego o differimento del diritto di accesso.

I consiglieri e, con diverse e reiterate istanze, si sono rivolti al Presidente della Comunità Montana dei per ottenere della documentazione specifica in possesso dell'ente.

Non avendo ricevuto quanto richiesto, gli istanti in data, hanno presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, che in data ha dichiarato la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dai ricorrenti, poiché a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni della Comunità Montana dei è competente il Difensore Civico, come si evince dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 con l'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006.

Successivamente alla suddetta decisione della Commissione, il Consigliere ha trasmesso alla stessa, in data, una richiesta di parere concernente l'individuazione, riguardo agli enti locali privi dell'ufficio di Difesa Civica, dell'autorità competente ad intervenire in via di tutela amministrativa, nei casi di diniego o differimento del diritto di accesso, in modo che l'istanza di accesso da lui presentata possa essere rimessa a questa autorità, d'ufficio o su iniziativa di parte.

La Commissione in merito alla richiesta di parere formulata dal consigliere, ha rilevato nuovamente la propria incompetenza.

Nonostante le due suddette pronunce della Commissione, il Consigliere, in data, ha insistito nel rinnovare la propria istanza con un'ulteriore richiesta di parere concernente sempre la questione in oggetto.

Al riguardo si osserva che la legge n. 241 del 1990, art. 25, comma 4 e d.P.R. n. 184 del 2006, art. 12, stabiliscono la competenza territoriale della scrivente Commissione e del Difensore civico non superabile in ragione della mancata nomina di quest'ultimo.

Tuttavia la scrivente Commissione nell'ambito del potere di vigilanza del principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione, di cui all'art. 27 della legge generale sul procedimento amministrativo, rileva che se l'istanza di accesso è stata presentata dall'avv., in qualità di consigliere comunale o provinciale, è da considerare il disposto dell'art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo il quale "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Con tale qualifica il soggetto istante potrebbe, infatti, supportare la propria richiesta ostensiva.

Al Comune di

Oggetto: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali.
n.2 quesiti.

Con nota pervenuta in data il Segretario comunale del comune di ha rivolto alla Commissione due diversi quesiti.

1)-Con il primo quesito si chiede di conoscere , nel caso in cui un consigliere comunale inoltri una richiesta di accesso al responsabile di posizione organizzativa, a chi compete fornire la risposta.

Sul punto l'art. 25, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.241 dispone che " La richiesta di accesso ai documenti ...deve essere rivolta all'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente".

Nell'ambito dell'Amministrazione competente, trattandosi di atti concernenti l'attività amministrativa, la competenza a fornire la risposta non può che essere del responsabile del procedimento della struttura Amministrativa preposta all'adozione dell'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente, da ricercare nell'ambito della regolamentazione interna appositamente predisposta dall'ente locale.

2)- Con il secondo quesito si chiede se sia possibile rinviare la presa visione di un documento richiesto dal consigliere comunale anche nel caso in cui detto documento sia immediatamente disponibile.

In merito a tale quesito occorre evidenziare come la giurisprudenza amministrativa si sia ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del munus ad essi affidato.

Tale diritto all'informazione del consigliere comunale, tuttavia deve essere soggetto al rispetto di alcune forme e modalità, tra cui la formulazione delle istanze in forma specifica e dettagliata (cfr tra le molte, in tal senso, Cons. di Stato, Sezione V, 13.11.2002, n.6393).

In merito ad eventuali limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso la stessa giurisprudenza ha ritenuto che qualora l'esaudimento della richiesta sia di una certa gravosità, la stessa può essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente (cfr.Cons.di Stato, sezione IV, 21 agosto 2006, n. 4855).

Nel caso in questione, pertanto, trattandosi di un documento immediatamente disponibile, senza neppure necessità di ricerche di archivio, nessun tipo di differimento risulta consentito.

Roma, 8 novembre 2007

Alla D.ssa
Segretario Comunale
Comune di
.....

Oggetto: Richiesta di parere in merito all'accesso agli atti da parte di un Consigliere comunale.

Con nota in data, è stato richiesto il parere di questa commissione in merito alla richiesta avanzata da un consigliere comunale di ottenere copia su supporto informatico della cartografia catastale del comune di

La commissione in merito al quesito posto ha avuto modo di affermare in diverse occasioni che le richieste formulate dai consiglieri comunali rientrano nelle facoltà di esercizio del loro munus, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato.

La stessa giurisprudenza amministrativa si è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del munus ad essi affidato.

Il Consiglio di Stato, difatti, ha ritenuto di affermare che "il diritto di accesso è stato, infatti, attribuito ai consiglieri comunali per tutte le notizie e le informazioni...utili all'espletamento del proprio mandato e, quindi, per tutte le notizie ed informazioni ritenute utili, senza alcuna limitazione". Lo stesso consesso ha, altresì, affermato che "dal termine "utili" contenuto nella norma in oggetto (cfr.art 43 c.2 del D.Lgs.267/2000) non consegue, quindi, alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, bensì l'estensione di tale diritto a qualsiasi atto ravvisato utile all'espletamento del mandato" (Sez.V,10.5.2005, n.5879).

In merito, poi, ai limiti riconosciuti dall'ordinamento a tale facoltà, sempre il Consiglio di Stato ha precisato che, "d'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (V Sezione, 2 settembre 2005, n.4471).

In ogni caso, l'accesso con l'acquisizione su supporto informatico è subordinato alla circostanza che il Comune sia dotato di idonei strumenti informatici.

Alla luce di quanto sopra, fermo restando che il diritto all'accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che, pertanto, rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente il rilascio della documentazione nel tempo, ove necessario, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Roma, 8 novembre 2007

Ricorrente:

contro

Resistente : Consiglio di Stato

Fatto

La professoressa ha proposto , in materia pensionistica , ricorso straordinario al Capo dello Stato e , non avendo il Ministero della Pubblica Istruzione provveduto ad inviare tempestivamente il ricorso istruito al Consiglio di Stato, ha depositato direttamente presso quest'ultimo il ricorso stesso.

La stessa , con istanza in data, ha chiesto l'accesso alla "relazione ministeriale datata" e "agli atti ad essa pertinenti" , inviata dal menzionato Ministero al Consiglio di Stato a corredo del ricorso.

Con nota del il Consiglio di Stato ha risposto che il ricorso "e' stato deciso.... ed è tuttora in corso di definizione" e che dell'accesso agli atti l'interessata "avrebbe potuto farne richiesta soltanto e direttamente all'Amministrazione che ha avviato il procedimento".

Avverso tale nota la sig.ra ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

La ricorrente ha diritto di accedere alla documentazione richiesta: infatti, come specificato nell'istanza, la sig.ra ha proposto ricorso straordinario e la relazione ministeriale, oggetto dell'istanza di accesso, la riguarda direttamente.

Sussiste, quindi, ai sensi dell'art. 22 l. 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso ai documenti richiesti, non essendoci ragioni ostative ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

L'art. 2 , comma 2, del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 dispone che "il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

La relazione ministeriale, di cui si è detto, nell'ambito del ricorso straordinario al Capo dello Stato, è un documento amministrativo che fa parte di una catena procedimentale in movimento che si ferma con il provvedimento conclusivo. E, quindi, e' un atto intermedio destinato a non sostare presso l'autorità che l'ha formato, ma a proseguire verso l'autorità competente a formare l'atto conclusivo: come risulta implicitamente dalla stessa nota in data summenzionata, la citata relazione ministeriale, al momento della richiesta di accesso, si trovava presso il Consiglio di Stato.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 8 novembre 2007

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Guardia di finanza – Comando provinciale di

Fatto

Il sig., maresciallo capo della guardia di finanza, in data ha presentato ricorso gerarchico avverso la scheda valutativa redatta nei suoi confronti per il periodo dal al All'esito negativo del ricorso, il maresciallo, in data, ha presentato richiesta di accesso alle controdeduzioni del compilatore e del primo revisore della scheda valutativa. La richiesta è stata accolta in parte dall'amministrazione con nota comunicata al il, essendo stato negato l'accesso all'allegato 1 costituito da una relata di notifica redatta dal ricorrente e da un successivo atto di notifica redatto da altri colleghi. Il parziale diniego veniva motivato dall'amministrazione in base al d.m. 29.10.1996, n. 603 (art. 4, comma 1, lettera i), che esclude dall'accesso alcune categorie di documenti relativi allo svolgimento del rapporto di servizio quando la loro ostensione possa pregiudicare l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché la prevenzione e la repressione della criminalità. Contro tale diniego parziale, il maresciallo ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data, mettendo in rilievo che i contenuti dell'allegato in questione hanno giocato un ruolo decisivo nella valutazione negativa operata nei suoi confronti e, pertanto, la sua conoscenza costituisce presupposto indispensabile per adire la competente autorità giudiziaria.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

La richiesta di accesso del maresciallo, in primo luogo, è relativa ad un documento che lo riguarda direttamente e per il quale si applica il disposto di cui all'articolo 10, l. n. 241/90, che, come è noto, disciplina il c.d. accesso endoprocedimentale. Quest'ultimo si ha nelle ipotesi in cui la richiesta di accesso faccia riferimento a documenti relativi a procedimenti in grado di spiegare effetti diretti o indiretti in capo al richiedente l'accesso. L'unico limite all'accesso endoprocedimentale, derivante dall'espreso rinvio contenuto nella disposizione citata, concerne i casi di esclusione di cui all'articolo 24 della l. n. 241/90, dovendosi, per ciò che attiene direttamente all'interesse ad accedere, ritenere che esso sussista per il semplice fatto di essere parte del procedimento al cui interno si sono formati i documenti oggetto dell'istanza di accesso.

Nel caso di specie, nessun dubbio circa la sussistenza dell'interesse ad accedere in capo all'odierno ricorrente. L'esclusione parziale, d'altronde, è stata disposta in virtù di una disposizione contenuta nel regolamento disciplinante i casi di esclusione che, tuttavia, non sembra riferibile alla fattispecie in esame. Ed invero, consistendo l'allegato 1 in un documento (relata di notifica) redatto dallo stesso ricorrente, nessun pregiudizio sembra possa essere arrecato dalla sua ostensione agli interessi di cui al d.m. 29.10.1996, n. 603 e segnatamente alla prevenzione e repressione della criminalità. Pertanto, la scrivente Commissione accoglie il ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 8 novembre 2007

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza- Tenenza di

Fatto

Il Sig., maresciallo della Guardia di finanza in servizio presso la Tenenza di, in data ha formulato richiesta di accesso nei confronti dell'amministrazione resistente tesa a prendere visione ed ottenere copia dei documenti contenuti nella propria cartella personale. In un primo momento l'amministrazione di appartenenza del richiedente ha inoltrato la richiesta al Comando di che, in data, ha consentito l'accesso al fascicolo personale. Tuttavia il maresciallo non ha effettuato l'accesso in quanto i documenti richiesti riguardavano la cartella personale detenuta alla Tenenza di e non il fascicolo personale in possesso del Comando di Pertanto, in data reiterava l'istanza di accesso all'amministrazione di appartenenza che, a sua volta, negava l'accesso con provvedimento del u.s., ritenendo la richiesta non supportata da adeguata motivazione e non giustificata dalla titolarità di un interesse qualificato ad accedere.

Diritto

Preliminarmente la Commissione osserva che la ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

In tal senso la giurisprudenza è pacifica e costante, sin dalla pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 maggio 1996, n. 727, ove il Supremo collegio ha ritenuto non contestabile che il pubblico dipendente sia titolare di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza, tra l'altro, che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse. Di recente, nello stesso senso, TAR Lazio, Sez. I quater, 10.03.2006, n. 1862.

Quindi, le ragioni del diniego opposte all'odierno ricorrente sono tutte destituite di giuridico fondamento, e il gravame deve essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 8 novembre 2007

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Tribunale per i minorenni-

Fatto

La sig.ra, in servizio presso il Ministero della Giustizia con la qualifica di contabile ed assegnata al Tribunale per i minorenni di, in data ha presentato istanza di accesso all'amministrazione resistente tesa a prendere visione della richiesta con la quale era stata disposta nei suoi confronti la visita fiscale per un periodo di malattia di quattro giorni. In data, l'amministrazione negava l'accesso, motivando nel senso della carenza di interesse ad accedere al documento richiesto. Con nuova richiesta, datata, l'odierna ricorrente insisteva per l'accesso, motivando puntualmente sulla sussistenza di un interesse qualificato all'ostensione del documento richiesto. Non avendo ricevuto riscontro alla seconda richiesta, in data, la sig.ra chiedeva all'amministrazione resistente l'inoltro per via gerarchica del presente gravame che, tuttavia, non veniva effettuato dal Tribunale per i minorenni in quanto adempimento non previsto dalla normativa vigente. Pertanto, il successivo, la sig.ra ha presentato direttamente il ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

La richiesta di accesso della sig.ra, invero, è relativa ad un documento che la riguarda direttamente e per il quale si applica il disposto di cui all'articolo 10, l. n. 241/90, che, come è noto, disciplina il c.d. accesso endoprocedimentale. Quest'ultimo si ha nelle ipotesi in cui la richiesta di accesso faccia riferimento a documenti relativi a procedimenti in grado di spiegare effetti diretti o indiretti in capo al richiedente l'accesso. L'unico limite all'accesso endoprocedimentale, derivante dall'espresso rinvio contenuto nella disposizione citata, concerne i casi di esclusione di cui all'articolo 24 della l. n. 241/90, dovendosi, per ciò che attiene direttamente all'interesse ad accedere, ritenere che esso sussista per il semplice fatto di essere parte del procedimento al cui interno si sono formati i documenti oggetto dell'istanza di accesso. Sul punto, e per i motivi appena considerati, la motivazione opposta dall'amministrazione in occasione del primo diniego è destituita di giuridico fondamento, non essendovi dubbio sulla titolarità in capo all'odierna ricorrente di una situazione giuridica sufficientemente differenziata e qualificata rispetto a quella del *quisque de populo*.

Inoltre, il documento oggetto di richiesta di accesso sembra rientrare tra quelli afferenti il fascicolo personale della dipendente per i quali sia la giurisprudenza amministrativa che della scrivente Commissione ammettono pressoché senza limiti il diritto di accesso. In tal senso, *ex multis*, TAR Lazio Roma, Sez. I, 10 marzo 2006, n. 1862: "Il pubblico dipendente ha diritto di ottenere l'accesso ad ogni documento che direttamente lo riguarda, acquisito nel fascicolo personale, in quanto potenzialmente munito di rilievo amministrativo nel contesto dello svolgimento del rapporto di impiego con la precisazione che non vale ad annientare ovvero a sminuire la consistenza di tale diritto la circostanza che il dipendente sia stato collocato a riposo, atteso che, in seguito alla "cessazione" del rapporto di impiego, non viene meno e, dunque, non può essere escluso il persistere dell'interesse del soggetto interessato ad una ricognizione storica degli atti che lo

riguardano al fine di verificarne la corretta tenuta ed eventualmente acquisire elementi che potrebbero rivelarsi utili e/o necessari per attivare iniziative volte alla tutela dei suoi interessi ovvero per avanzare pretese comunque connesse al rapporto intercorso con l'amministrazione". Per i suesposti motivi, la scrivente Commissione accoglie il ricorso della ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 8 novembre 2007

Ricorrente: srl

contro

Resistente : Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici

Fatto

La s.r.l., costituita per esercitare attività di servizi ambientali e bonifiche, in base alla intermediazione di collaboratori della s.p.a., che hanno segnalato la ditta “.....”, già cliente della, come proprietaria di un ramo di azienda in possesso delle categorie “..... - opere ed impianti di bonifiche e protezioni ambientali”, ha acquistato tale ramo di azienda con rogito del, nel quale si è dato atto che il negozio era fondato sulla circostanza che alle menzionate categorie erano asservite tre specifiche attestazioni di regolare esecuzione da parte della ditta cedente.

Successivamente la ha esperito un procedimento, con il supporto fattivo dei menzionati collaboratori della, a seguito del quale quest’ultima le ha rilasciato l’attestazione n./.../.....

In data, la ha segnalato che alcune delle attestazioni dedotte dalla ditta “sarebbero risultate false”. Con nota in data l’Autorità Lavori Pubblici ha convocato la ricorrente per la riunione del in ordine alle contestazioni denunciate.

Riferisce la ricorrente che nella medesima riunione del sono state istruite in sede dibattimentale “altrettante controversie”, riguardanti fattispecie del tutto identiche, nelle quali altre aziende “sono risultate soggette ad analogo raggio”.

A seguito dell’udienza del, l’Autorità ha deliberato, nei confronti della ricorrente, la revoca dell’attestazione n./.../..., sostituita dalla n./.../.... di cui si è detto, “nonché l’inserimento della relativa annotazione nel casellario informatico di cui all’art.27 del DPR 34/2000”. A seguito di richiesta di chiarimenti, l’Autorità ha altresì chiarito che a carico della società doveva intendersi comminata l’ulteriore sanzione della “interdizione dal conseguimento di nuova attestazione prima del decorso di un anno dall’inserimento nel casellario informatico della notizia della revoca dell’attestazione”.

Avverso tale provvedimento la società ha proposto ricorso al TAR Lazio.

Con istanza in data, la ricorrente ha chiesto all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici l’accesso ai seguenti documenti :

“1. «verbali dell’udienza tenutasi in data, e relativi al dibattimento in forza del quale è stato assunto il provvedimento di revoca;

2. verbali delle Riunioni del Consiglio di Codesta Autorità tenutesi il in procedimenti aventi ad oggetto fattispecie analoghe ed identico thema decidendum, condividendone tanto il profilo soggettivo (per il coinvolgimento della e del suo collaboratore sig.), che gli elementi oggettivi (per i motivi di declaratoria di illegittimità e revoca delle attestazioni e per le concrete modalità di svolgimento delle singole vicende esaminate);

3. le memorie difensive prodotte dalla S.p.A., tanto nel procedimento di cui al precedente punto 1, che di tutti i procedimenti di cui al punto 2;

4. i provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori emanati da codesta Autorità a carico della S.p.a., e relativi ad omissioni e/o inadempienze di cui la stessa si fosse resa autrice, con riguardo ai procedimenti di cui ai precedenti punti 1 e 2».

Avverso il silenzio serbato sull’istanza la società..... ha proposto ricorso a questa Commissione.

Il ricorso non risulta notificato ai controinteressati.

Diritto

Da quanto si evince nel ricorso, ed in assenza di deduzioni da parte dell'Amministrazione competente, risulta che l'Autorità, a seguito dell'udienza del, ha deliberato, nei confronti della ricorrente, la revoca dell'attestazione n./.../..., sostituita dalla n./.../..., nonché l'inserimento della relativa annotazione nel casellario informatico di cui all'art.27 del DPR 34/2000, con le relative conseguenze di cui si è detto.

La società ha, quindi, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n.241, un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti di cui al punto 1) dell'istanza di accesso, e cioè i «verbali dell'udienza tenutasi in data, e relativi al dibattimento in forza del quale è stato assunto il provvedimento di revoca».

Per quanto riguarda gli altri documenti oggetto dell'istanza di accesso, summenzionati e specificamente indicati nella narrativa in fatto, la Commissione osserva che i citati documenti riguardano altri soggetti, ed in particolare la società ed altre aziende coinvolte in procedimenti sanzionatori analoghi a quelli che hanno interessato la ricorrente.

L'art. 12 del DPR 12 aprile 2006, n. 184, intitolato "Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso", dispone che "il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte dell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, ed il ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l'accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi... al ricorso sono allegati :.....b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati"la Commissione "dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4".

Non risulta a questa Commissione che il ricorso sia stato notificato ai controinteressati (e, cioè, la società ed altre aziende coinvolte in procedimenti sanzionatori analoghi): di conseguenza, il ricorso è inammissibile riguardo la richiesta di accesso di cui ai punti 2), 3) e 4) dell'istanza di accesso in data della società

Si evidenzia comunque che, in ogni caso, secondo quanto disposto dall'articolo 12, comma 8, del d.P.R. n. 184 del 2006, "la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento".

PQM

La Commissione accoglie in parte il ricorso nei sensi di cui in motivazione; lo dichiara inammissibile per il resto.

Roma, 8 novembre 2007

Plenum del 22 novembre 2007

Parere n. 1)

Sig.

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante un'istanza di accesso a delibera di giunta da parte di soggetto esponenziale di interesse diffuso.

Con nota del 22 Maggio 2006 il signor....., presidente di un Comitato Civico avente quale scopo statutario “la partecipazione popolare per concorrere all’attività della comunità” ha chiesto il parere di questa commissione sulla richiesta di accesso ad una delibera della Giunta municipale del Comune di, avente ad oggetto la valutazione dei titolari di posizione organizzativa, denegato dall’amministrazione.

L’art. 10 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 dispone che “tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

Questa Commissione, con giurisprudenza costante, reputa che la norma, per il caso degli atti degli enti territoriali, enunci ed attribuisca, a differenza dei casi regolati dalla l. 241/90, diritto di accesso generalizzato ed a prescindere da qualsiasi presupposto legittimante, con la conseguenza che, in assenza delle condizioni ostative previste dalla stessa norma, l’accesso ai documenti in oggetto deve ritenersi consentito.

Roma, 22 Novembre 2007.

IL PRESIDENTE

Parere n. 2)
Azienda Ospedaliera.....

OGGETTO: richiesta di parere di conformità del regolamento dell' Azienda Ospedaliera di

Si premette che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare, si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni sul diritto di accesso sono contenute, nel regolamento in esame, negli artt. da 1 a 14, che contengono clausole esplicative del dettato normativo primario, cui si conformano. In particolare, quanto alle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, deve evidenziarsi che, per i documenti relativi alla situazione finanziaria e patrimoniale ed al trattamento economico, alla carriera, alle note personali e alla dispensa dal servizio, alla vita privata e alla situazione familiare dei dipendenti e del personale, ed altro (art. 4 comma 1^o lett. a) – c) – e) – f – g – h - i), la limitazione è fondata sul disposto dell'art. 24 comma 1^o documenti sottratti all'accesso in quanto coperti da segreto), e, per documenti attinenti a selezioni attitudinali finalizzate al reclutamento di personale e ad informazioni psicoattitudinali relative a terzi sul disposto dell'art. 24 1^o comma lett. d). Per siffatte tipologie di documenti esclusi dall'accesso deve essere sempre fatta salva la clausola normativa dell'art. 24 comma 7^o, secondo cui l'accesso è in ogni caso garantito al richiedente quando sia necessario per curare o difendere i propri i interessi giuridici.

Quanto ai documenti e notizie attinenti allo stato di salute e ad accertamenti medico-legali, ed altro (art. 4 comma 1^o lett. b), il limite all'accesso è fondato sulla loro natura di dati supersensibili, sicchè, anche in questo caso, deve essere fatta salva la clausola normativa dell'art. 24 comma 7^o L. 241/90, secondo cui l'accesso stesso è consentito quando, a termini dell'art. 60 D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, la situazione giuridica che si intende tutelare con l'accesso è di rango almeno pari al diritto alla riservatezza dell'interessato ovvero consiste in un diritto della personalità o altra posizione giuridica fondamentale ed inviolabile, come nel caso di diritto alla difesa in giudizio.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 3)
Università degli Studi

OGGETTO: richiesta di parere di conformità del regolamento dell'Università

Si premette che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare, si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni sul diritto di accesso sono contenute, nel regolamento in esame, negli artt. da 11 a 21, che contengono clausole esplicative del dettato normativo primario, cui si conformano.

In particolare, quanto alle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, deve evidenziarsi che, per i documenti relativi alla situazione finanziaria e patrimoniale, e alla vita privata dei dipendenti e del personale, al curriculum studiorum e alla vita privata degli studenti, nonché alle note interne d'ufficio, ed altro (art. 17 comma 2[^] lett. a) – d) – e) – f) - e comma 3[^]), la limitazione è fondata sul disposto dell'art. 24 comma 1[^] lett. a) e comma 2[^] L. 241/90 (individuazione da parte delle singole amministrazioni dei documenti sottratti all'accesso in quanto coperti da segreto), e, per documenti attinenti a selezioni attitudinali finalizzate al reclutamento di personale, sul disposto dell'art. 24 1[^] comma lett. d). Per siffatte tipologie di documenti esclusi dall'accesso deve essere sempre fatta salva la clausola normativa dell'art. 24 comma 7[^], secondo cui l'accesso è in ogni caso garantito al richiedente quando sia necessario per curare o difendere i propri interessi giuridici.

Quanto ai documenti e notizie attinenti allo stato di salute e ad accertamenti medico-legali, ed altro, il limite all'accesso è fondato sulla loro natura di dati supersensibili, sicchè, anche in questo caso, deve essere fatta salva la clausola normativa dell'art. 24 comma 7[^] L. 241/90, secondo cui l'accesso stesso è consentito quando, a termini dell'art. 60 D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, la situazione giuridica che si intende tutelare con l'accesso è di rango almeno pari al diritto alla riservatezza dell'interessato ovvero consiste in un diritto della personalità o altra posizione giuridica fondamentale ed inviolabile, come nel caso di diritto alla difesa in giudizio.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 4)
PREAVVISO DI PARERE

ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.P.R. 12 aprile 2007, n. 184 sul "Regolamento sulla disciplina del diritto di accesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni" predisposto dal Consiglio Nazionale dei Geologi (di seguito C.N.G.).

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del 22 novembre 2007, vista la nota del 26 ottobre 2007 del Consiglio Nazionale dei Geologi, con la quale è stato chiesto il parere della Commissione sul suddetto schema di regolamento ed esaminati gli atti e udito il relatore

PREMESSO

che il testo regolamentare nel suo complesso, suddiviso in diciannove articoli, contiene una serie di norme ripetitive ed esplicative di norme legislative e regolamentari già presenti, ed in vigore, nell'ordinamento, ed in particolare nella legge 7 agosto 1990 n. 241 e nel "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi" di cui al D.P.R. 12 aprile 2007, n. 184, la Commissione, ai fini dell'emanazione del proprio parere,

OSSERVA

che nella valutazione si attiene al criterio della verifica della sussistenza, nelle suddette disposizioni regolamentari, dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, rileva quanto segue.

Si ritiene che l'art. 4, titolato "Diritto di accesso da parte dei consiglieri" sia da eliminare, poiché non vi è alcuna disposizione di legge che preveda delle prerogative all'accesso in capo ai consiglieri di un'ordine professionale, né tanto meno vi si possono riscontrare elementi tali da giustificare un'applicazione analogica della normativa sui consiglieri comunali, ex art. 43, D.Lgs. n. 267/2000. Pertanto, per i consiglieri del C.N.G. sono da applicare le disposizioni generali concernenti l'esercizio del diritto di accesso, secondo quanto disposto dalla legge n. 241/1990 e dal presente regolamento.

Si suggerisce di eliminare, altresì, l'art. 14, titolato "Casi di esclusione del diritto di accesso soggetti a valutazione preventiva", poiché le categorie di documenti individuate nello stesso devono farsi rientrare tra quelle previste nel precedente art. 13, senza la previsione di una valutazione preventiva.

Infine, si ritiene superfluo l'art.15 "Divieto di ostacolo all'esercizio dell'azione amministrativa", trattandosi, nei primi due commi, di disposizioni già pacificamente accolte dalla giurisprudenza, oltre che nella prassi, e nel terzo comma di una previsione ripetitiva dell'art. 2, comma 4.

P.Q.M.

La Commissione si riserva di esprimere il proprio parere sul testo regolamentare esaminato, invitando il Consiglio Nazionale dei Geologi a trasmetterlo nuovamente con l'introduzione delle modifiche suindicate.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 5)
Sig.ra...

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante la sentenza del T.A.R. dell'Umbria n. 168/2007.

Con nota del 23 Febbraio 2007, la signoraha richiesto il parere della Commissione sulla conformità ai dettami della L. n. 241/90 della sentenza del T.A.R. dell'Umbria n. 168/2007.

Osserva la Commissione che la sentenza in oggetto attiene al diritto di accesso a documenti amministrativi, richiesto dalla sig..., di cui l'organo giurisdizionale ha preso cognizione.

Appare evidente, allora, che si palesa inammissibile qualsivoglia parere della Commissione, organo amministrativo competente in sede di ricorso gerarchico improprio, in ordine a provvedimenti giudiziari in materia di accesso, idonei a conseguire autorità di giudicato definitivo sulle istanze dell'avente diritto ed intangibilità.

Roma, 22 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 6)
Ai Sigg.ri
Consiglieri Comunali del Comune di...

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante un'istanza di accesso di consiglieri comunali.

Con nota del 12 Dicembre 2006 i consiglieri comunali in epigrafe hanno chiesto il parere di questa commissione sul diritto, per l'espletamento del proprio mandato, a conseguire informazioni in possesso della s.p.a., partecipata interamente dal Comune di per la gestione di beni demaniali (porto, spiagge, parcheggi).

In merito al quesito posto, si osserva che la copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ormai adottato un'interpretazione estensiva del concetto di munus in capo ai consiglieri comunali, esprimendosi nel senso della loro accessibilità a tutti gli atti adottati dal Comune.

Va premesso che l'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dispone che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese". Tale norma viene interpretata (Cons. Stato sez. 5^a 20 Ottobre 2004 n.6879) nel senso che gli atti comunali e provinciali non sono riservati ed inaccessibili, anche se i requisiti di accoglimento della domanda non si discostano da quelli stabiliti nella disciplina generale contenuta negli artt. 22 e segg. L. 241/1990 e il diritto di accesso è riconosciuto unicamente a chi vanta un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Considerando ora i diritti dei consiglieri comunali all'accesso della documentazione da essi richiesta, si evidenzia una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n.4471, che ha affermato "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato". Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" cui si contrappone un puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente del comune e della provincia, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie e informazioni in loro possesso".

Pertanto il Consiglio di Stato ha individuato la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali come "diritto soggettivo pubblico finalizzato", cioè come un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio Comunale", traendone la conseguenza che "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dell'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale consiliare, ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale (Cons. Stato sez.5^a 26 Settembre 2000 n. 5109). Egli non è tenuto a specificare i motivi della richiesta né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi dell'amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro

operato (Cons. Stato sez. 5[^] 7 Maggio 1996 n.528); in ogni caso permane l'esigenza che le istanze siano formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (Cons.Stato sez. 5[^] 13 Novembre 2002 n. 6393).

Sussiste una profonda differenza, allora, tra l'accesso del consigliere comunale di cui all'art. 43 D. Lgs. N. 267/2000 e l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e segg. L. n. 241/90, in quanto il secondo è un istituto che consente di conoscere atti e documenti al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, a differenza del primo, che è volto a consentire al consigliere comunale l'esercizio del proprio mandato e del controllo del comportamento degli organi decisionali dell'ente.

Quanto ai limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, va osservato che, qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, la stessa potrebbe essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione delle altre attività comunali di tipo corrente; né il consigliere comunale può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico - art. 24 L. 241/90 come sostituito dall'art. 16 L. n. 15/2005 (Cons. Stato sez. 5[^] 2 Settembre 2005 n. 4471). Fermo restando, allora, che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che, pertanto, rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabilito presso gli uffici comunali competenti.

Con riferimento all'ipotesi in cui i documenti richiesti contengano dati personali, si ritiene che essi siano accessibili, a condizione che sia rispettata la privacy dei soggetti interessati (ad esempio, mediante oscuramento).

Anche i dubbi che possono sorgere riguardo alla tutela della riservatezza dei dati richiesti dai consiglieri comunali perdono di fondamento di fronte alla lettera della legge, ed in particolare dell'art. 43, comma 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, laddove stabilisce che "essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge".

Con l'espressione " loro aziende ed enti dipendenti ", di cui all'art. 43, il legislatore ha inteso fare riferimento anche alle società formalmente privatizzate, ma esplicanti funzioni pubbliche ed aventi natura sostanziale di soggetto pubblico, anche in quanto partecipate dall'ente territoriale (si confronti, per altro verso, anche l'enunciato dell'art. 22 comma 1 lett. e) L. 241/90), sicchè il diritto ad informazioni trova limite solo per le aree delle eventuali attività estranee all'attività amministrativa e al perseguimento dell'interesse pubblico.

Pertanto è fondata l'istanza di informazioni formulata dai consiglieri comunali del Comune di

Roma, 22 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 7)
Al Comune di

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante istanze di accesso di consigliere comunale.

Con nota del 16 Dicembre 2005 il Comune di (Provincia di e) ha chiesto il parere di questa commissione sulla legittimità della richiesta di consiglieri comunali, per l'espletamento del proprio mandato, di accesso a documenti amministrativi, rappresentati da nominativi di capi-famiglia e residenti in frazioni, per l'espletamento delle loro funzioni e per effettuare comunicazioni inerenti la loro carica elettiva.

In merito al quesito posto, si osserva che la copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ormai adottato un'interpretazione estensiva del concetto di munus in capo ai consiglieri comunali, esprimendosi nel senso della loro accessibilità a tutti gli atti adottati dal Comune.

Va premesso che l'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dispone che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese". Tale norma viene interpretata (Cons. Stato sez. 5^a 20 Ottobre 2004 n. 6879) nel senso che gli atti comunali e provinciali non sono riservati ed inaccessibili, anche se i requisiti di accoglimento della domanda non si discostano da quelli stabiliti nella disciplina generale contenuta negli artt. 22 e segg. L. 241/1990 e il diritto di accesso è riconosciuto unicamente a chi vanta un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Considerando ora i diritti dei consiglieri comunali all'accesso della documentazione da essi richiesta, si evidenzia una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n.4471, che ha affermato "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato". Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" cui si contrappone un puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente del comune e della provincia, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie e informazioni in loro possesso".

Pertanto il Consiglio di Stato ha individuato la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali come "diritto soggettivo pubblico finalizzato", cioè come un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio Comunale", traendone la conseguenza che "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dell'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale consiliare, ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale (Cons. Stato sez.5^a 26 Settembre 2000 n. 5109). Egli non è tenuto a specificare i motivi della richiesta né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi dell'amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro

operato (Cons. Stato sez. 5[^] 7 Maggio 1996 n.528); in ogni caso permane l'esigenza che le istanze siano formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (Cons.Stato sez. 5[^] 13 Novembre 2002 n. 6393).

Sussiste una profonda differenza, allora, tra l'accesso del consigliere comunale di cui all'art. 43 D. Lgs. N. 267/2000 e l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e segg. L. n. 241/90, in quanto il secondo è un istituto che consente di conoscere atti e documenti al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, a differenza del primo, che è volto a consentire al consigliere comunale l'esercizio del proprio mandato e del controllo del comportamento degli organi decisionali dell'ente.

Quanto ai limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, va osservato che, qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, la stessa potrebbe essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione delle altre attività comunali di tipo corrente; né il consigliere comunale può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico - art. 24 L. 241/90 come sostituito dall'art. 16 L. n. 15/2005 (Cons. Stato sez. 5[^] 2 Settembre 2005 n. 4471). Fermo restando, allora, che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che, pertanto, rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabilito presso gli uffici comunali competenti.

Con riferimento all'ipotesi in cui i documenti richiesti contengano dati personali, si ritiene che essi siano accessibili, a condizione che sia rispettata la privacy dei soggetti interessati (ad esempio, mediante oscuramento).

Anche i dubbi che possono sorgere riguardo alla tutela della riservatezza dei dati richiesti dai consiglieri comunali perdono di fondamento di fronte alla lettera della legge, ed in particolare dell'art. 43, comma 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, laddove stabilisce che "essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge".

Per le considerazioni dianzi esposte si esprime parere favorevole all'accesso nei sensi esposti.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 8)
Al Comune di ...

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante un'istanza di accesso di un consigliere comunale.

Con nota del 25 Luglio 2007, il dirigente del settore urbanistica del Comune diha chiesto il parere di questa commissione sulla richiesta di un consigliere comunale, per l'espletamento del proprio mandato, di accesso ad atti attinenti al rilascio di titolo abilitante alla esecuzione di opere edili, ed, in particolare, domanda di conoscere se di tanto debba essere informato il soggetto titolare del permesso a costruire, peraltro non ancora rilasciato.

In merito al quesito posto, si osserva che la copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ormai adottato un'interpretazione estensiva del concetto di munus in capo ai consiglieri comunali, esprimendosi nel senso della loro accessibilità a tutti gli atti adottati dal Comune.

Va premesso che l'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dispone che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese". Tale norma viene interpretata (Cons. Stato sez. 5^a 20 Ottobre 2004 n.6879) nel senso che gli atti comunali e provinciali non sono riservati ed inaccessibili, anche se i requisiti di accoglimento della domanda non si discostano da quelli stabiliti nella disciplina generale contenuta negli artt. 22 e segg. L. 241/1990 e il diritto di accesso è riconosciuto unicamente a chi vanta un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Considerando ora i diritti dei consiglieri comunali all'accesso della documentazione da essi richiesta, si evidenzia una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n.4471, che ha affermato "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato". Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" cui si contrappone un puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente del comune e della provincia, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie e informazioni in loro possesso".

Pertanto il Consiglio di Stato ha individuato la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali come "diritto soggettivo pubblico finalizzato", cioè come un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio Comunale", traendone la conseguenza che "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dell'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale consiliare, ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale (Cons. Stato sez.5^a 26 Settembre 2000 n. 5109). Egli non è tenuto a specificare i motivi della richiesta né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi

dell'amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato (Cons. Stato sez. 5^a 7 Maggio 1996 n.528); in ogni caso permane l'esigenza che le istanze siano formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (Cons.Stato sez. 5^a 13 Novembre 2002 n. 6393).

Sussiste una profonda differenza, allora, tra l'accesso del consigliere comunale di cui all'art. 43 D. Lgs. N. 267/2000 e l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e segg. L. n. 241/90, in quanto il secondo è un istituto che consente di conoscere atti e documenti al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, a differenza del primo, che è volto a consentire al consigliere comunale l'esercizio del proprio mandato e del controllo del comportamento degli organi decisionali dell'ente.

In conseguenza di ciò, deve reputarsi che l'accesso di cui all' art. 43 D. Lgs. 267/2000 non soggiaccia alle limitazioni relative al secondo istituto, non atteggiandosi la posizione del titolare del permesso a costruire alla stregua di quella del controinteressato all'accesso ex art. 22 L. 241/90, sicchè nessuna informazione formale a quest'ultimo è dovuta.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 9)

Sig. ...Consigliere Comunale

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante il regolamento del Comune di relativamente alla disciplina dell'accesso dei consiglieri comunali.

Con nota del 4 Dicembre 2006, il signor...., consigliere comunale del Comune di...., ha chiesto il parere di questa commissione sulla legittimità del regolamento comunale per la disciplina del diritto dei consiglieri comunali all'accesso ai documenti e agli atti dell'ente territoriale.

In merito al quesito posto, si osserva che la copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ormai adottato un'interpretazione estensiva del concetto di munus in capo ai consiglieri comunali, esprimendosi nel senso della loro accessibilità a tutti gli atti adottati dal Comune.

Va premesso che l'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dispone che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese". Tale norma viene interpretata (Cons. Stato sez. 5^a 20 Ottobre 2004 n.6879) nel senso che gli atti comunali e provinciali non sono riservati ed inaccessibili, anche se i requisiti di accoglimento della domanda non si discostano da quelli stabiliti nella disciplina generale contenuta negli artt. 22 e segg. L. 241/1990 e il diritto di accesso è riconosciuto unicamente a chi vanta un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Considerando ora i diritti dei consiglieri comunali all'accesso della documentazione da essi richiesta, si evidenzia una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n.4471, che ha affermato "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato". Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" cui si contrappone un puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente del comune e della provincia, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie e informazioni in loro possesso".

Pertanto il Consiglio di Stato ha individuato la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali come "diritto soggettivo pubblico finalizzato", cioè come un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio Comunale", traendone la conseguenza che "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dell'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale consiliare, ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale (Cons, Stato sez.5^a 26 Settembre 2000 n. 5109). Egli non è tenuto a specificare i motivi della richiesta né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi dell'amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro

operato (Cons. Stato sez. 5[^] 7 Maggio 1996 n.528); in ogni caso permane l'esigenza che le istanze siano formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (Cons.Stato sez. 5[^] 13 Novembre 2002 n. 6393).

Sussiste una profonda differenza, allora, tra l'accesso del consigliere comunale di cui all'art. 43 D. Lgs. N. 267/2000 e l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e segg. L. n. 241/90, in quanto il secondo è un istituto che consente di conoscere atti e documenti al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, a differenza del primo, che è volto a consentire al consigliere comunale l'esercizio del proprio mandato e del controllo del comportamento degli organi decisionali dell'ente.

Quanto ai limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, va osservato che, qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, la stessa potrebbe essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione delle altre attività comunali di tipo corrente; né il consigliere comunale può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico - art. 24 L. 241/90 come sostituito dall'art. 16 L. n. 15/2005 (Cons. Stato sez. 5[^] 2 Settembre 2005 n. 4471). Fermo restando, allora, che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che, pertanto, rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabilito presso gli uffici comunali competenti.

Con riferimento all'ipotesi in cui i documenti richiesti contengano dati personali, si ritiene che essi siano accessibili, a condizione che sia rispettata la privacy dei soggetti interessati (ad esempio, mediante oscuramento).

Anche i dubbi che possono sorgere riguardo alla tutela della riservatezza dei dati richiesti dai consiglieri comunali perdono di fondamento di fronte alla lettera della legge, ed in particolare dell'art. 43, comma 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, laddove stabilisce che "essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge".

Da quanto dianzi esposto si evince che qualsivoglia restrizione regolamentare alla esplicazione delle prerogative del consigliere comunale, eccedente i limiti enunciati, si palesa illegittima, con conseguente rilievo d'ufficio e disapplicazione della fonte regolamentare secondaria a fronte del dettato normativo primario.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 10)
Sig.

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante un'istanza di accesso a delibera di giunta da parte di soggetto esponenziale di interesse diffuso.

Con nota del 22 Maggio 2006 il signor....., presidente di un Comitato Civico avente quale scopo statutario “la partecipazione popolare per concorrere all’attività della comunità “, ha chiesto il parere di questa commissione sulla richiesta di accesso ad una delibera della Giunta municipale del Comune di, avente ad oggetto la valutazione dei titolari di posizione organizzativa, denegato dall’amministrazione.

Premesso che il ricorso avverso il diniego di accesso ad atti dell’amministrazione comunale va proposto al difensore civico, la Commissione, da reputarsi officinata per rendere parere in materia, osserva, innanzi tutto, che l’art. 10 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 dispone che “tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese. “La suddetta norma, peraltro, viene interpretata in giurisprudenza nel senso che gli atti in oggetto non sono coperti da segreto, ma che, per accedere ad essi, occorre che il richiedente sia portatore di un interesse meritevole di tutela, secondo i principi fissati dall’art. 22 L. 241/1990.

Quanto all’accesso da parte di soggetti esponenziali di interessi diffusi e/o collettivi, va richiamata la lett. b) del comma 1 dell’art. 22 L. 241/90, che include tra i soggetti interessati all’accesso i portatori di interessi pubblici e diffusi. La giurisprudenza amministrativa e della Commissione, peraltro, reputano, meritevole di essere soddisfatto l’interesse ad accedere dell’ente esponenziale per la tutela dell’interesse differenziato della categoria rappresentata e non l’interesse fondato su esigenze di tutela proprie dei singoli associati. D’altra parte in alcuni precedenti la giurisprudenza ha riconosciuto la titolarità dell’accesso in capo ad un ente portatore di interessi diffusi, quando la richiesta sia motivata dalla necessità di verificare l’equilibrata gestione delle risorse umane (Consiglio di Stato sez. IV 5 Maggio 1998 n. 752). L’accesso, peraltro, trova limite nel divieto di uso di esso quale strumento di controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione, stabilito dall’art. 24 comma 3 L. n. 241/90, come accade nel caso in cui l’accesso attenga a singoli atti amministrativi e non alle modalità di uso corretto dei poteri di gestione inerenti, in via generale, all’interesse differenziato di cui l’ente è esponenziale. Non è ritenuta sufficiente la generica previsione statutaria di difesa dell’interesse diffuso né la deduzione concreta del fine di controllo generalizzato dell’azione amministrativa (come pare palesarsi nel caso in esame), essendo necessario un *quid pluris* che consente di connotare l’azione dell’ente esponenziale in termini differenziati rispetto al cittadino comune (Cons. Stato 2 Marzo 2000 n. 1122g).

In conclusione, ai fini dell’accesso necessita l’imprescindibile presupposto soggettivo della titolarità di un interesse collettivo qualificato e differenziato e la sussistenza oggettiva di un interesse giuridicamente rilevante all’accesso, sicché l’accesso non può snaturarsi quale strumento di “ ispezione popolare “ sull’efficienza dell’amministrazione. Di conseguenza, alla luce dell’attuale e tormentata elaborazione dottrina e giurisprudenziale sul punto, l’accesso ad enti esponenziali di interessi diffusi è consentito quando la conoscenza di atti e dati sia diretta alla promozione di azioni

conseguenti a tutela dell'interesse collettivo dei rappresentati, senza ridursi al generico controllo di legalità dell'azione amministrativa (così Tar Lazio sez. II 13 Dicembre 2000 n. 11918).

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 11)
Al Sig.

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante il differimento dell'accesso ad atti.

Con nota del 4 Agosto 2007, il signor ...ha chiesto il parere di questa commissione sul differimento dell'accesso ad una pratica di concessione edilizia disposto dal Comune di ..., destinatario della richiesta, fino all'esito della definizione del procedimento relativo inoltrato all'Autorità Giudiziaria.

In merito al quesito posto, giova premettere che il ricorso amministrativo avverso il diniego di accesso agli atti dei Comuni va proposto al difensore civico, sicchè l'adita Commissione è titolata ad esprimere esclusivamente siccome richiesto, parere sulla fattispecie proposta.

Al riguardo si rileva che l'accesso è garantito per i documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici (art. 24 comma 7 L. 241/90) e che il differimento dell'accesso stesso (art. 25 comma 3) è ammesso nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e deve essere motivato.

Nel caso in esame si reputa che, in materia edilizia, i terzi siano titolati alla impugnazione giudiziale dei titoli abilitativi e che, correlativamente a siffatta tutela giudiziale, i relativi documenti siano accessibili, anche in ipotesi di coevo svolgimento di indagine preliminare penale, limitatamente ai documenti pertinenti e con esclusione di ogni notizia coperta dal segreto istruttorio a salvaguardia dell'indagine in corso.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 1)
Ricorrente: sig.
Contro

Amministrazione resistente: Regione Carabinieri Campania - Compagnia di

Fatto

Il Maresciallo Capo dei Carabinieri....., in data 3 ottobre 2007, ha chiesto al Comandante della Compagnia di, “il rilascio di copia semplice delle determinazioni assunte, in qualità di comandante di Reparto, a seguito dell’instaurazione dei procedimenti disciplinari a carico del Luogotenente dei Carabinieri per i fatti di cui ai procedimenti sopra menzionati”. In effetti, il ricorrente, tra le premesse dell’istanza cita l’avvenuta archiviazione del p.p. nr della Procura della Repubblica c/o Tribunale di, e l’avvenuta archiviazione del p.p. nr. e nr. Rg G.I.P. della Procura della Repubblica c/o Tribunale di

Scopo della richiesta è “avanzare richiesta risarcitoria in sede civile”.

Specifica il ricorrente di essere parte offesa del p.p. nr della Procura della Repubblica c/o Tribunale di, che l’ipotesi di reato era diffamazione e che il procedimento in esame è stato archiviato per perenzione dei termini per la presentazione della querela.

Comunica, ancora, il ricorrente di essere parte offesa del p.p. nr. e nr. Rg G.I.P. della Procura della Repubblica c/o Tribunale di, procedimento anche questo archiviato poiché i reati di cui agli artt. 479 c.p. rubricato Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e 595 c.p., rubricato Diffamazione, alla luce della nuova formulazione dell’art. 157 del c. p. sono prescritti.

L’amministrazione, con nota del 2007 ha respinto l’istanza poiché non sussiste un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al chiesto documento.

Avverso il provvedimento di rigetto dell’amministrazione del 2007 il sig., ha presentato ricorso, in data 16 novembre 2007, ai sensi dell’articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Regione Carabinieri Campania - Compagnia di l’esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, ai sensi dell’art. 12, comma 4, lett. b) del d.P.R. n. 184 del 2006, il presente ricorso doveva essere inviato al controinteressato affinché potesse intervenire nel presente procedimento.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, dichiara inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 12, comma 4 lett. c) del d.P.R. n. 184 del 2006.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 2)
Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Regione Carabinieri Campania di.....

Fatto

Il Maresciallo Capo dei Carabinieri, in data 3 ottobre 2007, ha chiesto al Comandante della Regione Carabinieri Campania di “il rilascio di copia semplice delle determinazioni assunte a seguito dell’instaurazione del procedimento disciplinare a carico del Maresciallo per i fatti di cui al procedimento sopra menzionato”. In effetti, il ricorrente, tra le premesse dell’istanza cita l’avvenuta archiviazione del p.p. nr bis della Procura della Repubblica c/o Tribunale di Scopo della richiesta è “avanzare richiesta risarcitoria in sede civile”.

Specifica il ricorrente di essere parte offesa del p.p. nr della Procura della Repubblica c/o Tribunale dia, che l’ipotesi di reato era diffamazione e che il procedimento in esame è stato archiviato per perenzione dei termini per la presentazione della querela.

Avverso il silenzio rigetto dell’amministrazione, il sig., in data 16 novembre 2007, ha presentato ricorso, ai sensi dell’articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Regione Carabinieri Campania di l’esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Con nota del 19 novembre 2007, il sig. ha inviato alla scrivente Commissione il provvedimento dell’amministrazione del 13 novembre con il quale ha negato l’accesso ai chiesti documenti ritenendo l’istante privo di un interesse diretto, concreto ed attuale, e in considerazione dell’insussistenza di un nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la finalità dichiarata.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, ai sensi dell’art. 12, comma 4, lett. b) del d.P.R. n. 184 del 2006, il presente ricorso doveva essere inviato al controinteressato Maresciallo affinché potesse intervenire nel presente procedimento.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, dichiara inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 12, comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184 del 2006.

Roma 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 3)

Ricorrente: rappresentante del sindacato Fials

Contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale – Direzione Provinciale del lavoro di

Fatto

Il sig. rappresentante del sindacato Fials, aderente alla Confederazione italiana lavoratori autonomi di, ha chiesto, ai sensi dell'art. 59, comma 2 del d.lgs. n. 230 del 1995, alla Direzione provinciale del lavoro di un intervento ispettivo per accertare l'esistenza di rischi da radiazioni dei lavoratori addetti alle attività di funzionamento delle macchine radiogene presso l'Azienda ospedaliera di, e in particolare, nei presidi ospedalieri di ..., .., ..,

La richiesta di intervento era stata determinata dal timore che il personale medico, tecnico ed infermieristico operante nei servizi di radiologia e nelle sale operatorie dove si utilizzavano i cosiddetti "intensificatori di brillantezza", non fosse stato adeguatamente tutelato da rischi. La richiesta di intervento era stata, inoltre, causata dalla necessità di verificare se effettivamente, così come ritenuto dall'Azienda ospedaliera, non fosse soggetto a rischio di radiazioni il personale che si trova a contatto continuo con macchine radiogene per l'espletamento della propria attività sanitaria.

Dopo circa un anno dalla richiesta di intervento, la Direzione provinciale del lavoro di, ha comunicato all'organizzazione sindacale che non sono state rilevate violazioni in materia di d.lgs. n. 230 del 1995.

Pertanto, l'OOSS, in data 17 ottobre 2007, ha presentato istanza di accesso alla D.P.L. di, la quale lo ha negato, con provvedimento del 2007. Specifica l'amministrazione che, poiché l'accertamento ha riguardato l'esposizione dei lavoratori a radiazioni ionizzanti, l'accesso ai relativi documenti è sottratto al diritto di accesso, ai sensi dell'art. 2, lett. g) e h) del D.M. n. 757 del 1994, trattandosi di atti relativi allo stato di salute dei lavoratori.

Avverso il provvedimento di rigetto del 17 ottobre 2007, il sig., quale, rappresentante del sindacato Fials ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale – Direzione Provinciale del lavoro l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota inviata alla scrivente Commissione il 19 novembre 2007, ha specificato ulteriormente le ragioni a sostegno del proprio diniego affermando che il ricorrente non è portatore di un interesse collettivo, che l'istanza è rivolta ad un controllo generalizzato dell'attività della pubblica amministrazione e, infine, ribadendo che il D.M. n. 757 del 1994 sottrae al diritto di accesso i documenti contenenti informazioni relative allo stato di salute dei lavoratori, in tutte le ipotesi in cui dalla loro conoscenza possa derivare una lesione del diritto alla riservatezza.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Nel ricorso in esame il rappresentante legale del Fials, ha chiesto l'intervento della Direzione provinciale del lavoro di, ai sensi dell'art. 59, comma 2 del d.lgs. n. 230 del 1995, di attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti, a tenore del quale "le norme del presente capo si applicano alle attività di cui all'art. 1

alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 60, ivi comprese le attività esercitate dallo Stato, dagli enti pubblici, territoriali e non territoriali, dagli organi del servizio sanitario nazionale, dagli istituti di istruzione, dalle università e dai laboratori di ricerca. La vigilanza per la tutela dai rischi da radiazioni dei lavoratori addetti alle attività di cui al comma 1 è affidata, oltre che all'ANPA, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro e, nel caso di macchine radiogene, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio.

L'amministrazione ha negato l'accesso sulla base dell'art. 2 del D.M. n. 757 del 1994, il quale stabilisce che: "Sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni:

g) documenti riguardanti il lavoratore e contenenti notizie sulla sua situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria, sindacale o di altra natura, sempreché dalla loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza;

h) documenti riguardanti il dipendente dell'amministrazione e contenenti notizie sulla sua situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria, sindacale o di altra natura, sempreché dalla loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza.

In effetti, poiché l'accesso ai chiesti documenti determinerebbe la conoscenza dei dati sanitari, si ritiene che il ricorso in esame sia infondato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara infondato il ricorso.

Roma 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 4)
Ricorrente: sig.
Contro

Amministrazione resistente: Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di – Ufficio
cittadinanza

Fatto

Il sig., di nazionalità marocchina, avendo maturato i requisiti ha presentato, in data 21 luglio 2003, richiesta della cittadinanza italiana. Successivamente, l'amministrazione con nota del 18 settembre 2003 ha comunicato al ricorrente l'istruzione della pratica e, in data 6 ottobre, l'avvenuto deposito del parere di competenza del Ministero dell'Interno. Il ricorrente, non avendo più ricevuto informazioni circa lo stato del procedimento, in data 31 agosto 2007, ha presentato istanza di accesso ai documenti al fine di potere presentare memorie scritte e documenti. Fine dell'istanza è anche la conoscenza dello stato del procedimento e delle eventuali ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il sig., mediante il legale rappresentante, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

In data 14 novembre 2007, il ricorrente, tramite il legale rappresentante, ha inviato una nota alla scrivente Commissione con la quale ha dichiarato di volere rinunciare al presente ricorso, atteso che, a seguito dell'invio del decreto di concessione della cittadinanza, è venuto meno l'interesse al ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Roma 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 5)
Ricorrente: sig.
Contro

Amministrazione resistente: Questura di

Fatto

Il sig. ha presentato in data 20 agosto 2007, istanza di accesso alla Questura diavente ad oggetto i referti detenuti e/o formulati dalla Questura stessa seguito dell'invio delle note del 25 ottobre 2005 e 27 febbraio 2006. Nella medesima istanza del 20 agosto il ricorrente chiede, poi, di conoscere per quali le ragioni non ha ricevuto alcuna comunicazione circa l'avvio del procedimento, il nominativo del responsabile e l'esito dei quesiti posti. Specifica il ricorrente che l'istanza di accesso è finalizzata all'integrazione dei documenti relativi ai procedimenti in corso.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il sig., ha presentato ricorso, in data 31 ottobre, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Questura di..... l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione ha specificato alla scrivente Commissione, che le istanze su citate riguardavano i documenti relativi ad una richiesta di risarcimento, conseguente ad un incidente stradale, per danni intercorsa tra il ricorrente e il titolare di un'autocarrozzeria. Chiarisce, ancora, l'amministrazione di essere estranea alla vicenda descritta, di detenere solo i documenti trasmessi dallo stesso ricorrente e di avere già comunicato verbalmente al legale rappresentante del ricorrente avv. la propria incompetenza.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente ha chiesto di accedere ai referti detenuti e/o formulati dalla Questura stessa seguito dell'invio delle note del 25 ottobre 2005 e 27 febbraio 2006 al fine di integrare la documentazione del procedimento risarcitorio in corso.

Tuttavia, poiché i documenti richiesti sono già in possesso del ricorrente, trattandosi di atti dal medesimo trasmessi, la scrivente Commissione esprime l'avviso che il presente ricorso sia inammissibile non essendo ammissibile un'istanza volta a conoscere documenti noti al richiedente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, dichiara inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 184 del 2006.

Roma 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 6)
Ricorrente:
Contro

Amministrazione resistente: Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di

Fatto

Il sig., in qualità di titolare dell'impresa edilizia, ha presentato, in data 14 marzo 2006, presso l'ufficio postale di chiamata nominativa per lavoro subordinato in favore del cittadino albanese, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs n. 286 del 1998.

Dopo avere verificato dal sito internet della Prefettura di che il sig. ricopriva la posizione in graduatoria n., compresa all'interno della quota massima riservata agli albanesi, ha presentato, in data 20 agosto 2007, istanza di accesso alla Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di, al fascicolo del procedimento amministrativo instauratosi a seguito della chiamata suddetta.

Specifica il ricorrente che i documenti sono necessari per potere conoscere l'esistenza di eventuali cause ostative all'accoglimento della domanda, atteso che il ricorrente ha urgente necessità di impiegare il sig.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il sig., tramite il legale rappresentante, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente, quale parte del procedimento volto ad assumere il lavoratore extracomunitario con un contratto di lavoro subordinato, di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998, è titolare di un interesse diretto e attuale ad accedere ai documenti del procedimento instauratosi a seguito della richiesta nominativa di nulla osta al lavoro, ed è, dunque, legittimato ad accedere al relativo fascicolo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 7)
Ricorrente:
Contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze

Fatto

Il sig., di nazionalità marocchina, ha presentato, in data 24 febbraio 2005, per il tramite della Prefettura di, istanza per la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

L'amministrazione con nota del 30 luglio 2007, ha comunicato all'interessato il preavviso di provvedimento di diniego, atteso che nel corso dell'istruttoria erano emersi motivi ostativi attinenti alla sicurezza della Repubblica, di cui all'art. 6 della citata legge n. 91 del 1992.

Il ricorrente ha inviato una memoria all'amministrazione, in data 10 agosto 2007, con la quale ha svolto alcune osservazioni ed ha chiesto di potere accedere al fascicolo al fine di potere presentare eventuali memorie integrative e/o documenti.

L'amministrazione, con nota del 13 settembre 2007, ha negato l'accesso ai documenti rientranti nelle ipotesi di cui agli articoli 2, comma 1 lett. d) e 3 lett. b) del Decreto Ministeriale 10 maggio 1994 n. 415, concernenti il procedimento di concessione della cittadinanza italiana la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza nazionale. Mentre ha consentito l'accesso agli altri documenti.

Avverso il provvedimento di rigetto del 13 settembre 2007, il sig., mediante il legale rappresentante, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste. Chiede, poi, il ricorrente alla scrivente Commissione di imporre all'amministrazione la riformulazione del provvedimento di rigetto dell'istanza e di intimare una congrua e puntuale motivazione che dia conto delle circostanze di tempo e di luogo in cui è stato accertato il potenziale pericolo per la sicurezza nazionale, con conseguente decisione di secretare i relativi documenti.

L'amministrazione, con nota inviata alla Commissione il 5 novembre 2007, ha specificato che l'acquisto della cittadinanza a seguito di matrimonio contratto con cittadina italiana è disciplinato dalla legge n. 91 del 1992, articoli 5, 6, 7 e 8. Tali disposizioni limitano le ipotesi nelle quali l'amministrazione può respingere la domanda alla sussistenza di precedenti penali e a motivi attinenti alla sicurezza della Repubblica. Solo in tale seconda ipotesi è prescritta l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che, nella fattispecie in esame, è stato già acquisito.

Con riferimento alla motivazione del provvedimento di respingimento riferisce l'amministrazione che, secondo l'orientamento della giurisprudenza, il provvedimento non deve riportare quelle notizie che potrebbero compromettere l'azione preventiva o di controllo posta in essere dagli organi preposti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato.

Diritto

Il ricorso è infondato.

La legge 5 febbraio 1992, n. 91 recante Nuove norme sulla cittadinanza stabilisce che il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale. Mentre, come nel caso in esame, precludono l'acquisto della cittadinanza la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica (artt. 5 e 6).

Il Decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415, stabilisce, poi, all'art. 2, che per esigenze di salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale ed delle relazioni internazionali, sono sottratti al diritto di accesso i documenti "relativi ai procedimenti di concessione, acquisto e riacquisto della cittadinanza la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali". L'art. 3 individua, inoltre, i documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità. Tra gli altri " le relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità".

Trattandosi di documenti relativi alla valutazione compiuta dall'amministrazione circa la probabilità del verificarsi di eventi pericolosi per la sicurezza dello Stato, la scrivente Commissione esprime l'avviso che tale interesse debba prevalere su quello del ricorrente a presentare ulteriori osservazioni e memorie.

Inoltre, a tenore della giurisprudenza l'indicazione degli atti e documenti sottratti all'accesso è indice che la pubblicità di quei documenti - secondo un giudizio "ex ante" e secondo l'"id quod plerumque accidit" - è idonea ad arrecare pregiudizio agli interessi pubblici indicati nella norma primaria (cioè l'art. 24 l. 7 agosto 1990 n. 241), e ciò secondo una valutazione ampiamente discrezionale che sfugge al sindacato di legittimità, salva la sua eventuale arbitrarietà, irragionevolezza o illogicità; da ciò deriva che l'amministrazione non è obbligata a motivare in modo specifico il diniego di accesso a quegli atti che la norma ha preventivamente escluso dall'accesso, se non attraverso il mero rinvio alla stessa norma. Invero, se si dovesse pretendere una puntuale specificazione delle ragioni del diniego si finirebbe per costringere l'amministrazione a rivelare, in tutto o in parte, proprio quelle notizie che la citata disposizione ha escluso dall'accesso per tutelarne la riservatezza. (T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, 24 ottobre 2003, n. 443)

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara infondato il ricorso

Roma 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 8)
Ricorrente:
contro

Resistente : Direzione Scolastica statale di

Fatto

L'Ufficio scolastico provinciale di ha inviato a, insegnante presso la Direzione didattica statale di, la contestazione di aver fatto firmare ad un genitore, rappresentante di classe, una lettera, dalla stessa sig. ... predisposta, con la quale si chiedeva la variazione dell'assegnazione delle classi.

Con istanza del 20-10-2007 la sig.ra ha chiesto a detta Direzione, adducendo di dover apprestare le sue difese nell'iniziato procedimento disciplinare, di aver accesso ai documenti, da essa Direzione formati, su un episodio di violenza accaduto ad opera dell'insegnante, episodio che il dirigente scolastico in una conversazione telefonica le avrebbe confermato essere avvenuto.

Con nota del 30-10-2007 la Direzione ha comunicato che "l'istanza non era pertinente con il procedimento" e che gli atti relativi a tale procedimento avrebbero potuto essere richiesti all'Ufficio scolastico provinciale di

Avverso il diniego contenuto in tale nota, la sig.ra ha proposto ricorso a questa Commissione, notificandolo anche alla controinteressata sig.

La Direzione didattica ha inviato memoria, nella quale deduce la genericità della istanza di accesso e la non pertinenza dei documenti richiesti con la contestazione.

Diritto

Il ricorso a questa Commissione è stato proposto avverso il diniego di accesso ai documenti concernenti l'episodio di violenza (riportato nella narrativa del fatto) ed è stato giustificato dalla necessità di dover approntare le proprie difese nel procedimento disciplinare.

Con memoria in data 15.11.2007 il Dirigente scolastico insiste sulla non pertinenza dei documenti richiesti con la contestazione disciplinare.

Poiché non è chiaro a questa Commissione quale rilevanza possa avere la documentazione richiesta sul procedimento disciplinare riguardante la ricorrente, è necessario disporre un'istruttoria al fine di acquisire una dettagliata relazione sull'episodio di violenza accaduto ad opera dell'insegnante

Il termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto e ricomincerà a decorrere dal momento in cui perverrà a questa Commissione la suddetta dettagliata relazione.

PQM

La Commissione invita la Direzione scolastica di a fornire i chiarimenti di cui in motivazione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente decisione istruttoria.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 9)
Ricorrente: sig
contro
Resistente : INPS di

Fatto

Il sig....., al quale era stato inviato preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati, chiese all'INPS di di aver accesso a tutti i documenti amministrativi concernenti il credito per il quale era stato inviato detto preavviso, ed in particolare a due specifici atti di interruzione, ritenendo che il credito stesso si fosse prescritto. Con nota del2007 l'INPS comunicò che l'istanza non poteva essere accolta perché gli atti interruttivi costituiscono documentazione che è diretta a tutelare un interesse proprio del creditore e che, in quanto tale, non è costitutiva del procedimento amministrativo. Avverso il diniego contenuto in tale nota il sig. ha proposto ricorso a questa Commissione. L'INPS, con nota in data2007, ha ribadito le ragioni del suo diniego.

Diritto

Con il ricorso a questa Commissione il sig.deduce che erroneamente il diniego è stato riferito alla sola documentazione concernente l'interruzione e che il suo diritto di accesso a tutta la documentazione ricorre perché sia la documentazione concernente il credito che quella concernente l'interruzione costituiscono presupposto dell'azione intrapresa nei suoi confronti. Tale assunto è fondato perché, se è vero che gli atti interruttivi sono a favore del creditore, gli stessi però sono anche necessari al debitore per rilevarne la eventuale irrilevanza ai fini dell'interruzione. Il diniego, pertanto, non trova giustificazione, e sussiste il diritto all'accesso sia riguardo la documentazione concernente il credito sia con riferimento alla documentazione concernente gli eventuali atti interruttivi. Il ricorso è, quindi, fondato e va accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 10)
Ricorrente: sig. ...
contro
Resistente : Ministero della Difesa

Fatto

Con istanza in data 22.2.2007 il ten. col. ha chiesto l'accesso ai criteri ed ai parametri di valutazione deliberati dalla Commissione Superiore di avanzamento per l'assegnazione dei punti da parte di ogni singolo componente della stessa.

Con nota del2007 il Ministero della Difesa ha risposto che i criteri di valutazione presi in considerazione dalla Commissione erano stati quelli previsti dalla vigente normativa (in particolare artt. 25 e 26 della legge n.1137/1955, come modificati dal d.l. n. 490/1997 nonché dal relativo regolamento di esecuzione emanato con d.m. n.571/1993).

Avverso tale nota il sig... ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Il ricorso è irricevibile.

Come risulta dal ricorso, il Ten. Col. ha avuto piena conoscenza del diniego di accesso in data 17.4.2007.

Il suo ricorso è datato 29.10.2007 ed è pervenuto alla Commissione successivamente a tale data. L'art. 12 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, intitolato "Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso" dispone, al secondo comma, che "il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalità di cui all'articolo 3, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni".

Nel caso in esame il ricorso risulta proposto oltre il termine di trenta giorni di cui al suddetto ar.12 ed è quindi irricevibile.

Si evidenzia, peraltro, che, in ogni caso, secondo quanto disposto dall'articolo 12, comma 8, del d.P.R. n. 184 del 2006, "la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento".

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 11)

Ricorrente:

contro

Resistente : Ordine degli Architetti di.....

Fatto

Con istanza in data 27.6.2007 l'architetto chiese al Consiglio dell'Ordine degli architetti di di accedere alla "delibera del Consiglio dell'ordine del 3-5-2007 - verbale n. 7- ", adottata per disciplinare le istanze di accesso agli atti amministrativi.

Il Consiglio non negò l'accesso, ma lo subordinò al versamento della somma complessiva di euro 70, dei quali 50 quale contributo spese e 20 quale diritto di accesso.

Avverso tale risposta il sig. propose ricorso a questa Commissione, che lo accolse, con decisione del 17-9-2007, demandando al Consiglio di provvedere.

Con determinazione del 26-10-2007, adottata in seguito alla decisione di questa Commissione, il Consiglio ha negato l'accesso.

Avverso tale diniego il sig. ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

La determinazione impugnata è fondata sul rilievo che l'istanza di accesso sarebbe inammissibile perché intesa ad un "controllo generalizzato dell'operato della pubblica Amministrazione".

E' evidente che tale ipotesi non ricorre nella specie poiché il provvedimento, con il quale l'Amministrazione delibera in via generale in ordine alle modalità di accesso, viene adottato proprio al fine di consentire all'interessato di conoscere quanto in materia stabilito dall'Amministrazione stessa.

Il diritto all'accesso a tale delibera, pertanto, lungi dal costituire detto controllo generalizzato, è ampiamente giustificato e supportato dalla necessità che l'iscritto all'Ordine che ha adottato la delibera la conosca. Tra l'altro, poi, lo stesso Consiglio dell'Ordine in precedenza, come risulta dagli atti, non aveva affatto negato l'accesso alla documentazione richiesta.

La determinazione di diniego impugnata, che, come emerge dalla sua conclusione, ha la portata sopra riferita, nelle sue premesse riferisce che la delibera, della quale si chiede l'accesso, ha giustificato l'individuazione dell'ammontare di quanto dovuto per l'accesso agli atti.

Se tale riferimento costituisse ulteriore ragione del diniego di accesso, esso sarebbe illegittimo perché contrario alla decisione del 17-9-2007, adottata al riguardo da questa Commissione, posto che a tale decisione l'Amministrazione deve ottemperare.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 22 novembre 2007.

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 12)
Ricorrente:

contro
Resistente : Ordine degli Architetti di

Fatto

Con istanza in data 12.10.2007 l'architetto ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli architetti di di prendere visione ed ottenere copia delle "lettere di trasmissione al Consiglio provinciale dell'Ordine degli Architetti viciniore competente della giurisdizione disciplinare, che codesto presidente ha inoltrato in ossequio dei disposti di cui al 1° comma dell'articolo 49 del RD. 23 ottobre 1925, n. 2531, in merito" a numerosi esposti e segnalazioni deontologici presentati dal suddetto all'Ordine di

Il Consiglio dell'Ordine di non ha provveduto sull'istanza d'accesso e il sig. ha proposto, in data 15.11.2007, ricorso a questa Commissione.

Diritto

Il ricorrente ha diffusamente motivato l'istanza di accesso 1) "quale diretto interessato in quanto presentatore delle segnalazioni ed esposti ", "dei quali fino ad oggi non ha avuto alcuna notizia"; 2) "quale diretto interessato a conoscere l'iter delle suddette istanze e quale avente titolo ad esercitare il diritto a ricorrere per una loro eventuale archiviazione"; 3) quale diretto interessato al possesso di documentazione essenziale a supporto di azioni legali".

Sussiste, quindi, nella fattispecie in esame un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, che legittima il ricorrente all'accesso ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 13)
Ricorrente:

contro
Resistente : Ministero dell'Interno

Fatto

L'avv., con istanza pervenuta al Ministero dell'Interno in data 14.8.2007, ha chiesto l'accesso a tutti gli atti e i provvedimenti "...riguardanti l'esistenza di procedimenti penali e/o disciplinari nei confronti del sig., personale della polizia giudiziaria e/o dello SCO di addetto al procedimento nel quale lo scrivente è indagato, con particolare riguardo per gli eventuali procedimenti e atti scaturiti dall'istanza dello scrivente del 7-12-2006...".

Con nota del 13.9.2007 il Ministero ha negato l'accesso in base ai rilievi che : a) non ricorreva un interesse giuridicamente rilevante da tutelare che consentisse di fornire le notizie richieste; b) gli atti richiesti erano sottratti all'accesso; c) l'eventuale accesso avrebbe violato il Codice per la protezione dei dati personali; d) l'eventuale accesso avrebbe reso necessario il consenso del soggetto al quale appartenevano i dati.

Avverso tale nota il sig. ha proposto ricorso a questa Commissione con raccomandata spedita il....., affermando, ai fini della tempestività del ricorso stesso di aver ricevuto la nota di diniego d'accesso summenzionata del 13.9.2007, in data 1.10.2007.

Diritto

Con il ricorso a questa Commissione si censurano le ragioni di diniego indicate dal Ministero nella relativa nota, e riportate in narrativa con le lettere b), c), e d), ma nessuna censura è svolta in ordine alla ragione indicata con la lettera a).

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, il diritto di accesso spetta agli "interessati", intendendosi per tali tutti i soggetti "...che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

Ora, poiché in relazione alla ragione di diniego di cui alla citata lettera a) nulla ha dedotto il ricorrente nel ricorso, rimane fermo, perché non contestato, il diniego, del quale la ragione in esame costituisce sufficiente elemento di supporto, anche, quindi, a prescindere dalle altre ragioni addotte dal Ministero.

Come è noto, il diritto di accesso non può risolversi in uno strumento di controllo generalizzato dell'azione amministrativa, svincolato da un interesse specifico meritevole di tutela, di cui il richiedente sia portatore, in proprio o nell'interesse altrui, ed è pertanto utilizzabile non già come strumento di controllo indiscriminato, ma a salvaguardia di un interesse giuridicamente rilevante, concreto ed effettivo, che deve essere individuato ex ante e non ricercato ex post sulla base della documentazione acquisita, dovendo sussistere un rapporto diretto di strumentalità tra la conoscenza del documento - mezzo per la difesa degli interessi - e il fine -effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante di cui il richiedente sia portatore.

Peraltro, il ricorrente non ha depositato la istanza di accesso, e pertanto non è nemmeno possibile a questa Commissione rinvenire nell'istanza stessa la eventuale ricorrenza del richiesto interesse "diretto, concreto ed attuale" all'accesso.

Né suffraga, al fine, la circostanza, indicata nella nota di diniego come dedotta nell'istanza di accesso, che il sig. fosse "addetto al procedimento nel quale ilè indagato" : la circostanza che un poliziotto sia incaricato di svolgere indagini, di per sé sola, priva di alcun altro elemento specifico di supporto, non fa sorgere, in capo al soggetto indagato, l'interesse, quale qualificato dalla norma, che giustifica l'accesso ad atti di procedimenti penali o disciplinari concernenti il soggetto che indaga.

Il ricorso deve, quindi, dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 14)

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate di

Fatto

Il signore, intestatario della certificazione “portatore di handicap grave” ha chiesto più volte all’Agenzia delle Entrate di – da ultimo in data 1 agosto 2007 - l’accesso ai documenti amministrativi relativi alle agevolazioni usufruite dal coniuge, previste dalla L. n. 104/1992.

Non avendo ricevuto ad oggi alcun riscontro alla propria istanza, il signor ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell’articolo 25, l. n. 241/1990, contro il suddetto tacito diniego.

Diritto

I termini per la presentazione del ricorso sono da considerare scaduti, poiché lo stesso è stato inviato il 23 ottobre 2007, vale a dire ben oltre i 30 giorni decorrenti “dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d’accesso”, così come prescritto dall’art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, salva la facoltà dell’interessato di riproporre la richiesta d’accesso, in virtù dell’art. 12, comma 8, del D.P.R. n. 184/2006.

Roma, 22 novembre 2007

Il Presidente

Il Segretario

Ricorso n. 15)

Ricorrente: Comune di
contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo di

Fatto

Il segretario comunale del Comune di, in data 13 settembre 2007, ha chiesto all'Istituto Comprensivo di di avere copia del provvedimento di fissazione della quota pro capite del contributo chiesto per ogni alunno e copia dell'ultimo conto consuntivo approvato dallo stesso istituto, avendo ricevuto una richiesta di denaro notevolmente superiore rispetto all'anno precedente.

E' intenzione, infatti, del Comune poter verificare la corretta applicazione da parte dell'amministrazione scolastica dei criteri di utilizzazione dei finanziamenti comunali.

Non avendo ricevuto ad oggi alcun riscontro alla propria istanza, il segretario comunale ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il suddetto tacito diniego.

Diritto

Nel caso di specie, la Commissione ritiene necessario procedere ad un ulteriore accertamento istruttorio, con particolare riguardo all'individuazione della natura, pubblica o privata, dell'Istituto Comprensivo di, non rilevabile dalla documentazione allegata al ricorso.

PQM

La Commissione sospende la decisione, interrompendo i termini, ed invita l'amministrazione istante e l'amministrazione resistente ad integrare il presente ricorso con la documentazione mancante.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 16)
Ricorrente: Signor
contro

Amministrazione resistente: Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Fatto

Il Sig., in qualità di candidato al concorso per la nomina di dieci ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto, nell'anno 2007 ha chiesto alle competenti autorità l'accesso ai decreti del Presidente della Repubblica recanti le nomine del Comandante del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, asserendo l'illegittimità delle nomine stesse, con l'illegittimità derivata di tutti gli atti relativi al citato concorso.

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con nota del 15 ottobre 2007, ha negato l'accesso opponendo la mancanza di un interesse specifico allo stesso. Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, invece, non si è espresso in alcun modo. Avverso – rispettivamente – il provvedimento di diniego ed il silenzio rigetto suindicati, il signor, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, in data 12 novembre 2007 ha presentato ricorso a questa Commissione.

Diritto

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché il richiesto accesso investe dati di terze persone controinteressate, alle quali lo stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del D.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 17)
Ricorrente:

contro
Amministrazione resistente: Ufficio Generale del Personale Marina Militare
e nei confronti: Stato Maggiore della Marina Militare

Fatto

Il signor, in data 30 agosto 2007, ha chiesto all'Ufficio Generale del Personale Marina Militare di potere prendere visione ed estrarre copia "della propria istanza di trasferimento, prodotta in data 8 aprile 2003, completa del prescritto parere di merito reso dal proprio superiore gerarchico", ritenuta necessaria nel procedimento penale a carico dello stesso istante ed ancora in corso presso la competente autorità giudiziaria.

Nonostante, in data 18 settembre 2007, l'amministrazione resistente avesse comunicato con una nota il totale accoglimento della suddetta istanza, successivamente in sede di accesso della persona espressamente delegata, in data 2 ottobre 2007, veniva negata l'ostensione della documentazione richiesta.

Pertanto, il signor, in data 30 ottobre 2007, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il diniego della suddetta amministrazione, chiedendo in particolare l'esibizione del parere reso dal Comandante del Distaccamento Sportivo M.M. di all'istanza di trasferimento avanzata dall'odierno ricorrente in data 8 aprile 2003.

Successivamente, l'amministrazione resistente, in data 16 novembre 2007, ha trasmesso alla Commissione una nota, in cui ha rilevato di aver messo a disposizione dell'istante tutta la documentazione richiesta ed in suo possesso, contestando la formazione del silenzio rigetto contestato su documenti inesistenti.

Diritto

L'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006 dispone che "il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

Considerate le controdeduzioni dell'amministrazione resistente, nel caso di specie, si ritiene non esercitabile il diritto di accesso su documenti inesistenti.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 18)
Ricorrente:
contro

Amministrazione resistente: società concessionaria servizio di riscossione s.p.a.

Fatto

Il signor, volendo procedere al pagamento e alla rateizzazione di tutte le imposte e/o tasse da lui dovute e soggette a riscossione dallas.p.a., concessionaria del servizio nazionale di riscossione per la provincia di, ha chiesto – in data 9 ottobre 2007 - alla società stessa di trasmettergli, a proprie spese, tutti gli estratti di ruolo di tutte le cartelle esattoriali ancora pendenti a suo carico, presso di essa ed a favore di ciascun ente o ufficio.

Non avendo ricevuto ad oggi alcun riscontro alla propria istanza, il signor ..., in data 10 novembre 2007, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il diniego-tacito.

Successivamente, in data 20 novembre, l'amministrazione resistente a fatto pervenire a questa Commissione un nota, nella quale ha manifestato la disponibilità futura a trasmettere quanto richiesto dall'istante.

Diritto

Il ricorso è fondato.

L'istante deve ritenersi portatore di un interesse qualificato (diretto, concreto e attuale) all'accesso, considerato che ha richiesto l'accesso a documentazione concernente dei procedimenti di cui egli stesso è parte.

Pertanto, non sembra esservi dubbio che egli sia titolare di un interesse differenziato e qualificato che esclude qualunque limite all'ostensibilità della stessa.

Premesso ciò, e venendo all'esame del merito del ricorso, la Commissione, conformemente alla dottrina e giurisprudenza maggioritaria nonché a quanto già affermato in suoi precedenti pareri e ricorsi decisi, ritiene che il ricorrente, in quanto parte dei procedimenti in relazione ai quali ha richiesto la documentazione, abbia diritto di conoscere tutti gli estratti di ruolo di tutte le cartelle esattoriali ancora pendenti a suo carico, presso s.p.a., concessionaria del servizio nazionale di riscossione per la provincia di....., ed a favore di ciascun ente o ufficio.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 19)
Ricorrente: Ing.
contro

Amministrazione resistente: Consiglio Nazionale Geometri- Roma

Fatto

L'ing. riferisce di aver partecipato alla procedura concorsuale bandita in data 29 dicembre 2006 dall'amministrazione resistente per l'attribuzione di un posto di dirigente di seconda fascia. All'esito delle prove scritte, svoltesi in data 26 e 27 aprile 2007, l'odierno ricorrente ha presentato al Consiglio nazionale geometri richiesta di accesso formale a tutti i documenti attinenti la procedura concorsuale di cui sopra. Tra i documenti oggetto dell'istanza l'ing..... richiedeva "(...) gli elaborati degli altri candidati relativi alle prove scritte concorsuali completi di eventuali schede di valutazione". Il successivo 18 ottobre l'amministrazione concedeva il chiesto accesso ad eccezione dei documenti relativi alle prove scritte degli altri candidati; diniego fondato dall'amministrazione sulla prevalenza da accordare nel caso di specie alla tutela della riservatezza degli altri candidati rispetto al bisogno di conoscenza dell'odierno ricorrente. Contro tale parziale diniego, l'ing., in data 5 novembre ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendo di volerne dichiarare l'illegittimità.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di altri controinteressati nelle persone degli altri candidati che hanno svolto le prove scritte e nei cui confronti è stato chiesto l'accesso ed ai quali, pertanto, il presente gravame va notificato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dall'ing... ai sensi dell'art. 12, comma 5, D.P.R. n.184/2006.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 20)
Ricorrente: Ing.
contro

Amministrazione resistente: Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.)

Fatto

L'ing. riferisce di aver partecipato alla procedura concorsuale bandita in data 2 aprile 2004 dall'amministrazione resistente per l'attribuzione di 5 posti di dirigente di seconda fascia. Il successivo 4 settembre l'odierno ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il decreto di nomina della commissione esaminatrice unitamente alla graduatoria preselettiva con la quale era stata disposta l'esclusione dal concorso nei suoi confronti. Il 15 novembre 2006, il Consiglio di Stato con parere n./2005 si è espresso favorevolmente all'accoglimento del ricorso straordinario. In data 11 settembre, l'ing. ha presentato all'ENPALS richiesta di accesso a tutti i documenti relativi al ricorso straordinario, con particolare riferimento ad una nota del direttore generale dell'amministrazione resistente e all'eventuale richiesta di riesame al Consiglio di Stato.

L'amministrazione, con provvedimento del 4 ottobre, pervenuto all'ing.... il successivo 8 ottobre, ha comunicato di aver trasmesso la documentazione richiesta al Ministero del lavoro in quanto organo deputato a riferire sul ricorso straordinario e competente all'istruzione del medesimo. L'ing., pertanto, in data 25 ottobre u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendo la declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato.

Diritto

L'articolo 2, comma 2, d.P.R. n. 184/06, stabilisce che "Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente...". La disposizione citata, nell'individuare l'autorità cui inoltrare la richiesta di accesso ai documenti, fa quindi riferimento alternativamente a quella che li abbia formati o li detenga stabilmente, potendo darsi il caso in cui, evidentemente, i due soggetti non coincidano. La ratio della disposizione consiste nell'evitare di addossare in capo al richiedente l'onere dell'individuazione dell'autorità diversa da quella che ha formato l'atto e che lo detenga, atteso che dal punto di osservazione del privato è ragionevole ritenere che chi adotta un provvedimento ne abbia in seguito la disponibilità e sia pertanto competente ad istruire ed eventualmente soddisfare la richiesta di accesso dell'istante.

Ciò si può anche ricavare da un'altra disposizione contenuta nel regolamento citato, l'articolo 6, comma 2, a tenore della quale: "La richiesta presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato". Nel caso di specie, quindi, il contenuto del provvedimento impugnato è difforme sia dall'articolo 2, comma 2, che dall'articolo 6, comma 2, d.P.R. n. 184/06. Inoltre, è ragionevole affermare che, trattandosi di documentazione formata dall'amministrazione resistente, l'invio al Ministero del lavoro in qualità di organo competente ad istruire la pratica concernente il ricorso straordinario al Capo dello Stato, non esclude

che l'ENPALS abbia comunque conservato la documentazione medesima in copia o in originale e che in tal caso la stessa sia tenuta a soddisfare la richiesta dell'odierno ricorrente. Quest'ultimo, invero, è certamente titolare di interesse qualificato all'accesso, essendo parte del procedimento apertosi a seguito dell'impugnativa con ricorso straordinario dei provvedimenti di cui in narrativa.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare entro trenta giorni la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 21)

Ricorrente: Ing.

Contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione generale delle risorse umane

Fatto

L'ing..... riferisce di aver partecipato in data 31 luglio u.s. alla procedura concorsuale bandita dall'amministrazione resistente per l'attribuzione di 22 posti di dirigente di seconda fascia. Prima dell'inizio della prova concorsuale il candidato ricorrente ha presentato due istanze alla commissione esaminatrice, una volta ad acquisire copia dei criteri di valutazione adottati dalla stessa commissione e l'altra tesa ad impedire che i candidati ritardatari potessero partecipare alle prove concorsuali. A tali istanze l'amministrazione non ha dato riscontro. In seguito, precisamente in data 10 settembre 2007, l'ing..... presentava richiesta di accesso al fine di visionare ed estrarre copia di tutti gli atti e i documenti inerenti lo svolgimento delle prove del concorso in oggetto. A tale ultima richiesta l'amministrazione, in data 27 settembre 2007, rispondeva con un provvedimento di differimento dell'accesso sino al termine del procedimento di correzione degli elaborati, ancora in corso al momento della presentazione dell'istanza.

Contro tale differimento l'ing., in data 25 ottobre, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ritenendolo illegittimo sotto diversi profili. In particolare il ricorrente deduce la carenza di motivazione del provvedimento di rifiuto nonché, più in generale, l'insussistenza di ostacoli all'azione amministrativa che potessero giustificare il differimento medesimo.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che l'istituto del differimento, previsto in materia di accesso ai documenti amministrativi dall'art. 9 del d.P.R. n. 184/06, trova applicazione quando occorra assicurare la temporanea tutela degli interessi di cui all'art. 24, l. n. 241/90 ovvero per "...salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa".

Nel caso di specie il provvedimento che ha differito l'accesso, senza peraltro mettere in discussione la titolarità dell'interesse ad accedere dell'odierno ricorrente, risponde alla salvaguardia temporanea dell'interesse allo svolgimento imparziale e corretto dell'azione amministrativa nella fase della correzione degli elaborati svolti in sede concorsuale. A tale riguardo tanto la scrivente Commissione che il giudice amministrativo hanno chiarito che lo svolgimento di un procedimento concorsuale, come quello per il conferimento di incarichi dirigenziali in questione, legittima l'amministrazione a differire l'accesso al momento della sua definizione, anche solo parziale, che si determina con la pubblicazione dei risultati della prova scritta. In giurisprudenza l'orientamento in questione è pacifico sin dalla pronuncia del T.A.R. Lazio, Sez. I, 24/03/1992, n.399, secondo cui "E' legittimo il differimento del diritto di acquisire gli atti relativi all'espletamento di una procedura concorsuale al momento in cui la procedura stessa sarà definitiva, rientrando la fattispecie nell'ambito di quelle situazioni in cui lo svolgimento dell'azione amministrativa può essere gravemente ostacolato dalla conoscenza degli atti o documenti per i quali è stato attivato il diritto di accesso".

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato tanto stabilisce e non può ritenersi carente di motivazione, dovendo essa rinvenirsi nella specificazione ivi contenuta secondo cui “la correzione degli elaborati è in corso di svolgimento”. Inoltre la determinazione oggetto di gravame soddisfa il requisito della previsione del termine del differimento di cui al comma 3 della citata disposizione regolamentare e pertanto deve ritenersi pienamente legittima.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 22)
Ricorrente: Prof.ssa
contro

Amministrazione resistente: Ministero pubblica istruzione- Ufficio scolastico provinciale di ...

Fatto

La prof.ssa ha conferito mandato al proprio legale autorizzandolo a chiedere in nome e per conto proprio la visione e l'estrazione di tutti i documenti relativi alla procedura amministrativa concernente l'utilizzazione e l'applicazione di due docenti per l'anno scolastico 2007/2008 presso gli istituti scolastici e.....

La richiesta – anche se la fattispecie non è descritta chiaramente dall'istante - nasce dalla circostanza che per l'anno scolastico menzionato l'odierna ricorrente è stata assegnata all'istituto, a differenza degli anni precedenti per i quali l'assegnazione era caduta sull'istituto La doglianza della prof.ssa..... muove dalla considerazione che l'istituto non si trova nel Comune di residenza della ricorrente, a differenza dell'altro istituto L'utilizzo nel comune di residenza, riferisce la ricorrente, è possibile solo a fronte della presentazione da parte del candidato di "iniziative progettuali della scuola con forte caratterizzazione didattica", cosa verificatasi negli anni precedenti quello contestato. Pertanto in data 16 agosto u.s. la ricorrente ha presentato richiesta di accesso all'amministrazione resistente nei termini riferiti. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 9 novembre u.s. ha presentato richiesta di riesame alla scrivente Commissione ex art. 25, l. n. 241/90 (ricorso pervenuto in data 16 novembre).

Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta di accesso. Nel caso di specie, considerato che oggetto dell'impugnativa è il silenzio dell'amministrazione formatosi in data 16 settembre 2007 e che il ricorso è stato presentato il successivo 9 novembre, tale termine è decorso, pertanto il ricorso medesimo deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera a) del citato regolamento governativo.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Roma, 22 novembre 200

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 23)
Ricorrente: Sig.
contro
Amministrazione resistente: Croce Rossa Italiana

Fatto

Il Sig., capitano commissario in congedo della CRI, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha impugnato il rigetto della domanda di avanzamento al grado di maggiore commissario CRI. Successivamente, in data 4 settembre 2007, l'odierno ricorrente ha formulato richiesta di accesso all'amministrazione preordinata all'ostensione della documentazione riguardante il capitano, con particolare riferimento allo stato di servizio, allo specchio di proposta avanzamento, alla relazione allegata alla proposta di avanzamento (in seguito accolta) e ai titoli prodotti dal controinteressato ai fini del suddetto avanzamento. L'amministrazione con nota interlocutoria del 20 settembre u.s. ha comunicato al sig. di aver inoltrato copia della richiesta al controinteressato, conformemente al disposto di cui all'art. 3, d.P.R. n. 184/2006. Non avendo ricevuto in seguito alcuna altra comunicazione da parte dell'amministrazione e ritenendo pertanto formatosi il silenzio rifiuto di cui all'art. 25, l. n. 241/90, il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione ritiene necessario che l'amministrazione comunichi se il controinteressato ha presentato opposizione all'accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi invita l'amministrazione a provvedere all'incombente suindicato, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della presente. I termini restano interrotti.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 24)

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Comune di

Fatto

La sig.ra riferisce che in data 21 settembre u.s. la sig.ra ha presentato all'ufficio tecnico del Comune resistente richiesta di accesso alla pratica di condono edilizio della odierna ricorrente. Informata della richiesta di accesso dall'amministrazione, la sig.ra si è opposta all'accesso, ritenendo la relativa istanza priva di interesse legittimante l'accesso. Successivamente, in data 31 ottobre 2007, il Comune ha concesso il chiesto accesso. Contro tale provvedimento e in qualità di controinteressata, l'odierna ricorrente in data 2 novembre 2007 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dalla ricorrente avverso il provvedimento adottato dal Comune resistente. Infatti, in base al combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/1990 e 12 D.P.R. n. 184/06, questa Commissione è competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, deve essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che il Comune di sia un'amministrazione locale e che, pertanto, a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni di quest'ultima non sia competente la scrivente Commissione bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile, per incompetenza dell'autorità adita.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 25)

Ricorrente: Sigg.ri,, e
controAmministrazione resistente: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Corpo
forestale dello Stato – Ispettorato generale

Fatto

I sigg.ri,, e, in servizio con diverse qualifiche presso il coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato di, riferiscono di essere stati promotori di un'ispezione amministrativa effettuata dall'amministrazione resistente nel corso dell'anno 2003.

Durante gli accertamenti avviati dall'amministrazione a seguito della rappresentazione dei ricorrenti, gli stessi sono stati ascoltati in qualità di persone informate sui fatti. Al termine degli accertamenti, i ricorrenti, con istanza del maggio 2007, hanno chiesto l'accesso ai documenti relativi al procedimento ispettivo. In data 15 giugno 2007, l'amministrazione concedeva l'accesso, limitandolo tuttavia ai soli verbali di audizione dei ricorrenti, escludendolo per gli altri documenti contenuto nel fascicolo ispettivo.

Con altra richiesta del 13 luglio 2007, gli odierni ricorrenti reiteravano l'istanza di accesso con riferimento a tutti i documenti concernenti il procedimento ispettivo. Con nota del 7 agosto 2007, l'amministrazione chiedeva agli istanti di precisare l'interesse sottostante la richiesta di accesso.

Infine, l'amministrazione resistente con provvedimento del 17 ottobre u.s., negava l'accesso ai documenti richiesti ritenendo gli istanti non titolari di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente al contenuto di una situazione giuridicamente tutelata anche in virtù del fatto che i procedimenti disciplinari e penali avviati a seguito dell'ispezione si sono ormai conclusi.

Contro tale ultimo provvedimento di parziale diniego gli odierni ricorrenti hanno presentato gravame alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente i documenti oggetto dell'istanza di accesso.

Diritto

La Commissione rileva che il provvedimento impugnato dai ricorrenti, per come motivato dall'amministrazione resistente, non tiene conto della circostanza che l'accesso richiesto dai sigg.ri,, e si inquadra nell'ambito dell'accesso partecipativo di cui all'articolo 10, l. n. 241/90. Tale ultima disposizione, invero, stabilisce che i soggetti di cui agli articoli 7 e 9 della stessa legge n. 241/1990 hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento con i limiti derivanti dalle fattispecie di esclusione di cui al successivo articolo 24. La disposizione contenuta nell'articolo 10, a differenza di quanto stabilisce l'articolo 22 in materia di accesso informativo o esoprocedimentale, non richiede all'istante che abbia preso parte ad un determinato procedimento, anche solo in qualità di interventore, di giustificare l'interesse che lo muove alla richiesta di ostensione, ritenendolo implicito nel fatto della partecipazione al procedimento.

Sotto tale profilo, pertanto, il diniego opposto dall'amministrazione è destituito di fondamento giuridico. Inoltre, v'è da aggiungere che la circostanza riferita dall'amministrazione circa la conclusione dei procedimenti disciplinari e penali scaturiti dall'accertamento ispettivo non può costituire motivo di esclusione dell'accesso. Al contrario, in materia di rapporti tra procedimento ispettivo e diritto di accesso ai documenti del fascicolo ispettivo, una tipica fattispecie di esclusione

o di differimento si realizza quando i procedimenti disciplinari e penali conseguenti siano ancora in corso. Ciò in base alla norma di cui all'articolo 329 c.p.p., a tenore della quale gli atti di indagine compiuti dal Pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Nel caso di specie la fase delle indagini preliminari, per stessa ammissione dell'amministrazione, si è conclusa e quindi il diniego non si giustifica.

Anche sul fronte degli accertamenti disciplinari le conclusioni non mutano: quando l'amministrazione nutre un fondato timore che l'accesso a documenti relativi ad un procedimento in corso di svolgimento possa nuocere al buon andamento della sua azione, ha la facoltà di differire l'accesso. Nel caso di specie anche il procedimento disciplinare si è concluso, di conseguenza il gravame presentato dagli odierni ricorrenti è fondato e va accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 26)
Ricorrente:s.r.l.
contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta

Fatto

La s.r.l., titolare di diverse imprese radiofoniche, a seguito di una contestazione da parte del Ministero delle Comunicazioni-Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta, in accedere ai documenti idonei a dimostrare che un suo impianto radiofonico, installato in andasse esercitato a soli 10 W di potenza e non ad 800 W, come invece indicato nelle schede tecniche consegnate alla società stessa dalla parte alienante, in sede di scrittura privata di cessione di impianto di radiodiffusione, ciò al fine di poter perfezionare tale cessione.

L'amministrazione resistente, in data 4 ottobre 2007, rispondeva che anche dall'allegato alla concessione relativa al suddetto impianto radiofonico risultava che lo stesso deve essere alimentato con una potenza di 10 W e non di 800 W, senza però dare seguito all'istanza di accesso presentata dalla società.

Pertanto, quest'ultima, in data 17 ottobre ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, avverso il silenzio-rigetto dell'istanza formulata.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la normativa in materia, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocimento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno espone nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 22 novembre 2007
IL PRESIDENTE

Ricorso n. 27)

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Stato Maggiore della Marina – Reparto Personale

Fatto

Il Signor, in qualità di ufficiale in ferma prefissata nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in servizio nella Marina Militare dal 2003 al 2006, con nota del 26 aprile 2007 ha prodotto istanza formale di accesso alla Direzione Generale per il Personale Militare IV Reparto – Divisione, chiedendo di accedere al quesito formulato alla stessa dalla Direzione di Commissariato Militare Marittimo di, avente ad oggetto la concessione del c.d. “premio di congedamento”, attribuito di regola agli ufficiali di complemento raffermati ed esteso per legge alla categoria di ufficiali precari, della quale fa parte lo stesso istante.

L'istante ha chiesto, altresì, di accedere a tutti gli atti del suddetto procedimento, considerato che non ha ancora ricevuto il suddetto beneficio, per potere dunque procedere alla tutela dei propri interessi; e ha presentato ricorso alla Commissione, che lo ha accolto in data 17 settembre 2007.

Successivamente, in data 4 ottobre 2007, il signorha chiesto alla medesima amministrazione un altro documento, concernente la medesima procedura, vale a dire un messaggio dello Stato Maggiore del 2004, di rilevanza per la cura dei suoi interessi.

Il 17 ottobre 2007 lo Stato Maggiore della Marina con una nota, trasmessa per conoscenza al signor, ha inviato la suddetta istanza – unitamente al documento richiesto - per la relativa e diretta evasione alla Direzione Generale per il personale Militare, motivando di non essere organo di amministrazione attiva.

Ritenendo che tale procedura costituisca – di fatto – un ingiustificato differimento dell'accesso, il signor, in data 22 ottobre 2007, ha proposto un nuovo ricorso alla Commissione.

Diritto

La Commissione premesso che il diritto di accesso è azionabile nei confronti di tutte le amministrazioni senza alcuna esclusione, ritiene che sia necessario acclarare se la Direzione Generale per il Personale Militare abbia provveduto all'ostensione del chiesto documento, facendo così cessare la materia del contendere.

PQM

La Commissione invita la Direzione Generale per il Personale Militare a comunicare, entro quindici giorni dalla ricezione della presente, se abbia provveduto al chiesto adempimento. I termini di decisione rimangono interrotti.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

PLENUM DEL 17 DICEMBRE 2007

Parere n. 1)

All' Agenzia per la sicurezza del volo

ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.P.R. 12 aprile 2007, n. 184 sul "Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con riferimento ai procedimenti di competenza dell' Agenzia per la sicurezza del volo" predisposto dalla medesima Agenzia.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del 17 dicembre 2007, vista la nota del 6 luglio 2006 dell' Agenzia per la sicurezza del volo (di seguito "Agenzia"), ricevuta in data 1 agosto 2006, con la quale è stato chiesto il parere della Commissione sul suddetto schema di regolamento ed esaminati gli atti e udito il relatore

PREMESSO

che il testo regolamentare nel suo complesso, suddiviso in venticinque articoli, contiene una serie di norme ripetitive ed esplicative di norme legislative e regolamentari già presenti, ed in vigore, nell'ordinamento, ed in particolare nella legge 7 agosto 1990 n. 241, nel "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi" di cui al D.P.R. 12 aprile 2007, n. 184, e nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195,

OSSERVA

che la Commissione nella valutazione del testo del regolamento si attiene al criterio della verifica della sussistenza, nelle disposizioni regolamentari, dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, rileva quanto segue.

La struttura complessiva del testo appare corretta e conforme alle previsioni di legge generali, seppure in più parti è altresì ripetitiva delle stesse.

Esclusivamente riguardo al contenuto dell'art. 17, intitolato "Non accoglimento della richiesta e differimento", si osserva che sarebbe opportuno un ulteriore e separato articolo, concernente esclusivamente le ipotesi di differimento, da individuarsi e regolarsi specificatamente.

P.Q.M.

La Commissione, pertanto, si riserva di esprimere il proprio parere sul nuovo testo regolamentare, riformulato con le modifiche sopraindicate, che codesto Istituto vorrà predisporre.

Roma 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 2)
Comune di ...

OGGETTO: Richiesta di parere riguardo ad un'istanza di accesso agli atti progettuali di edilizia privata

Il Comune di, in data 2 marzo 2006, ha chiesto alla scrivente Commissione di volere esprimere un parere sulla esistenza di un diritto di accesso di un professionista non residente agli atti tecnici ed amministrativi relativi ad una pratica di finanziamento ex legge n. 219/1981, redatti da altro professionista, e consistenti nella perizia giurata e nella perizia di variante, per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980.

L'istanza è motivata dal professionista istante in ragione della "definizione del rapporto con la ditta interessata in quanto progettista originario".

La Commissione, in via preliminare, ritiene sussistente il diritto del progettista originario di potere avere l'accesso anche alla perizia giurata e alla perizia di variante, relativi alla pratica di finanziamento ex legge n. 219/1981, per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980, considerato il preminente interesse alla difesa dei propri interessi giuridici.

Si ritiene, infatti, sussistente, ai sensi dell'art. 22 della L.n.241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o documento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno espone nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con l'actio ad exhibendum, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso".

In merito poi alla presunta lesione della tutela alla riservatezza della parte controinteressata, rilevata dall'amministrazione, nella recente sentenza n. 1896/2005, il Cons.di Stato (e di seguito il

T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 19 ottobre 2006, n. 10620), ha affermato che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso “si è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l’accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l’origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l’art. 16, comma 2, D.leg. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l’accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi.”

Ebbene, nel caso di specie, si deve ritenere il diritto alla difesa dei diritti dell’istante, senza dubbio, di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza della persona cui si riferiscono i dati richiesti: ciò sta a significare che, in materia di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e nei limiti in cui esso è necessario alla difesa della posizione soggettiva del richiedente, l’interesse alla riservatezza dei terzi si affievolisce nei confronti del diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla legge n. 241 del 1990, se la richiesta è esercitata per la cura o la difesa di un interesse giuridico qualificato e rilevante.

La sintesi di quanto espresso è, infine, fornita dalla modifica apportata dalla legge n. 15 del 2005 all’art. 24 della legge n. 241 del 1990 che ora, al comma 7, stabilisce con chiarezza il diverso rapporto di “durezza” fra accesso e riservatezza con riguardo, rispettivamente, al diverso spessore funzionale del primo ed al diverso grado di “sensibilità” della seconda.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 3)
All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell'Emilia Romagna
"Bruno Ubertini"

ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.P.R. 12 aprile 2007, n. 184 sul "Regolamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini" in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi" predisposto dal medesimo Istituto, con sede in Brescia.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del 17 dicembre 2007, vista la nota del 9 novembre 2007 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini" (di seguito "Istituto"), ricevuta in data 21 novembre 2007, con la quale è stato trasmesso nuovamente il suddetto schema di regolamento, esaminati gli atti e udito il relatore, esprime il proprio parere favorevole sul nuovo testo regolamentare, riformulato con le modifiche apportate a seguito del parere reso, in data 17 settembre 2007, dalla Commissione stessa.

Roma 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 4)
Comune di

OGGETTO: Richiesta di parere riguardo ad un'istanza di accesso per il rilascio di copia delle eventuali deduzioni formulate dall'ente e dai controinteressati, trasmesse al Ministero per tramite dell'ufficio territoriale del Governo di, per la prevista istruttoria di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199”

Il comune di, in data 9 novembre 2007, ha chiesto un parere alla scrivente Commissione in merito alla richiesta di accesso alla “copia delle eventuali deduzioni formulate dal Comune di e dai controinteressati, trasmesse al Ministero per tramite dell'ufficio territoriale del Governo di, per la prevista istruttoria di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199”, da parte di un candidato, escluso da una prova concorsuale, il quale ha presentato un ricorso al Presidente della Repubblica, chiedendo in via preliminare l'annullamento di tutti gli atti della selezione pubblica e, in subordine, la sua ammissione alla prova pratica orale.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della L.n.241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocimento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: “allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con l'actio ad exhibendum, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”.

Ed ancora, con particolare riferimento ad una fattispecie simile alla questione in esame, il T.A.R. ha “ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice

valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti”.

Pertanto, poiché trattasi di un documento amministrativo, in merito all'accessibilità del quale non vi è la previsione di alcun vincolo, neanche da parte del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, l'amministrazione deve concederne copia.

D'altronde, è corretto che l'istante possa prenderne visione, quale parte del procedimento che lo riguarda, per poter predisporre la difesa dei propri diritti.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 5)
Spett.le S.p.A.

Il liquidatore della S.p.A., in data 12 novembre 2007, dopo la dichiarazione di inammissibilità (15 ottobre 2007) del ricorso presentato alla scrivente Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il diniego tacito dell'Ufficio delle Entrate di al rilascio di un parere formulato dall'Avvocatura dello Stato di Roma, a suo dire, determinante per la chiusura in favore della suddetta società di un contenzioso in materia di Irpeg, ha richiesto alla stessa Commissione un parere sulla medesima questione.

La Commissione, in merito al quesito posto, circa l'esercizio del diritto di accesso su un parere formulato dall'Avvocatura dello Stato di Roma, per pretesi fini difensivi, nello svolgimento dell'istruttoria inerente la vicenda, ha preso atto, oltre che dell'istanza della S.p.a., anche delle memorie pervenute il 12 ottobre 2007 da parte dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di, in relazione al ricorso (presentato sempre dalla in data 26 luglio 2007) avente il medesimo contenuto della richiesta di parere in esame.

Dalle suddette memorie risulta l'esistenza di un ulteriore contenzioso con la parte istante avverso il rinnovato diniego di agevolazione che, allo stato, è favorevole all'amministrazione finanziaria, la quale fonda motivatamente la propria azione in corso nei confronti della S.p. A. proprio sul richiesto parere dell'Avvocatura. Di conseguenza, la visione di quest'ultimo non sarebbe comunque idonea a far cessare le azioni dell'ufficio rivolte contro la società, contrariamente a quanto asserito da quest'ultima.

La Commissione, pertanto, è dell'avviso che la società istante, al momento, non abbia diritto alla visione del documento richiesto, in considerazione anche del disposto del D.P.C.M. 26.1.1996 n. 200 "Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso", che all'art. 2, comma 1, lett. a), sottrae all'accesso i pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto "ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti fra difensore e difeso", fondandosi l'attuale, ed ulteriore, azione dell'amministrazione finanziaria nei confronti della S.p.A. sulle motivazioni addotte nel parere reso dall'Avvocatura.

Tuttavia, qualora il suddetto parere dovesse essere richiamato, espressamente, in qualcuno degli atti difensivi dell'amministrazione resistente, lo stesso per relationem è da considerare ostensibile.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 6)
Prefettura di

OGGETTO: Richiesta di parere riguardo ad un'istanza di accesso agli atti del procedimento di sospensione cautelare del documento di guida emesso ex art. 223/2 del Codice della Strada, a seguito di sinistro stradale mortale

La Prefettura di, in data 2 agosto 2007, ha ricevuto da parte dei genitori di un minore deceduto in un incidente stradale una richiesta di rilascio di informazioni sulla conclusione del procedimento amministrativo sanzionatorio avviato nei confronti del conducente antagonista.

Successivamente, anche il legale di quest'ultimo, nei cui confronti è stata disposta la sospensione della patente di guida, ha presentato una richiesta di accesso, con estrazione di copia, degli atti del procedimento, ed in particolare del parere reso, il 10 ottobre 2007, in sede di conferenza di servizi, dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, da cui emergono a carico del conducente elementi di responsabilità nel verificarsi del sinistro.

Pertanto, l'amministrazione, investita della suddetta istanza, ha chiesto alla scrivente Commissione un parere circa l'ammissibilità o meno del rilascio di informazioni, ed eventualmente di copia dei relativi atti, sulla conclusione del procedimento amministrativo ai genitori del minore nonché sulla possibilità del rilascio di copia del parere reso dalla Motorizzazione Civile ad entrambe le parti interessate.

La Commissione, nel plenum dell'8 novembre 2007, ha disposto una comunicazione interlocutoria all'amministrazione istante, invitandola a contattare le competenti autorità giudiziarie, per svolgere una preliminare ed ulteriore indagine, circa la sussistenza o meno ad oggi del segreto istruttorio, relativamente alla documentazione richiesta, essendo stata comunicata la pendenza del procedimento penale, cui si riferisce la stessa.

L'amministrazione istante, in data 29 novembre 2007, ha trasmesso alla scrivente Commissione una nota del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di, nella quale si rileva non opportuno notiziare gli istanti vigendo, allo stato, il segreto istruttorio riguardo a quanto da essi richiesto.

Pertanto, in considerazione della suddetta nota, nonché del disposto dell'art. 24, comma 1, lett. a), della legge n. 241/1990 che esclude, espressamente, il diritto di accesso "per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo", la Commissione esprime parere negativo al rilascio della documentazione richiesta, finché perdura il segreto.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 7)
Alla Prefettura di

OGGETTO: Richiesta di parere in merito all'accessibilità da parte di un consigliere comunale alla situazione relativa alla residenza storica di alcuni cittadini

La Prefettura di, con nota del 4 ottobre 2007, ha chiesto il parere della scrivente Commissione riguardo alla fondatezza della richiesta, ad essa rivolta dal Comune di, di un consigliere comunale di minoranza di potere accedere alla situazione relativa alla residenza storica di alcuni cittadini, con particolare riferimento al contenuto dell'art. 35, comma 4, del D.P.R. n. 223/1989, "Regolamento anagrafico", in cui è prescritto che "previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati anagrafici attestanti situazioni anagrafiche pregresse".

La Commissione, in generale, nei pareri espressi ha ritenuto che le richieste formulate dai consiglieri comunali rientrino nelle facoltà di esercizio del loro munus, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, conformemente alla giurisprudenza maggioritaria.

Nel caso di specie, la prescritta richiesta motivata per il rilascio di certificati anagrafici attestanti situazioni anagrafiche pregresse non è di ostacolo all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, che non ha motivato la propria istanza.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del munus agli stessi affidato.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n.528 del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n.241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito di recente nella sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n.4471, ha affermato, infatti "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n.267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate

direttamente al Consiglio comunale”. Pertanto “ogni limitazione all’esercizio del diritto sancito dall’art.43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell’ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento”.

Comunque, “quanto appena considerato non esclude tuttavia che anche il “diritto all’informazione” del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l’interessato alleggi la sua qualità, permane l’esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l’esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l’individuazione dell’oggetto dell’accesso (tra le molte, in tal senso, il Cons. di Stato, Sezione V, 13.11.2002, n. 6393)”.

Di recente, il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha, inoltre, rilevato che “tra l’accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l’accesso del Consigliere comunale di cui all’art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione.”

“D’altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all’informazione riconosciutogli dall’ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell’ente civico (in tal senso, si veda l’art. 24, terzo comma della L.n. 241 del 1990, come sostituito dall’art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)”: così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471.

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell’immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l’esigenza di assicurare l’adempimento dell’attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 8)
Prefettura di

OGGETTO: Richiesta di parere riguardo alla ostensibilità di esposti a firma di privati, nonché dei relativi verbali di accertamento estesi dalle Forze di Polizia statali e locali

La Prefettura di, con nota del 18 ottobre 2007, ha chiesto il parere della scrivente Commissione riguardo alla ostensibilità di esposti a firma di privati, nonché dei relativi verbali di accertamento estesi dalle Forze di Polizia statali e locali, a seguito di una nota con cui è stata investita del suddetto quesito dal Comune di

La Commissione, ai fini dell'istruttoria della questione in oggetto, invita la Prefettura di a trasmettere la nota contenente l'istanza di accesso del Comune di, l'esame dei cui estremi si ritiene fondamentale per l'emissione di un parere in merito, nonché il testo del regolamento sul diritto di accesso dello stesso comune, ove esistente.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 9)
Prefettura di.
ufficio territoriale del governo

OGGETTO: Richiesta di parere riguardo ad un'istanza di accesso ai verbali di contestazione di illeciti del servizio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro

La Prefettura di, in data 2 novembre 2007, ha chiesto un parere alla scrivente Commissione in merito all'ostensibilità ad un sindacato dei verbali di ispezione e dei verbali di contestazione di illeciti amministrativi della Direzione Provinciale del Lavoro, relativi ad una serie di esposti contro un Istituto di Vigilanza Privata, specificando che sulla conoscibilità delle suddette informazioni inoltrate alla Questura, quale organo di vigilanza del predetto istituto, è stato chiesto alla competente autorità giudiziaria se osti il segreto istruttorio.

La Commissione, visti gli atti relativi al quesito posto, sospende la propria istruttoria per la redazione di un parere in merito, in attesa della comunicazione da parte dell'amministrazione dell'esito dell'ulteriore indagine, presso l'autorità giudiziaria competente, circa la sussistenza o meno ad oggi del segreto istruttorio, relativamente alla documentazione richiesta.

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 10)
Alla Provincia di
Segretariato generale

Oggetto: quesito sull'accessibilità di atti ispettivi da parte di un consigliere provinciale.

Il Segretario Generale della Provincia di, con nota protocollata in data 24 ottobre u.s., riferisce di un'istanza di accesso presentata da un consigliere provinciale tesa all'esame e all'estrazione di copia della Relazione inviata dall'ispettore del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente ad oggetto la verifica amministrativo-contabile in corso presso l'Ente. La Provincia di, inoltre, specifica che gli accertamenti al momento dell'istanza del consigliere erano e sono ancora in corso e, pur nella consapevolezza che l'accesso del consigliere provinciale costituisce espressione di un diritto soggettivo pubblico funzionalizzato, l'ente richiedente nutre perplessità circa l'ostensione immediata dei documenti in considerazione del possibile vulnus che ciò potrebbe arrecare alla riservatezza dei soggetti coinvolti nell'accertamento ispettivo.

La scrivente Commissione rileva che il diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali di cui all'articolo 43, d. lgs. n. 267/2000 riconosce ai titolari del relativo munus il diritto di ottenere tutte le informazioni utili allo svolgimento del mandato, senza necessità di indicare una specifica motivazione (sulla superfluità della motivazione nella richiesta avanzata da un consigliere comunale, Consiglio di Stato, sentenza n. 528 del 1996). L'irrelevanza della motivazione della richiesta, in questo caso, deriva anche dal fatto che, qualora fosse consentito all'amministrazione di sindacarla, si opererebbe una singolare inversione, per cui sarebbe lo stesso soggetto controllato a stabilire l'estensione del controllo.

Pertanto il contenuto del diritto di accesso del consigliere comunale e provinciale, si presenta più ampio rispetto a quello di carattere generale previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/90, atteso che quest'ultimo concerne i documenti amministrativi, di cui al comma 2 dell'articolo 22 della suddetta legge, si dà un'espressa definizione, mentre il primo si riferisce a tutte le notizie e le informazioni in possesso delle amministrazioni comunali e provinciali, indipendentemente dal fatto che siano contenute in un documento.

Gli unici limiti all'esercizio di questa particolare tipologia di accesso ai documenti ed alle informazioni si determinano qualora esso sia teso al soddisfacimento di esigenze di natura privata, sia esercitato al solo scopo di arrecare molestia o possa condurre alla paralisi dell'attività dell'amministrazione richiesta.

Al di là di questi limiti, individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, anche di questa Commissione, il diritto di accesso del consigliere ha un'estensione particolarmente ampia e tendenzialmente omnicomprensiva.

La disposizione contenuta nel decreto delegato, inoltre, non fa eccezione per i procedimenti ispettivi per i quali quindi, vale la regola generale della cui estensione oggettiva si è dato conto. Circa le perplessità sollevate dalla Provincia in merito alla possibile lesione della riservatezza che potrebbe derivare da un'ostensione della documentazione richiesta dal consigliere, va detto che l'ultima parte dell'articolo 43, comma 2, d. lgs. n. 267/2000 stabilisce espressamente che i consiglieri comunali e provinciali sono "...tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge". Tale previsione ha la specifica finalità di scongiurare un utilizzo "distorto" delle notizie contenute nei documenti oggetto dell'accesso e idonea, sia pure nella sua portata generale, a porsi quale valvola di sicurezza rispetto a possibili intrusioni nella sfera riservata di terzi i cui dati siano contenuti nei documenti esibiti al consigliere provinciale.

Roma, 17 dicembre 2007
IL PRESIDENTE

Parere n. 11)
Al Comune di....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso prodotta dal Comune di

Il Sindaco del Comune di ha chiesto di conoscere il parere di questa Commissione in ordine ad alcune istanze di accesso presentate da consiglieri comunali rivolte ad ottenere copia delle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno della Giunta Comunale. Rappresenta che pur riconoscendo ai consiglieri comunali un ampio diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 267, del 18 agosto 2000, ritiene che, nel caso di specie, ci siano dei dubbi interpretativi legati alla circostanza che la richiesta riguarda atti amministrativi non ancora adottati. Sull'argomento ricorda che l'art. 24, comma 6, legge n. 241/90, riferendosi agli atti preparatori nel corso della formazione del provvedimento, li esclude dall'accesso prima che lo stesso sia emanato (Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 ottobre 2007, n. 5356). Evidenzia, inoltre, che in tal senso dispone anche il Regolamento dell'Ente sull'accesso ai documenti amministrativi.

Preliminarmente, la Commissione rileva che l'estensione del diritto di accesso riconosciuto ai Consiglieri Comunali è decisamente più ampia rispetto a quella propria del *quisque de populo* a norma dell'art. 43, II comma, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali), che riconosce ai "consiglieri comunali e provinciali" il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato". Dal contesto legislativo richiamato si evince il riconoscimento in capo al Consigliere Comunale di un diritto dal contenuto più ampio rispetto al "diritto di accesso" ai documenti amministrativi attribuito al cittadino; la giurisprudenza e la letteratura specializzata giustificano tale maggior ampiezza in ragione del particolare munus espletato dal Consigliere Comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il Consigliere Comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza).

A tal fine, per esempio, il Consigliere Comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe, paradossalmente, ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi (Consiglio di Stato Sez. V 02/09/2005 n. 4471; T.A.R. Liguria - Genova, Sez. I, 01/07/03, n. 827).

Conseguentemente gli Uffici Comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un Consigliere Comunale e le modalità di esercizio del "munus" da questi espletato (Consiglio di Stato, Sez. V, 20/10/2005 n. 5879; T.A.R. Campania - Napoli, sez. V, 06/03/03 n. 2100): l'art. 43 D.Lgs. n. 267 del 2000 riconosce ai Consiglieri Comunali, per l'utile espletamento del loro mandato, un latissimo "diritto all'informazione", a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici del comune (nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti) di fornire ai richiedenti "tutte le notizie e le informazioni in loro possesso". L'interesse del Consigliere Comunale ad ottenere determinate informazioni o copia di specifici atti detenuti dall'amministrazione civica non si presta, pertanto, ad alcuno scrutinio di

merito da parte degli uffici interpellati in quanto, sul piano oggettivo, esso ha la medesima latitudine dei compiti di indirizzo e controllo riservati al Consiglio Comunale.

E' importante, nel caso di specie, ribadire l'ormai costante indirizzo del Consiglio di Stato in tema di ammissibilità dell'accesso a documenti rappresentativi di mera attività interna dell'Amministrazione, a prescindere dal fatto che essi siano stati o meno concretamente utilizzati ai fini dell'attività con rilevanza esterna (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3825/02; n. 820/96; Sez. VI, n. 22/99; Sez. V n. 3253/00).

E' evidente che l'interesse che si vuole tutelare è quello di poter consentire al Consigliere Comunale la possibilità di poter ricostruire l'iter logico- procedimentale attraverso il quale si è formata la determinazione della Giunta: il suo diritto di accesso è, quindi, esteso a tutti quegli atti che partecipano a tale natura preparatoria, che siano cioè propedeutici alla emanazione del provvedimento terminale, al fine di poter esprimere la propria valutazione in ordine alla correttezza dell'operato dell'amministrazione.

In definitiva, devono ritenersi fondate le richieste dei Consiglieri Comunali di avere accesso alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno della Giunta.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere. 12)
Al Consigliere comunale

Il comune di, in data 14 giugno 2007, ha trasmesso la richiesta di parere del consigliere comunale il quale riferisce quanto segue.

In data 20 marzo 2007, il consigliere ha presentato n. 2 richieste di accesso al VI Dipartimento del comune – Politiche della Programmazione del Territorio – e ad altri Uffici del stesso comune (Assessore all'urbanistica, Segretariato Generale, Direttore del Municipio) aventi ad oggetto le concessioni in sanatoria relative ai locali aventi accesso da via numero civico, rispettivamente, e

In pari data, il Presidente del ... Municipio ha trasmesso, per la diretta trattazione, la predetta istanza d'accesso all'Ufficio Condono Edilizio e Sistema Informativo per il Territorio del VI Dipartimento, evidentemente competente per materia, ed, inoltre, agli stessi Uffici del comune cui era stata indirizzata la medesima domanda d'accesso. Con la richiesta in esame il consiglierechiede che questa Commissione si esprima sulla correttezza del comportamento tenuto dal Presidente del ... Municipio, ai sensi della legge n. 241/90, del T.U.E.L. e degli artt. 20 e 21 del Regolamento per il diritto di accesso adottato dal consiglio comunale con delibera comunale n.203 del 2003.

Preliminarmente, la Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene utile ricordare che la materia dell'accesso dei consiglieri comunali è regolata dalla speciale normativa prevista T.U.E.L. 267/200, sussistendo tra la normativa generale prevista dalla l. 241/90, come modificata dalla l. n. 15/2005 ed il predetto Testo Unico, un rapporto di genus a specie. La giurisprudenza del Consiglio di Stato si è poi consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi proprio in virtù del munus esercitato. Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto d'accesso del consigliere comunale non riguarda solo le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferita all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza ed efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

Occorre poi chiarire che, come costantemente affermato da questa Commissione, da un così ampio diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali, agli stessi deriva la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni. In sostanza, il consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a precisare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa richiesta come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito nella sentenza della V Sezione, n. 7900 del 2004.

Tutto ciò premesso, non si può sostenere che il comportamento del Presidente del Municipio sia stato contrario alla normativa in vigore in quanto, non solo non ha chiesto al consigliere alcuna motivazione alla base dell'accesso, ma, anzi, ha trasmesso tempestivamente (in pari data) la domanda all'ufficio competente che ha formato e/o detiene gli atti richiesti, secondo il disposto dell'art 20 del richiamato Regolamento il quale prevede che "Compatibilmente con la normale funzionalità degli uffici e con l'erogazione dei servizi all'utenza, gli uffici adeguano i propri comportamenti a criteri di leale collaborazione con gli Amministratori e ne agevolano l'accesso agli atti da loro formati o detenuti".

Né assume alcuna rilevanza, diversamente da quanto sostiene il, la circostanza che nella trasmissione della richiesta d'accesso al competente Ufficio sia stato indicato un oggetto parzialmente diverso da quello degli atti richiesti, e cioè si faccia riferimento a "Comodato reciproco e gratuito tra il Comune di e l'Istituto relativo agli immobili di piazzae via n...e ...", poiché alla trasmissione è allegata la domanda d'accesso per esame e diretto riscontro e, dunque, è a quest'ultima che il competente ufficio dovrà fare riferimento.

Roma, 17 dicembre 2007

ILPRESIDENTE

Parere n. 13)
Al Comune di

Oggetto: Richiesta parere circa problemi applicativi ed interpretativi in ordine alla notifica ai controinteressati.

Con nota n. DICA/20659/2.4.5.2.4 del 27 dicembre 2007 la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi si è espressa, su richiesta di codesto comune, su alcuni profili di carattere generale afferenti la questione in oggetto.

Con riferimento, in particolare, alla interpretazione da dare alle norme in materia di notifica ai controinteressati recate dall'art.3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi", si forniscono i seguenti ulteriori elementi.

Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del citato DPR 12 aprile 2006, n. 184, il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni (termine previsto dall'art. 25, c. 4 della legge 241/90) decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente dell'Amministrazione interessata.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 del più volte citato DPR 184/06, se la pubblica amministrazione individua soggetti controinteressati, di cui all'art. 22, c. 1, lett.c) della legge 241/90, è tenuta a dare comunicazione agli stessi mediante invio di copia della richiesta di accesso con raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai sensi del successivo comma 3, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1.

Il quesito posto dal comune di, quindi, mira a conoscere se, nel caso di impossibilità di consegna della raccomandata prevista dall'art. 3 sopraevidenziato, l'accertamento sulla ricezione della comunicazione da parte dell'interessato debba effettuarsi mediante compiuta giacenza presso l'Ufficio postale competente (30 gg).

In tal caso, il termine di 30 giorni posto a carico dell'Amministrazione per provvedere sulla richiesta di accesso non potrebbe essere rispettato.

Il subprocedimento di notifica ai controinteressati della richiesta di accesso, comporta l'interruzione del termine per provvedere sull'istanza. Termine che tornerà a decorrere dal momento della ricezione della raccomandata o dallo spirare di quello relativo alla compiuta giacenza.

Del resto, occorre temperare l'esigenza di assicurare la presunzione legale di conoscenza della richiesta di accesso da parte dei controinteressati (notifica) con l'esigenza di porre in grado l'Amministrazione di rispettare il termine per provvedere alla richiesta di accesso stessa.

Lo stesso art. 6 del DPR 184/06, del resto, al comma 6, già prevede espressamente l'interruzione del termine in caso di richiesta irregolare o incompleta.

Inoltre, occorre considerare, per analogia, che, nell'ambito dei procedimenti istruttori tipizzati, quale ad esempio, quello di controllo di legittimità operato dalla Corte dei conti, al sorgere della necessità di operare un contraddittorio con l'Amministrazione controllata, a legge prescrive l'interruzione del termine assegnato all'Organo di controllo. Termine che riprende a decorrere dalla data di ricezione delle controdeduzioni formulate dall'Amministrazione (cfr. art. 3, comma 2, della legge 20/1994).

Pertanto, il termine di trenta giorni a disposizione dell'Amministrazione per provvedere in merito alla richiesta di accesso risulta interrotto, sia quando la richiesta stessa risulti incompleta od

irregolare, sia quando risulti necessario acquisire la prova della notifica della richiesta stessa ai controinteressati.

In tale ultimo caso, il termine predetto inizia nuovamente a decorrere quando siano trascorsi, anche i dieci giorni assegnati ai controinteressati per presentare motivata opposizione (art. 3, comma 2, DPR 184/2006).

Nei sensi sopra esposti è il parere di questa Commissione.

Roma li 17 dicembre 2007

II PRESIDENTE

Parere n. 14)
Al Ministero della Salute
Direzione Generale prevenzione sanitaria
Ufficio IV

Oggetto: quesito sulle possibili limitazioni al diritto di accesso da parte di un'azienda alla denuncia presentata da altra azienda circa la non conformità di un prodotto farmaceutico a direttive CE.

Il Ministero della Salute, con nota del 10 ottobre 2007, riferisce alla scrivente Commissione la seguente fattispecie al fine di acquisire parere sulla stessa. Su denuncia di un legale rappresentante di un'azienda, il Ministero veniva messo a conoscenza della presenza sul mercato di un prodotto non conforme alla direttiva 76/769/CE. In data 1 agosto u.s., la ditta produttrice del farmaco denunciato come non conforme ha chiesto l'accesso a tutta la documentazione formata e detenuta dal Ministero in conseguenza del procedimento aperto su segnalazione del denunciante. L'amministrazione ha evaso la richiesta con l'esclusione dei dati relativi al terzo denunciante, schermati appositamente per evitare lesioni della riservatezza dello stesso.

In data 24 settembre, tuttavia, la ditta denunciata ha chiesto di poter accedere anche ai dati schermati dall'amministrazione, sulla base di un orientamento espresso dal Consiglio di Stato con decisione n. 3601, del 25 giugno 2007 (Sezione V), per il quale l'accedente deve poter conoscere i contenuti e gli autori di esposti o denunce che abbiano costituito la base per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio. L'amministrazione richiedente, tuttavia, segnala altro orientamento sempre del Consiglio di Stato (sent. N. 1901, 26 aprile 2007) in forza del quale i due contrapposti interessi trovano un punto di composizione nella possibilità di accedere mascherando quei dati non strettamente funzionali al diritto di difesa come, appunto, i dati del terzo denunciante.

Su questo complesso quadro di riferimento, il Ministero chiede di conoscere il parere della scrivente Commissione.

In primo luogo la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi rileva come il lungo e faticoso cammino del diritto di accesso nel suo bilanciamento con la tutela della riservatezza di terzi, abbia segnato con la novella del 2005 un punto di svolta a favore del primo ogni qual volta l'accesso sia esercitato per la cura e la difesa di interessi giuridici dell'accedente. Ciò si evince dalla tripartizione dei rapporti (a seconda del tipo di dato con cui viene a configurare l'accesso) intercorrente tra accesso e riservatezza di cui all'articolo 24, comma 7, l. n. 241/90.

Le perplessità manifestate dall'amministrazione circa l'orientamento seguito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3601/07, appaiono fondate in considerazione delle "oscillazioni" del giudice amministrativo sul punto. Tuttavia, come affermato dal Consiglio di Stato sin dal 1998, occorre rilevare in termini generali e preliminari che "...la tolleranza verso denunce segrete e/o anonime è un valore estraneo alla legalità repubblicana" (Sez. V, 22 giugno 1998, n. 923), inoltre, la tendenziale prevalenza dell'accesso nei confronti della riservatezza può giustificarsi quando sussista un interesse effettivo alla conoscenza dell'autore di una denuncia in vista della tutela di interessi dell'accedente. La cautela della mascheratura dei dati del denunciante, per converso, può apparire utile quando si tratti di bilanciare l'interesse all'accesso con la tutela di dati personali della specie di quelli giudiziari e sensibili; con riguardo a dati comuni, come sembrerebbero quelli coinvolti nella fattispecie sottoposta al vaglio della scrivente Commissione, l'interesse dell'accedente deve, invece, essere pienamente soddisfatto anche in relazione all'identità del denunciante la cui conoscenza può essere funzionale ad alcuni profili di tutela dell'accedente.

Roma, 17 dicembre 2007
IL PRESIDENTE

Parere n. 15)
Comune di

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso del consigliere del Comune di

Con e-mail del 23 novembre 2007, la responsabile del Servizio elettorale del Comune di, ha chiesto di conoscere se un consigliere comunale ha il diritto di ottenere copia dei verbali elettorali degli ultimi sei anni corredati dall'elenco dei nominativi che nello stesso periodo hanno ricoperto l'incarico di scrutatore, segretario e presidente di seggio elettorale in tutte le consultazioni svolte.

La Commissione, in linea di principio, ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo munus, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

La giurisprudenza amministrativa ha avuto occasione di affermare, con diverse e puntuali decisioni (Consiglio di Stato Sez. V, 9 dicembre 2004, n. 7900; 2 settembre 2005 n. 4471), che il diritto di accesso del consigliere comunale agli atti del Comune assume un connotato del tutto particolare, in quanto finalizzato "al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate al Consiglio comunale"; ne consegue che "Sul consigliere comunale, pertanto, non grava, né può gravare, alcun onere di motivare le proprie richieste d'informazione, né gli uffici comunali hanno titolo a richiederle ed a conoscerle ancorché l'esercizio del diritto in questione si diriga verso atti e documenti relativi a procedimenti ormai conclusi o risalenti ad epoche remote. Diversamente opinando, infatti, la struttura burocratica comunale, da oggetto del controllo riservato al Consiglio, si ergerebbe paradossalmente ad "arbitro" - per di più, senza alcuna investitura democratica - delle forme di esercizio della potestà pubbliche proprie dell'organo deputato all'individuazione ed al miglior perseguimento dei fini della collettività civica. L'esistenza e l'«attualità» dell'interesse che sostanzia la speciale actio ad exhibendum devono quindi ritenersi presunte juris et de jure dalla legge, in ragione della natura politica e dei fini generali connessi allo svolgimento del mandato affidato dai cittadini elettori ai componenti del Consiglio comunale." (Consiglio di Stato Sez. V, 2 settembre 2005 n. 4471).

Il Consiglio di Stato con la menzionata pronuncia n. 4471 del 2005, individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne - in uno con la trasparenza e la piena democraticità - anche il buon andamento".

E' importante, altresì, sottolineare anche il recente orientamento del Consiglio di Stato, Sezione IV, che con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che "tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una

conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione”.

In definitiva, devono ritenersi fondate le richieste prodotte dal consigliere comunale sia alla luce di quanto previsto dall’art. 43, D.Lgs. n. 267/2000, che riconosce ai consiglieri comunali, per l’utile espletamento del loro mandato, un ampio diritto all’informazione a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici di fornire ai richiedenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, che in virtù della citata e consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Si precisa, però, che in merito ad eventuali limiti temporali opponibili all’esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la stessa sentenza sopra citata (n. 4855 del 21 agosto 2006) specifica che “qualora l’esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente”; e ciò nella consapevolezza che “...il consigliere comunale non può abusare del diritto all’informazione riconosciutogli dall’ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell’ente civico (in tal senso, si veda l’art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall’art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)” (così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell’immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l’esigenza di assicurare il corretto svolgimento dell’attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Pertanto, nel caso di specie, la Commissione ritiene che la richiesta formulata dal consigliere del comune di sia meritevole di accoglimento.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 16)
Comune di.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso del consigliere del Comune di

Con nota del 13 novembre 2007, il Comune di, nella persona del Sindaco – Dr. - ha chiesto di conoscere il parere di questa Commissione in relazione all'esercizio del diritto di accesso di un consigliere comunale.

Al riguardo, rappresenta che il consigliere ha chiesto "...1) che tutte le deliberazioni di Giunta e Consiglio gli vengano trasmesse all'indirizzo email; 2) che gli venga fornita la password di accesso al programma di contabilità dell'Ente, abilitata alla sola consultazione e stampa, di tutte le funzioni nonché, al fine di rendere effettivo il proprio diritto d'accesso, la disponibilità di un terminale nella giornata del Sabato mattina ovvero – qualora ritenuto più agevole ed economico per l'ente – la installazione nel PC di mia proprietà, software necessario per l'accesso telematico al programma di contabilità".

Sul punto, precisa che il Regolamento per l'accesso agli atti dei consiglieri comunali, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 26, del 25 giugno 2003, prevede all'art. 7, punto n. 5, che le richieste di accesso non dovranno essere accolte quando comportano innovativi processi di lavorazione, ovvero aggregazione o disaggregazione di dati o documenti, tali da risultare estranei agli usuali e validi processi lavorativi in uso negli uffici.

Il "diritto di accesso", ed il "diritto di informazione" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina essenziale nelle seguenti fonti normative: la Legge n. 241/1990 ed il D.Lgs. n. 184/2006 (recanti, la prima, la disciplina generale e, il secondo, il regolamento sulle modalità di esercizio del diritto de quo); nonché l'art. 43, II comma, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali), che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato".

Dal contesto legislativo richiamato si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto (c.d. "diritto all'informazione") dal contenuto più ampio rispetto al "diritto di accesso" ai documenti amministrativi attribuito al cittadino; la giurisprudenza e la letteratura specializzata giustificano tale maggior ampiezza in ragione del particolare munus espletato dal consigliere comunale (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I del 12/11/04, n. 5804), affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza).

A tal fine, per esempio, il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe paradossalmente ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi (Consiglio di Stato, Sez. V 02/09/2005, n. 4471; T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 01/07/03, n. 827).

Conseguentemente gli Uffici Comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un Consigliere Comunale e le modalità di

esercizio del “munus” da questi espletato (Consiglio di Stato, Sez. V, 20/10/2005, n. 5879; T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 06/03/03, n. 2100): l’art. 43 D.Lgs. n. 267 del 2000 riconosce ai consiglieri comunali, per l’utile espletamento dei loro mandati, un latissimo “diritto all’informazione”, a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici del comune (nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti) di fornire ai richiedenti “tutte le notizie e le informazioni in loro possesso”. L’interesse del consigliere comunale ad ottenere determinate informazioni o copia di specifici atti detenuti dall’amministrazione civica non si presta, pertanto, ad alcuno scrutinio di merito da parte degli uffici interpellati in quanto, sul piano oggettivo, esso ha la medesima latitudine dei compiti di indirizzo e controllo riservati al Consiglio Comunale.

Una ulteriore conferma della maggior ampiezza del “diritto all’informazione” riconosciuto in capo al consigliere rispetto al “diritto di accesso” attribuito a ciascun cittadino, è costituita, sul piano oggettivo, dal fatto che il primo (ovvero il Consigliere) può richiedere qualunque informazione alla P.A. (incontrando l’unico, ovvio, limite del divieto di porre in essere atti di emulazione) sebbene non contenuta in documenti cartacei, fonografici, audio visivi, essendogli attribuita financo la possibilità di richiedere all’ente pubblico l’elaborazione di dati in suo possesso (Consiglio di Stato, Sez. V 2/9/2005, n. 4471); diversamente, come noto, il secondo (ovvero il cittadino) ha facoltà di esercitare il “diritto di accesso” solo con riferimento ai documenti amministrativi aventi la forma cartacea, fonografica, audio visiva.

In definitiva, deve ritenersi che il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell’Ente, tali da ostacolare l’esercizio del mandato istituzionale. Così si è espresso il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 22 febbraio 2007, n. 929, secondo cui “l’esistenza e l’«attualità» dell’interesse che sostanzia la speciale actio ad exhibendum devono quindi ritenersi presunte juris et de jure dalla legge, in ragione della natura politica e dei fini generali connessi allo svolgimento del mandato affidato dai cittadini elettori ai componenti del Consiglio comunale”.

Si precisa, però, che in merito ad eventuali limiti temporali opponibili all’esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la stessa sentenza sopra citata (n. 4855, del 21 agosto 2006) specifica che “qualora l’esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente”; e ciò nella consapevolezza che “il consigliere comunale non può abusare del diritto all’informazione riconosciutogli dall’ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell’ente civico” (in tal senso, si veda l’art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall’art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)” (così la V Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 02/09/05, n. 4471).

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell’immediatezza in tutti i casi, o con mezzi estranei all’organizzazione attuale dell’ente, rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l’esigenza di assicurare l’adempimento dell’attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Pertanto, la Commissione ritiene che la richiesta di accesso ai documenti amministrativi formulata dal consigliere comunale di sia da accogliere.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 17)
All'Azienda USL

OGGETTO: Richiesta di parere riguardo il rilascio di cartella clinica.

Con nota in data 19.3.2007, l'Azienda USL, ha chiesto il parere di questa Commissione "sul giusto comportamento da adottare" riguardo la richiesta di accesso "a firma dell'avv. ..., per conto del sig., diretta all'acquisizione della cartella clinica inerente il sig.".

L'avvocato ha motivato la sua richiesta facendo un generico riferimento ad indagini difensive ex art. 391 quater cpp per conto del sig. "in relazione all'infortunio sul lavoro occorso in data 30.11.2006 al sig. ed al conseguente procedimento presso la Procura della Repubblica di".

La Commissione ritiene che la richiesta dell'avvocato, così come formulata, sia troppo generica : non si chiarisce il collegamento esistente tra il sig. e il sig. e non si motiva quindi l'interesse all'accesso ai documenti con riferimento specifico alla fattispecie in esame.

In via generale, peraltro, si osserva che, a mente dell' art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003, "quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile".

Il diritto di difesa è sicuramente di pari rango rispetto al diritto alla salute e quindi, con riferimento al quesito in esame, l'accesso, in presenza di un'istanza correttamente motivata, è consentito qualora l'acquisizione della cartella clinica sia necessaria per l'esercizio del diritto di difesa del richiedente.

Il Garante per la Protezione dei dati personali ha, peraltro, precisato che "la valutazione sull'istanza di accesso o di comunicazione non deve essere circoscritta al raffronto fra i diritti coinvolti, ma deve basarsi anche sull'ulteriore verifica volta ad appurare -anche ai fini dell'accoglimento solo parziale dell'istanza- se i dati o tutti i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale oggetto di richiesta siano effettivamente "necessari" al fine di far valere o difendere gli equivalenti diritti in sede contenziosa (cfr., art. 16, comma 1, lett. b) d. lg. 135/1999 ; Cons. Stato Sez. VI n. 2542/2002 e TAR Emilia Romagna-Bologna n. 1207/2001)".

Lo stesso Garante ha poi specificamente affermato che "a conclusioni analoghe a quelle sopra indicate in tema di "pari rango" deve pervenirsi per il caso in cui la richiesta di accesso o di comunicazione di dati sia formulata dal difensore ai sensi della disciplina sulle investigazioni difensive introdotta dalla legge n. 397/2000 e, in particolare, dell'art. 391-quater del codice di procedura penale. Ciò è confermato espressamente dall'art. 71 del Codice, che ha introdotto questo chiarimento il quale opera a prescindere dalla qualificazione che si intenda assegnare sul piano sistematico alla facoltà prevista da tale art. 391-quater, riguardato alla luce del generale diritto di accesso a documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni" (cfr., Provvedimento a carattere generale del Garante per la Protezione dei dati personali 9 luglio 2003 [doc. web n. 29832], intitolato 'Dati sanitari. Provvedimento generale sui diritti di "pari rango"').

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 18)
Studio

OGGETTO: Richiesta di parere.

Con nota in data 11.10.2007, lo Studio ha chiesto il parere di questa Commissione sulla seguente vicenda.

Il sig. ha eseguito una prestazione professionale per la spa, ed ha presentato una notula professionale per la liquidazione delle sue competenze.

A seguito del mancato pagamento, ha chiesto "l'accesso alla documentazione inerente la pratica (o il procedimento amministrativo) riguardante la liquidazione" delle sue competenze professionali.

Laspa ha negato l'accesso in ragione della sua natura di società per azioni.

Lo Studio ha chiesto, quindi, il parere della Commissione sulla legittimità del diniego di accesso.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

Risulta in punto di fatto e non è contestato che la spa è una società interamente di proprietà dei Comuni di e, alla quale le due amministrazioni comunali hanno esternalizzato l'erogazione di alcuni servizi pubblici.

Ai sensi degli artt. 22 e segg. della L. 7 agosto 1990, n. 241, le regole dettate in tema di trasparenza della p.a. e di diritto di accesso ai relativi atti si applicano oltre che alle pubbliche amministrazioni, anche ai soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico, quali i concessionari di pubblici servizi, le pubbliche società ad azionariato pubblico, etc. ; in particolare, il diritto di accesso può avere ad oggetto anche atti posti in essere da soggetti privati gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, siano collegati a quest'ultima da un nesso di strumentalità derivante, anche, sul versante soggettivo, dall'intensa conformazione pubblicistica (cfr., da ultimo, Cons. di Stato, Sez. VI - sentenza 23 ottobre 2007 n. 5569) : laspa è una società interamente di proprietà dei Comuni di eed è quindi soggetta al diritto di accesso.

Sussiste, pertanto, nella fattispecie in esame un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, che legittima il sig. all'accesso richiesto ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 19)
Dr.ssa
Responsabile Area Affari Gen.li
Comune di

Oggetto: Richiesta parere in merito all'accessibilità della V.I.A.

Con la nota in data 31 agosto 2006, il Comune di ha chiesto di conoscere il parere di questa Commissione in merito all'assoggettabilità al D.Lgs.195/2005 della Valutazione Impatto Ambientale (VIA)., nonché se, trattandosi di documentazione inerente alla soc., possa essere opposto rifiuto per tutela del segreto industriale.

In merito al primo punto la commissione ritiene che la VIA possa rientrare tra le "informazioni ambientali" di cui al D.Lgs. 19.8.2005, n.195, e come tale accessibile ai sensi del disposto di cui agli artt.2, comma1 lett.a)-punto3-, 3, comma1, ed 8, comma 3, lett.f).

La stessa giurisprudenza amministrativa ha sostenuto che " l'art.3 del D.lgs.n.195/2005 chiarisce che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse", e che la stessa norma assicura al richiedente "una tutela più ampia di quella garantita dall'art.22 L. n.241/1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell'Amministrazione".(TAR LAZIO, Sez.III ter-28 giugno 2006,n.5272).

Per quanto concerne il riferimento della VIA ad attività esercitata dalla società, parimenti, la Commissione ritiene che la stessa Valutazione sia accessibile, in quanto trattasi di società che gestisce un pubblico servizio. In tali casi, come costantemente chiarito dalla giurisprudenza, gli atti che risultano funzionali e strumentali allo svolgimento del servizio di pubblico interesse seguono il regime "pubblicistico" dell'accesso. (TAR LAZIO,sez.III ter 1 febbraio 2007,n.724).

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 1)
Ricorrente: Ing.

contro
Amministrazione resistente: ASL - Gestione concorsi

Fatto

L'ing.riferisce di aver partecipato alla procedura concorsuale bandita in data 5 settembre 2006 dall'amministrazione resistente per l'attribuzione di 1 posto di dirigente analista. Dopo aver appreso in data 13 settembre 2007 dell'esclusione disposta nei suoi confronti dalla seconda prova scritta di concorso, l'ing. in data 19 settembre ha presentato formale richiesta di accesso ai documenti, chiedendo di poter visionare ed estrarre copia dei verbali della Commissione di concorso, del proprio elaborato relativo alla prova scritta svolta nonché delle eventuali schede di valutazione titoli. La richiesta era riferita anche agli elaborati degli altri partecipanti al concorso ed alle loro schede di valutazione titoli.

Il successivo 17 settembre l'amministrazione dava riscontro all'istanza dell'odierno ricorrente, concedendo l'accesso a tutti i documenti richiesti eccetto le schede di valutazione dei titoli concernenti gli altri candidati. Inoltre, nel provvedimento in questione, si rileva la presenza di controinteressati nelle persone degli altri partecipanti al concorso cui notificare la richiesta di accesso del sig. A tal fine l'amministrazione resistente fissa la misura dei costi per l'accesso in Euro 123,60, di cui 88,40 per spese di notifica ai controinteressati.

Contro tale provvedimento, considerato di sostanziale diniego dal ricorrente, quest'ultimo in data 19 novembre 2007 ha proposto ricorso alla scrivente Commissione, lamentandone la illegittimità sotto vari profili.

Diritto

In primo luogo la Commissione osserva che i costi per la notifica ai controinteressati della richiesta di accesso debbono essere sostenuti dall'amministrazione, non essendovi alcuna disposizione primaria o secondaria che subordini l'accesso dell'accedente al pagamento di tali spese. Ciò detto il ricorso deve essere comunque notificato agli altri partecipanti alla procedura concorsuale, atteso che il diniego è stato opposto alle loro schede di valutazione titoli redatte dall'amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati nelle persone degli altri partecipanti alla procedura concorsuale, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dall'ing. ai sensi dell'art. 12, comma 5, D.P.R. n.184/2006.

Roma, 17 dicembre 2007

Il PRESIDENTE

Ricorso n. 2)
Ricorrente: Sig.ra

contro
Amministrazione resistente: Comune di

Fatto

La sig.ra, rappresentata e difesa dall'avv., riferisce di aver tentato di notificare un atto di citazione al sig. senza riuscirvi a causa dell'inesistenza del numero civico di residenza. A seguito di ciò, in data 4 settembre u.s., l'odierna ricorrente ha chiesto al Comune di il rilascio di una dichiarazione da esibire al magistrato, tesa a dimostrare l'inesistenza di abitazioni nell'area di via, ultima residenza nota del

Non avendo l'amministrazione dato seguito alle reiterate richieste, in data 18 ottobre 2007, la sig.ra ha inoltrato formale richiesta di accesso ai documenti comprovanti il cambio di residenza del sig. Decorsi inutilmente trenta giorni dall'istanza, in data 3 dicembre u.s. la sig. ra..ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio serbato dal Comune di

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dalla ricorrente avverso il silenzio del Comune resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/1990 e 12 D.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie il Comune di è ente pubblico locale e pertanto a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni di quest'ultimo non è competente la scrivente Commissione bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 3)
Ricorrente: Sig.ra
contro
Amministrazione resistente: Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione provinciale
del lavoro di ...

Fatto

La Sig.ra, proprietaria di un immobile in costruzione sito in Vianel Comune di, è stata sottoposta a procedimento ispettivo da parte dell'amministrazione resistente in merito alle attività svolte sul fondo di sua proprietà. In data 29 ottobre u.s., l'odierna ricorrente ha quindi presentato istanza di accesso alla richiesta di intervento da cui ha avuto avvio il procedimento ispettivo in questione. In data 5 novembre 2007, l'amministrazione negava l'accesso ritenendo la documentazione oggetto della richiesta sottratta all'accesso ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), D.M. n. 757/1994, che considera inaccessibili "i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi". Contro tale diniego espresso la Sig.ra ha presentato ricorso alla scrivente Commissione (pervenuto in data 20 novembre u.s.), lamentando l'illegittimità del provvedimento impugnato. L'amministrazione in data 4 dicembre 2007 ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni insistendo per il rigetto del gravame.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che il diniego opposto dall'amministrazione resistente è principalmente basato sulla citata disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), d.m. 4.11.1994, n. 757. Pertanto, rilevata l'impossibilità di disapplicare la previsione regolamentare posta a fondamento dell'impugnato diniego, non essendo dotata dei necessari poteri, e pur nutrendo seri dubbi sulla sua legittimità, la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 4)
Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: INPS- sede di

Fatto

Il sig., difeso e rappresentato dagli avv.ti e, riferisce di essere stato sottoposto a procedimento ispettivo da parte dell'amministrazione resistente. Il procedimento portava all'adozione di un provvedimento sanzionatorio (in data 2 ottobre u.s.), per aver avviato al lavoro dipendente il sig. senza la prescritta registrazione sui libri regolamentari. In data 8 ottobre l'odierno ricorrente chiedeva all'INPS ed alla direzione provinciale del lavoro dil'accesso sia alla denuncia che ha determinato l'avvio del procedimento ispettivo nei confronti della ditta del ricorrente sia di altre eventuali dichiarazioni del relative alla attestazione del suo status di dipendente di altre ditte o società. La richiesta nasceva dall'esigenza di apprestare le proprie difese in giudizio contro il provvedimento sanzionatorio emesso dall'INPS.

In data 13 novembre u.s., l'amministrazione negava l'accesso ritenendo la documentazione richiesta esclusa dal diritto di accesso in base alle previsioni dell'art. 24, l. n. 241/90 e del regolamento recante la disciplina del diritto di accesso approvato con determinazione del Commissario straordinario dell'INPS n. 1951 del 16 febbraio 1994.

Contro tale diniego il sig., come sopra rappresentato e difeso, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 5 dicembre 2007, l'amministrazione resistente ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che il diniego opposto dall'amministrazione resistente è principalmente basato sulle citate disposizioni normative. In particolare sul regolamento dell'amministrazione del febbraio 1994 che sottrae dall'accesso "...le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori che costituiscono base per la redazione del verbale ispettivo, al fine di prevenire pressioni, discriminazioni o ritorsioni ai danni dei lavoratori stessi". Pertanto, rilevata l'impossibilità di disapplicare la previsione regolamentare posta a fondamento dell'impugnato diniego, non essendo dotata dei necessari poteri, e pur nutrendo seri dubbi sulla sua legittimità, la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

Roma, 17 dicembre 2007

II PRESIDENTE

Ricorso n. 5)
Ricorrente: Sig.....

contro

Amministrazione resistente: Croce Rossa Italiana

Fatto

Il Sig., capitano commissario in congedo della CRI, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha impugnato il rigetto della domanda di avanzamento al grado di maggiore commissario CRI. Successivamente, in data 4 settembre 2007, l'odierno ricorrente ha formulato richiesta di accesso all'amministrazione preordinata all'ostensione della documentazione riguardante il capitano, con particolare riferimento allo stato di servizio, allo specchio di proposta avanzamento, alla relazione allegata alla proposta di avanzamento (in seguito accolta) e ai titoli prodotti dai controinteressati ai fini del suddetto avanzamento. L'amministrazione con nota interlocutoria del 20 settembre u.s. ha comunicato al sig. di aver inoltrato copia della richiesta al controinteressato, conformemente al disposto di cui all'art. 3, d.P.R. n. 184/2006. Non avendo ricevuto in seguito alcuna altra comunicazione da parte dell'amministrazione e ritenendo pertanto formatosi il silenzio rifiuto di cui all'art. 25, l. n. 241/90, il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Nella seduta del 22 novembre la Commissione, sospendendo ogni pronuncia nel merito, ha invitato l'amministrazione a riferire circa l'avvenuta comunicazione (o meno) al controinteressato capitano

Diritto

Con nota del 26 novembre u.s., l'amministrazione, oltre ad assolvere l'incombente previsto dalla decisione interlocutoria del 22 novembre u.s., comunica e comprova di aver soddisfatto la richiesta di accesso ai documenti per come formulata dall'odierno ricorrente, determinando così la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.

Roma, 17 dicembre 2007

II PRESIDENTE

Ricorso n.7)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Consorzio di bonifica di -

Fatto

Il sig. - rappresentato e difeso dall'avv. - in qualità di proprietario di alcuni terreni nella zona in cui opera l'amministrazione resistente, riferisce di alcuni danni subiti a causa di disservizi nella distribuzione delle acque di bonifica (per l'anno 2006) di competenza del Consorzio di bonifica di

Dopo aver denunciato l'accaduto all'amministrazione resistente, in data 10 agosto u.s. inoltrava formale richiesta di accesso al Consorzio volta al rilascio di copia conforme di una serie di documenti, tra i quali la relazione tecnica redatta dal Consorzio a seguito di sopralluogo effettuato da un incaricato dell'amministrazione. Non avendo ottenuto risposta all'istanza nei trenta giorni successivi, il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 12 ottobre 2007 (pervenuto lo scorso 22 novembre), chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dal ricorrente avverso il provvedimento adottato dall'Amministrazione resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/1990 e 12 D.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie il Consorzio di bonifica di.... è un ente pubblico locale e pertanto a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni di quest'ultimo non è competente la scrivente Commissione bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

Roma, 17 dicembre 2007

Ricorso n. 8)
Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione provinciale
del lavoro di

Fatto

Il sig., difeso e rappresentato dall'avv., riferisce di essere stato sottoposto a procedimento ispettivo da parte dell'amministrazione resistente. Il procedimento portava all'adozione di un verbale di sospensione di un cantiere, datato 5 luglio 2007. In data 10 agosto, pertanto, il ricorrente chiedeva all'amministrazione l'accesso alla richiesta di intervento o alla segnalazione che aveva dato luogo all'accertamento ispettivo unitamente a tutti i verbali relativi alle audizioni effettuate dagli ispettori durante l'accertamento. L'amministrazione, con nota del 20 settembre 2007, negava l'accesso ai documenti richiesti, in quanto sottratti all'accesso in base agli articoli 2 (lettere b e c) e 3 (lettere b e c) del D.M. n. 757/1994. In data 28 settembre il ricorrente reiterava l'istanza di accesso, ritenendo le citate disposizioni regolamentari implicitamente abrogate dalle novelle del 2005 in materia di accesso ai documenti amministrativi. In data 23 ottobre u.s., l'amministrazione confermava il proprio diniego, ribadendo la vigenza del citato regolamento nella parte relativa all'individuazione dei documenti sottratti all'accesso. Contro tale ultimo provvedimento il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 13 novembre 2007, chiedendo di rendere accessibile la documentazione richiesta e negata dall'amministrazione.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che il diniego opposto dall'amministrazione resistente è principalmente basato sulle citate disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 4.11.1994, n. 757. Pertanto, rilevata l'impossibilità di disapplicare le previsioni regolamentari poste a fondamento dell'impugnato diniego, non essendo dotata dei necessari poteri, e pur nutrendo seri dubbi sulla loro legittimità, la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.
Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 9)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno- Dipartimento dei vigili del fuoco – Direzione centrale risorse umane

Fatto

Il sig., dipendente dell'amministrazione resistente con la qualifica di vigile presso il distaccamento fluviale di, in data 5 settembre ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla documentazione relativa alla concessione del beneficio di cui all'art. 19, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, al collega, in servizio a, La disposizione attributiva del citato beneficio stabilisce: "Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in armamento o in riserva è aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti militari sulla costa in tempo di guerra. È pure aumentato di un terzo il servizio di navigazione compiuto dai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco". La richiesta di accesso veniva motivata dall'esigenza di far valere in giudizio la disparità di trattamento posta in essere dall'amministrazione tra il ricorrente ed il controinteressato relativamente alla concessione del beneficio, evidentemente negato al Sig...

L'amministrazione nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'istanza (avvenuta in data 7 settembre 2007), non ha dato riscontro alla stessa, determinando la formazione del silenzio rifiuto di cui all'art. 25, comma 4, l. n. 241/90. Contro tale silenzio il sig.... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 10 ottobre 2007 (pervenuto il successivo 20 novembre), chiedendone l'accoglimento. Il gravame è stato notificato al controinteressato da parte del ricorrente in data 27 ottobre u.s. In data 14 dicembre 2007, l'amministrazione ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni. Tuttavia, attesa la genericità della formula con la quale ivi si esclude il possesso della documentazione oggetto della richiesta di accesso e del presente gravame, si ritiene che di essa non si possa tenere conto ai fini della presente decisione.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. Al riguardo la scrivente Commissione rileva la titolarità in capo all'odierno ricorrente di una situazione giuridica soggettiva sufficientemente qualificata e quindi legittimante l'accesso. La circostanza addotta dal ricorrente secondo cui, nonostante ripetute richieste, il beneficio di cui all'art. 19, d.P.R. n. 1092/1973 non gli sia mai stato concesso, costituisce motivo sufficiente all'ostensione dei documenti relativi alla concessione del medesimo beneficio al collega controinteressato

Ciò appare funzionale allo svolgimento delle proprie difese nel giudizio pendente dinanzi al TAR Lazio in merito alla disparità di trattamento in cui sarebbe incorsa l'amministrazione nello svolgimento della sua azione. In tal senso, invero, la figura sintomatica dell'eccesso di potere evocata dal ricorrente, rappresenta la negazione del rispetto del principio di trasparenza (e di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.), a presidio del quale il legislatore ha previsto, tra gli altri, lo strumento del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Pertanto la pretesa ostensiva del ricorrente appare fondata e il ricorso deve essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 17 dicembre 2007

Il PRESIDENTE

Ricorso n. 10)
Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Agenzia del demanio – sede di ...

Fatto

Il Sig., amministratore unico della società a r.l..... in data 18 giugno 2007 ha chiesto all'amministrazione resistente il rilascio di concessione temporanea a titolo oneroso dell'area demaniale sita in ..., località Non avendo ottenuto il chiesto provvedimento concessorio ed essendo a conoscenza della circostanza che l'associazione sportiva aveva ottenuto in precedenza analoga concessione, in data 23 ottobre ha chiesto l'accesso alla relativa documentazione. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 30 novembre ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio dell'amministrazione resistente.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione nell'associazione sportiva Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte dello stesso ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica allo stesso secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera b). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, ferma restando la possibilità di riproporre il gravame una volta rispettato il disposto del citato articolo 12.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

Roma, 17 dicembre 2007

Il PRESIDENTE

Ricorso n. 11)
Ricorrente: Confintesa e Federazione Intesa
contro
Resistente : Aran
Controinteressata : CISAL

Fatto

Con istanza del 14-5-2007 la Confintesa, anche a nome delle OO.SS. aderenti al personale del pubblico impiego che avevano dato formale delega, avendo ricevuto comunicazione secondo la quale essa risultava rappresentativa, per il quadriennio contrattuale normativo 2006/2009, e per il primo biennio economico 2006/2007 solo per il comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha chiesto all'A.R.A.N., deducendo che da elementi in suo possesso era risultata rappresentativa anche in altri comparti, di aver accesso all'esame di a) tutti gli atti istruttori relativi all'accertamento della sua rappresentatività in tutti i comparti di contrattazione e b) della rappresentatività delle altre OO.SS. organizzazioni sindacali, nonché c) alla relativa relazione tecnica degli uffici dell'Aran, e di conoscere il nome del funzionario responsabile del procedimento di assegnazione o sottrazione di deleghe e voti.

A seguito di risposta interlocutoria ha inviato nuova istanza il 4-6-2007 indicando specificamente la documentazione alla quale chiedeva l'accesso.

L'Aran, con nota del 3-7-2007, ha manifestato la sua disponibilità a concedere l'accesso per alcuni dei documenti richiesti (rappresentando tra l'altro che la maggior parte dei documenti di cui all'istanza suddetta in data 4.6.2007 sarebbero già in possesso della ricorrente); l'Aran ha poi rilevato che "per quanto riguarda la richiesta relativa alle schede di rilevazione delle deleghe" "ha in corso la procedura di notificazione della stessa, ex art.3 del DPR 184/2006, ai legittimi controinteressati".

La Confintesa e la Federazione Intesa, intendendo la suddetta nota del 3.7.2007 quale diniego di accesso, hanno proposto ricorso a questa Commissione; ha presentato memoria l'Aran e la controinteressata CISAL che non consente che i dati che la riguardano "vengano consegnati alla piena cognizione di altra organizzazione sindacale".

Questa Commissione, con provvedimento interlocutorio, con il quale ha dichiarato interrotto il termine per la sua decisione, ha invitato l'ARAN ad inviare una relazione sulla vicenda nonché la specificazione dei documenti per i quali ha negato l'accesso.

L'ARAN ha adempiuto, inviando relazione e memoria, con allegata numerosa documentazione; la CONFINTESA ha prodotto memoria.

Diritto

La CISAL in memoria ha dedotto: che se essa è controinteressata sarebbero controinteressati tutti gli altri sindacati; che la richiesta ha ad oggetto atti che non possono considerarsi amministrativi, dal momento che nel processo di contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego è stata disciplinata, con d.leg. n.165/01, la misurazione della rappresentatività sindacale, materia nella quale sia l'Amministrazione che l'ARAN agiscono "iure privatorum"; che l'accesso, come richiesto, concreterebbe ingerenza, non consentita per decisione del Comitato Paritetico, nella mappatura degli altri sindacati.

L'ARAN in memoria ha dedotto la mancata notifica del ricorso a tutti i controinteressati, ma, in particolare, ha allegato dichiarazione degli altri controinteressati, da essa interpellati, di non consentire l'accesso.

Il diniego di accesso riguardo parte dei documenti richiesti è fondato sui seguenti rilievi punti 1 e 5, concernenti le schede di rilevazione delle deleghe : le schede sono state inviate a tutte le OOSS, come da circolare dell'ARAN; ha replicato la ricorrente che l'accesso serve per verificare se le schede ricevute siano tutte; punti 2, 4 e 6, concernenti la corrispondenza intercorsa con le Amministrazioni nelle fasi di rilevazione dei dati associativi e dei dati elettorali: la corrispondenza non riguarda le schede, ma la corretta applicazione delle indicazioni concernenti il procedimento contenute nella circolare dell'ARAN: ha replicato la ricorrente che, pur trattandosi di atti interni al procedimento, servono ad accertare la correttezza delle decisioni assunte dalle Amministrazioni e la corrispondenza delle operazioni a quanto previsto nella circolare;

punto 3 , concernente i verbali delle Commissioni elettorali : i verbali e i dati delle votazioni sono stati già consegnati alle OOSS; punti 7, 8 e 9, concernenti le schede di certificazione dei dati associativi ed elettorali predisposti dal Comitato paritetico per la certificazione dei dati stessi e i verbali di tale Comitato relativi ai propri lavori : tali documenti sono già in possesso della istante quale componente del Comitato. Nella relazione l'ARAN aggiunge che dei documenti richiesti parte sono sottratti all'accesso in base al regolamento del Comitato paritetico e parte sono già in possesso dell'istante, che ha anche proposto ricorsi al giudice competente;

punto 10, concernente :

la delibera del 9-5-2007 del Comitato direttivo dell'ARAN di accertamento delle OOSS rappresentative per il biennio 2006/7: è in corso la procedura di notificazione ai controinteressati: ha replicato la ricorrente che non si può ricorrere a detta procedura perché gli atti concernono numeri e non soggetti individuati, comunque si potrebbero depennare i soggetti o chiedere al Garante per i dati personali.

analogo discorso è stato fatto riguardo le schede di rilevazione delle deleghe;

riguardo i verbali elettorali risulta che siano già in possesso dell'istante.

In particolare, con la memoria in data 23.11.2007, l'Aran ha poi specificato che Confintesa è a conoscenza di tutti i dati da lei richiesti avendo presentato più ricorsi avverso la sua esclusione dalla rappresentatività, tutti respinti dal Tribunale. Nella difesa l'Aran ha depositato tutta la documentazione relativa alle deleghe e ai voti che Confintesa e Federazione Intesa lamentavano non essere stati correttamente attribuiti, sicché tale documentazione è già tutta in possesso di Confintesa in quanto depositata nei fascicoli relativi alle cause.

Di conseguenza, Confintesa sarebbe sostanzialmente già in possesso di tutta la documentazione richiesta, compresa la delibera di accertamento della rappresentatività assunta dal Comitato Direttivo dell'Aran il 9 maggio 2007. E la relazione tecnica di attribuzione di voti e deleghe non esiste perché dopo la trasmissione all'Aran da parte del Comitato Paritetico del verbale di avvenuta certificazione e dei singoli atti di certificazione, sottoscritti o meno dall'organizzazione interessata, l'Aran si limita ad un puro calcolo matematico.

Infine, la richiesta di accesso di Confintesa alla intera documentazione relativa all'accertamento della rappresentatività in tre comparti di contrattazione pubblica, "prefigura un controllo dell'intero operato dell'Agenzia, che per legge è il contenitore della raccolta dei dati e parte garante nell'accertamento della rappresentatività, nonché dell'operato del Comitato Paritetico, che è soggetto distinto dall'Agenzia". La messa a disposizione di tale intera documentazione comporterebbe in sostanza la messa a disposizione della dotazione informatica di un intero ufficio dell'Aran, paralizzandone l'operatività.

La Commissione, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria svolta, ritiene che il ricorso sia infondato.

A seguito della innovazioni apportate alla legge n. 241 del 1990 dalla legge n. 15 del 2005, ai fini dell'ammissibilità dell'accesso ai documenti amministrativi non è più sufficiente (come nel vecchio ordinamento) la titolarità di un "interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti" (art. 1 d.P.R. n. 352 del 1992), da "specificare ed, ove occorra, comprovare" (art. 3 d.P.R. cit.) da parte dell'interessato all'accesso: è ora necessario, quale ulteriore qualificazione dell'interesse in argomento, la sua attualità (oltre che la sua corrispondenza ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso).

Si rileva al riguardo che, come correttamente rilevato dall'Aran, la richiesta di accesso di Confintesa alla intera documentazione relativa all'accertamento della rappresentatività in tre comparti di contrattazione pubblica riguarda centinaia di documenti contenuti nella dotazione informatica di un intero ufficio dell'Aran stessa: tale richiesta, come tale, appare preordinata al controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione, obiettivo questo interdetto dal comma 3 dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della legge n. 15 del 2005.

Con riferimento al ricorso in esame, in considerazione di quanto sopra esposto e di quanto risultante dallo stesso ricorso, non si ravvisa poi l'attualità dell'interesse di Confintesa riguardo l'istanza di accesso proposta, anche in considerazione del fatto, tra l'altro, che la documentazione richiesta risulterebbe già in suo possesso.

Il ricorso proposto da Confintesa e Federazione Intesa, pertanto, va rigettato.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 12)
Ricorrente: sig....
contro

Resistente : Commissione Esaminatrice presso l'Assemblea Regionale Siciliana

Fatto

Con istanza in data 15.10.2007 il sig....., candidato al concorso per 11 posti di consigliere parlamentare presso l'Assemblea della regione siciliana, ha chiesto l'accesso ai propri elaborati concorsuali con le relative valutazioni, nonché alla graduatoria dei candidati ammessi a sostenere le prove tecniche ed orali.

Con nota del 22.10.2007 la Commissione di esami ha risposto: che aveva stabilito, ai sensi dell'art. 16, comma quarto, del Regolamento dei concorsi della Regione, il differimento dell'accesso al termine della procedura di concorso, e che si riservava di informare l'istante di detta data per l'esercizio dell'accesso; che la graduatoria era affissa nell'Albo del Servizio del personale presso l'Assemblea siciliana.

Avverso tale nota il, con atto del 23.11.2007, protocollato il 28.11.2007, assumendo che la nota stessa gli era pervenuta il 29.10.2007, ha proposto ricorso a questa Commissione.

L'Assemblea Regionale Siciliana ha fatto pervenire a questa Commissione una nota, datata 6.12.2007, con la quale ha precisato la sua natura di organo legislativo e che le sue determinazioni amministrative "non rientrano in alcun modo tra gli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato per i quali è competente" questa Commissione.

L'Assemblea Regionale ha rappresentato altresì di aver comunicato all'avv....., con raccomandata A.R. in data 5.12.2007, la possibilità di effettuare l'accesso richiesto "secondo le modalità di cui all'articolo 16 del decreto presidenziale 13 novembre 2006 "Regolamento dei concorsi dell'Assemblea regionale siciliana".

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 25, comma quarto, della legge n. 241/1990 dispone che " decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego di accesso il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero chiedere nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27". Questa Commissione è, pertanto, incompetente a provvedere sul diniego di accesso da parte dell'Assemblea Regionale Siciliana.

P.Q.M.

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso per incompetenza della Commissione.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 13)
Ricorrente: sig.
contro

Resistente : Ordine degli Architetti della Provincia di

Fatto

Con istanza in data 29.10.2007 il sig..... ha chiesto l'accesso alla delibera del Consiglio dell'Ordine (degli architetti della provincia di) del – verbale n., punto n.- “relativo alle procedure di verifica della competenza del Consiglio a giudicare il pendente procedimento avverso l'architetto : determinazioni”.

Con nota del 27-11-2007 il Presidente del Consiglio dell'Ordine non ha negato l'accesso ma ha affermato che “che la richiesta verrà evasa subordinatamente al versamento della somma di euro 50,00 quale contributo per spese e di euro 20,00 per diritti di accesso, così come stabilito dalla delibera del 3 maggio 2007 dello scrivente Ordine”.

Avverso tale nota il sig....., con atto datato 1-12-2007, ha proposto ricorso a questa Commissione. Con memoria in data 5.12.2007 l'Ordine degli Architetti ha eccepito l'incompetenza della Commissione a decidere sui ricorsi riguardanti le richieste di accesso presentate nei confronti degli ordini professionali.

Nel merito ha affermato che la delibera del 3 maggio 2007 del Consiglio dell'Ordine sui costi dell'accesso “ è perfettamente regolare nonché legittima, non è mai stata impugnata in sede giurisdizionale ed è quindi efficace ad ogni effetto, con la conseguenza che la sua eventuale disapplicazione comporterebbe responsabilità del soggetto che non vi si conformasse”.

Diritto

Sull'eccezione di incompetenza della Commissione a decidere il ricorso in esame si osserva che, ai sensi dell'art. 25 comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, il difensore civico è competente per ambito territoriale riguardo gli atti di diniego, espresso o tacito, delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali: nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato la competenza è di questa Commissione, intendendosi necessariamente per “Stato” tutte le amministrazioni diverse da quelle comunali, provinciali e regionali soggette alla disciplina della citata legge n. 241 in materia di accesso ai documenti amministrativi, tenuto conto della nozione di “pubblica amministrazione” di cui all'art. 22, comma 1, lett.e) della stessa legge n. 241.

Al riguardo, si segnala un'importante decisione del TAR Emilia-Romagna in data 16 ottobre 2007 n. 2403 con la quale, in una controversia che vedeva coinvolto l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna, il TAR non ha certo dubitato della competenza di questa Commissione a decidere il ricorso ma ha espressamente precisato che la decisione della Commissione, se non impugnata, assume “carattere definitivo e vincolante per l'Amministrazione”.

Nel merito si osserva quanto segue.

L'interessato ha diritto di accedere alla documentazione richiesta: infatti, come specificato nell'istanza, il sig..... ha chiesto un verbale del Consiglio dell'Ordine attinente ad un procedimento che lo riguarda personalmente.

Sussiste, quindi, ai sensi dell'art. 22 l. 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso ai documenti richiesti non essendoci ragioni ostative ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Sull'illegittimità della richiesta del Consiglio dell'Ordine del pagamento complessivo di euro 70,00 per l'esercizio del diritto di accesso, la Commissione non può che ribadire quanto già affermato con le decisioni in data 9.7.2007 e 22.11.2007.

L'art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, intitolato "Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi" dispone che "il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura". Alla luce di tale disposizione, con la quale si sottolinea che il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché gli eventuali diritti di ricerca e di visura, il previo "versamento della somma di euro 50,00 quale contributo per spese e di euro 20,00 per diritti di accesso" appare eccessivo anche in considerazione del documento richiesto (un verbale del Consiglio).

Come più volte affermato da questa Commissione, l'art. 25, comma 1, della legge 241/90 stabilisce il principio della gratuità del diritto di accesso precisando, peraltro, che il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione. Il diritto di accesso è, pertanto, esercitabile soltanto a mezzo di rimborso delle spese di riproduzione del documento, la cui misura è stabilita dalle singole amministrazioni, sulla base, nei casi in cui è applicabile, della direttiva prot. UCA n. 27720/928/46 del 19 marzo 1996.

Si segnala infine che questa Commissione, con la decisione in data 22.11.2007, ha altresì precisato che richiedere una prestazione patrimoniale non dovuta può comportare responsabilità di vario tipo. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 17 dicembre 2007.

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 14)
Ricorrente: sig....
contro

Resistente : Ordine degli Architetti della Provincia di

Fatto

Con istanza in data 17.10.2007 il sig. ha chiesto l'accesso alla delibera del Consiglio dell'Ordine (degli architetti della provincia di) del – verbale n., punto n.- relativo alle modalità di convocazione assemblea bilancio: "ratifica".

Con nota del 16-11-2007 il Presidente del Consiglio dell'Ordine ha negato l'accesso affermando che la motivazione della relativa richiesta, consistita nella sola locuzione "ai sensi di tutela legale e integrazione dell'atto di denuncia-querela", non esprimeva la ricorrenza di un interesse concreto all'accesso.

Avverso tale nota il sig...., con atto datato 21-11-2007 e pervenuto il 26-11-2007, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Con memoria in data 5.12.2007 l'Ordine degli Architetti ha eccepito l'incompetenza della Commissione a decidere sui ricorsi riguardanti le richieste di accesso presentate nei confronti degli ordini professionali.

Nel merito ha ribadito che il diniego di accesso è giustificato dalla genericità della richiesta di accesso del sig.che non permette "l'individuazione del presunto diritto leso".

Diritto

Sull'eccezione di incompetenza della Commissione a decidere il ricorso in esame si osserva che, ai sensi dell'art. 25 comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, il difensore civico è competente per ambito territoriale riguardo gli atti di diniego, espresso o tacito, delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali : nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato la competenza è di questa Commissione, intendendosi necessariamente per "Stato" tutte le amministrazioni diverse da quelle comunali, provinciali e regionali soggette alla disciplina della citata legge n. 241 in materia di accesso ai documenti amministrativi, tenuto conto della nozione di "pubblica amministrazione" di cui all'art. 22, comma 1, lett.e) della stessa legge n. 241.

Al riguardo, si segnala un'importante decisione del TAR Emilia-Romagna in data 16 ottobre 2007 n. 2403 con la quale, in una controversia che vedeva coinvolto l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna, il TAR non ha certo dubitato della competenza di questa Commissione a decidere il ricorso ma ha espressamente precisato che la decisione della Commissione, se non impugnata, assume "carattere definitivo e vincolante per l'Amministrazione".

Nel merito si osserva quanto segue.

Il ricorrente deduce, nel ricorso, che la sua istanza di accesso deve ritenersi sufficientemente giustificata dalla circostanza di non essere stato, pur essendo iscritto all'Ordine degli Architetti di..., convocato per partecipare all'assemblea.

Il ricorso è fondato.

Il sig..... ha motivato meglio nel ricorso le ragioni della sua istanza di accesso: peraltro, tali ragioni risultavano già in precedenza rilevato che il fatto stesso di essere iscritto all'Ordine attribuisce al ricorrente il diritto di partecipare all'assemblea

Esiste, infatti, un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso, essendo indubbiamente diritto di un appartenente all'Ordine, che non sia stato convocato per un'assemblea accertare le modalità utilizzate per la convocazione, e quindi avere copia della parte del verbale assembleare, nel quale si indica quali modalità siano state seguite.

Il ricorso deve pertanto essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 17 dicembre 2007.

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 15)
Ricorrente: sig.
contro

Resistente : Liceo delle Scienze Umane di

Fatto

Con istanza in data 2.10.2007 il sig....., in graduatoria di terza fascia del personale ATA, profilo assistente amministrativo, ha chiesto al Dirigente scolastico del Liceo delle Scienze Umanedi....l'accesso alla "documentazione relativa alle domande di inserimento nella graduatoria di assistente di terza fascia del profilo di assistente amministrativo della sig.ra,avente un punteggio superiore al suo, al fine di verificare i punteggi dei candidati che lo precedevano.

Con nota del 18.10.2007 detto Dirigente, su conforme indicazione della sig.ra, informata della richiesta, ha consentito l'accesso mediante la sola visione degli atti, comprensiva della presa di appunti o trascrizioni del contenuto dei documenti.

Avverso tale nota il sig....., con atto datato 19.11.2007 e spedito il 23.11.2007, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Con il ricorso a questa Commissione si deduce che spettava il diritto all'accesso come richiesto, e cioè mediante estrazione di copia conforme della documentazione.

Il ricorso è fondato.

L'art. 25 della legge n.241/1990 dispone, al primo comma, che "il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi".

L'art. 7 del d.p.r. n. 184/2006, contenente il regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, dispone, al comma sesto, che "su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate".

Il combinato disposto delle riportate disposizioni indica che, una volta che sia riconosciuto il diritto di accesso, l'interessato ha diritto di ottenere copia conforme del documento.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 16)
Ricorrente: sig.
contro

Resistente : Istituto Professionale di Stato “....” di

Fatto

Con istanza in data 19.10.2007 sig...., in graduatoria di terza fascia del personale ATA, profilo assistente amministrativo, ha chiesto al Dirigente scolastico dell’Istituto professionale di Stato “.....” di l’accesso alla “documentazione relativa alle domande di inserimento nella graduatoria di assistente di terza fascia del profilo di assistente amministrativo del sig...., avente un punteggio superiore al suo, al fine di verificare i punteggi dei candidati che lo precedevano. Con nota del 24.10.2007 detto dirigente ha negato l’accesso affermando che questo non è consentito per documenti di terzi.

Avverso tale nota il sig..... con atto datato 19.11.2007, e spedito il 23.11.2007, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

L’art. 22, primo comma, lettera c) della legge n. 241/1990, dispone, ai fini dell’accesso ai documenti amministrativi, che per “controinteressati” si intendono “tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”.

L’art. 3 del d.p.r. n. 184/2006, contenente il regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, dispone che “...la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all’art. 22, comma primo, lettera c) della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all’art. 7, comma 2.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma primo, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma primo”.

Dal combinato disposto di dette disposizioni emerge che, ove siano individuabili controinteressati, la pubblica amministrazione, prima di provvedere, positivamente o negativamente, sulla domanda di accesso, deve provvedere in ottemperanza a tali disposizioni.

Poiché nella specie il soggetto controinteressato era individuabile, perché espressamente menzionato nella richiesta di accesso, l’Amministrazione avrebbe dovuto rispettare le ripetute disposizioni, inviando comunicazione a detto controinteressato.

E’ necessario quindi comunicare il ricorso al suddetto controinteressato, per consentirgli di presentare, nei successivi quindici giorni, le sue eventuali controdeduzioni.

Il termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto.

PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita, pertanto, l'Istituto Professionale a provvedere alla suddetta comunicazione con le modalità suindicate.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 17)
Ricorrente: sig.
contro

Resistente : Scuola di I Grado “.....” di

Fatto

Con istanza in data 2.10.2007 il sig....., in graduatoria di terza fascia del personale ATA, profilo assistente amministrativo, ha chiesto al Dirigente scolastico della scuola di primo grado “.....” di l’accesso alla “documentazione relativa alle domande di inserimento nella graduatoria di assistente di terza fascia del profilo di assistente amministrativo delle sig.re..... e....., aventi un punteggio superiore al suo, al fine di verificare i punteggi dei candidati che lo precedevano. Avverso il tacito diniego, il sig....., con atto datato 19.11.2007 e spedito il 23.11.2007, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

L’art. 22, primo comma, lettera c) della legge n. 141/1990, dispone, ai fini dell’accesso ai documenti amministrativi, che per “controinteressati” si intendono “tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”.

L’art. 3 del d.p.r. n. 184/2006, contenente il regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, dispone che “...la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all’art. 22, comma primo, lettera c) della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.

I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all’art. 7, comma 2.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma primo, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma primo”.

Dal combinato disposto di dette disposizioni emerge che, ove siano individuabili controinteressati, l’Amministrazione, prima di provvedere, positivamente o negativamente, sulla domanda di accesso, deve provvedere in ottemperanza a tali disposizioni.

Poiché nella specie due soggetti controinteressati erano individuabili, perché espressamente menzionati nella richiesta di accesso, il Dirigente Scolastico avrebbe dovuto rispettare le ripetute disposizioni, inviando comunicazione a detti controinteressati.

E’ necessario quindi comunicare il ricorso alle suddette controinteressate, per consentire loro di presentare, nei successivi quindici giorni, le eventuali controdeduzioni.

Il termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto.

PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita il Dirigente Scolastico a provvedere alle suddette comunicazioni con le modalità suindicate.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 18)
Ricorrente: sig....
contro

Resistente : Istituto Istruzione Superiore statale di

Fatto

Con istanza in data 2.10.2007 sig....., in graduatoria di terza fascia del personale ATA, profilo assistente amministrativo, ha chiesto al Dirigente scolastico dell'Istituto Istruzione Superiore statale di l'accesso alla "documentazione relativa alle domande di inserimento nella graduatoria di assistente di terza fascia del profilo di assistente amministrativo della sig.ra....., avente un punteggio superiore al suo, al fine di verificare i punteggi dei candidati che lo precedevano. Avverso la mancata risposta all'istanza il sig....., con atto datato 12-11-2007, e spedito il 15-11-2007, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

L'art. 22, primo comma, lettera c) della legge n. 141/1990, dispone, ai fini dell'accesso ai documenti amministrativi, che per "controinteressati" si intendono "tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza".

L'art. 3 del d.p.r. n. 184/2006, contenente il regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, dispone che "...la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'art. 22, comma primo, lettera c) della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'art. 7, comma 2.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma primo, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma primo".

Dal combinato disposto di dette disposizioni emerge che, ove siano individuabili controinteressati, l'amministrazione, prima di provvedere, positivamente o negativamente, sulla domanda di accesso, deve provvedere in ottemperanza a tali disposizioni.

Poiché nella specie il soggetto controinteressato era individuabile, perché espressamente menzionato nella richiesta di accesso, l'Amministrazione avrebbe dovuto rispettare le ripetute disposizioni, inviando comunicazione a detto controinteressato.

E' necessario quindi comunicare il ricorso alla suddetta controinteressata, per consentirle di presentare, nei successivi quindici giorni, le sue eventuali controdeduzioni.

Il termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto.

PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita l'Istituto di Istruzione Superiore a provvedere alla suddetta comunicazione con le modalità suindicate.

Roma, 17 dicembre 2007
IL PRESIDENTE

Ricorso n. 19)
Ricorrente: sig.
contro
Resistente : Banca d'Italia

Fatto

Il sig., dipendente della Banca d'Italia, in servizio presso la filiale di, al fine di acquisire prove documentali da far valere in sede di una eventuale azione giudiziaria, ha chiesto alla Banca d'Italia l'accesso ai seguenti documenti:

“1. visionare ogni atto, documento ecc. posto in essere in occasione della redazione del giudizio valutativo per il periodo 1 sett.2005-31 agosto 2006;

2. conoscere le date in cui sono avvenuti gli adempimenti previsti dalla Circolare n. 77 del 4.9.1989;

3. conoscere quali aspetti della normativa interna sono stati disattesi secondo le osservazioni formulate dal Direttore e dal Titolare dell'unità IPAC che hanno indotto il Direttore Generale a respingere il ricorso avverso il giudizio relativo alla voce qualità del lavoro svolto”.

Con nota in data 14.11.2007 la Banca d'Italia ha risposto che “a) non vi è, né è previsto che vi sia, agli atti di questo Servizio altra documentazione relativa alla valutazione del sig.a oltre a quella già in suo possesso; b) la normativa interna in materia di valutazione non fissa altri termini oltre quelli già comunicati al dipendente”.

Il sig....., con e-mail in data 7.12.2007, ha proposto ricorso a questa Commissione sostenendo che la suddetta risposta della Banca d'Italia non “appare” “veritiera” “in quanto dovrebbe quantomeno esservi il resoconto dei colloqui previsto dall'ultimo capoverso della procedura di valutazione di cui all'Allegato 1” (Circolare n. 77 del 4.9.1989).

Diritto

Il sig. ha allegato al ricorso la Circolare n. 77 del 4.9.1989 della Banca d'Italia dalla quale risulterebbe che è effettivamente previsto un colloquio, che si articola in due parti, di valutazione.

Il ricorrente chiede l'accesso al resoconto dei colloqui di valutazione che lo riguardano.

La Banca d'Italia ha, come già detto, risposto al ricorrente che “a) non vi è, né è previsto che vi sia, agli atti di questo Servizio altra documentazione relativa alla valutazione del sig. oltre a quella già in suo possesso; b) la normativa interna in materia di valutazione non fissa altri termini oltre quelli già comunicati al dipendente”.

Poiché non è chiaro a questa Commissione quale sia la corretta versione dei fatti, è necessario acquisire dalla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulla vicenda in esame specificando o meno se esistono documenti, chiesti con l'istanza di accesso, che non risultino consegnati al sig. ed, in particolare, se non sia stato fornito al ricorrente stesso “il resoconto dei colloqui previsto dall'ultimo capoverso della procedura di valutazione di cui all'Allegato 1” (Circolare n. 77 del 4.9.1989).

Il termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto e ricomincerà a decorrere dal momento in cui perverrà a questa Commissione la suddetta dettagliata relazione.

PQM

La Commissione invita la Banca d'Italia a fornire i chiarimenti di cui in motivazione.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 20)

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la -

Fatto

La sig. ra....., avendo superato il concorso a cattedre indetto con DD.MM. 21-22-23/03/1990, per la classe di concorso A029 "Educazione fisica negli Istituti e nelle scuole di Istruzione secondaria di secondo grado", ed avendo conseguito, in data 3 giugno 1991, il titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, ha chiesto al Ministero della Pubblica Istruzione, agli Uffici Scolastici provinciali di, di..... e di....., in data 29 settembre 2007, di potere conoscere l'Ufficio scolastico provinciale presso il quale si trovano gli elenchi provinciali del sostegno classe AD04 area psicomotoria, nonché di accedere agli elenchi AD04 sostegno area psicomotoria, elenchi graduati provinciali di sostegno classe AD04, nonché ai documenti indicanti la collocazione e la posizione in graduatoria. Specifica, inoltre, la ricorrente di non avere avanzato richiesta di inclusione negli elenchi dei docenti specializzati, essendovi già inserita, e di non avere presentato domanda di immissione nella graduatoria aggiuntiva regionale per aspiranti all'insegnamento su posti di sostegno, avendo la medesima conseguito il titolo di specializzazione fin dal 1991. Pertanto, la ricorrente ha chiesto copia dei documenti su indicati al fine di potere, eventualmente, tutelare i propri diritti.

L'Ufficio Scolastico Regionale per la, Direzione Generale – Progetto "B", con nota del 15 ottobre 2007, ha comunicato alla ricorrente che il nominativo è inserito nella graduatoria regionale di sostegno AD04, cosiddetta di testa, al posto n. 186, con punti n. 69,00. L'amministrazione, ha, poi, specificato che l'ultimo nominato in ruolo nell'anno 2007/2008, attinto dalla su indicata graduatoria, occupa il posto n. 53, con punti 75,00.

Avverso il provvedimento dell'amministrazione del 15 ottobre 2007 la sig.ra....., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'Ufficio scolastico provinciale di, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

La ricorrente, essendo inserita nella graduatoria regionale di sostegno ha un interesse diretto, concreto ed attuale ad ottenere copia dei documenti riguardanti la propria collocazione e posizione nella graduatoria degli insegnanti di sostegno classe AD4 sostegno area psicomotoria.

Inoltre, la ricorrente, al fine di valutare la correttezza della propria posizione in graduatoria, è titolare di un interesse ad accedere all'intero elenco degli insegnanti di sostegno della classe su indicata. In effetti, poiché la nomina nei ruoli dipende dalla collocazione negli elenchi, la ricorrente ha interesse a conoscere la correttezza della posizione degli insegnati che la precedono.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio Scolastico Regionale per la- Direzione generale – Progetto “B”, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 21)

Ricorrente: sig.ra....., rappresentata e difesa dagli avv., elettivamente domiciliata presso lo studio
Contro
Amministrazione resistente: Consorzio Lotterie Nazionali

Fatto

La sig.ra, vincitrice della lotteria “gratta e vinci miliardario”, dopo avere consegnato il biglietto alla filiale della banca per le opportune verifiche, ha ricevuto una nota dal Consorzio Lotterie Nazionali con la quale l’amministrazione ha comunicato alla sig.ra che il biglietto ritenuto vincente era contraffatto, e che, pertanto, l’amministrazione “non doveva e non poteva pagare”.

A seguito di tale comunicazione la sig.ra ha chiesto al Consorzio Lotterie Nazionali di conoscere la ricevitoria destinataria del blocco contenente il biglietto in esame (n.), ossia in via presuntiva, la serie compresa tra e, la restituzione del biglietto o il luogo ove il medesimo si trova, atteso che la bancaha negato il suo possesso, contrariamente a quanto affermato dall’amministrazione nonché se e quali biglietti, compresi nella serie su indicata risultano essere stati vincitori e, in caso positivo, se i medesimi siano stati riscossi.

Informa, inoltre, la sig.radi avere presentato un esposto alla Guardia di Finanza-nucleo polizia tributaria di, affinché siano accertate eventuali responsabilità anche penali, conseguenti alla vicenda in esame.

L’amministrazione ha negato l’accesso ai documenti richiesti specificando che, il 24 settembre 2007, ha depositato presso i competenti uffici della Repubblica di Roma una denuncia –querela diretto alla Procura di Pertanto, il Consorzio Lotterie Nazionali in considerazione dell’esistenza di un procedimento penale ha invitato la sig.ra a rivolgersi, per ogni ulteriore chiarimento, al magistrato competente.

Avverso il provvedimento di diniego del 16 ottobre 2007, ricevuto dai legali rappresentati il 27 ottobre 2007, la sig.ra e ha presentato ricorso, il 21 novembre 2007, ai sensi dell’articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all’amministrazione l’esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

La ricorrente ha chiesto di conoscere la ricevitoria destinataria del blocco contenente il biglietto in esame, la restituzione del biglietto o il luogo ove il medesimo si trovi, nonché se e quali biglietti risultano essere stati vincitori e, in caso positivo, se i medesimi siano stati riscossi. L’amministrazione ha negato l’accesso alle informazioni su indicate in base all’art. 329 del c.p.p.

In generale si ricorda che tra i casi di segreto previsti dall’ordinamento a preclusione del diritto di accesso, rientra quello istruttorio in sede penale, delineato dall’art. 329 c.p.p., a tenore del quale “gli atti di indagine compiuti dal p.m. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”. Tuttavia, il segreto istruttorio di cui all’art. 329 c.p.p. non costituisce un motivo legittimo di diniego all’accesso dei documenti, fintantoché gli stessi siano nella disponibilità dell’amministrazione e il giudice che conduce l’indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro.

Pertanto, l'amministrazione, qualora l'autorità giudiziaria non abbia provveduto ad acquisire i documenti con un provvedimento di sequestro, è tenuta a concedere al ricorrente l'accesso ai documenti richiesti.

Si ricorda che l'ordinamento attribuisce al singolo che abbia interesse alla conoscenza di quegli atti una tutela anche nel caso in cui la p.a. che ha formato l'atto divenuto oggetto di sequestro sia vincolata al regime di segretezza e non possa rilasciare copia degli atti appresi dall'autorità giudiziaria penale (art. 114 c.p.p.). Infatti, l'ordinamento prevede che egli possa ottenerne copia dall'autorità giudiziaria penale (art. 116 c.p.p.), senza che ciò faccia venir meno il divieto di pubblicazione di cui all' art. 114 c.p.p.; la norma, nell'evidente finalità di contemperare le ragioni della giustizia penale con le ragioni del singolo, attribuisce la competenza a decidere sulla domanda all'autorità giudiziaria procedente (pubblico ministero o giudice) al momento della presentazione dell'istanza. (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 09 marzo 2004, n. 2780)

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, il Consorzio Lotterie Nazionali, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 22)
Ricorrente: Sig.....
Contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale del Personale,

Fatto

Il sig., in data 4 ottobre 2007, ha presentato istanza di accesso all’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale del Personale, avente ad oggetto i provvedimenti motivati emessi in base all’art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001 dalla Direzione Centrale del Personale dell’Agenzia delle Entrate con i quali si concede l’assenso all’assegnazione temporanea ai sensi del suddetto art. 42 bis. In particolare, il ricorrente ha chiesto di potere accedere ai provvedimenti di assenso che hanno determinato il cambiamento della Regione dei lavoratori, dalla Regione Emilia Romagna o da altra con carenza di personale uguale o maggiore dell’Emilia Romagna.

Specifica, il ricorrente che, qualora l’istanza dovesse incidere sul diritto alla protezione dei dati personali di eventuali controinteressati, l’amministrazione potrà provvedere a rendere anonimi i documenti richiesti, senza, tuttavia, pregiudicare gli elementi essenziali che si intendono conoscere, ossia la posizione economica, l’area di appartenenza, l’ufficio di ruolo e l’ufficio di assegnazione temporanea, nonché l’indicazione della posizione economica dei lavoratori.

Rappresenta il ricorrente che, a seguito provvedimento con il quale l’amministrazione ha negato l’assegnazione temporanea ad un ufficio di, di o di, ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001, ha presentato richiesta di accesso al fine di conoscere l’attendibilità della motivazione adottata dall’amministrazione a sostegno del provvedimento di diniego.

L’amministrazione ha, infatti, negato il trasferimento affermando la grave carenza di personale degli Uffici della regione Emilia Romagna, senza fare riferimento agli organici dell’ufficio di ruolo di provenienza e dell’ufficio richiesto.

Avverso il silenzio rigetto, il sig. ha presentato ricorso, in data 13 novembre 2007, ai sensi dell’articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale del Personale, l’esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

DIRITTO

Nel ricorso in esame, il ricorrente ha chiesto di potere accedere ai provvedimenti in base ai quali i lavoratori sono stati temporaneamente trasferiti dalla regione Emilia Romagna o da altra con carenza di personale uguale o maggiore dell’Emilia Romagna, al fine di verificare se l’amministrazione ha adottato analoghi comportamenti per lavoratori nella medesima situazione.

L’istanza presentata dal ricorrente, dunque, non individuando elementi, neanche di carattere temporale, volti a delimitare l’istanza, ha carattere generico.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Roma 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 23)

Ricorrente: sig., rappresentato e difeso dall'avv.elettivamente domiciliato presso lo studio

Contro

Amministrazione resistente: Ministero dei Lavori Pubblici – Direzione generale dell'edilizia
residenziale – Divisione- Abusivismo edilizio

Fatto

Il sig.il 20 aprile 2007, su indicazione del Comune di ha chiesto al Ministero dei Lavori pubblici la restituzione della somma pari a euro indebitamente versata a titolo di conguaglio per la pratica di condono edilizio n. Poiché il Ministero non ha provveduto a fornire alcuna comunicazione al sig., quest'ultimo, il 28 settembre 2007, ha chiesto di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento su indicato, lo stato del procedimento ed il termine di conclusione dello stesso, tenuto anche conto che l'istante è nato nel

Avverso il silenzio rigetto il sig. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Il diritto di accesso disciplinato dal capo V della l. n. 241 del 1990 ha ad oggetto i documenti amministrativi, nelle tipologie indicate dall'art. 22 comma 2, ossia gli atti detenuti dall'amministrazione nella loro materialità che identificano situazioni, accertamenti, intendimenti, pareri, volizioni, valutazioni etc. degli organi pubblici. Di conseguenza, non è riconducibile nell'area precettiva della norma l'accesso alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione quali lo stato del procedimento ed il nominativo del suo responsabile, qualora non siano state tradotte in un documento.

Si ricorda, tuttavia, che ai sensi dell'art. 8, comma 2.lett. c) e c) bis della legge sul procedimento amministrativo, l'amministrazione è tenuta a fornire una comunicazione all'interessato con la quale indica anche l'ufficio e la persona responsabile del procedimento nonché la data entro la quale deve concludersi il procedimento. Inoltre, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge citata è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 24)

Ricorrente: sig.

Contro

Amministrazione resistente: Regione Carabinieri Campania -

Fatto

Il Maresciallo Capo dei Carabinieri sig., in data 3 ottobre 2007, ha chiesto al Comandante della Compagnia di .., “il rilascio di copia semplice delle determinazioni assunte, in qualità di comandante di Reparto, a seguito dell’instaurazione dei procedimenti disciplinari a carico del Luogotenente dei Carabinieri per i fatti di cui ai procedimenti sopra menzionati”. In effetti, il ricorrente, tra le premesse dell’istanza cita l’avvenuta archiviazione del p.p. nr bis della Procura della Repubblica c/o Tribunale di, e l’avvenuta archiviazione del RGNR e Rg G.I.P. della Procura della Repubblica c/o Tribunale di

Scopo della richiesta è “avanzare richiesta risarcitoria in sede civile”.

Specifica il ricorrente di essere parte offesa del p.p. nr della Procura della Repubblica c/o Tribunale di, che l’ipotesi di reato era diffamazione e che il procedimento in esame è stato archiviato per perenzione dei termini per la presentazione della querela.

Comunica, ancora, il ricorrente di essere parte offesa del p.p. nr..... e nr. Rg G.I.P. della Procura della Repubblica c/o Tribunale di, procedimento anche questo archiviato poiché i reati di cui agli artt. 479 c.p. rubricato Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e 595 c.p., rubricato Diffamazione, alla luce della nuova formulazione dell’art. 157 del c.p. sono prescritti.

L’amministrazione, con nota del 19 ottobre 2007 ha respinto l’istanza poiché non sussiste un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al chiesto documento.

Avverso il provvedimento di rigetto dell’amministrazione del 19 ottobre 2007 il sig....., ha presentato ricorso, in data 16 novembre 2007, ai sensi dell’articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Regione Carabinieri Campania - Compagnia di l’esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

DIRITTO

In base al nuovo orientamento giurisprudenziale inaugurato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3601 del 2007, la scrivente Commissione ritiene opportuno modificare la decisione assunta nella seduta del 22 novembre 2007.

Nella decisione citata il supremo organo di giustizia amministrativa ha ritenuto che il diritto alla riservatezza del denunciante debba recedere a fronte del diritto dell’interessato a conoscere integralmente i documenti utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza, ivi compresi gli atti di iniziativa o di pre iniziativa.

Nel caso in esame si ritiene, dunque, che il ricorrente abbia un fondato interesse ad accedere agli eventuali provvedimenti che l’amministrazione ha adottato a seguito dell’instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti del querelante, atteso che la loro conoscenza potrebbe concorrere a supportare una eventuale pretesa risarcitoria.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, la Regione Carabinieri Campania - Compagnia di, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 25)
Ricorrente: sig.,
Contro

Amministrazione resistente: Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA,

Fatto

Il sig....., comproprietario di alcuni fondi rustici iscritti nel catasto terreni del comune di....., essendo venuto a conoscenza che sconosciuti avrebbero presentato domanda per ottenere contributi agricoli, relativi a terreni di cui è comproprietario, ha chiesto con istanza del 4 settembre 2007 all'Agenzia delle Entrate di se il suo nominativo o quello degli altri comproprietari compaiano in eventuali atti (autocertificazioni, contratti etc). Infatti, il ricorrente attraverso la copia dei documenti presentati per ottenere l'erogazione dei contributi, intende conoscere le generalità, il codice fiscale e l'indirizzo degli istanti, nonché gli elementi identificativi degli atti registrati.

In particolare, il sig. ha chiesto di conoscere se esistono contratti di affitto, dichiarazioni, ovvero altre scritture concernenti l'ingresso, la coltivazione o l'uso dei terreni siti nel Comune di, registrati a nome delle persone sotto indicate:

Sig.;

Sig.

Sig.

Sig. ;

Sig.;

Specifica il sig. che con tabella di variazione del..... 2007 sono state aumentate le rendite catastali ed è stata variata la "qualità" catastale dei terreni iscritti nel catasto terreno del Comune di contrada, foglio n., particella n., porzioni e; e che, pertanto, occorre verificare se sconosciuti esercitano senza titolo diritti sui fondi rustici in questione.

L'Agenzia delle Entrate, con nota del 17 settembre 2007, ha negato l'accesso ai documenti atteso che, trattandosi di procedimenti tributari, il diritto di accesso è escluso ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990. Specifica, ancora, l'amministrazione che gli atti o i documenti rilasciati o ricevuti nel corso dei procedimenti tributari sono conservati dagli uffici competenti, non ai fini di una generalizzata consultazione da parte di terzi, ma solo al fine dell'attribuzione di una data certa. Prosegue l'amministrazione affermando di detenerne, pertanto, le copie o gli originali, per la riscossione delle imposte dovute, nonché per l'eventuale rilascio di copie conformi soltanto alle parti presenti negli atti.

Il ricorrente ha, in data 25 settembre 2007, integrato la nota precedente comunicando di non volere copia dei documenti ma di volere conoscere se le persone su indicate sono titolari di contratti di affitto o di comodato, ovvero se sussistano presso l'ufficio autocertificazioni, dichiarazioni, o altre scritture a nome del ricorrente o degli altri comproprietari su indicati.

Avverso il provvedimento di diniego dell'amministrazione del 17 settembre, il sig. ha presentato ricorso, in data 22 novembre 2007, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota del 10 dicembre 2007, ha comunicato alla scrivente Commissione di avere negato l'accesso ai documenti in considerazione della genericità dell'istanza, atteso che la medesima non indica in modo puntuale i documenti di cui avere copia.

Diritto

Il ricorso è irricevibile.

Stabilisce, infatti, l'art. 25 della legge n. 241 del 1990, che avverso i provvedimenti di diniego delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato è possibile presentare ricorso alla scrivente Commissione, entro trenta giorni dalla emanazione del provvedimento stesso, ossia, nel presente ricorso entro il 17 ottobre 2007.

Tuttavia, la Commissione nell'ambito del potere di vigilanza di cui all'art. 27, comma 5 della legge n. 241 del 1990, esprime l'avviso che il sig., sia titolare di un interesse personale e concreto ad accedere ai documenti presentati da sconosciuti per ottenere l'erogazione di contributi a favore dei fondi rustici dei quali il ricorrente è comproprietario.

Infatti, i documenti richiesti, sono necessari per conoscere l'identità degli eventuali richiedenti i contributi nonché i contratti gravanti sui fondi in esame, anche al fine di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti. Infatti, la conoscenza dei documenti comprovanti un eventuale illecito perpetuato ai propri danni consente al ricorrente di curare e difendere i propri interessi ed esercitare ogni eventuale azione in giudizio.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara irricevibile il ricorso.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 26)
Ricorrente: sig.ra
Contro

Amministrazione resistente: Ragioneria provinciale dello Stato,

Fatto

La sig.ra.....ha presentato, in data 11 settembre 2007, istanza di accesso alla Ragioneria provinciale dello Stato di, al fine di potere estrarre copia del provvedimento con il quale è stata respinta, per assenza di motivi per procedere, la richiesta della dott.ssa..... di avviare il procedimento disciplinare a carico della ricorrente per assenze per visite specialistiche.

Avverso il silenzio rigetto, la sig.ra ... ha presentato ricorso, in data 9 novembre 2007, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Ragioneria provinciale dello Stato di l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste. Riferisce la ricorrente di avere comunicato il presente ricorso alla controinteressata sig.ra.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

La sig.ra quale destinataria del provvedimento con il quale l'amministrazione ha respinto la richiesta della dott.ssa, è titolare del diritto di accedere al chiesto documento. Si rileva, inoltre, che correttamente la ricorrente non ha esposto l'interesse sotteso alla richiesta atteso che "Solo in funzione del c.d. accesso esoprocedimentale occorre che si dimostri specificamente la titolarità di un interesse giuridicamente rilevante, correlato agli atti di cui si chiedi l'esibizione, mentre nell'accesso endoprocedimentale il soggetto la cui posizione giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo null'altro deve dimostrare, per legittimare l'actio ad exhibendum nei confronti degli atti e documenti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 07 maggio 2007, n. 1263)

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Ragioneria provinciale dello Stato di a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 27)
Ricorrente: Fed. Gilda – Unams,
Contro
Amministrazione resistente: Direzione Didattica Statale di

Fatto

La Federazione Gilda degli insegnanti della provincia di ha chiesto, il 6 ottobre 2007, alla Direzione Didattica Statale di, di accedere ai seguenti documenti:
verbale del Consiglio di circolo della seduta di settembre 2007;
verbale del Consiglio di circolo della seduta di giugno 2007;
verbale del collegio dei docenti 3 settembre 2007;
informazioni preventive rese alla OO.SS., ai sensi dell'art. 6 del CCNL, negli anni 2005 e 2006;
organico di fatto a.s. 2007/2008 trasmesso all'USP;
provvedimento di assegnazione alle classi a.s. 2007/2008;
contratto integrativo regionale sulle relazioni sindacali;
elenco dei docenti a tempo determinato con contratto su posto di sostegno a.s. 2007/2008;
elenco dei docenti in utilizzazione nel circolo a.s. 2007/2008.

Specifica l'istante che i documenti sono necessari per supportare il giudizio promosso ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori innanzi il Tribunale di

L'amministrazione, con nota del 30 ottobre 2007, ha comunicato all'OO.SS. istante di consentire l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 1, 2, 3, 5, 6, e 8, nonché al decreto C.S.A. prot. n. del 25 luglio 2007 di utilizzazione ed assegnazione provvisorie docenti della scuola dell'infanzia a.s. 2007/2008 ed al decreto C.S.A. prot. n.....del 13 luglio 2007 di utilizzazione ed assegnazione provvisorie docenti della scuola primaria a.s. 2007/2008, nei giorni 31 ottobre oppure 7 novembre, durante l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio di segreteria.

La Direzione Didattica riferisce, poi, che le informazioni preventive rese alla OO.SS., ai sensi dell'art. 6 del CCNL, negli anni 2005 e 2006, punto n. 4 della richiesta, sono già in possesso dell'OO.SS. essendo state consegnate alle R.S.U. nel periodo previsto e di avere predisposto apposito documento con l'indicazione dei docenti a tempo determinato con contratto su posto di sostegno a.s. 2007/2008, di cui al punto n. 9 della richiesta. Infine, specifica l'amministrazione, che non esiste una tabella orario dei docenti di scuola primaria di cui al punto n. 7 dell'istanza, e che, pertanto, tale richiesta non può essere soddisfatta.

Non avendo, pertanto, l'amministrazione concesso l'accesso alle informazioni preventive rese alla OO.SS., ai sensi dell'art. 6 del CCNL, negli anni 2005 e 2006, ed avendo assegnato un termine inferiore a quindici giorni per potere ottenere copia dei documenti, il segretario provinciale della Federazione Gilda Unams di, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

L'OO.SS. ricorrente, quale rappresentante territoriale dell'organizzazione sindacale di categoria firmataria del C.C.N.L. 2002-2005 e 2006-2009, ai sensi dell'art. 7 del contratto stesso, è componente, insieme alle R.S.U., della delegazione trattante a livello di istituzione scolastica.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.L. del comparto scuola, alla OO.SS. ricorrente è data informazione preventiva delle seguenti materie:

- a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
- b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
- c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
- d) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- e) utilizzazione dei servizi sociali;
- f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
- g) tutte le materie oggetto di contrattazione.

Pertanto, l'amministrazione avrebbe dovuto rilasciare anche alla OO.SS. ricorrente quale componente della delegazione trattante le informazioni richieste.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Direzione Didattica Statale di a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 17 dicembre 2007

Ricorso n. 28)
Ricorrente: sig.....
Contro

Amministrazione resistente: Comando Generale della Guardia di Finanza – Ufficio trattamento economico personale in quiescenza

Fatto

Il sig. ha presentato, in data 20 ottobre 2007, istanza di accesso al Comando Generale della Guardia di Finanza avente ad oggetto:

la richiesta di parere inoltrata dall'ufficio al Comitato per le cause di servizio in data 20 marzo 2006, relativa all'infermità "sindrome ansiosa depressiva";

il documento con il quale l'organo tecnico ha lamentato la inadeguatezza degli elementi informativi posti a corredo delle pratiche di accertamenti medico-legali.

Specifica il ricorrente di avere depositato ricorso innanzi al TAR Calabria avverso il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "sindrome ansiosa depressiva"; pertanto, prosegue il ricorrente, i documenti richiesti sono a sostegno e completamento della documentazione già prodotta all'organo giurisdizionale.

L'amministrazione, con nota del 7 novembre 2007, ha concesso l'accesso ai seguenti documenti:

copia della relazione inviata al Comitato di verifica per le cause di servizio dell'11 ottobre 2004;

copia dei pareri emessi dal Comitato di verifica nn. del 2004 e del 2006;

copia del provvedimento di riesame inviato all'organo consultivo in data 31 gennaio 2006.

Ha comunicato, inoltre, l'amministrazione che il ricorrente, nei giorni indicati nella nota e previo appuntamento, può accedere al fascicolo n.

Non avendo, pertanto, l'amministrazione concesso l'accesso ai documenti richiesti, ma agli altri su indicati, il sig. avverso il provvedimento di diniego del 7 novembre ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota del 3 dicembre 2007, ha comunicato alla scrivente Commissione che quanto richiesto dal ricorrente al punto n. 1, ossia la richiesta di parere inoltrata dall'ufficio al Comitato per le cause di servizio in data 20 marzo 2006, relativa all'infermità "sindrome ansiosa depressiva", corrisponde alla richiesta dell'amministrazione del 31 gennaio 2006. Con riferimento alla richiesta di cui al punto n. 2, ossia documento con il quale l'organo tecnico ha lamentato la inadeguatezza degli elementi informativi posti a corredo delle pratiche di accertamenti medico-legali, comunica l'amministrazione che tale documento è inesistente atteso che il riesame del provvedimento del 16 febbraio 2005 è stato deciso dall'amministrazione stessa con provvedimento del 17 settembre 2005.

Diritto

Il sig. ha presentato istanza di accesso a documenti identificati, ossia la richiesta di parere inoltrata dall'amministrazione al Comitato di verifica per le cause di servizio in data 20 marzo 2006, relativa all'infermità "sindrome ansiosa depressiva", nonché il documento con il quale l'organo tecnico ha lamentato la inadeguatezza degli elementi informativi posti a corredo delle pratiche di accertamenti medico-legali.

Il ricorso avverso il provvedimento di diniego di tale ultimo documento, avendone l'amministrazione dichiarato l'inesistenza, è infondato.

Con riferimento all'istanza di accesso alla richiesta di parere inoltrata dall'ufficio al Comitato per le cause di servizio in data 20 marzo 2006, la Commissione esprime l'avviso che l'amministrazione avrebbe dovuto concedere l'accesso al documento puntualmente individuato dal ricorrente, e non ad altro documento eventualmente corrispondente a quello richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie parzialmente, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comando Generale della Guardia di Finanza – Ufficio trattamento economico personale in quiescenza, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 29)

Ricorrente: sig., rappresentato e difeso dall'avv....., ed elettivamente domiciliato presso lo studio

Contro

Amministrazione resistente: Questura della Provincia di

Fatto

Il sig., ha presentato, in data 24 agosto 2007, alla Questura di ...ed all'Ufficio Territoriale del Governo diistanza di accesso ai documenti amministrativi citati nel documento del 31 gennaio 2006, redatto dalla questura di Divisione Polizia Amministrativa e Sociale – Divisione, ed in particolare ai documenti aventi ad oggetto le seguenti comunicazioni rese dall'Autorità di Polizia:

“18 luglio 1968 querelato da tale sig...., nato a.....il, per i reati di ingiurie, percosse e lesioni (nella circostanza specifica, il sig., con il titolare di un'autorimessa, dopo averlo insultato e minacciato, lo aggrediva, graffiandolo al viso ed al collo e lo colpiva con un calcio alla gamba, tanto da procurargli lesioni guaribili in 10 giorni. Il sig., sentito in merito, a sua volta presentava controquerela per minacce ed ingiurie”;

“29 novembre 1981, atti relativi ad una denuncia a suo carico”;

24 aprile 1982 da un'informativa del Commissariato postale di ... il sig.....figura di essere sospettato di essere coinvolto nell'omicidio di un cittadino colombiano, rinvenuto cadavere nel Comune di (telefonata anonima di una prostituta la quale riferiva agli inquirenti che se volevano sapere qualcosa in merito all'omicidio dovevano rivolgersi al sig..... Effettuato un sopralluogo presso l'abitazione del sig....., si appurava che da quel posto partiva una strada secondaria che giungeva proprio nel luogo ove era stato rinvenuto il cadavere. Inoltre, il sig....., risultava titolare di porto d'armi ed in possesso di armi. Contattate fonti confidenziali si apprendeva che il colombiano ucciso era coinvolto in un traffico di droga e che effettivamente il sig..... poteva saperne qualcosa).

Riferisce il ricorrente che il documento del 31 gennaio 2007, era stato prodotto dal Ministero dell'Interno nel procedimento, svolgentesi innanzi al TAR, con il quale era stato impugnato il provvedimento n.....del del Ministero dell'Interno.

Mediante tale provvedimento era stato respinto il ricorso gerarchico presentato dal sig.avverso il provvedimento n. del, con il quale la Prefettura di aveva disposto nei confronti dell'odierno ricorrente il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti a qualsiasi titolo detenute.

L'amministrazione, con nota del 5 settembre 2007, ha respinto l'istanza di accesso atteso che i documenti richiesti sono inaccessibili per motivi di ordine e di sicurezza pubblica, ovvero, ai fini di prevenzione e repressione della criminalità, ai sensi dell'art. 3, lett. a) del D.M. n. 415 del 1994.

Avverso il provvedimento dell'amministrazione del 5 settembre 2007 il sig. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Questura di, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

DIRITTO

Il ricorso è irricevibile.

Ai sensi del d.P.R. n. 184, del 2006, art. 12, comma 2, il ricorso innanzi la scrivente Commissione è presentato entro il termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o

dalla formazione del silenzio rigetto, pertanto, l'odierno ricorso doveva essere inviato a codesta Commissione entro il 5 ottobre, e non in data 12 novembre.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara irricevibile il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del d.P.R. n. 184 del 2006.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 30)
Ricorrente: sig.ra...
Contro

Amministrazione resistente: Unione italiana delle camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura – Unioncamere,

Fatto

La sig. dichiarata idonea al terzo posto della graduatoria del concorso per l'assunzione di un funzionario di II livello presso la Unioncamere nazionale (G.U. IV Serie speciale n.del 2003), ha chiesto, in data 30 ottobre 2007, all'Unioncamere di accedere ai seguenti documenti: programmazione triennale del fabbisogno del personale relativa al periodo 2003 – 2005 deliberata dall'ente ai sensi dell'art. 35, comma 4 del d.lgs. n. 165 del 2001 e piano occupazionale per l'anno 2005;

delibera n. approvata dal comitato di presidenza dell'Unioncamere il 27 luglio 2005, avente ad oggetto provvedimenti in materia di personale e struttura organizzativa, ossia accordi sindacali integrativi e reclutamento di personale dall'esterno;

delibera n. approvata dal Consiglio di Presidenza Unioncamere il 5 ottobre 2005 avente ad oggetto: provvedimenti in materia di personale e struttura organizzativa, seguito della delibera n. del 27 luglio 2007;

successive delibere del Comitato di Presidenza e determine del Segretario generale in materia di reclutamento del personale esterno e di sviluppo professionale del personale interno, anche con riferimento allo scorrimento delle graduatorie vigenti;

bandi di selezione, approvazione graduatorie e determine di assunzione relativi alle progressioni per il II livello del personale interno, facenti parte della selezione per lo sviluppo professionale verticale pubblicata con avviso nell'albo dell'Ente in data 27 marzo 2006;

programmazione triennale del fabbisogno del personale relativa al periodo 2006-2008, deliberata dall'ente ai sensi dell'art. 35 comma 4 del d.lgs. n. 165 del 2001 e piani occupazionali per gli anni 2006 e 2007;

pianta organica dell'ente.

Specifica la ricorrente che sul sito internet di un sindacato è stato pubblicato il testo integrale della delibera n. del 2005, nella quale è stabilito che il "Comitato di Presidenza ha approvato il fabbisogno di 11 unità da assumere dall'esterno, di incaricare il Segretario generale di predisporre e sottoporre al Comitato un piano dettagliato con l'individuazione del numero e delle posizioni da coprirespecificando le modalità (nuovi concorsi, progressioni interne, ricorso alle graduatorie vigenti, mobilità) con le quali si intende procedere alla copertura e la relativa tempistica". Prosegue la ricorrente affermando di essere venuta a conoscenza dal personale dell'ente che le due vincitrici del concorso sono state assunte nel luglio 2005 e che, nel marzo 2006, l'Unioncamere ha effettuato, tramite avviso affisso nell'albo dell'ente, una selezione per sviluppo professionale verticale di 9 posizioni, per complessivi 11 posti.

L'istanza, motiva l'istante, è dunque volta a verificare che i provvedimenti adottati dall'ente rispettino la normativa vigente in materia di reclutamento del personale nel pubblico impiego, nonché i principi affermati dalla giurisprudenza in tema di concorsi pubblici e selezioni riservate al personale interno.

L'amministrazione, con nota del 23 novembre 2007, ha negato l'accesso ai documenti richiesti atteso l'istanza è volta ad operare un controllo generalizzato sull'operato della Pubblica

Amministrazione e, in particolare, alla legittimità ed all'efficienza dell'azione amministrativa dell'ente. Avverso il provvedimento di diniego del 23 novembre 2007 la sig.ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Si ricorda che la sig.raaveva già presentato istanza di accesso all'Unioncamere, in data 31 maggio 2007 avente ad oggetto i seguenti documenti:

pareri della Funzione pubblica richiesti da Unioncamere riguardo alle assunzioni a tempo indeterminato ed alle progressioni verticali per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007.

Scopo della richiesta è verificare il rispetto dei principi affermati dalla giurisprudenza in tema di concorsi esterni, atteso che l'ente ha indetto, nel marzo 2006, una selezione riservata al personale esterno riguardante anche il II livello;

parere della Funzione pubblica richiesto da Unioncamere riguardo alla proroga dei termini di validità delle graduatorie dei concorsi per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, ai sensi della legge n. 296 del 2006.

Nonché in data 24 luglio 2007, avente ad oggetto i documenti di seguito indicati e richiamati nei documenti richiesti il 31 maggio 2007 di cui la ricorrente aveva avuto visione:

nota di Unioncamere n. del 22 gennaio 2004 e l'atto di Unioncamere che prevede ed autorizza le assunzioni nel 2003 preso l'ente stesso;

nota di Unioncamere n. del 22 febbraio 2005 e l'atto di Unioncamere che prevede ed autorizza le assunzioni nel 2004 preso l'ente stesso.

A seguito dell'emanazione del provvedimento di diniego del 9 agosto 2007, la ricorrente aveva presentato ricorso, con esito positivo, alla scrivente Commissione senza, tuttavia ottenere i documenti richiesti atteso che l'ente con provvedimento del 26 novembre 2007, ha confermato il precedente diniego.

L'amministrazione, con nota del 10 dicembre, dopo avere descritto la vicenda alla base del presente ricorso, ha ribadito la carenza di interesse della sig.ra e l'insussistenza della correlazione tra i documenti richiesti e l'interesse vantato.

Diritto

Con l'istanza di accesso del 30 ottobre la ricorrente intende verificare se i provvedimenti adottati dall'ente rispettino la normativa vigente in materia di reclutamento del personale nel pubblico impiego, nonché i principi affermati dalla giurisprudenza in tema di concorsi pubblici e selezioni riservate al personale interno.

Ritiene la scrivente Commissione che la ricorrente, quale concorrente risultata idonea al terzo posto della graduatoria del concorso per l'assunzione di un funzionario di II livello presso la Unioncamere nazionale, al fine di tutelare la propria posizione, sia titolare di un interesse a verificare l'operato dell'ente.

In altri termini, la ricorrente è titolare di un interesse sostanziale collegato ad una specifica situazione soggettiva giuridicamente rilevante e strumentale ad acquisire la conoscenza necessaria a valutare la portata lesiva di atti o comportamenti..

La Commissione esprime, dunque, l'avviso che la posizione di idonea al concorso radichi in capo alla ricorrente l'interesse ad accedere ai documenti su indicati.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 l'Unione italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura - Unioncamere - a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 31)

Ricorrente: sig....

Contro

Amministrazione resistente: Regione Carabinieri Lazio – Relazioni con il Pubblico e Regione
Carabinieri Veneto – Nucleo Relazioni con il pubblico,

Fatto

Il sig. ha chiesto, il 5 novembre 2007, all'ufficio relazioni con il pubblico dei Carabinieri della regione Lazio, copia degli atti d'indagine non inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero riferimento n. del novembre 2000. In particolare, il sig. ha chiesto:

di conoscere le modalità attraverso le quali è stato acquisito l'elenco delle lettere di vettura della società s.a.s. dal corriere ed i relativi verbali, ovvero di ottenere copia del contratto tra corriere ed s.a.s. e le relative copie delle fatture di vendita;

di accedere agli atti di polizia giudiziaria ed alla corrispondenza del fascicolo n. del novembre 2000, le attività Unac e Unarma scambiati tra il Comando provinciale di Roma ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

copia dell'ordine di servizio e delle domande poste ai destinatari delle lettere di vettura fornite dal corriere...

Specifica il ricorrente che le notizie e i documenti richiesti sono necessari per difendere innanzi al Tribunale di i propri diritti.

L'amministrazione con nota del 7 novembre 2007 ha negato il chiesto accesso comunicando l'irregolarità dell'istanza, atteso che la medesima doveva essere presentata dal difensore.

Il sig., il 5 novembre 2007, ha chiesto anche alla Regione Carabinieri Veneto – Nucleo Relazioni con il Pubblico di avere copia degli atti d'indagine non inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero riferimento del novembre, nonché:

copia delle acquisizioni effettuate dal maresciallo e del verbale nel quale sono state riportate le modalità attraverso le quali i documenti sono stati acquisiti;

copia conforme delle lettere di vettura fornite dal corriere ;

gli atti del fascicolo e gli ordini di servizio, l'elenco dei numeri di lettera di vettura da acquisire, le domanda da formulare ai destinatari delle spedizioni con l'indicazione del nominativo del relatore;

il documento comprovante che la rivista ufficiale stampata dai Carabinieri è la testata denominata "Il Carabiniere" edito dalla fondazione ente editoriale per l'Arma dei Carabinieri;

i successivi atti inviati alle varie stazioni dei Carabinieri.

Afferma il sig. che i documenti richiesti sono necessari per difendere i propri diritti innanzi al Tribunale di

L'amministrazione il 21 novembre 2007 ha comunicato all'istante l'avvio del procedimento, il nominativo del responsabile e il termine di conclusione del procedimento.

Avverso il silenzio rigetto del Comando Regione Carabinieri Lazio il sig. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel caso in esame la richiesta di accesso è stata presentata in data 5 novembre 2007, mentre il ricorso alla scrivente Commissione è stato inviato in data 3 dicembre 2007, ossia prima dello scadere del termine di trenta giorni previsto dalla legge affinché si formi il silenzio rigetto (art. 25 legge n. 241 del 1990).

PQM

La scrivente Commissione invita i Carabinieri della Regione Lazio – Relazioni con il Pubblico a far conoscere se è stato emanato un provvedimento entro il termine di trenta giorni.

I termini per la presentazione del ricorso sono interrotti in attesa della risposta dell'amministrazione.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 32)

Ricorrente: Signora

contro

Amministrazione resistente: Comune di....

Fatto

La signora, consigliere comunale di minoranza del Comune di, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'articolo 25, L. n. 241/1990, avverso il diniego opposto dallo stesso Comune alla sua richiesta di accesso, mediante visione, dei documenti relativi ai verbali del comitato di redazione del periodico comunale "..... informa" dalla data di insediamento dell'amministrazione comunale (giugno 2004) sino all'ultimo verbale dell'ottobre 2007.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto al ricorso in esame.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 con l'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione regionale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni del Comune di, non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 33)

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

Fatto

Il signor, in data 25 luglio 2007, ha richiesto all'URP dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici il rilascio di documentazione del medesimo ente.

Non avendo ricevuto ad oggi alcun riscontro alla propria istanza, in data 3 dicembre 2007, il signorha trasmesso un ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990.

Diritto

I termini per la presentazione del ricorso sono da considerare scaduti, poiché lo stesso è stato inviato il 3 dicembre 2007, vale a dire ben oltre i 30 giorni decorrenti "dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso", così come prescritto dall'art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, in quanto proposto tardivamente; resta salva la facoltà dell'interessato di riproporre la richiesta d'accesso, in virtù dell'art. 12, comma 8, del D.P.R. n. 184/2006.

Roma, 17 dicembre 2007

ILPRESIDENTE

Il Segretario

Ricorso n. 34)

Ricorrente: Signora

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale “.....” di

Fatto

La signora, in data 20 settembre 2007, al fine della tutela dei propri diritti, ha formulato all'Istituto Comprensivo Statale “...” di un'istanza di accesso, che veniva soddisfatta il 18 ottobre 2007 con l'invio di parte della documentazione richiesta.

Contro tale parziale diniego - e per ottenere l'accesso ai documenti relativi alla predisposizione della graduatoria che ha individuato nella stessa signora il docente in esubero, soprannumerario e perdente posto, per l'anno scolastico 2006/2007, nonché dei documenti relativi all'attività che ha portato alla determinazioni delle cattedre di diritto relative al CTP – scuola primaria – alfabetizzazione per gli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008 – la signora ha trasmesso, in data 15 novembre 2007, un ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, L. n. 241/1990.

Successivamente, il 3 dicembre 2007, l'amministrazione resistente, con riferimento al ricorso in esame, ha inviato una nota alla scrivente Commissione, nella quale ha evidenziato:

di avere trasmesso all'istante tutti i documenti richiesti, di cui la scuola è in possesso, che non esistono documenti riferiti alla predisposizione della graduatoria dei docenti in soprannumero, in quanto i punteggi vengono attribuiti sulla base delle tabelle di valutazione del M.P.I

che il documento contenente la graduatoria è stato, in ogni caso fornito all'istante che l'attività per la determinazione delle cattedre di diritto del CTP non è di competenza dell'Istituto, ma dell'Ufficio Scolastico provinciale di

di avere fornito, in data 28 novembre 2007, l'ulteriore documentazione richiesta con la nota del 5 novembre 2007, vale a dire le copie degli avvisi agli insegnanti interessati e della documentazione relativa alla determinazione dei punteggi attribuiti agli stessi.

Diritto

In merito ai fatti esposti, la Commissione osserva quanto segue.

Considerato il disposto dell'art.2, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006 secondo cui “il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell' autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non e' tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”, nonché quanto dichiarato dall'amministrazione resistente, in merito alla trasmissione all'odierno ricorrente di tutti i documenti richiesti in proprio possesso, materialmente esistenti, si ravvisa in capo allo stesso la soddisfazione del proprio interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente alla situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è chiesto l'accesso.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 35)
Ricorrente: Signora

contro
Amministrazione resistente: INAIL – sede di.....
e nei confronti di: Sig.

Fatto

La signora, dipendente civile del Ministero della Difesa, imputata in un giudizio penale avanti il Giudice di Pace dia, per il reato di diffamazione nei confronti di un collega, il Sig., tramite il proprio legale, ha formulato all'INAIL, sede di, un'istanza di accesso ai documenti concernenti la pratica indennitaria per causa di servizio presentata da quest'ultimo. In particolare, la signora ha chiesto di accedere "agli atti depositati presso codesto rispettabile ente dal sig., nonché alle eventuali conclusioni raggiunte dall'ente stesso, anche in relazione al preteso nesso causale tra il preteso evento (del2004), lamentato in querela, e i pretesi danni biologici del sig....., onde comprendere se gli stessi siano effettivamente esistenti e, in subordine, se siano riconducibili al predetto episodio o ad altro, nonché per comprendere, in estremo subordine, se sia richiesta una duplicazione delle richieste risarcitorie", al fine di verificare la sussistenza o meno del danno e/o del nesso causale lamentato dallo stesso sig... con i comportamenti tenuti dall'odierna ricorrente nel 2004.

Il Sig... si è infatti costituito parte civile nel suddetto procedimento penale, chiedendo la condanna dell'imputata al risarcimento di un danno per "non meno di euro", asserendo un nesso causale tra un contestato comportamento della signora e un grave danno alla sua salute ("una pretesa patologia da stress o da trauma psicologico o neurologica o da mobbing"), allorquando, nel 2004, entrambe prestavano servizio presso il in...

L'INAIL, sede di, con nota del 25 ottobre 2007, ricevuta in data 31 ottobre 2007, non ha accolto l'istanza di accesso per i documenti richiesti, "ai sensi del vigente regolamento INAIL sul diritto di accesso".

Pertanto, la signora, tramite il suo legale, in data 30 novembre 2007, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il suddetto diniego dell'amministrazione, chiedendo l'accesso alle "richieste (con relativi allegati) presentate dal sig..... ovvero richieste di cui la spett.le Pubblica Amministrazione interpellata sia a conoscenza per ragioni di servizio o di ufficio, a partire dal 2002 ad oggi, nonché delle relative risposte delle competenti Commissioni o delle relazioni dell'ufficio interessato".

L'INAIL, successivamente, in data 10 dicembre 2007, trasmetteva alla Commissione copia del proprio regolamento di accesso, nonché una memoria difensiva.

Diritto

Il ricorso è fondato ed è stato ritualmente notificato alla parte controinteressata.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della L.n.241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con l'actio ad exhibendum, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso".

Ed ancora, con particolare riferimento ad una fattispecie simile al ricorso in esame, il T.A.R. ha "ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti".

In merito poi alla presunta lesione della tutela alla riservatezza della parte controinteressata, opposta dall'amministrazione resistente, nella recente sentenza n. 1896/2005, il Cons.di Stato (e di seguito il T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 19 ottobre 2006, n. 10620), ha affermato che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso "si è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16, comma 2, D.leg. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi."

Ebbene, nel ricorso presentato, si deve ritenere il diritto all'onorabilità personale della ricorrente, citata per diffamazione in un procedimento penale, senza dubbio di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza della persona cui si riferiscono i dati richiesti.

Sembra opportuno, ancora, ricordare come l'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, nel testo novellato indichi che: "nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile (alla difesa: n.d.r.) e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

Il T.A.R. Toscana, seconda sezione, nella sentenza n. 152/2007, al riguardo precisa che "posto che il richiamato Codice della privacy, all'art. 59, lascia alle disposizioni contenute nella legge n. 241 del 1990 il compito di disciplinare l'accesso documentale, il potenziale conflitto - provocato da un'istanza ostensiva - tra la tutela della riservatezza e l'interesse all'accesso va risolto in favore di quest'ultimo per le ragioni che seguono:

in via generale, la questione controversa attinente al conflitto tra diritto di accesso e riservatezza dei terzi deve essere risolta nel senso che l'accesso, qualora venga in rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, deve prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza del terzo; conseguentemente la tutela della riservatezza, generalmente garantita dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso, deve recedere quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse (cfr., in tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2005 n. 504);

ciò sta a significare che, in materia di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e nei limiti in cui esso è necessario alla difesa della posizione soggettiva del richiedente, l'interesse alla riservatezza dei terzi si affievolisce nei confronti del diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla legge n. 241 del 1990, se la richiesta è esercitata per la cura o la difesa di un interesse giuridico qualificato e rilevante".

Nel caso di specie, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste, con riferimento ad un documento che può manifestarsi anche solo potenzialmente utile per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego dell'atto è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

La sintesi di quanto espresso è fornita dalla modifica apportata dalla legge n. 15 del 2005 all'art. 24 della legge n. 241 del 1990 che ora, al comma 7, stabilisce con chiarezza il diverso rapporto di "durezza" fra accesso e riservatezza con riguardo, rispettivamente, al diverso spessore funzionale del primo ed al diverso grado di "sensibilità" della seconda.

Né è obiettivamente valutabile, ai fini dell'esclusione del diritto di accesso nel caso di specie, il generico richiamo dell'amministrazione resistente al vigente regolamento INAIL del diritto di accesso: infatti, analizzando il contenuto dello stesso, non si individua un'ipotesi di limitazione o esclusione dell'accesso rapportabile alla questione in esame.

L'istanza di accesso del legale della sig.ra è infatti, volta ad ottenere copia di ciò che l'amministrazione resistente dichiara, nella propria memoria difensiva, di detenere "allo stato attuale", vale a dire, la documentazione fornita dal sig. (denuncia di malattia professionale, primo certificato medico, copia di due perizie mediche di consulenti di parte del signor) e non la "documentazione amministrativa e medica propria", ancora in formazione, e relativa all'accertamento della sussistenza o meno della patologia dello stesso.

Tale istanza trova conferma, oltre che per le ragioni esposte, altresì, nell'articolo 25, della legge n. 241/1990, e successive modificazioni, al comma 2, secondo cui " la richiesta di accesso ai

documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente", ipotesi quest'ultima ricorrente nel caso di specie.

In ogni caso, si evidenzia che, quale norma speciale rispetto al proprio regolamento di accesso opposto dall'amministrazione resistente, rileva il disposto dell'art. 391-quater c.p.p. "Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione", secondo cui "Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368".

Pertanto, i documenti richiesti dal legale della signora dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, oltre che per il pacifico superamento dell'opposizione formulata dall'amministrazione resistente riguardo alla non ostensibilità della documentazione stessa per le ragioni sopra svolte, anche per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, "diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita" (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 36)
Ricorrente: Dott.
contro
Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Fatto

Il Dott., in data 15 ottobre 2007, ha richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze copia della relazione al Consiglio di Stato, munita del visto del Ministro, relativa al ricorso al Capo dello Stato, da lui inoltrato al Ministero stesso in data 20 agosto 2007, per una predisposizione più articolata della difesa dei propri interessi.

In data 31 ottobre 2007, l'amministrazione resistente ha negato l'accesso, opponendo la formazione in corso del documento richiesto, nonché la sottoposizione dello stesso al segreto professionale, in analogia con quanto avviene per gli atti posti in essere dalle Avvocature dello Stato, sottratti all'accesso dall'art. 2 del DPCM 26 gennaio 1996, n. 200.

Pertanto, il Dott. ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il suddetto diniego dell'amministrazione.

Diritto

Il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della L.n.241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocimento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno espone nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura,

allo stesso giudice amministrativo adito con l'actio ad exhibendum, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”.

Ed ancora, con particolare riferimento ad una fattispecie simile al ricorso in esame, il T.A.R. ha “ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti”.

Non si condividono, dunque, le opposizioni formulate dall'amministrazione resistente circa l'apposizione del segreto professionale al documento richiesto, poiché trattasi di un documento amministrativo, in merito all'accessibilità del quale non vi è la previsione di alcun vincolo, neanche da parte del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, che lo prevede espressamente.

D'altronde, è corretto che il ricorrente possa prenderne visione, quale parte del procedimento che lo riguarda, per poter predisporre la difesa dei propri diritti.

Infine, in merito alla circostanza che il documento richiesto sia ancora in formazione, si osserva che, secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006, potrà essere disposto il differimento dell'esercizio del diritto di accesso sullo stesso al momento in cui sarà concluso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 37)
Ricorrente: sig.ra
contro

Amministrazione resistente: Accademia di Belle Arti di....

Fatto

La signora sig.ra....., docente di 1^a fascia presso l'Accademia di Belle Arti di, in data 5 settembre 2007, ha richiesto al direttore della stessa di potere avere la copia di alcuni verbali del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Non avendo ricevuto ad oggi alcun riscontro alla propria istanza, la signora, in data 26 novembre 2007, ha trasmesso un ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990.

Diritto

I termini per la presentazione del ricorso sono da considerare scaduti, poiché lo stesso è stato inviato il 26 novembre 2007, vale a dire ben oltre i 30 giorni decorrenti "dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso", così come prescritto dall'art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, in quanto proposto tardivamente.

Roma, 17 dicembre 2007

Il Presidente

Ricorso n. 38)
Ricorrente: sig....
contro

Amministrazione resistente: INPDAP di...

Fatto

Il signor, dipendente della sede provinciale INPDAP di, asserendo la necessità della tutela dei propri diritti, con diverse note ha richiesto ai suddetti uffici diversa documentazione, che vede coinvolti anche soggetti terzi.

L'amministrazione resistente, in data 16 luglio 2007, ha negato il suddetto accesso e, pertanto, il signor..... ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro tale diniego.

La Commissione, nel plenum del 15 ottobre 2007, ha accolto il ricorso proposto contro il diniego ad ottenere "copia del verbale di censura inflitta al richiedente alla fine del 2001", dichiarandolo inammissibile per il resto.

In data 3 settembre 2007, l'amministrazione ha dato in visione all'istante il suddetto documento, escludendo dall'accesso la restante documentazione facente parte del fascicolo personale dell'istante.

Pertanto, il Signor, volendo visionare l'intera documentazione facente parte del proprio fascicolo personale, in data 21 novembre 2007, ha presentato un nuovo ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990.

Diritto

Il ricorso in esame non può essere accolto

L'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 184/2007 dispone che "il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte dell'interessato" si formula "avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso".

I termini per la presentazione del ricorso decorrono "dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso", così come prescritto dall'art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, in quanto proposto tardivamente; resta salva la facoltà dell'interessato di riproporre la richiesta d'accesso, in virtù dell'art. 12, comma 8, del D.P.R. n. 184/2006.

Roma, 17 dicembre 2007

II PRESIDENTE

